

STAT 757 363

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA.

ANNALI DI STATISTICA.

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE.

2ª SESSIONE DELL'ANNO 1895.

ISTITUTO CENTRALE = DI STATISTICA =	
N.º DI CAT.....	
PIANO.....	
SCAFF.....	1226
DALCH.....	
N.º D'ORD.....	
BIBLIOTECA	



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO
VIA UMBRIA

S. IV.

1896

86
~~85~~

INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME.

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA.

Sessione di luglio 1895.

	Pagina
Composizione della Commissione.	IX
Ordine dei lavori.	X
Relazione del Presidente della Commissione (senatore Messedaglia) a S. E. il Ministro Guardasigilli (senatore Costa) sui lavori compiuti e sulle proposte formulate dalla Commissione:	
1) Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte civile) nell'anno 1894	XI
2) Sui rapporti intorno ai fallimenti nell'anno 1894	XIII
3) Sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti d'appello intorno ai giudizi di graduazione nell'anno 1894.	XIV
4) Sui rapporti dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno alle tutele nell'anno 1894	XV
5) Sui rapporti dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno alle cause trattate col gratuito patrocinio nell'anno 1894	XVI
6) Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) nell'anno 1894.	XVII
7) Sui rapporti dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno alle schede individuali per i condannati ammessi all'indulto del 22 aprile 1893 ed ai quali il beneficio fu revocato per susseguente condanna.	XIX
8) Sul ricovero per correzione paterna.	XX
9) Sulla statistica giudiziaria penale fatta col mezzo delle schede	XXII
10) Altri temi.	XXIV

VERBALI DELLE SEDUTE.

Seduta del 13 luglio 1895.

	Pagina
Discussione intorno alle comunicazioni del Comitato	2
Proposte del cav. Borgomanero sulle ispezioni agli Uffici di stato civile e sull'osservanza della disposizione contenuta nell'art. 104 del R. D. 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile . .	3
Discussione intorno al servizio della scheda individuale per gli imputati di delitti	4

Seduta del 14 luglio 1895.

Discussione intorno alla relazione del Direttore generale della statistica giudiziaria penale fatta col mezzo delle schede	10
--	----

Seduta del 15 luglio 1895.

Seguito della discussione intorno alle comunicazioni del Comitato . .	19
Proposta sull'istituzione di schede individuali per raccogliere le notizie intorno alla liberazione condizionale, alle grazie e riabilitazioni, alle estradizioni e alle autorizzazioni a procedere contro Sindaci	24
Discussione intorno alla relazione del senatore Auriti sull'andamento del servizio delle tutele dei minorenni nell'anno 1894.	25
Proposte del senatore Auriti sulle tutele dei minorenni	ivi

Seduta del 16 luglio 1895.

Discussione intorno alla relazione dell'on. Rinaldi riguardante i discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello sull'amministrazione della giustizia (parte civile) nell'anno 1894	27
Proposte dell'on. Rinaldi intorno ad alcuni provvedimenti concernenti l'amministrazione della giustizia civile	30
Discussione intorno alla relazione del senatore Boccardo sul gratuito patrocinio.	31
Proposte del senatore Boccardo intorno al gratuito patrocinio. . . .	ivi

Seduta del 17 luglio 1895.

Discussione intorno alla relazione del senatore Righi riguardante i discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello sull'amministrazione della giustizia (parte penale) nell'anno 1894. . .	33
Proposte dell'on. Righi sui giurati e sulla delinquenza femminile. . .	41

Seduta del 18 luglio 1895.

	Pagina
Discussione intorno alla relazione del senatore Lampertico sul ricovero per correzione paterna.	43
Proposte del senatore Lampertico sul ricovero per correzione paterna e sulla delinquenza dei minorenni	49

Seduta del 19 luglio 1895.

Proposte del Consigliere Penserini intorno ai fallimenti.	51
Proposte del Consigliere Penserini intorno ai giudizi di graduazione	52
Discussione intorno alla relazione del prof. Lucchini sui rapporti dei Procuratori generali presso le Corti d'appello riguardanti le schede individuali dei condannati ammessi all'indulto del 22 aprile 1893, ai quali il beneficio fu quindi revocato per susseguente condanna.	53
Proposta del prof. Lucchini sullo stesso argomento.	56

RELAZIONI DEI COMMISSARI.

Relazione del cav. Borgomanero sui provvedimenti presi dal Comitato per dare esecuzione alle deliberazioni della Commissione	58-97
I. Concorso del Ministero nella spesa per il servizio della statistica giudiziaria.	58
II. Sulla tenuta dei registri dello stato civile nel triennio 1892-93-94: e sull'osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 104 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602	59
III. Comunicazioni sull'andamento del servizio riguardante la scheda individuale per gli imputati di delitti, e sui provvedimenti adottati dal Ministero	72
IV. Schede individuali per raccogliere le notizie sulla liberazione condizionale, sulle grazie e sulle riabilitazioni, e sulle autorizzazioni a procedere contro Sindaci.	95
Relazione del senatore Auriti sui rapporti dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'andamento del servizio delle tutele dei minorenni per l'anno 1894	98-119
Relazione dell'on. Rinaldi sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia civile durante l'anno 1894	120-138
Conciliatori	123
Preture	131


	Pagina
Tribunali e Corti	132
Matrimonio religioso	135
Gratuito patrocinio	ivi
Espropriazioni	136
Questioni risolte.	137
Legislazione commerciale	138
Conclusione	ivi
Relazione del senatore Boccardo sui rapporti dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno alle cause trattate col gratuito patrocinio nell'anno 1894.	139-163
§ 1. Riassunto delle relazioni dei Procuratori generali.	139
§ 2. Quadri statistici indicanti l'esito dei giudizi, la durata delle cause, ecc.	143
§ 3. Provvedimenti proposti dai Procuratori generali	151
§ 4. Conclusione e proposte.	162
Relazione del senatore Righi sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) nell'anno 1894.	164-188
Relazione del senatore Lampertico sul ricovero per correzione paterna.	189-225
Relazione del Consigliere Penserini sui rapporti intorno ai fallimenti per l'anno 1894	226-245
Relazione del Consigliere Penserini sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti d'appello intorno ai giudizi di graduazione nell'anno 1894	246-261
Relazione del Consigliere Lucchini sui rapporti dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno alle schede individuali per i condannati ammessi all'indulto del 22 aprile 1893, ai quali il beneficio fu quindi revocato per susseguente condanna	262-280
Relazione del comm. Bodie sul riformatorio di Elmira negli Stati Uniti	281-293
Relazione del comm. Bodio sulla statistica giudiziaria penale fatta col mezzo delle schede	294-309

A L L E G A T I.

Modelli in uso presso alcuni Uffici di stato civile per dare comunicazione all'Autorità giudiziaria degli atti di matrimonio celebrati negli Uffici stessi:

1. Presso gli Uffici della Corte d'appello di Venezia 311
2. Presso gli Uffici del circondario di Asti 313

	Pagina
Scheda individuale per i condannati che chiesero la liberazione condizionale	315
Scheda individuale per i condannati che chiesero la grazia sovrana	317
Scheda individuale per i condannati che chiesero la riabilitazione	318
Scheda individuale per gl'imputati per i quali fu chiesta l'estradizione	319
Scheda individuale per i Sindaci contro i quali è stata chiesta l'autorizzazione a procedere	320
Nuove istruzioni sulla compilazione della scheda individuale per gli imputati di delitti, prescritta con la Circolare del 2 gennaio 1890, n. 1232.	321-328
I. Correatà e connessità.	321
II. Professione od occupazione	322
III. Precedenti penali e recidiva.	ivi
IV. Titolo dei reati e citazione degli articoli.	323
V. Titolo dei reati per i quali vi fu giudizio	ivi
VI. Indicazioni speciali per i reati di omicidio, lesione e furto	324
VII. Distinzione del proscioglimento avvenuto nel periodo istruttorio da quello avvenuto nel giudizio	325
VIII. Motivi del proscioglimento	ivi
IX. Provvedimenti speciali per gli imputati prosciolti	ivi
X. Circostanze aggravanti o diminuenti la pena.	326
XI. Pene inflitte e modo di scontarle.	ivi
XII. Anno al quale debbono assegnarsi le schede.	327
XIII. Numerazione delle schede	ivi
XIV. Dichiarazione negativa per i mesi o i trimestri durante i quali non divenne irrevocabile alcuna sentenza od ordinanza.	ivi
XV. Prospetto trimestrale delle ordinanze o sentenze divenute esecutive	ivi



ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA.

Sessione luglio 1895.

Componenti la Commissione.

PRESIDENTE:

Messedaglia Angelo, senatore del Regno, professore di economia politica e statistica nella R. Università di Roma.

COMMISSARI:

Auriti Francesco, senatore del Regno, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma;

Beltrani-Scalia Martino, consigliere di Stato;

Boccardo Girolamo, senatore del Regno, consigliere di Stato;

Bodio Luigi, direttore generale della statistica;

Borgomanero avv. Luigi, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Canonico Tancredi, senatore del Regno, presidente di sezione nella Corte di cassazione di Roma;

Cicognani Eugenio, direttore generale delle carceri nel Ministero dell'interno;

Cosenza Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma;

Costa Giuseppe Giacomo, senatore del Regno, avvocato generale erariale;

De' Negri avv. Carlo, direttore capo di divisione nella Direzione generale della statistica;

Ferri prof. Enrico, deputato al Parlamento;

Fortis avv. Alessandro, deputato al Parlamento;

Inghilleri Calcedonio, consigliere di Stato, senatore del Regno;

Lampertico Fedele, senatore del Regno;

Lucchini Luigi, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

Penserini Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

Righi avv. Augusto, senatore del Regno;

Rinaldi avv. Antonio, deputato al Parlamento;

Sandrelli Carlo, sostituto avvocato generale erariale;

Tami avv. Antonio, direttore generale del Fondo per il culto;

Tondi Nicola, deputato al Parlamento, presidente di sezione nella Corte di cassazione di Roma.

SECONDA SESSIONE DELL'ANNO 1895, DAL 13 AL 19 LUGLIO.

Ordine dei lavori.

- 1° Comunicazioni del Comitato (BORGOMANERO);
 - 2° Sulla statistica giudiziaria penale fatta col mezzo delle schede (BODIO);
 - 3° Sulle relazioni dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno all'andamento del servizio delle tutele nell'anno 1894 (AURITTI);
 - 4° Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte civile) durante l'anno 1894 (RINALDI);
 - 5° Sulle relazioni dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno alle cause trattate col gratuito patrocinio nell'anno 1894 (BOCCARDO);
 - 6° Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) nell'anno 1894 (RIGHI);
 - 7° Sul ricovero per correzione paterna (LAMPERTICO);
 - 8° Sulle relazioni dei capi delle Corti d'appello e dei Tribunali intorno ai fallimenti nell'anno 1894 (PENSERINI);
 - 9° Sulle relazioni dei Primi Presidenti delle Corti d'appello intorno ai giudizi di graduazione nell'anno 1894 (PENSERINI);
 - 10° Sulle relazioni dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno alla redazione delle schede individuali per i condannati ammessi all'indulto del 22 aprile 1893, ai quali il beneficio fu quindi revocato per susseguente condanna (LUCCHINI);
 - 11° Intorno alle vendite giudiziarie (DE' NEGRI).
-

Relazione del Presidente della Commissione (senatore MESSEDAGLIA) a S. E. il Ministro Guardasigilli (senatore COSTA) sui lavori compiuti e sulle proposte formulate dalla Commissione.

ECCELLENZA,

Ho l'onore di riferire alla E. V. sui lavori compiuti dalla Commissione per la statistica giudiziaria nella sessione tenuta dal 13 al 19 luglio 1895 e di sottoporre a V. E. le proposte che la Commissione stessa stimò opportuno di fare. Esse riguardano l'ordinamento della statistica giudiziaria, ovvero mettono in rilievo taluni inconvenienti che si avverano nella amministrazione della giustizia ed appaiono dai fatti stessi che sono oggetto delle indagini statistiche.

Poichè nel volume dei verbali, che mi pregio di presentarle, sono esposte le discussioni avvenute e le deliberazioni prese, mi limiterò a riassumerle, accennando prima alla materia civile, poi a quella penale ed infine ad alcuni altri argomenti trattati nel corso della sessione.

1. — Relazione dell'on. Rinaldi sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte civile) nell'anno 1894.

Anche quest'anno, come nei precedenti, i Procuratori generali furono concordi nel lodare l'opera dei Conciliatori, e nell'accogliere con favore l'aumento della loro competenza contenziosa.

Perdura invece il lamento per le difficoltà che s'incontrano nella scelta di questi Magistrati, sia per difetto di persone che offrano sufficienti garanzie di moralità e capacità, sia per

la riluttanza delle persone più adatte ad accettare l'onorifico ufficio.

Circa il gratuito patrocinio troviamo ripetute le considerazioni fatte altre volte. Quei Procuratori generali, che hanno trattato in modo speciale di questo istituto, fanno voti che possa risorgere a nuova vita e rispondere con maggiore efficacia al fine a cui è destinato. La difesa dei poveri è troppo spesso trascurata; la sorveglianza che dovrebbero esercitare le Commissioni del gratuito patrocinio ed i capi del Pubblico Ministero riesce inadeguata allo scopo.

Un'altra riforma generalmente invocata è quella del procedimento di esecuzione forzata; poichè, come è ora ordinato, reca il più delle volte un danno irreparabile al debitore, con poco o nessun vantaggio dei creditori.

Parecchi Procuratori generali tornano ad insistere sulla convenienza di riformare il procedimento civile innanzi ai Tribunali. Alcuni Magistrati osservano che in pratica si sono in parte rimossi i difetti maggiori, introducendo opportuni temperamenti nel procedimento sommario. Ma, ciò non ostante, diviene ogni giorno più urgente di riordinare questa parte della nostra procedura civile.

Il numero delle liti è in aumento pressochè dovunque, ma più specialmente in Sardegna. A questo proposito il relatore toccò la questione più volte discussa sulle cause della frequenza delle liti, concludendo che, a parer suo, il crescere dei processi civili può talora dipendere da maggiore attività di commerci, talora invece essere effetto di depressione economica, e indizio di spirito litigioso in alcune popolazioni, ovvero di prepotenza di una classe contro l'altra.

Da ultimo l'on. Rinaldi presentò le seguenti proposte, che ebbero l'approvazione della Commissione e che qui riferisco:

1. Sia richiamata l'attenzione di V. E.:

a) sulla necessità di provvedimenti d'ordine legislativo per la scelta dei Conciliatori;

b) sulla necessità di disciplinare la difesa dei poveri;

c) sulla convenienza di riformare il procedimento di esecuzione forzata.

2. Si faccia voto all'E. V. perchè i Procuratori generali accennino nei loro discorsi ai punti più oscuri di diritto, che furono decisi durante l'anno.

2. — Relazione del Consigliere Penserini sui rapporti intorno ai fallimenti nell'anno 1894.

Nell'anno 1894 i fallimenti continuarono ad aumentare di numero, seguendo quella progressione ascendente che ebbe principio fino dal 1884. L'aumento avvenne specialmente nell'Italia settentrionale e nella Sardegna.

I Procuratori generali sono concordi nel rilevare la soverchia lentezza delle procedure di fallimento, attribuendone la causa ai giudizi di divisione; alle difficoltà delle liquidazioni, specialmente quando si tratti di vendite di beni immobili e delle successive graduazioni; all'inerzia delle delegazioni dei creditori, ed infine alla poca attività dei curatori.

Diversi continuano ad essere gli apprezzamenti circa l'istituto della moratoria. Condannato da alcuni, è ritenuto da altri (e sono i più) come un'utile innovazione, che va a poco a poco introducendosi nelle nostre consuetudini, e che, ad ogni modo, merita di essere più a lungo sperimentata.

La concessione dei benefici che l'articolo 839 del Codice di commercio accorda ai colpevoli di bancarotta semplice si mantenne negli stessi limiti degli anni precedenti; diversi però sono i sistemi seguiti dai Tribunali riguardo alla durata della sospensione del procedimento penale ed al termine consentito al fallito per l'adempimento degli obblighi assunti nel concordato; da un estremo rigore si passa ad una soverchia larghezza.

Il relatore Penserini chiuse la sua relazione sottoponendo alla Commissione le seguenti proposte, alle quali essa diede il suo voto :

1° Che si raccomandi all'E. V. d'insistere presso i Procuratori generali perchè, prima di compilare i quadri statistici riassuntivi dei fallimenti in ogni distretto di Corte di appello, si confrontino quelli inviati per ciascun Tribunale così dai Presidenti come dai regi Procuratori e se ne correggano gli errori e tolgano le discordanze che vi si riscontrassero;

2° Che si richiami l'attenzione di V. E.:

a) sulle pratiche invalse nei Tribunali intorno alla sospensione dell'azione penale per bancarotta semplice in relazione agli articoli 839 e 861 del Codice di commercio;

b) sulla necessità di un'attenta vigilanza da parte dei Capi delle Corti di appello sulle procedure di fallimento e sui ritardi che spesso subiscono;

c) sull'azione penale da promuoversi dal Pubblico Ministero contro i curatori colpevoli di negligenza.

3. — Relazione del Consigliere Penserini sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti d'appello intorno ai giudizi di graduazione nell'anno 1894.

Il Consigliere Penserini ha insistito sulla soverchia lentezza con cui si svolgono i giudizi di graduazione, avvertendo che, se nella maggior parte dei casi i ritardi dipendono dalle Parti o dai loro procuratori, i quali non producono gli atti e i documenti necessari, spesso sono pure da attribuire ai Magistrati, che non si mostrano sempre diligenti nel depositare gli stati di graduazione entro i termini stabiliti.

A conseguire una maggiore sollecitudine nella definizione di questi giudizi, il Consigliere Penserini ha proposto e la Commissione ha approvato di richiamare l'attenzione dell'E. V. sull'opportunità di modificarne le norme regolatrici e di raccomandare ai Primi Presidenti delle Corti d'appello una speciale vigilanza sul modo in cui essi sono condotti.

Ed al fine che i prospetti statistici prescritti per questi giudizi siano compilati con esattezza, il Relatore ha pure di-

mostrata la convenienza che da semestrali siano resi annuali e vi siano fatte alcune aggiunte, ed eliminati i giudizi per i quali da tre anni non aveva avuto luogo alcun atto di procedura ed i giudizi di divisione, di nullità, di opposizione o di altro genere.

4. — Relazione del senatore Auriti sui rapporti dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno alle tutele nell'anno 1894.

Per effetto dei provvedimenti presi dal Ministero della giustizia i rappresentanti del Pubblico Ministero esercitano da alcuni anni una maggiore vigilanza sull'istituto della tutela. Ed un qualche miglioramento si è osservato anche in questo anno, tanto da potersi ritenere che per il maggior numero di minorenni rimasti privi dell'assistenza dei genitori, sia stato provveduto secondo i modi voluti dalla nostra legge civile. Di ciò può compiacersi così il Ministero, a cui V. E. presiede, come la Commissione; la quale da vari anni ha rivolto le sue cure ed i suoi studi a questa parte dell'amministrazione giudiziaria.

Ma quanto al modo di funzionare delle tutele, perdurano tuttora non pochi inconvenienti e molto ancora rimane da fare.

Per ogni cento tutele aperte vi sono appena 25 convocazioni di Consigli pupillari. La media delle convocazioni, mentre sale a 44 per cento per le tutele con patrimonio, è soltanto di 15 per cento per quelle senza patrimonio. E si avverta che, i tutori essendo nella maggior parte dei casi dispensati dall'obbligo della cauzione, sarebbe tanto più necessaria l'opera vigilante e continua dei Consigli pupillari.

Occorre insistere affinchè coloro ai quali la legge impone l'obbligo di provvedere alla protezione dei minorenni orfani od abbandonati, adempiano il proprio dovere, ed avvisare ai provvedimenti atti ad ottenere questo risultato. Vari Pro-

curatori generali hanno presentato a questo fine proposte di ordine amministrativo e legislativo. Queste proposte sono state riassunte dall'onorevole Auriti nella sua relazione e V. E. potrà, volendo, prenderne cognizione e giudicare quali meritorio di essere accolte.

Il senatore Auriti non ha creduto di dover fare nuove proposte, e si è limitato a raccomandare a V. E. quelle già approvate nelle sessioni del 1894 e delle quali non a tutte è stata data ancora esecuzione.

5. — Relazione del senatore Boccardo sui rapporti dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno alle cause trattate col gratuito patrocinio nell'anno 1894.

Il numero delle cause nelle quali fu accordato il beneficio del patrocinio gratuito è andato crescendo anche nel 1894 nella maggior parte dei distretti di Corte d'appello. I Procuratori generali, nel mettere in rilievo quest'aumento, lo attribuiscono in special modo alle non buone condizioni finanziarie ed alla crisi economica di questi ultimi anni.

Rilevante è il numero delle cause trattate a gratuito patrocinio, le quali appariscono abbandonate dalle Parti. Ma molte furono invece definite mediante transazioni fra l'attore ed il convenuto, desiderosi di sottrarsi al pagamento delle spese.

L'opera della Commissione del gratuito patrocinio è per lo più lodata dai Procuratori generali. Essi dichiarano che le Commissioni non hanno mancato, per quanto era loro possibile, di conciliare le esigenze dell'erario con quelle delle classi sprovvedute di beni di fortuna.

Lo stesso non può dirsi dell'opera prestata dai patrocinatori officiosi. Anzi la loro negligenza è una delle cause principali dei ritardi che quasi tutti i rappresentanti del Pubblico Ministero deplorano nella durata di queste cause. Per riparare a questo inconveniente le Autorità giudiziarie potreb-

bero ricorrere alle sanzioni dell'articolo 23 della legge sul gratuito patrocinio, sanzioni che mirano a frenare ed a punire gli abusi dei difensori officiosi. Ma non risulta che la facoltà conceduta dall'articolo 23 sia quasi mai messa in pratica.

Non mi fermo ad accennare i vari provvedimenti amministrativi o legislativi proposti dai rappresentanti del Pubblico Ministero per migliorare l'istituto del gratuito patrocinio, secondo che erano stati invitati a fare con la Circolare del 1° febbraio 1894.

V. E. potrà aver notizia di siffatte proposte dalla relazione del senatore Boccoardo, della quale mi limito a riferire le conclusioni approvate dalla Commissione:

1° Che sia richiamata l'attenzione di S. E. il Guardasigilli sopra i ritardi che presso varie sedi giudiziarie si notano nella definizione delle cause a gratuito patrocinio e sul numero di quelle pendenti;

2° Che si preghi il Ministro di raccomandare ai Procuratori generali l'osservanza dell'articolo 23 del regio decreto 6 dicembre 1865;

3° Che lo s'inviti ad esaminare se si possa istituire presso l'Autorità giudiziaria un albo per sceglierli i patrocinatori officiosi;

4° Che si raccomandandi al Ministro della Giustizia di studiare, d'accordo col Ministro delle Finanze, il modo per accertarsi dello stato economico delle persone ammesse al gratuito patrocinio.

6. — Relazione del senatore Righi sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) nell'anno 1894.

Il senatore Righi ha riferito sull'amministrazione della giustizia penale nell'anno 1894.

Ha rilevato come diversi Capi del Pubblico Ministero ab-

biano fatto oggetto delle loro censure l'istituzione dei Giurati. Taluni alle censure uniscono i suggerimenti dei rimedi più adatti, a loro parere, per migliorare il modo di funzionare del Giurì; altri invece si dimostrano più o meno apertamente favorevoli alla soppressione completa od almeno parziale di quest'istituto, limitandone il compito alla cognizione dei reati politici e sociali.

Fra le cause della cattiva prova che fa presso di noi la istituzione dei giurati, i rappresentanti della legge notano principalmente la poca diligenza usata nella formazione delle liste, ove si trovano non di rado iscritte persone che mancano dei requisiti richiesti dalla legge. Si aggiunga il diritto dei difensori e del Pubblico Ministero di escludere dall'ufficio di Giurato quelle persone che a loro piaccia, senza dichiararne il motivo; diritto che, per le abitudini invalse, porta soventi, nei singoli processi, a privare la Giuria di coloro che sarebbero più capaci e competenti.

Altro abuso è la consuetudine sempre più frequente nelle votazioni, di schede bianche od illeggibili, quasi i Giurati volessero procurare a sè medesimi l'illusione di non aver dato voto nè favorevole, nè contrario. Va inoltre diffondendosi il costume da parte dei Giurati di discutere pubblicamente su per i giornali intorno al verdetto pronunciato, esponendo le ragioni che indussero a votare in un senso piuttosto che in un altro. Si viene in tal modo a far palese il proprio e l'altrui voto, con flagrante violazione dell'obbligo del segreto.

Il numero considerevole di appelli in materia penale ha richiamato anche in quest'anno l'attenzione dei Procuratori generali. Parecchi di essi vorrebbero che la legge fosse modificata e che si potesse applicare nelle sentenze d'appello una pena superiore a quella inflitta con la prima sentenza, qualora i risultati del nuovo giudizio lo richiedessero.

Nei discorsi di alcuni Procuratori generali si accenna pure alla frequenza delle assoluzioni. Vanno notate soprattutto quelle per inesistenza di reato pronunciate nel periodo del

giudizio. Sembrerebbe che siffatti proscioglimenti dovessero essere molto rari e che non si dovesse aspettare fino al dibattimento per accertare che il fatto non esiste; in tali casi, per un difetto dell'istruttoria, si prolunga l'accusa di un cittadino onesto.

Il senatore Righi ha infine rilevato l'importanza che avrebbe lo studio della delinquenza femminile nel nostro paese, anche per confrontarne le condizioni con quelle di altri Stati d'Europa. In attesa che la statistica fatta mediante la scheda individuale ci fornisca il materiale necessario per queste indagini, il relatore ha dimostrato l'opportunità che i Procuratori generali ne trattino nei loro discorsi ed espongano quelle notizie di fatto e quelle considerazioni, che l'osservazione personale possa loro suggerire.

La Commissione, dopo aver discusso i punti principali toccati dal senatore Righi nella sua relazione, ne ha approvato le conclusioni, che io sottopongo a V. E.:

1° Richiamare l'attenzione del Ministro Guardasigilli sulle proposte approvate in altre sessioni circa la formazione e la revisione delle liste dei Giurati, e sulla facilità di accordare l'esenzione dall'ufficio di Giurato;

2° Pregare il Ministro Guardasigilli perchè inviti i Procuratori generali a considerare nei loro discorsi inaugurali l'argomento della delinquenza femminile.

7. — Relazione del prof. Lucchini sui rapporti dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno alle schede individuali per i condannati ammessi all'indulto del 22 aprile 1893 ed ai quali il beneficio fu revocato per susseguente condanna.

Il professor Lucchini riferì sui rapporti dei Procuratori generali intorno all'applicazione dell'indulto concesso col regio decreto del 22 aprile 1893, specie riguardo a quei condannati pei quali il beneficio doveva essere revocato essendo stati successivamente condannati.

Dall'inchiesta ordinata dal Ministero di grazia e giustizia e dalle relazioni dei Procuratori generali risulta come in molti casi la legge non fu osservata. Secondo il relatore, essendo mancati alle Autorità giudiziarie la guida e lo stimolo della Amministrazione centrale, l'opera loro, per ciò che concerne il ricordato decreto d'indulto, procedette in modo incerto e deficiente.

L'articolo 4 di esso decreto riguardante la condizione alla quale la concessione dell'indulto doveva essere sottomessa, ebbe, in molti casi, un'interpretazione manchevole o del tutto sbagliata.

Così pure le prescrizioni circa la scheda speciale da compilarsi per gl'imputati ammessi all'indulto e poi di nuovo condannati, rimasero spesse volte ineseguite. Tanto che è parso al relatore di non poter per ora trarre alcuna conclusione dai dati statistici forniti dai Procuratori generali, perchè evidentemente incompleti. Il professor Lucchini crede piuttosto che si debba cercare il modo perchè il decreto del 22 aprile venga rettamente applicato, e perchè le notizie statistiche intorno alla sua applicazione siano raccolte in modo compiuto ed uniforme.

Le proposte fatte in tal senso dal Relatore furono oggetto di viva discussione, la quale ebbe termine con l'approvazione della seguente deliberazione:

“ La Commissione incarica il Comitato di studiare e proporre al Ministro della giustizia quei provvedimenti che, tenuto conto delle conclusioni formulate dal Consigliere Lucchini, si riterranno opportuni per riparare alla deficiente applicazione delle disposizioni del regio decreto 22 aprile 1893.

8. — Relazione del Senatore Lampertico sul ricovero per correzione paterna.

Nella sessione dell'anno 1894 il senatore Lampertico, riferendo sull'applicazione dell'articolo 222 del Codice civile intorno al ricovero per correzione paterna, si riservava di

presentare in appresso un'altra relazione che servisse di complemento alla prima ed esponesse le condizioni attuali dei nostri riformatorii.

L'onorevole Lampertico ha presentato questi suoi nuovi studi alla Commissione. Egli ha dichiarato anzitutto che l'ordinamento dei nostri riformatorii è andato notevolmente migliorando, da vari anni a questa parte, tanto che non sarebbe giusto ripetere oggi le censure che in altri tempi furono mosse contro questi Istituti e che trovarono eco nell'antecedente relazione dello stesso onorevole Lampertico.

Infatti i minorenni rinchiusi nei riformatorii sono ora separati in ragione di sesso e, per quanto lo consentano le condizioni degli edifici, sono divisi anche secondo l'età.

Si è cercato inoltre di separare i minorenni secondo la causa per cui fu ordinato il ricovero; sino dal 1889 ciascun Istituto è destinato di regola ad una sola categoria di ricoverati od almeno è diviso in sezioni per le diverse classi di detenuti. Questa separazione secondo la condizione giuridica dei minorenni ha potuto attuarsi nei riformatorii governativi, specialmente dopo che venne aperta la Casa di correzione di Urbino e furono istituite in vari Stabilimenti sezioni apposite per i minori di 14 anni ritenuti colpevoli di delitti, e per i quali il giudice, in applicazione degli articoli 53 e 54 del Codice penale, abbia ordinato il ricovero in un Istituto di educazione o di correzione.

Speciali cure si sono anche date al personale di custodia, e quantunque sarebbe preferibile che il personale addetto ai riformatorii nulla avesse di comune con quello incaricato del servizio delle carceri, tuttavia per la sollecitudine dell'Amministrazione non si sono avute fin qui ragioni di lagnanze.

Il lavoro è regolato col fine di addestrare i giovani ad un'arte o ad un mestiere anzichè col proposito di trarne lucro per l'Amministrazione.

E se in qualche riformatorio rimangono ancora inoperosi taluni minorenni, si procura di evitare i pericoli derivanti

dall'ozio col trattenerne i giovanetti nella scuola e mediante gli esercizi ginnastici.

L' onorevole Lampertico, pur riconoscendo l' utilità di questi vari provvedimenti, aggiunge giustamente che non bastano ancora per rendere l' ordinamento dei riformatorii conformi in tutto alle esigenze delle dottrine giuridiche e carcerarie.

Il relatore (ed al suo desiderio si è associata la Commissione, come sarà certo consenziente V. E.) si augura quindi che lo Stato dia all'Amministrazione delle carceri i mezzi necessari per raggiungere interamente gli scopi che essa si è prefissa circa il ricovero e la correzione dei minorenni.

Quanto alle indagini statistiche sui minorenni ricoverati nei riformatorii, il relatore ha osservato che, se la Direzione delle carceri fornisce già coi dati pubblicati nell'Annuario statistico molte informazioni interessanti, non abbiamo ancora tutte le notizie occorrenti per uno studio compiuto. Inoltre le cifre date nella statistica giudiziaria non sono sempre conformi a quelle ricavate dalla statistica carceraria. Il senatore Lampertico ha conchiuso perciò con esprimere il voto che queste due statistiche vengano coordinate fra loro e disposte in modo da dare un' idea esatta dell' applicazione che ottiene in pratica l'art. 222 del Codice civile.

9. — Relazione del Direttore generale della Statistica sulla statistica giudiziaria penale fatta col mezzo delle schede.

Il Direttore della statistica cominciò col ricordare alla Commissione le vicende per le quali è passato l'ordinamento della statistica penale fatta col mezzo della scheda.

Com'è noto all'E. V., che dette sempre a questi studi l'aiuto della sua grande competenza, la Commissione cominciò ad occuparsi di una scheda per gli imputati fino dal 1882.

Dapprima fu preparato un modello di scheda di quattro pagine che doveva seguire passo per passo tutto l'andamento del processo, ma l'esperienza dimostrò ben presto la necessità

di limitare il numero di quesiti, qualora si volesse estendere l'uso della scheda a tutti gl'imputati.

La scheda, ridotta a due pagine, entrò definitivamente in vigore il 1° gennaio 1890.

Per ragioni finanziarie non si potè intraprendere lo spoglio delle schede che alla fine del 1892 e si dovette limitare alle notizie più importanti, cioè a quelle riguardanti l'esito del procedimento nel periodo del giudizio, le qualità personali e la recidiva degli imputati.

Il Direttore della statistica è quindi passato ad esporre le principali difficoltà che si sono incontrate in questa parte della statistica giudiziaria penale.

Dapprima le schede errate od incomplete erano molte; ma in appresso, per le cure dell'Ufficio statistico e per i ripetuti richiami ed osservazioni fatti all'Autorità giudiziaria, si sono ridotte a non più del 10 per cento.

Ostacoli più gravi si sono invece frapposti per ottenere che le schede siano fatte in tutti i casi nei quali sono prescritte. Durante gli anni 1890-94 in parecchie sedi giudiziarie fu omessa la compilazione di un numero rilevante di schede.

I dubbi che l'Ufficio di statistica aveva elevato a tal proposito, per alcuni riscontri da esso fatti fra il numero delle schede ricevute e quello delle sentenze pronunciate da varie Autorità giudiziarie, furono confermati dalle ispezioni eseguite presso diverse Preture, Tribunali e Corti di appello.

Divennero pertanto necessari dei provvedimenti atti ad assicurare che le schede siano fatte in avvenire per tutti gli imputati.

Come è noto a V. E., si è prescritto che una speciale vigilanza sia esercitata d'ora innanzi dai Procuratori del Re e dai Pretori sulla compilazione delle schede; che mediante prospetti trimestrali sia data notizia alla Direzione di statistica delle ordinanze e sentenze divenute irrevocabili in ogni trimestre per paragonarne il numero con quello delle schede; che i Procuratori generali riferiscano ogni semestre sul modo con cui procede il servizio della scheda.

Oltre a ciò, il Ministero della Giustizia ha incominciato a prendere severe misure disciplinari contro i funzionari di Cancelleria che si dimostrano più trascurati nel servizio statistico; e la Commissione confida in V. E., perchè quest'azione energica del Ministero, della quale si sono cominciati a vedere i buoni frutti, sia continuata.

Intanto però le schede arretrate dovettero essere classificate, ed i risultati sommati con quelli ottenuti precedentemente. Cosicchè mentre gli spogli delle schede per gli anni 1890-91-92 e 93 erano già completi e le tavole pronte per la stampa, bisognò rifare il lavoro, ed occorreranno ancora alcuni mesi prima che possa essere pubblicato.

Il Direttore della statistica ha dato un cenno delle notizie che saranno contenute in questa pubblicazione, e, da quanto egli ha esposto, si può ritenere che essa, nonostante i limiti modesti nei quali fu limitato lo spoglio delle schede per gli anni 1890-94, offrirà un materiale importante per lo studio della delinquenza e della giustizia penale.

10. — Altri temi.

Sulla tenuta dei registri dello stato civile nel triennio 1892-1894. — Dalle relazioni dei Procuratori generali intorno a questo servizio, risulta che la tenuta degli atti dello stato civile presenta tuttora frequenti irregolarità in molti Comuni del Regno.

Non solo si trovano nei registri abrasioni, cancellature, postille non approvate e inesattezze nei nomi delle persone intervenute ai singoli atti, ma talvolta mancano le firme dell'Ufficiale dello stato civile, dei testimoni e dei dichiaranti. Così pure la chiusura dei registri non si fa sempre nel termine prescritto dall'art. 360 del Codice civile, e vi è negligenza nel tenere ordinati e custoditi i documenti. Infine, spesso si trascura di far menzione negli atti di notizie prescritte dalla legge, quali sono le generalità dei genitori degli sposi, il nu-

mero dei figli minorenni lasciati dalle persone morte in istato di vedovanza, e via dicendo.

Siffatte irregolarità sono in parte da addebitarsi all' Autorità giudiziaria, giacchè i Pretori non compiono sempre con diligenza le verifiche quadrimestrali dei registri dello stato civile ordinate dall'articolo 126 del regolamento 15 novembre 1865.

Gioverebbe pertanto che l'E. V. raccomandasse ai rappresentanti del Pubblico Ministero di vigilare sul modo in cui i Pretori adempiono a questo loro ufficio e di farle conoscere quelli fra essi che non vi pongono zelo sufficiente.

Sull'osservanza della disposizione contenuta nell'art. 104 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602. — Con la Circolare del 20 maggio 1894 i Procuratori generali furono invitati a riferire se gli Ufficiali dello stato civile osservano la disposizione dell'articolo 104 del regio decreto 15 novembre 1865, la quale prescrive di annotare in margine agli atti di nascita degli sposi il matrimonio da questi contratto. Le risposte date dai Procuratori generali fanno sorgere il dubbio che la suddetta disposizione non sia sempre eseguita, ed anzi alcuni di essi non vi accennarono neppure nelle loro relazioni annuali sull'ordinamento dello stato civile.

Convorrà pertanto rinnovare ai Capi del Pubblico Ministero la raccomandazione di dare più ampie informazioni in proposito e di curare che anche per questo rispetto si adempia a quanto ordina la legge.

Esposti così i principali argomenti trattati nella sua ultima sessione dalla Commissione che ho l'onore di presiedere, prego V. E. di gradire i sensi del mio profondo rispetto.

Roma, 2 aprile 1896.

Il Presidente della Commissione
Sen. A. MESSEDAGLIA.



Seduta del 13 luglio 1895.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Canonico, Cicognani, Cosenza, Costa, De' Negri, Ferri, Inghilleri, Lucchini, Penserini, Righi, Rinaldi, Sandrelli, Tami, ed il segretario Aschieri.

La seduta è aperta alle 10.

BORGOMANERO. Avverte che l'on. Lampertico, dovendo domenica 14 corrente presiedere in Venezia l'Istituto veneto di scienze e lettere, non potrà essere in Roma, prima di lunedì 15 corrente nelle ore pomeridiane. L'on. senatore chiede di essere giustificato per l'assenza dalle prime sedute della Commissione.

RIGHI. Ha domandato la parola per presentare a nome della Commissione auguri e felicitazioni all'onorevole presidente, nella ricorrenza del suo giubileo scientifico. Sia permesso a lui, vecchio discepolo di Angelo Messedaglia, di farsi in questo momento interprete dei sentimenti che animano la Commissione verso l'insigne maestro.

In questa circostanza pervennero ad Angelo Messedaglia omaggi non solo da tutta Italia, ma dall'Europa.

Il nostro presidente consumò la vita a ricercare il vero scientifico per insegnarlo ad una legione di giovani che si onorano di averlo avuto per guida nei loro studi. In un tempo in cui s'accorda la precedenza all'ingegno e poca importanza si dà alla virtù è bello trovare nell'on. Messedaglia un felice connubio della scienza col carattere, colla onestà, colla gentile delicatezza del sentire.

La Commissione è lieta di salutare oggi in Angelo Messedaglia l'uomo virtuoso e sapiente. I nostri auguri sempre lo accompagnino.

(Applausi unanimi accolgono le parole dell'onorevole senatore Righi).

PRESIDENTE. Ringrazia la Commissione, ringrazia l'antico discepolo delle parole affettuose. La dimostrazione, che deve alla bontà ed all'animo gentile dei colleghi, non gli uscirà mai dal cuore.

Invita il cav. Borgomanero a dar lettura delle comunicazioni del Comitato.

BORGOMANERO. Informa la Commissione sul concorso del Ministero di grazia e giustizia nella spesa per il servizio della statistica giudiziaria; sulla tenuta dei registri dello stato civile nel triennio 1892-94 e sull'osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 104 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602; sull'andamento del servizio della scheda individuale, e infine sull'adozione di schede individuali per raccogliere le notizie concernenti la liberazione condizionale, le grazie e riabilitazioni, le estradizioni e le autorizzazioni a procedere contro Sindaci (1).

PRESIDENTE. Alcuni commissari hanno chiesto la parola sulla parte delle comunicazioni del Comitato riguardante la tenuta dei registri dello stato civile nel triennio 1892-94 e sull'osservanza dell'art. 104 del decreto 15 novembre 1865.

CANONICO. Le raccomandazioni che dovranno farsi ai Pretori perchè esercitino maggior vigilanza sull'andamento del servizio della tenuta dei registri di stato civile non giovano, se non sono accompagnate da sanzioni disciplinari. Vorrebbe che la proposta del Comitato fosse modificata in tal senso.

PENSERINI. Dalla relazione non risulta se e come siano applicate le disposizioni disciplinari di cui all'articolo 404 del Codice civile. Occorre che la Commissione richiami l'attenzione del Ministero sulla necessità di raccomandare a chi spetta l'applicazione di quell'articolo.

COSTA. È d'accordo col consigliere Penserini, e propone che si prenda su questo punto una speciale deliberazione, oppure, modificando le proposte del relatore, si insista sulla necessità che il Pubblico Ministero proceda a' termini dell'articolo 404 del Codice civile.

L'inosservanza dell'obbligo imposto dall'articolo 104 del de-

(1) Veggasi questa relazione a pag. 58 del presente volume.

creto 15 novembre 1865 non può costituire una violazione dell'articolo 404 del Codice civile. Converrebbe proporre una disposizione speciale per colpire siffatti casi di inosservanza della legge. Ove però non si ritenesse necessario di formulare una simile proposta, si dovrebbe pregare il Ministro Guardasigilli di raccomandare l'osservanza del predetto articolo 104.

BORGOMANERO. È d'avviso che non occorra una speciale proposta, bastando, dopo le parole « con ogni cura e diligenza » di cui al n. 1 delle proposte, aggiungere : « che dai rappresentanti del Pubblico Ministero si proceda a' termini dell'articolo 404 del Codice civile. »

PRESIDENTE. Dà lettura della proposta completata in seguito alle osservazioni fatte.

« La Commissione delibera :

« 1° di rivolgere preghiere all'onorevole Guardasigilli perchè « raccomandi ai Procuratori generali presso le Corti d'appello d'in-
« vigilare a che dai Pretori si attenda alle verificazioni agli Uffici di
« stato civile con ogni cura e diligenza; che dai Procuratori del Re
« si proceda a' termini dell'articolo 404 del Codice civile, e che in-
« fine nelle relazioni prescritte dall'articolo 131 del regio decreto
« 15 novembre 1865 non si ometta di segnalare i funzionari colpe-
« voli di negligenza in questo ramo del servizio ;

« 2° di rivolgere preghiera all'onorevole Guardasigilli per-
« chè raccomandi ai Procuratori generali, in relazione anche alla
« circolare 20 maggio 1895, di riferire dettagliatamente nei loro
« rapporti sul modo con cui si adempie sia dagli Uffici di stato
« civile, sia dalle cancellerie dei Tribunali, a quanto prescrive l'ar-
« ticolo 104 del regio decreto 15 novembre 1865 ;

« 3° di rinviare al Comitato lo studio sulla convenienza ed
« opportunità che:

« a) alle relazioni dei Procuratori generali sia allegato un
« prospetto sul movimento degli atti di stato civile, come presente-
« mente si usa per alcuni distretti;

« b) si provveda che le notizie da fornirsi in osservanza del-
« l'articolo 104 del decreto 15 novembre 1865 sieno raccolte su
« moduli conformi od a quello adottato nel distretto della Corte di
« appello di Venezia, oppure a quello nel circondario di Casale, con
« quelle modificazioni che il Comitato crederà di apportarvi;

« 4° affida al Comitato di provocare i provvedimenti proposti « ai nn. 1° e 2° della presente deliberazione. »

Messa ai voti la proposta è approvata.

PRESIDENTE. L'on. Ferri desidera di parlare intorno alla parte delle comunicazioni del Comitato che concernono il servizio della scheda individuale.

FERRI. Dalle inchieste ordinate in alcuni Uffici giudiziari e delle quali ci ha informato il relatore del Comitato, risulterebbe che il servizio della statistica non procede con quella regolarità che è necessaria affinché non vi sia dubbio intorno alla attendibilità delle cifre.

Le schede individuali non sono compilate in tutti i casi in cui lo dovrebbero essere, e questo inconveniente si è verificato specialmente nei centri più importanti, ad esempio, nella Pretura urbana di Milano, e in quella di Roma. Egli però non crede che ciò dipenda per la maggior parte da mancanza di sentimento del dovere e non approva, perchè insufficienti, le misure di rigore verso i funzionari che attendono a questo servizio. L'inconveniente deriva forse dal modo in cui è ordinato il servizio della scheda individuale, che egli vorrebbe fosse modificato. Finora la Commissione non poté occuparsi del modo pratico in cui funziona questo servizio, poichè la Direzione generale di statistica non ha presentato i risultati dello spoglio delle schede e si riserva di trattare più ampiamente questo punto quando saranno pubblicati questi risultati. Ritiene che sia un grave inconveniente quello che la scheda sia redatta a processo finito, perchè si corre il pericolo che in esse sieno raccolte notizie immaginarie. La scheda dovrebbe cominciare a compilarsi dall'inizio del processo: solamente in questo modo si avrebbe una maggiore sicurezza sulla attendibilità dei dati. Egli inoltre desidererebbe che si togliessero dalla scheda quelle domande che non crede assolutamente necessarie per lo studio della delinquenza, restringendo le richieste delle notizie alle essenziali, fra le quali ve ne sono alcune non comprese nella scheda attuale. Crede, ad esempio, che gioverebbe introdurre alcune domande sulla causa del delitto, poichè la statistica italiana è muta in proposito, mentre altre, come la francese, non trascurano questa ricerca. È poi sua opinione che gioverebbe che la scheda fosse compilata dai magistrati

e non dai cancellieri, perchè lo spoglio del processo non sempre è così facile a farsi come si crede e la grande maggioranza del personale delle cancellerie è, per soverchio lavoro, in condizioni tali, da non potere adempiere colla necessaria precisione a tale ufficio statistico, che solo potrebbe ottenersi quando si istituisse, secondo la sua antica proposta a questa Commissione, un funzionario apposito per le registrazioni statistiche, od almeno si compensasse in modo speciale il lavoro statistico a cui gli attuali funzionari sono chiamati.

BODIO. Nella prossima seduta riferirà sullo spoglio delle schede fatto pei quattro anni 1890-93 e sul modo in cui funziona questo servizio. Ritiene che per ora non sarebbe opportuno introdurre alcuna modificazione nel sistema in vigore. Bisogna lasciare che questo continui ancora per alcuni anni, prima di avvisare a nuovi mutamenti.

Il prof. Ferri vorrebbe che la scheda dovesse accompagnare gli atti del processo durante tutto il loro corso ed essere compilata successivamente nei vari stadi di esso, ossia dagli Uffici di istruzione per il periodo istruttorio, dal Magistrato di primo od unico grado per i giudizi in prima istanza e dal Magistrato d'appello per i giudizi in grado d'appello.

Questo sistema fu già sperimentato altra volta in uno dei modelli di scheda che prima del 1890 s'introdusse a titolo di saggio in alcuni distretti di Corti d'appello. Il quale modello di scheda fu discusso nella Commissione nel dicembre 1885. Ma quell'esperimento non riuscì, e si dovette rinunciare a far compilare la scheda nelle varie fasi del processo; si dovette invece applicare l'altro metodo che consiste col farle riempire a processo terminato in modo irrevocabile.

Il professore Ferri vorrebbe che la scheda venisse anche maggiormente ridotta; ma il modello attuale è già molto più semplice di quelli proposti e messi prima in esperimento. Da un modulo che si svolgeva in quattro pagine, la scheda è stata ristretta adesso a due pagine. Non vi sono notizie superflue. Soltanto alcune domande circa la condizione penale dell'imputato (se trovavasi in istato di ammonizione, se a domicilio coatto, se sottoposto alla vigilanza della pubblica sicurezza, se in carcerazione preventiva per altro reato, ecc.) si potrebbero forse abbandonare; ma esse furono

introdotte e mantenute nella scheda per desiderio della Direzione generale delle carceri.

Del resto, lo stesso onorevole Ferri non fa proposte concrete per ridurre la scheda; al contrario, egli suggerisce di aggiungergli il quesito della causa del delitto. A questo quesito sarebbe difficilissimo rispondere, nella maggior parte dei casi. Una tale notizia si trova soltanto nella statistica francese; la quale indica le cause per soli reati più gravi (veneficio, incendio, omicidio ed assassinio) giudicati dalle Corti d'assise. In avvenire, quando sarà assicurato il regolare funzionamento della scheda, si potrà studiare se si possa, almeno in parte, dare soddisfazione al desiderio dell'onorevole Ferri; per ora bisogna contentarsi di poche notizie che facilmente si desumono dalle sentenze, se si vuole avere una statistica esatta.

Un'altra osservazione dell'onorevole Ferri è questa: converrebbe che la scheda venisse compilata dal magistrato, anziché dal cancelliere. Ma non si può chiedere ciò, quando è già difficile ottenere che i magistrati invigilino il lavoro fatto dal cancelliere. Del resto, anche adesso ciascuna scheda porta, oltre la firma del funzionario che la compilò, anche quella del Procuratore generale, o del Procuratore del Re o del Pretore; e quindi il magistrato ne assume la responsabilità.

La scheda nella sua forma attuale può essere riempita con facilità anche da un semplice alunno di cancelleria, bastando ricopiare attentamente dalle sentenze le notizie richieste. Non si tratta di fare indagini od apprezzamenti. A tutte le domande fatte nella scheda si trova la risposta nella sentenza medesima o negli atti processuali. Basta leggerli e trascriverne con attenzione alcune indicazioni.

COSTA. Aggiungerà poche osservazioni a quelle fatte dal collega Bodio.

Il controllo delle schede eseguito dalla Direzione di statistica è duplice.

Si verifica anzitutto se siano state realmente spedite tutte le schede individuali; e quest'indagine si potrà fare da qui innanzi con maggior sicurezza mediante gli elenchi trimestrali delle sentenze e delle ordinanze prescritti colla Circolare del 12 marzo 1895.

Poi si passa alla revisione delle singole schede: quelle che non sono redatte regolarmente, perchè non contengono tutte le notizie

richieste o le contengono errate, si rinviano perchè siano corrette o completate.

Il collega Ferri vorrebbe che si modificasse la scheda per renderne più facile la compilazione. Dobbiamo ricordare l'opera di parecchi Commissari, fra i quali il professore Lucchini, che studiarono a lungo il modo di ridurre le notizie delle schede al puro necessario, senza tuttavia rinunciare a tutte quelle informazioni che sarebbero riuscite di grande utilità per lo studio della delinquenza così oggettivamente, come soggettivamente considerata.

Ed è con viva compiacenza che possiamo constatare i buoni risultati ottenuti colla scheda attualmente in vigore, la quale può essere facilmente riempita dal cancelliere, senza che questi sia costretto a leggere tutti gli atti del processo.

Alcuni vorrebbero che la scheda contenesse altre notizie sulle qualità personali degli imputati, sulla causa del delitto, ecc., ecc. Con queste richieste si verrebbe a portare la statistica in un campo morale, nel quale è difficile, per non dire impossibile, lo studio dei fenomeni per mezzo delle cifre, poichè non tratta più di fatti, ma di apprezzamenti. Nessuno potrà mai conoscere la vera causa del delitto, perchè il motivo principale che determinò il colpevole a commetterlo sfugge all'indagine statistica. Si appella ai colleghi della Commissione che esercitano l'ufficio di magistrato o di avvocato. La stessa statistica francese, lodata da alcuni, perchè dà appunto notizie sulle cause di certi delitti, si limita a far conoscere i motivi apparenti (*causes apparentes*) di poche specie di reati, ossia dei soli reati di omicidio e di incendio giudicati dalle Corti di assise.

Del resto egli spera che, quando il collega Bodio avrà riferito sul modo come procede il servizio della scheda, e avrà dato qualche notizia sui risultati dello spoglio, il professore Ferri si persuaderà che il sistema adottato non merita più le critiche che ad esso si muovono senza ricordare che il presente modello di scheda è frutto di lunghi studi e di assidue cure spese attorno dalla Commissione.

DE' NEGRI. A quanto ha accennato l'onorevole Costa circa la revisione delle schede che si fa dall'Ufficio di statistica, aggiungerà che ogniqualvolta si abbia motivo di dubitare che le notizie contenute nelle schede non corrispondano ai risultati del processo, si chiede copia delle sentenze. Si ha così un mezzo diretto per accertarsi della esattezza e della verità delle indicazioni fornite dalle Cancellerie.

Questo confronto delle sentenze con le schede dimostrò che in parecchi casi gli errori dipendevano dalla negligenza dei compilatori; e non si mancò in simili casi di denunciare al Ministero di grazia e giustizia i funzionari colpevoli, affinché fossero presi contro di essi provvedimenti di rigore.

Ma in altri casi l'esame delle sentenze confermò le notizie che si trovavano nelle schede, e pose in chiaro che gli errori attribuiti ai compilatori di queste deve invece imputarsi alle sentenze stesse, le quali non erano sempre conformi alla legge.

In una sua precedente relazione alla Commissione (1), egli accennò già alle principali imperfezioni e lacune che si riscontravano nella compilazione delle schede, e non crede pertanto opportuno ripetere le cose già dette. Ma oggi può assicurare gli onorevoli colleghi che, pur in mezzo a gravi difficoltà, il servizio delle schede è venuto continuamente migliorando, e che nè l'Ufficio di statistica, nè il Ministero della giustizia tralasciano alcun mezzo per ovviare ai difetti che ancora si rilevano, e soprattutto per ottenere che le schede si facciano in tutti i casi nei quali sono prescritte.

Le ispezioni ordinate in quegli Uffici giudiziari dove si aveva ragione di sospettare che il servizio procedesse meno bene, hanno giovato a ridestare la vigilanza delle Autorità giudiziarie su questa parte del servizio statistico. Se il Ministero della giustizia continuerà a prendere misure severe contro i funzionari più trascurati nell'adempiere ai loro obblighi, se gli elenchi trimestrali delle ordinanze e sentenze prescritti con la Circolare del 12 marzo scorso saranno regolarmente compilati secondo il modello stabilito, se le Autorità giudiziarie, animate dal sentimento del proprio dovere, vorranno cooperare agli sforzi fatti dal Ministero e dall'Ufficio centrale di statistica, egli ritiene che non si rinnoveranno gli inconvenienti lamentati per il passato.

Quanto alle modificazioni che alcuni Commissari, per esempio l'on. Ferri, vorrebbero introdurre nella scheda, egli vi si oppone recisamente. Non solo, come accennò il senatore Costa, il modello attuale è stato lungamente studiato, ma ormai è entrato nella pratica degli Uffici giudiziari e non si potrebbe mutare senza danno. L'opera spesa fin qui per addestrare i funzionari di cancelleria a

(1) Veggasi questa relazione a pag. 256 degli *Atti della Commissione* - Sessione del 1893.

compilare esattamente le schede, sarebbe in gran parte perduta. Inoltre alla statistica fatta col mezzo della scheda verrebbe meno quella uniformità e continuità che è essenziale per le comparazioni da anno ad anno.

LUCCHINI. Ringrazia il senatore Costa che lo ricordò come uno dei collaboratori nell'attuazione del servizio delle schede. Egli è pure d'avviso che nulla si debba modificare in proposito senza lunga e matura riflessione. Non crede pratica l'idea espressa dal Ferri che il magistrato debba compilare le schede. Ritiene piuttosto che l'opera dei cancellieri debba essere efficacemente diretta e sorvegliata dai Pretori e dai funzionari del P. M. competenti. Se il servizio della scheda, come altri servizi, non procede nel modo che si desidera, si è perchè vi è trascuranza, vi è negligenza, vi è quasi disinteresse da parte di questi funzionari.

Si compiace delle ispezioni fatte in alcuni Uffici, ma teme che non riescano interamente proficue, essendosene affidato l'incarico ai magistrati locali. Si potrà ottenere in questo modo la verità? Perchè siano fatte imparzialmente e con unicità di criterii, le ispezioni devono essere affidate a funzionari estranei all'Ufficio. La questione della spesa non può esser grave e in ogni modo sarà compensata dai risultati che si potranno ottenere.

Circa la responsabilità e le misure di rigore adottate, non crede che sia nè giusto nè utile applicarle ai soli funzionari di cancelleria.

E poichè ha avuto incarico di riferire sulla scheda individuale per i condannati ammessi a godere dell'amnistia concessa col regio decreto 22 aprile 1893, avrà occasione di mostrare come debbano essere colpite ben altre negligenze e altre responsabilità.

FERRI. Si riserva di tornare sull'argomento quando il collega Bodio avrà riferito sul servizio delle schede individuali e sui risultati che fino ad ora si sono ottenuti.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda rinvia il seguito della discussione a domani.

La seduta è tolta alle ore 12. 15.

Seduta del 14 luglio 1895.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Canonico, Cicognani, Cosenza, Costa, De' Negri, Ferri, Inghilleri, Lampertico, Lucchini, Penserini, Righi, Rinaldi, Sandrelli, Tami, Tondi, l'avv. Bosco, il segretario Aschieri.

La seduta è aperta alle ore 10.

Si dà lettura del verbale della precedente seduta, che è approvato.

PRESIDENTE. La discussione continuerà sulle comunicazioni fatte dal commissario Borgomanero intorno al servizio della scheda individuale per gli imputati di delitti.

BODIO. Presenta la sua relazione sulla statistica giudiziaria penale fatta col mezzo delle schede (1).

CANONICO. Ha ascoltata con attenzione la chiara esposizione del Bodio, e lo ringrazia per le notizie comunicate. Ha veduti i diversi moduli di scheda individuale che costituiscono la storia della scheda stessa e conviene che sempre più si è semplificato il modulo; tuttavia certe notizie, come quelle dei capoversi, numeri e parti degli articoli del Codice penale applicati, è ancora dubbio se possano essere date esattamente. Non sa se i cancellieri carichi di lavoro, specialmente in alcune sedi giudiziarie, sieno i funzionari più adatti a riempire la scheda; se le condizioni finanziarie lo permettessero, gioverebbe stabilire appositi e permanenti ufficiali di statistica; il che darebbe un gran vantaggio nel servizio. Vorrebbe intanto che vi fosse maggiore stabilità nella designazione dei fun-

(1) Veggasi questa relazione a pag. 294 del presente volume.

zionari di cancelleria incaricati della compilazione della statistica al che mirava la circolare del 18 febbraio 1889; e richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di assicurare che alle domande contenute nella scheda sia data precisa risposta.

COSTA. Riconosce la opportunità delle osservazioni fatte dal senatore Canonico, che gli sembrano ispirate da prudenza. Rispetto però a quanto egli ha detto sulla citazione degli articoli, va notato che, data l'attuale struttura del Codice penale, è talvolta necessaria la citazione, non solo dell'articolo, ma anche della parte, del capoverso o del numero di esso, perchè le parti, i capoversi ed i numeri, se non fanno cambiare il titolo del reato, ne possono mutare la fisionomia giuridica.

Comprende essere necessaria una particolare diligenza, ma che questa non manchi ora nel più dei casi è provato dal confronto che l'Ufficio di statistica dovette soventi volte istituire fra certe schede ritenute errate e le sentenze. L'errore che era stato attribuito a chi aveva compilata la scheda, si rinvenne esistere nelle sentenze medesime.

Senza dubbio bisogna che i funzionari di cancelleria attendano con maggior cura ai servizi statistici e che i magistrati invigilino; occorre diligenza in chi deve fare, e in chi deve sorvegliare.

Pur troppo, oltre il servizio della statistica e quello delle schede, vi sono altri servizi giudiziari che procedono in modo difettoso, perchè non in tutti i funzionari, dai più alti ai più umili, è vivo sempre ed operoso il sentimento del dovere.

FERRI. Si associa volentieri alle parole del collega Canonico, non solo nei ringraziamenti dovuti al collega Bodio per la perspicua relazione circa il servizio delle schede individuali. Tuttavia, riserbandosi di discutere ampiamente sui risultati dello spoglio delle schede negli anni 1890-94, quando sarà pubblicato il volume che li contiene, egli è di parere che il modo tenuto nello esperimento e nell'adozione definitiva della scheda non è quello precisamente che si sarebbe dovuto seguire. Mentre è nell'ordine naturale delle cose di cominciare dal semplice e innalzarsi via via al complesso, noi invece abbiamo cominciato dal complesso per finire al semplice.

È fermo nell'idea che si debbano chiedere poche notizie. In

massima accetta l'attuale modulo di scheda, pur ritenendo che qualche notizia sia superflua. Assicura che non ha diffidenza, ma anzi ha piena fiducia nello spoglio delle schede fatto dalla Direzione generale di statistica, alla quale presiede un uomo dell'attività ed intelligenza del Bodio; ma diffida del materiale che si spoglia. Da meno importanza alla mancanza numerica delle schede che al modo della loro compilazione originaria. Se mancheranno alcune schede, non sarà per questo infirmato lo studio delle qualità personali dei delinquenti nelle diverse provincie d'Italia, poichè si possono comparare le proporzioni per ogni mille schede. Ritiene errore affidare ad un solo individuo la compilazione della scheda; come pure crede sia un errore di metodo quello di far compilare ogni scheda a processo chiuso, giacchè in questo modo si va incontro al pericolo che siano date notizie inesatte. L'attuale modulo di scheda rappresenta un perfezionamento sui precedenti; gli inconvenienti si verificano solo per il metodo adottato nella compilazione. Conviene studiare un mezzo di assicurare l'esattezza dei dati raccolti.

Bodio. Non divide l'opinione dell'onorevole Ferri che non si debba dare grande importanza al fatto che non tutte le schede vengono redatte dalle Autorità giudiziarie; gli sembra anzi che questo sia il punto sul quale si deve maggiormente insistere, se si vuole che la statistica compilata con questo sistema si abbia il necessario complemento della statistica annuale dei reati e degli autori di essi.

Ciò importa tanto più, in quanto nel 1896 la scheda è divenuta l'unico mezzo per raccogliere le notizie sulla delinquenza e sulla amministrazione della giustizia. Dal 1890 al 1895 abbiamo conservati simultaneamente alla scheda i registri giornalieri presso le varie Autorità giudiziarie, e per mezzo di essi si poteva conoscere il numero dei reati e quello degli imputati, per i quali vi fu giudizio o condanna. Ma a cominciare dal 1896 i registri sono stati ridotti e semplificati, per desiderio della Commissione. Dobbiamo adunque soprattutto assicurarci che le schede siano redatte per tutti gli imputati e per tutti i processi, se non vogliamo che la nostra statistica sia fatta sopra un materiale incompleto.

L'on. Ferri solleva da capo dei dubbi circa l'esattezza delle notizie date nelle schede.

Può assicurare che la compilazione delle schede è venuta migliorando d'anno in anno, ed effettivamente adesso se ne devono respingere un numero molto minore di quanto si era costretti a fare negli anni precedenti per avere le necessarie correzioni e far riempire le lacune.

Inoltre l'Ufficio di statistica cerca, per quanto gli è possibile, di assoggettare a riscontro le notizie contenute nelle schede.

Non solo si rimandano le schede nelle quali si trovano dati evidentemente erronei, o contraddittorii, o lacune, ma spesso, come è stato detto da altri commissari, si chiedono le copie delle sentenze al fine di confrontarle colle relative schede e verificare se le notizie siano state fornite con esattezza.

Del resto, torna a ripetere quanto ebbe a dire nella passata seduta, che cioè la scheda, quale è in uso ora, può essere facilmente compilata; essa domanda solo un po' di diligenza da parte dei funzionari di cancelleria.

Pure deplorando che parecchi cancellieri trascurino il servizio statistico (come lo dimostra la mancata compilazione di un buon numero di schede), è convinto che le notizie in esse contenute rispondono, nella massima parte dei casi, alla verità.

LUCCHINI. Non è interamente esatto quanto ha detto il Ferri, che cioè negli studi preparatorii per l'attuazione della scheda si sia proceduto dal complesso al semplice.

Il primo modulo era più semplice del secondo; e soltanto dopo che gli esperimenti fatti dimostrarono che questo secondo modulo era troppo ricco di notizie e di troppo difficile compilazione, si credette opportuno di semplificarlo. In ordine alle considerazioni del senatore Canonico, crede essere necessario richiedere la citazione del capoverso e del numero dell'articolo del Codice penale che stabilisce la imputazione legale.

Egli è persuaso che presentemente la scheda funzioni abbastanza bene, almeno in generale; e che essa (benchè non sia perfetta) debba rimanere così come è, anche perchè non vi sarebbe, in caso diverso, stabilità e continuità nelle ricerche. Ritiene tuttavia che la dicitura di alcune rubriche potrebbe essere più concisa. Gioverebbe tanto più che le formule fossero brevi, in quanto la scheda, nella sua ultima forma, è forse troppo coperta dallo stam-

pato ed è lasciato troppo poco spazio per le risposte. Così pure, a suo avviso, le istruzioni per la compilazione della scheda potrebbero in alcuni punti essere utilmente modificate. Ad esempio dovrebbero semplificarsi quelle relative alla *professione ed occupazione*, che ora sono troppo diffuse ed entrano in soverchi particolari.

Consente in parte col Ferri che la scheda ha, fra i suoi scopi principali, quello di fornire i dati statistici intorno alle qualità personali dei delinquenti; ma anche per questo scopo è necessario che tutte le schede siano compilate, giacchè ammesso pure che poco importi ne manchino alcune, occorrerebbe che questa omissione di schede fosse non solo generale ma proporzionale a tutte le provincie del Regno.

Insiste nella idea, già posta innanzi da altri, della necessità che i Magistrati cooperino al buon andamento del servizio statistico, compreso quello della scheda, e sull'opportunità di richiamare essi pure all'osservanza di questi doveri.

Boccardo. Aveva chiesta la parola per rispondere ad alcune osservazioni del Ferri. Gli oratori che lo precedettero lo hanno, in parte, prevenuto. Stima tuttavia opportuno di aggiungere qualche considerazione.

La parte di questa discussione che ha particolarmente fermata la sua attenzione è la parte critica, tanto vivacemente sostenuta dal Ferri. Il Ferri dubita della efficacia della scheda, perchè la crede infetta da due specie di errori. L'errore che può chiamarsi *innocente* e che proviene da ignoranza e da difficoltà di compilazione; e l'errore *voluto* da chi inventa notizie statistiche.

Le considerazioni dell'onorevole Ferri hanno un difetto, quello di voler provar troppo. I due pericoli a cui egli accennava, noi li troviamo in qualunque indagine statistica. Così avviene, ad esempio, anche in meteorologia dove l'osservazione personale esercita influenza nel segnare le variazioni dello stato del cielo, della temperatura, della pressione barometrica, ecc. Ma la scienza ha trovato modo di scoprire questa specie di errori e di valutarne l'entità.

Il collega Lucchini vorrebbe maggiore semplicità nelle istruzioni date per l'attuazione della scheda, specialmente per quanto concerne le professioni. Ma anche qui si potrebbe osservare che una soverchia semplificazione può essere cagione di errori. Il de-

siderio di semplificare è lodevole, ma non bisogna spingerlo al di là di certi limiti, altrimenti si fa a scapito della chiarezza e della uniformità di criterii.

Quanto agli errori voluti, ricorda che un illustre scienziato, direttore dell'Osservatorio astronomico di Napoli, molti anni or sono gli faceva osservare che gli errori i quali dipendono dalla mala fede dell'osservatore si tradiscono facilmente, e vi è il modo di correggerli per mezzo di controlli che si fondano sulle osservazioni molto numerose, secondo la nota legge dei grandi numeri. Al mondo nulla havvi di perfetto, e le osservazioni fatte dall'on. Ferri sul servizio delle schede, possono muoversi a qualunque indagine statistica. Si deve proseguire nell'opera intrapresa, fiduciosi di ottenere risultati sempre migliori.

DE' NEGRI. Risponderà brevemente al prof. Lucchini, che ha fatto segno dei suoi cortesi appunti il modello di scheda attualmente in uso.

Riconosce che lo spazio riservato nella scheda alle risposte non è molto; ma, giudicandone dall'esperienza fatta sinora, lo ritiene più che sufficiente. Infatti nessuno degli errori o delle lacune rilevate nelle schede può attribuirsi a questa causa. D'altronde non si poteva dare alla scheda un formato più ampio, le attuali sue dimensioni essendo quelle stesse degli atti processuali ai quali deve accompagnarsi.

Rispetto alla dicitura delle singole rubriche della scheda, che il collega vorrebbe più sobria, si è procurato di dare ad esse una forma quanto più fosse possibile concisa, ma la brevità non doveva ottenersi a scapito della chiarezza.

Quanto al quesito concernente le professioni ed alle avvertenze con le quali si richiama su questo punto l'attenzione dei compilatori della scheda, bisogna notare che le istruzioni tacciate dal prof. Lucchini di essere per questa parte troppo minuziose e sottili, mirano a mettere i funzionari di cancelleria in grado di fornire precisi ragguagli sulla professione o condizione dei singoli imputati e perciò debbono necessariamente scendere a molti particolari, ma che la risposta a tale quesito non richiede più di una o due parole. Aggiungasi che le indicazioni richieste nelle schede circa le professioni debbono coordinarsi alle categorie o classi di profes-

sioni considerate nel censimento, giacchè lo studio della influenza delle diverse occupazioni sulla criminalità non può essere fatto che paragonando i delinquenti ripartiti per professioni con le corrispondenti classi di popolazione. Devesi quindi cercare di ottenere, nei limiti del possibile, che i cancellieri diano notizie chiare e specificate sulle varie professioni, così da poterle poi raggruppare in modo paragonabile con le risultanze del censimento.

In ordine alle osservazioni fatte dall'on. Ferri è specialmente a quella di affidare la compilazione delle schede a diversi funzionari successivamente, in corrispondenza ai diversi stadi del processo, si associa a quanto ha detto l'on. senatore Costa. Anch'egli non comprende l'utilità del sistema patrocinato dal prof. Ferri, nè sa vedere quali maggiori garanzie di verità esso darebbe, nè quale maggior facilità e sicurezza di controllo offrirebbe, a meno che i diversi funzionari non dovessero ripetere ciascuno alla propria volta le stesse notizie; ma il risultato non sarebbe pari alla fatica.

Non potendosi nella statistica pretendere sempre l'esattezza assoluta, occorre accontentarsi di una esattezza relativa, e non dimenticare che per i possibili errori vi è una legge di compensazione. Inoltre ricorda quanto disse nella precedente seduta: cioè che le sentenze richiamate da diverse sedi giudiziarie e confrontate con le schede hanno dimostrato che, in generale, queste sono compilate con sufficiente precisione.

Per giungere a risultati anche più sicuri vi sarebbe un mezzo assai migliore della scheda: quello di farsi mandare copia di tutte le sentenze pronunciate dall'Autorità giudiziaria unitamente ai certificati penali dei singoli imputati e di eseguirne lo spoglio nell'Ufficio centrale di statistica. Ma egli dubita che questo sistema possa essere attuato coi mezzi dei quali si dispone presentemente.

COSTA. Allorchè ieri il collega Ferri fece alcune osservazioni sul sistema della scheda, egli provò quell'impressione che si sente, quando un biasimo ingiusto tocca una cosa alla quale si è dedicato lungamente amore e studio.

Oggi si sente riconfortato. La discussione ha chiarito quali siano i punti di divergenza col Ferri, ed ha mostrato che l'unica differenza di qualche entità verte sul modo e sul momento di raccogliere le notizie.

Il Ferri, in sostanza, vorrebbe sostituire la compilazione successiva della scheda a quella fatta in una sola volta a processo ultimato. Ma il Ferri non ha ricordato che questo sistema era già stato attuato nei primi esperimenti della scheda e che si dovette abbandonarlo dopo la prova fattane. Se anche fosse possibile materialmente questa compilazione continuativa della scheda, bisognerebbe guardarsi dal prescriverla, perchè, dividendo troppo le responsabilità, si finirebbe col non poterne colpire alcuna. Inoltre molte notizie non si possono desumere che dalla sentenza, perchè questa è l'atto legale, che constata ciò che disse l'imputato al dibattimento, e le dichiarazioni fatte durante l'istruttoria possono andar soggette a variazioni.

Quanto all'idea che la scheda debba essere fatta dal Magistrato, egli non la ritiene attuabile, perchè il Magistrato non può attendere anche a questo lavoro, e, sia fatta la scheda nel periodo istruttorio o in quello del giudizio, occorrerà sempre un funzionario di cancelleria che si assuma il compito della sua materiale redazione.

Del resto per evitare possibili errori da parte dei funzionari di cancelleria, coloro i quali ebbero l'onore di attendere agli studi preparatorii per l'attuazione della scheda, cercarono di non includere in essa quelle domande le quali avrebbero importato un giudizio di apprezzamento, per richiedere invece soltanto elementi di fatto, facili a rilevarsi dagli atti processuali.

Certo anche in questo servizio, come negli altri, dobbiamo lottare coll'indolenza e l'inerzia, che purtroppo sono frequenti. Ripete che occorre un vivo sentimento del dovere, come pure sanzioni disciplinari per quelli che lo trascurano.

Semplificare la scheda anche di più è impossibile. Dato poi, e non concesso, che potesse attuarsi il desiderio del Ferri, di affidarne la compilazione ai Magistrati, si lotterebbe sempre colle stesse difficoltà, oltre che colle nuove che si presenterebbero.

PENSERINI. Si preoccupa delle schede che debbono rinviarsi per correzioni o per lacune da riempire. Sorge il dubbio che le notizie aggiunte possano essere inventate, perchè quando le schede ritornano agli Uffici giudiziari, in generale non si ha più facilmente il processo sotto mano. Vorrebbe che la Direzione generale della statistica, qualora non l'avesse già trovato, cercasse il

modo di riparare a questo inconveniente. Egli crede che vi si potrebbe ovviare col rinviare le schede ai Procuratori generali, perchè questi le mandassero ai Procuratori del Re, i quali, a loro volta, dovrebbero farle pervenire ai dipendenti Uffici. In questo modo la trasmissione gerarchica potrebbe essere garanzia di esattezza delle notizie che si richiedono, e remora a non incorrere più nelle rilevate lacune.

Inoltre dalle ispezioni eseguite pare sia rimasto accertato che molte volte sono gli alunni giudiziari quelli che compilano le schede, e che perciò ne sono ritenuti responsabili. Si duole di ciò e vorrebbe che sempre un cancelliere dovesse rispondere del servizio, anche se esso dovesse farsi aiutare da un alunno.

LUCCHINI. Due parole di risposta alle contro osservazioni del collega De' Negri.

Una parte dello spazio della scheda è destinato ad istruzioni che, se erano utili e necessarie nei primi tempi della sua attuazione, non lo sono più ora. Si sopprimano quelle indicazioni e si allarghino gli spazi in bianco dove debbono scriversi le notizie.

Egli poi è d'avviso che gioverebbe meglio un prospetto esemplificativo, che dia le risposte già preparate in via di ipotesi, anzichè una diffusa spiegazione dei quesiti stessi.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione intorno al servizio della scheda penale.

Stante l'ora tarda, rinvia la seduta a domani.

La seduta è tolta alle ore 12. 10.

Seduta del 15 luglio 1895.

Presidenza del senatore MESSEADAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Canonico, Cicognani, Cosenza, Costa, De'Negri, Ferri, Ighillieri, Lucchini, Penserini, Righi, Rinaldi, Sandrelli, Tami, Tondi, l'avv. Bosco e il segretario Aschieri.

La seduta è aperta alle ore 10.

Si legge il processo verbale della precedente seduta, che è approvato.

PRESIDENTE. Apre la discussione sui modelli di schede per raccogliere le notizie in ordine alla liberazione condizionale, alle grazie, riabilitazioni e autorizzazioni a procedere contro Sindaci, modelli che si trovano in allegato alla relazione del Comitato.

LUCCHINI. È lieto della proposta presentata dal Comitato, di istituire varie schede speciali per raccogliere notizie sulla *liberazione condizionale*, sui condannati che chiesero la *grazia sovrana*, su quelli che domandarono la *riabilitazione*, sugli imputati pei quali fu chiesta l'*estradizione* e infine sulle domande di *autorizzazione a procedere contro Sindaci*. Questa proposta asseconda un suo desiderio da tempo manifestato. Però deve fare alcune osservazioni in proposito.

Il metodo adottato anche per queste schede non è quello che egli preferisce, cioè il metodo della scheda tedesca che obbliga il compilatore a scrivere la risposta nello spazio a ciò designato e con una formola già indicata nella stessa domanda. Ma poichè il sistema è quello in vigore nella scheda individuale per imputati di delitti, convinto che, una volta adottato un sistema, non convenga introdurne un altro per queste ricerche speciali, non crede di do-

vere insistere più oltre su questo punto. Piuttosto passa ad esaminare il contenuto di ciascuna scheda.

Per la scheda sulla *liberazione condizionale*, invece della indicazione del sesso richiesta al n. 2 vorrebbe che si adottasse una scheda di diverso colore per le donne, come si è fatto per la scheda per gli imputati di delitti.

Al n. 3 oltre la *data* della *nascita* vorrebbe che si richiedesse anche il *luogo* di nascita.

Desidererebbe una rubrica speciale per la *condizione* di *famiglia*.

Circa alla domanda contenuta nel n. 4, *precedenti giudiziari*, nota che non sarebbe esatta la qualifica giudiziari, giacchè, ad esempio, il domicilio coatto del quale si deve dar notizia sotto questo numero è un provvedimento dell'Autorità di P. S. Tuttavia non insiste su questo punto, poichè la scheda individuale per gli imputati di delitti contiene la stessa dicitura, nè si nasconde la difficoltà di poter trovare una espressione migliore.

Al n. 5 vorrebbe che fosse domandata anche la *data della sentenza* di condanna.

Al n. 6 oltre il *titolo dei reati* vorrebbe si citasse l'articolo della legge applicata, e ciò in conformità a quanto si fece nella scheda individuale.

La rubrica 7 vorrebbe che fosse divisa in due: una per l'indicazione della specie della pena, l'altra per la durata.

Dopo il n. 8 desidera che con apposite rubriche si indichi se il liberando passò per uno stabilimento intermedio; se godette di grazie, di indulti o di amnistie.

Nella rubrica 10 vorrebbe aggiungere la data dei vari pareri espressi dalle Autorità alle quali per legge spetta emetterli; e così pure vorrebbe l'indicazione della data del provvedimento ministeriale di cui al n. 11.

Quanto a quest'ultima domanda, osserva che si è mutato il sistema organico della scheda, prevedendo i vari esiti che può avere la deliberazione ministeriale in tante ipotesi, per le quali si dovrà rispondere per *sì* o per *no*. Non approva questo sistema, perchè ritiene sia facile che manchi la previsione di alcuni casi, o che si sia indotti a generalizzare troppo altri casi. In via d'esempio, osserva che vi è una rubrica speciale per le istanze inviate all'ar-

chivio *per altro motivo*, senza che si sappia quali possono essere questi motivi.

Non crede che si sia fatto cenno nella scheda delle condizioni imposte nella concessione della liberazione condizionale, che sarebbe bene conoscere, come pure crederebbe necessario che la scheda desse notizia delle successive *revocazioni* del beneficio.

BELTRANI-SCALIA. Solleva la questione pregiudiziale sulla utilità della scheda speciale, proposta dal Comitato, per i condannati ammessi a liberazione condizionale.

La Direzione generale delle carceri e il Ministero della giustizia al quale pervengono le domande e gli atti relativi alla liberazione condizionale chieste dai condannati, possiedono tutti gli elementi che occorrono per uno studio completo di questo istituto. Tali dati sono contenuti in un foglio di notizie, e basterebbe far fare lo spoglio di questi fogli senza che occorra la compilazione di una nuova scheda.

FERRI. Si domanda a quale intento si voglia istituire la scheda proposta per la liberazione condizionale. Egli teme che con essa o si richieda troppo o si richieda troppo poco. Mentre è di avviso che in generale nelle indagini statistiche giovi contentarsi di poche notizie per essere sicuri della loro esattezza, invece su questo argomento crede che si debbano raccogliere tutti quei dati necessari per avere una completa biografia giuridica e carceraria del condannato. Così solamente si potrà accertare come funzioni l'istituto della liberazione condizionale.

Quasi tutte le notizie che si chiedono per mezzo della nuova scheda si trovano già nella statistica giudiziaria penale raccolte con altro metodo. Conclude col pregare, che sia studiata meglio la nuova scheda, perchè, se utile, le si dia uno sviluppo maggiore, se inutile non si domandi.

CICOGNANI. Dà alcuni schiarimenti sul compito affidato all'Amministrazione carceraria intorno alle domande di liberazione condizionale. Conferma quanto disse il Beltrani, che i dati, i quali ora si vorrebbero chiedere, e molti altri interessanti per lo studio di quest'istituto, e non basati su apprezzamenti personali, ma su fatti e documenti, si possono desumere dal *foglio di notizie* che accom-

pagna le domande e dal *verbale* del Consiglio di sorveglianza chiamato a far le sue proposte sulle domande stesse. Queste notizie sono comunicate dalla Direzione delle carceri al Ministero della giustizia e sono inchieste nei fascicoli riguardanti ciascun condannato.

COSTA. Nella discussione che ha avuto luogo si è domandato se la scheda proposta sia veramente necessaria.

Il Beltrani-Scalia ritiene di no, in quanto i dati richiesti sono già contenuti in un foglio di notizie compilato per cura dell'Amministrazione carceraria ed allegati alle domande di assegnazione dei condannati.

Egli non è di questo avviso. Il foglio di notizie è utile, anzi è necessario come elemento dal quale trarre alcuni dati che occorrono; ma non li può contener tutti, e manca fra gli altri quello sull'esito della domanda di liberazione. La scheda riunirà da documenti diversi, e quindi anche dal foglio di notizie, gli elementi che occorrono per conoscere e per giudicare come funzioni l'istituto della liberazione condizionale. Nè la compilazione di questa scheda porterà un aumento di lavoro: si impiegherebbe anzi maggior tempo a fare uno spoglio dei fogli di notizie e degli altri documenti, tanto più che in questi non tutte le indicazioni possono essere ridotte ad espressione statistica: alcune non rappresentano che un apprezzamento personale.

Il Ferri diceva che le notizie contenute nella scheda proposta si hanno nella statistica giudiziaria penale, come può vedersi dalla tavola XXXVII del volume dell'anno 1893; ma il professore Ferri dimenticava che, colla nuova scheda, oltre aversi maggiore sicurezza che i dati siano esatti, è possibile mettere in relazione le varie notizie colle diverse specie di reati.

Risponde da ultimo al Lucchini circa le rubriche contenute nella nuova scheda.

Anche alla formazione di questa scheda ha presieduto il concetto di domandare il meno possibile, appunto per avere la garanzia che il poco sia dato bene. Ciò spiega alcune delle lacune accennate dal Lucchini. Circa alle varie proposte, non consente in quella di fare due modelli di scheda, l'uno per i maschi e l'altro per le donne. Si tratta di una scheda speciale, di uso interno, da com-

pilarsi negli uffici del Ministero della giustizia, e che dovrà essere tirata in un numero limitato di esemplari.

Accetta di tener conto nella definitiva revisione e compilazione della scheda di alcune delle osservazioni del collega Lucchini, e così, fra le altre, di quelle riguardanti il *luogo di nascita*, la *data della sentenza*, la *citazione degli articoli*, *capoversi e numeri*; la divisione della rubrica 7 in due: *specie della pena e durata della pena*; il *passaggio in uno stabilimento intermedio*, le notizie circa la *grazia*, l'*indulto* e l'*amnistia* ed il tempo passato in cella. Non ha poi difficoltà di modificare la rubrica 11 nel senso desiderato dal Lucchini.

A nome del Comitato esecutivo, crede di non poter accogliere pel momento le altre proposte; ma siccome il modulo dovrà essere più tardi riesaminato dal Comitato, così assicura la Commissione che gli appunti fatti saranno presi in attenta considerazione. Però dichiara fin d'ora che sarà impossibile attuare la proposta relativa alla revocazione della liberazione condizionale, giacchè la scheda si fa appena è preso il provvedimento di concessione o di diniego della liberazione condizionale, mentre la revocazione del beneficio di essa può avvenire anche molto tempo dopo.

LUCCHINI. Una parte delle considerazioni da lui esposte per la scheda riguardante la liberazione condizionale vale anche per la scheda dei condannati che chiesero la grazia sovrana o la riabilitazione. Nella scheda per le grazie si dovrebbe indicare la data della domanda, quella della decisione ed il parere del Pubblico Ministero. Ritiene necessarie tutte e tre queste notizie, per conoscere come funzioni amministrativamente l'istituto delle grazie.

Spera che il Comitato nella revisione dei moduli, come del resto ha assicurato il senatore Costa, terrà conto di questi suoi desideri.

BORGOMANERO. Fa presente al prof. Lucchini essere impossibile indicare la data delle domande di grazia: molte di esse sono prive dell'indicazione del giorno in cui furono redatte, e per altre non si conosce la data di arrivo al Ministero della giustizia. Pensi la Commissione che pervengono ogni anno al Ministero non meno di 50 mila domande per grazia. Chiede che i quesiti da farsi su questo argomento sieno limitati.

COSTA. Osserva che la data esatta in cui sono presentate le domande per grazia non si può conoscere, anche perchè la maggior parte di esse, spedite al Ministero della R. Casa e da questo al Ministero della giustizia, arrivano a periodi saltuari di tempo ed in grandi quantità.

Quanto al parere del Pubblico Ministero che il prof. Lucchini vorrebbe si segnasse nella scheda, osserva che mentre per la liberazione condizionale il parere dell'Autorità giudiziaria è obbligatorio, perchè fissato per legge, in materia di grazia nessuna disposizione legislativa impone che si chieda il parere di una determinata Autorità. Allorchè si chiede questo parere, esso serve ad illuminare chi è chiamato a decidere sulla domanda in grazia ed è un elemento che rientra nella responsabilità di chi deve deliberare.

Di più, sarebbe difficile classificare i pareri e riunirli sotto espressioni sintetiche e chiare.

Quanto ai precedenti penali di colui che chiede la grazia, non vi è difficoltà che se ne tenga conto nella definitiva redazione della scheda.

LUCCHINI. Ringrazia il senatore Costa e lo prega che nella scheda per la riabilitazione si aggiunga la domanda per quale specie d'incapacità sia chiesta la riabilitazione.

Nella scheda per la estradizione desidera che essa sia intestata all'imputato o condannato in modo che la rubrica n. 3 diventi la 1^a e vorrebbe inoltre che si desse notizia della condizione della libertà individuale dell'estradando.

PENSERINI. Dal momento che l'attuale legge comunale e provinciale distingue il Sindaco elettivo da quello di nomina regia, desidera che anche nella scheda per autorizzazione a procedere contro Sindaci si tenga conto di questa distinzione.

COSTA. Non ha difficoltà di accettare, a nome del Comitato, le proposte fatte dai colleghi Lucchini e Penserini.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione su questo argomento ed invita la Commissione a votare la seguente deliberazione:

« La Commissione rinvia al Comitato la definitiva compilazione delle schede proposte nella relazione del Comitato stesso e

« lo incarica di provvedere al più presto per l'attuazione di esse, « dando e provocando al riguardo i provvedimenti occorrenti. »

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Invita il senatore Auriti a riferire sul servizio delle tutele per l'anno 1894.

AURITI. Legge la sua relazione (1).

COSTA. Gentilmente invitato dal senatore Auriti a dare alcune notizie circa l'istituzione della Società per la protezione e difesa dell'infanzia fondata in Roma, e della quale ha l'onore di far parte, è lieto di assicurare i colleghi che l'istituzione è bene avviata.

Lo statuto fu presentato alle Loro Maestà, le quali si sono vivamente interessate per la Società. Si ottennero parecchie adesioni e l'appoggio anche di persone autorevoli. Spera che verso la fine dell'anno l'istituto possa cominciare a funzionare.

Ma occorre che coloro i quali vi hanno aderito cooperino con amore e con attività, affinchè quest'istituzione riesca a conseguire i suoi fini. Essa, più che sui mezzi finanziari, è basata sulla filantropia. È necessario un vivace spirito di associazione, di cui purtroppo nel nostro paese è difetto. Gli scopi che la Società si propone in vantaggio dell'infanzia — come il sorvegliare l'allattamento mercenario, impedire i mali trattamenti ai fanciulli, promuovere la nomina di tutori, e simili — son tali tuttavia che non potrà mancare il concorso dei buoni.

AURITI. Ringrazia il senatore Costa delle notizie sulla Società per l'infanzia ed augura a questa di poter raggiungere la sua nobile meta.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulla relazione del senatore Auriti e mette ai voti le proposte da lui presentate, che sono del seguente tenore:

« La Commissione raccomanda alla attenzione di S. E. il Guar-
« dasigilli :

(1) Veggasi la relazione Auriti sul servizio delle tutele per l'anno 1894 a pag. 98 del presente volume.

« 1° Le proposte riguardanti l'azione del Ministero, deliberate nelle sessioni del 1894, e rinnovate nel corso della presente;

« 2° Le proposte dei Procuratori generali di Brescia, Genova e Napoli riferite nel § IV; la proposta fatta alla lettera C dal Procuratore generale di Aquila.

La Commissione approva.

La seduta è levata alle ore 12. 10.

Seduta del 16 luglio 1895.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Canonico, Cicognani, Cosenza, Costa, De' Negri, Ferri, Inghilleri, Lampertico, Lucchini, Penserini, Righi, Rinaldi, Sandrelli, Tami, l'avvocato Bosco ed il segretario Aschieri.

La seduta è aperta alle ore 10.

Si legge il verbale della seduta precedente che è approvato.

PRESIDENTE. Invita il commissario Rinaldi a riferire sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di appello, intorno alla amministrazione della giustizia — parte civile — durante l'anno 1894.

RINALDI. Legge la sua relazione (1).

BODIO. L'onorevole Rinaldi ha ricordata la deliberazione presa dalla Commissione nel giugno del 1894, che cioè si dovesse presentare ogni anno una relazione sull'amministrazione della giustizia civile e sulla frequenza delle liti, analogamente a quanto si fa già da molti anni per la giustizia penale, rispetto a cui, oltre la relazione sui discorsi inaugurali, si presenta annualmente una comunicazione sul movimento della delinquenza.

Ragioni speciali ci hanno indotto finora a fare queste relazioni soltanto sulla giustizia penale.

Importa grandemente che la Commissione sia informata con sollecitudine di tutto ciò che si riferisce al movimento della delinquenza. Oltre a ciò, la statistica penale ha dovuto subire, in questi ultimi anni, non poche modificazioni nel metodo per raccoglierne i dati, ed i confronti tra i vari anni richiederanno attenzione e studio speciali. Invece, per quanto riguarda la statistica civile, in luogo di una relazione generale si ebbero speciali relazioni su di-

(1) Vedi questa relazione a pagina 120 del presente volume.

versi temi, come quelle sulle tutele, sui fallimenti, sui giudizi di graduazione, sulle perizie.

Aggiungasi che ogni volume di statistica giudiziaria civile è preceduto da un'ampia introduzione, nella quale sono illustrati i dati contenuti nelle tavole.

Ciò non toglie che si debba cercar di soddisfare anche quest'altro voto. Egli confida che il Comitato prenderà gli opportuni provvedimenti e concerti perchè in una prossima sessione venga presentata una relazione sulla statistica giudiziaria civile per l'anno 1894.

RIGHI. La chiarezza della relazione del Rinaldi gli consente di limitarsi a brevi parole su un tema che ha formato, si può dire, l'oggetto principale della relazione: quello dei Conciliatori. È lieto, sotto un certo punto di vista, che si raccolgano le doglianze dei Procuratori generali circa l'istituto della conciliazione e la difficoltà di trovare persone adatte a coprire l'ufficio di Conciliatore.

Ricorda che nei primi tempi in cui cominciò a funzionare l'istituto dei Conciliatori fu generale l'entusiasmo con cui esso venne accolto, desiderandosi anche che ne fosse ampliata la competenza; il che si fece colla legge del 16 giugno 1892. Ma in generale quelli che, o nel Parlamento, o dalla cattedra, o nei libri, sostenevano l'opportunità di aumentare la competenza dei Conciliatori non pensavano alla difficoltà di scelta del Conciliatore nei piccoli centri e consideravano l'istituto nel suo pratico funzionamento solo nei grandi centri. L'illusione non durò a lungo, ed ormai comincia a trovar favore l'opposto concetto, che si debba restringere la competenza dei Conciliatori, anzichè aumentarla.

Pur non condividendo in tutto le idee di alcuni Procuratori generali sulla incapacità dei Conciliatori, incapacità che si vorrebbe desumere dalla professione o mestiere che essi esercitano, tuttavia non ha difficoltà di aderire al concetto dell'on. Rinaldi che cioè si richiami l'attenzione del Ministro intorno ai criteri che dovrebbero presiedere alla scelta dei Conciliatori stessi.

COSENZA. Non entra nel merito della relazione dell'on. Rinaldi, la quale del resto è quale si doveva aspettare dall'ingegno e dalla coltura di lui. Si permette soltanto di fare un'osservazione sulla 3^a delle proposte presentate dal relatore, con la quale si prega il

Ministro di ordinare ai Procuratori generali che nei loro discorsi tengano speciale proposito dei punti più oscuri di diritto. Egli vorrebbe che fosse temperata la forma di questa proposta: teme che se essa potesse sembrare un'ingiunzione forse non si raggiungerebbe lo scopo, e dubita che per curare l'adempimento di questo ordine i Procuratori generali possano trascurare notizie di fatto più interessanti. Meglio sarebbe un invito che un ordine; per ciò chiede all'onorevole relatore di voler sostituire alla parola « ordini » quella di « inviti » e togliere la parola « speciale. »

PENSERINI. L'on. Righi notava giustamente che l'esercizio anche di un umile mestiere non impedisce di potere far bene il Conciliatore. Ma ciò quando il Conciliatore fosse, come era prima della legge del 1892, un giudice di pace, quasi *pater-familias*; non oggi, mentre, per l'aumentata competenza, e specialmente per il diritto d'appello verso le sentenze che pronuncia, egli è costretto a motivare le sue decisioni. Oggi vi è necessità di richiedere requisiti di capacità, sui quali prima si poteva anche transigere. Egli vorrebbe che si ritornasse all'antico, nel senso che, qualunque siano i limiti di competenza, purchè non troppo elevati, il Conciliatore fosse conciliatore e non giudice.

COSTA. La discussione che si è fatta sinora gli ha ricordato alcuni impegni da lui assunti verso la Commissione. Egli deve studiare se sia possibile attuare il sistema della scheda individuale anche per raccogliere i dati della giustizia civile. Deve inoltre studiare la distribuzione degli affari nei diversi gradi di giurisdizione, in seguito all'ampliata competenza dei Conciliatori e alla mutata circoscrizione delle Preture.

È questo un argomento della maggiore importanza, giacchè esso non riguarda solamente una questione di circoscrizione, ma implica questioni ben più gravi e delicate. In questi ultimi anni, specialmente in Italia, preoccupati, come si è, dalle strettezze economiche e finanziarie, si fanno leggi empiriche e non coordinate tra loro.

Assolverà il suo mandato nella prossima sessione e lo compirà col convincimento di richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo su un argomento vitale per l'amministrazione della giustizia. Le leggi che toccano all'ordinamento di questa non deb-

bono avere soltanto uno scopo finanziario, ma debbono mirare a rendere più vigorosa e sicura la difesa del diritto.

RINALDI. Ringrazia delle benevole parole rivoltegli e prende atto delle dichiarazioni del comm. Bodio e del senatore Costa.

Quanto all'idea espressa dal Penserini di modificare ancora la legge sui Conciliatori, ritornando indietro di qualche passo, egli non la condivide. Crede che la legge del 1892 sia stata buona perchè ha avvicinate le Parti al giudice ed ha diminuite le spese di lite. Più che a nuove modificazioni legislative occorre avvisare ai mezzi di allettare i buoni cittadini a coprire la carica di Conciliatore; ma il designare quali debbano essere questi mezzi non è compito della Commissione; essa deve limitarsi a richiamare su ciò l'attenzione del Ministro.

Accetta, in ordine alla proposta n. 3, le modificazioni desiderate dal collega Cosenza.

PENSERINI. Insiste sulle considerazioni già svolte e aggiunge che, imitando la procedura economica del Regolamento Gregoriano 10 novembre 1834, può ottenersi egualmente la diminuzione delle spese di lite senza snaturare il Conciliatore in Giudice, lasciando cioè al Conciliatore le cause fino a lire 50 ed attribuendo ai Pretori con procedura economica e senza appello quella dalle lire 50 alle lire 100. Conviene essere opera saggia di legislatore lo avvicinare le Parti al giudice; ma bisogna che le Parti trovino un giudice illuminato, capace di render giustizia, chè altrimenti il vantaggio dell'uno si risolve in un maggior danno dell'altro.

LUCCHINI. È d'accordo col comm. Cosenza circa l'opportunità di attenuare le parole contenute nella proposta n. 3 della relazione Rinaldi. Già altre volte la Commissione ebbe a occuparsi di questo argomento. Egli ritenne sempre pericoloso di richiamare i capi del Pubblico Ministero a trattare *ex-professo* questioni di diritto; ma non insiste più oltre dopo la dichiarazione dell'on. Rinaldi di accettare le modificazioni suggerite dal collega Cosenza.

PRESIDENTE. Dichiarata chiusa la discussione e legge la proposta presentata dall'on. relatore, colle modificazioni desiderate dal commissario Cosenza:

« La Commissione delibera :

« 1° di richiamare l'attenzione del Ministro sulla necessità
« di provvedimenti d'ordine legislativo sui migliori criterii di scelta
« dei Conciliatori ;

« 2° di richiamare l'attenzione del Ministro sulla necessità
« di disciplinare la difesa dei poveri ;

« 3° di far voto al Ministro, perchè inviti i Procuratori ge-
« nerali presso le Corti d'appello che nei loro discorsi tengano
« proposito dei punti più oscuri di diritto, sui quali ebbero a mani-
« festarsi i giudizi della Magistratura ;

« 4° di far voto perchè si riformi il procedimento dell'espro-
« priazione forzata. »

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Prega il senatore Boccardo di riferire sui rapporti dei Procuratori generali intorno alle cause trattate a gratuito patrocinio nell'anno 1894.

Il senatore Boccardo legge la sua relazione (1).

AURITI. Non è favorevole alla proposta n. 5; non ritiene opportuno di richiamare l'attenzione del Guardasigilli su voti espressi dai Procuratori generali pel miglioramento del servizio del gratuito patrocinio, essendovene alcuni che non meritano di essere raccomandati, e perchè non si sono discussi dalla Commissione.

COSTA. Fa osservare al collega Auriti che l'espressione adoperata nella proposta 5^a è generale, e crede che possa essere messa ai voti così come è formulata, non ostante le giuste osservazioni fatte dall'on. senatore.

AURITI. Acconsente.

PRESIDENTE. Dà lettura delle proposte presentate dall'on. senatore Boccardo:

« La Commissione delibera:

« 1° Richiamare l'attenzione di S. E. il Guardasigilli sopra i
« ritardi che presso varie sedi giudiziarie si notano nella definizione
« delle cause a gratuito patrocinio, e sul numero di quelle pendenti
« da tempo non breve, allo scopo di accertare le cagioni di tali ri-

(1) Vedi questa relazione a pag. 139 del presente volume.

« tardi, e di veder modo di rimuovere gli ostacoli che si frappongono
« al sollecito corso di questo ramo di servizio;

« 2° Pregare il Ministro della giustizia di raccomandare ai
« Procuratori generali di curare l'esatta osservanza della disposi-
« zione contenuta nell'articolo 23 del regio decreto 6 dicembre 1865,
« n. 2627, in relazione anche agli articoli 47 e 50, n. 3, della legge
« 8 giugno 1874, n. 1938;

« 3° Pregare il Ministro della Giustizia di esaminare se e
« come si possa raccomandare all'Autorità giudiziaria, sentiti i Con-
« sigli dell'ordine degli avvocati e di disciplina dei Procuratori, la
« istituzione di un Albo, nel quale si abbiano a scegliere con deter-
« minato ordine i patrocinatori officiosi;

« 4° Pregare il Ministro della Giustizia di chiedere al Mini-
« stero delle finanze opportuni provvedimenti, mercè dei quali le
« Intendenze di finanza, gli Agenti delle imposte dirette o del ca-
« stasto verifichino ed accertino lo stato economico delle persone
« ammesse a gratuito patrocinio, e facciano, occorrendo, gli oppor-
« tuni richiami ai termini dell'articolo 3 della legge 13 luglio 1890,
« n. 5536, allegato *D*;

« 5° Richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro Guardasi-
« gilli sulle proposte dei Procuratori generali fatte in seguito alla
« circolare 1° febbraio 1894, esprimendo il voto che, in attesa di
« provvedimenti da prendersi a miglior tempo in via legislativa,
« si veda intanto quali disposizioni d'ordine amministrativo possano
« essere emanate al fine di migliorare il servizio « del gratuito pa-
« trocinio. »

La Commissione approva.

La seduta è tolta alle 12 1/2.

Seduta del 17 luglio 1895.

Presidenza del senatore MESSE DAGLIA.

Sono presenti i commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Canonico, Cicognani, Cosenza, Costa, De' Negri, Inghilleri, Lampertico, Lucchini, Penserini, Righi, Rinaldi, Sandrelli, Tami, Tondi, l'avv. Bosco ed il segretario Aschieri.

La seduta è aperta alle ore 10.

Si legge il verbale della precedente seduta, che è approvato.

PRESIDENTE. Invita l'on. Righi a riferire sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) nell'anno 1894.

RIGHI. Legge la sua relazione (1).

LUCCHINI. Avendó ascoltato con interesse la relazione dell'on. Righi, reputa necessario di fare qualche osservazione, e di esprimere il suo dissenso su taluni punti accennati dal relatore.

Comincia col rilevare l'indole di queste relazioni, che a suo avviso dovrebbe essere più particolarmente statistica, mentre l'onorevole Righi si è piuttosto compiaciuto di considerazioni generali. L'intento statistico si rinviene soltanto nell'ultima parte della relazione Righi, che richiama l'attenzione della Commissione sulla opportunità di studiare i rapporti fra la delinquenza dei maschi e quella delle donne. Questo studio sarà possibile non appena pubblicati i dati della statistica penale, desunti dai risultati dello spoglio delle schede individuali. Ora il Bodio avendo assicurata la Commissione che il volume contenente tali notizie pel quadriennio 1890-94 verrà quanto prima pubblicato, il desiderio dell'on. relatore sarà in breve soddisfatto, senza bisogno di speciali indagini od inchieste.

L'on. relatore ha anche messo in rilievo quanto avverte il Procuratore generale di Cagliari sulle condizioni della delinquenza in

(1) Vedi questa relazione a pag. 164 del presente volume.

quel distretto e sul nesso che può intercedere fra la maggiore criminalità della Sardegna, in confronto alla media del Regno, ed il maggior numero che pure vi si riscontra di procedimenti in materia civile contenziosa e non contenziosa. Questa è una questione puramente accademica, sulla quale non merita per verità di soffermarvisi.

Intorno al movimento della delinquenza, come del resto ha notato lo stesso relatore, il Bodio riferisce annualmente in modo assai esteso, presentando il volume della statistica analitica. È in quella occasione che la questione se la criminalità aumenti o diminuisca deve essere trattata, giacchè si può ragionare sopra dati debitamente controllati, ed il movimento stesso della delinquenza può esser messo in relazione con ciascuna specie di reati. Ciò non ostante, poichè l'on. relatore ha fatto qualche apprezzamento su questo punto, egli non può astenersi dall'esprimere il proprio avviso. L'on. relatore disse che dall'esame superficiale dei prospetti allegati ai discorsi dei Procuratori generali risulterebbe come la criminalità nell'anno 1894 non abbia punto diminuito, ma sia invece aumentata. Egli non crede che ciò possa affermarsi. Per giudicare se vi sia o no aumento nella delinquenza non si deve tener conto del totale dei reati, ma occorre discendere all'esame delle cifre per ciascuna classe di delitti. Egli pure ha letto i discorsi dei Procuratori generali, e dalla lettura avrebbe rilevato quanto segue: che nel Veneto le condizioni della delinquenza non si aggravarono; nel distretto di Aquila ci fu aumento; in quello di Palermo diminuzione sensibile negli omicidii e altri reati contro le persone; a Casale stazionarietà; a Catanzaro si conservò il primato del distretto in omicidii e lesioni, e nei reati contro il buon costume; a Brescia vi è aumento, mentre in Ancona, Macerata, Perugia, Firenze e Torino vi è stazionarietà; nel distretto di Milano le condizioni sono assai buone e la popolazione è delle più miti e di sensi civili; nei distretti di Lucca, Catania, Cagliari e Trani vi è aumento; a Roma la criminalità accenna a decrescere; a Messina decresce da un triennio; a Genova vi è diminuzione negli omicidii e nelle lesioni; a Parma e a Modena vi è un miglioramento. I Procuratori generali di Napoli e Potenza nulla dicono sullo stato della criminalità. Ad ogni modo, dallo spoglio dei discorsi non troverebbe

confermata l'idea espressa dal relatore che la delinquenza sia aumentata nel 1894.

Anche rispetto alle perizie egli è di parere opposto a quello del relatore, ritenendo esiziale la costituzione della perizia unica e del verdetto peritale. Desidera che emerga dal verbale che la Commissione su questi due punti non ha preso alcuna deliberazione; il che, del resto, non sarebbe neppure della sua competenza.

Il senatore Righi, in altra sua relazione presentata nel decorso anno, accennò ai lavori di una Commissione istituita dal Governo per lo studio delle *ptomaine* cadaveriche; ma quella Commissione non dette alcun risultato pratico, mentre ha motivo di credere che la somma spesa per essa, e tanto inutilmente, non sia stata di poca entità.

E passa all'argomento principale della relazione Righi, cioè quello dei quesiti da proporsi ai giurati. L'istituzione della Giuria è continuo bersaglio alla critica ed anche al motteggio. Secondo il relatore, quest'anno i Procuratori generali, che negli anni scorsi si erano quasi tutti mostrati favorevoli all'istituzione, avrebbero espresse opinioni non interamente favorevoli ad essa. Dall'esame ch'egli fece dei discorsi inaugurali dei Procuratori generali, risulterebbe qualche cosa di diverso. Nessun rappresentante del Pubblico Ministero presso le Corti di appello infatti chiede esplicitamente o velatamente la soppressione dei giurati; i Procuratori generali di Bologna, Catania, Catanzaro e Genova vorrebbero che il Giuri dovesse decidere delle sole cause politiche e di stampa; il Procuratore di Firenze lo vorrebbe conservato per i soli reati gravissimi. Chiedono riforme più o meno ampie (e si capisce che le chiedano, quando si sa che al Ministero si fanno studi in proposito) quelli di Ancona, Aquila, Milano, Macerata, Perugia, Casale, Palermo, Messina; i Procuratori di Brescia e Bologna vorrebbero lo *scabinato*. Se ne lodano i Procuratori di Cagliari, Napoli, Parma, Milano, Trani, Genova, Lucca, Casale, Catanzaro, Palermo, Aquila, Venezia.

Ed egli, che è un antico e impenitente sostenitore del Giuri, è rallegrato da questa gran maggioranza di pareri dei Procuratori generali, perchè una delle ragioni che lo hanno sempre convinto e lo convincono della bontà della istituzione è appunto la lode che ad essa è sempre stata data dai rappresentanti del Pubblico Ministero.

Questi, dovendo sostenere l'accusa, dovrebbero invece essere gli avversari naturali del Giuri.

COSTA. Come antico Procuratore generale si associa alle idee espresse dal prof. Lucchini.

LUCCHINI. Approva le conclusioni dell'on. relatore circa la formazione delle liste dei giurati. E qui dovrebbe passare ad un argomento, come si dice, di attualità, cioè al verdetto pronunciato nel processo per i fatti della Banca Romana, ma lo fa con riluttanza perchè vi è pericolo di uscire dal campo giuridico ed entrare in quello politico. Tuttavia, poichè nella relazione del senatore Righi è stato rammentato quel verdetto, attribuendosi ai giurati gran parte della responsabilità per le scandalose assoluzioni degli accusati, egli, benchè magistrato, non ha difficoltà di dire apertamente che in quelle assoluzioni una parte di responsabilità ha pure la magistratura. Alla magistratura spetta anche la responsabilità di non aver proceduto contro quei giurati che si resero colpevoli di aver messo in pubblico cose e fatti che erano venuti a loro notizia nella qualità di giudici, e per le quali mancanze essi incorrevano nella responsabilità di cui all'articolo 177 del Codice penale.

Viene per ultimo alle osservazioni fatte in ordine alla applicazione del Codice penale del 1889.

Il relatore ha notato che due soli Procuratori generali, quelli cioè di Trani e di Perugia, muovono censura alla nuova legislazione, specialmente per i limiti di pena che accusano di essere troppo miti, e che secondo quello di Trani avrebbero favorito un aumento della delinquenza. Ma non basta guardare ai limiti fissati dal Codice (i quali del resto non sono così bassi come molti credono); bisogna anche tener conto delle circostanze che possono modificare la misura della pena, e che pel Codice sardo portavano alla applicazione di pene assai più miti di quelle che in realtà si danno in base all'attuale legislazione.

Nè sono esatte le affermazioni del Procuratore generale di Perugia, giacchè, se è diminuito il numero dei condannati a pena perpetua, devesi tener conto dell'abolizione della pena capitale, che, comminata dall'antica legislazione, ma non mai eseguita, veniva prima del 1890 ad aumentare il numero dei condannati a pena perpetua. Inoltre non si può trascurare la circostanza che il nuovo

Codice ha portato a 24 anni e talora anche a 30 il limite massimo della pena detentiva, mentre prima tale limite non oltrepassava i 20 anni.

Se si prende in esame il numero dei condannati a pena superiore a 15 anni, troviamo che il loro numero dal 1888 al 1893 è in aumento costante, come lo dimostrano le seguenti cifre: 1888, 284; 1889, 287; 1890, 413; 1891, 500; 1892, 574; 1893, 684.

Se si guarda alle cifre dei condannati oltre i 5 anni, si nota una leggiera diminuzione da 3500 a 2200, e se a quelle dei condannati a meno di 5 anni, si osserva un aumento di circa 50,000 condannati. Ma sono diminuiti di altrettanto i condannati ai quali sono state inflitte pene inferiori a 6 giorni.

Non comprende da quali fonti il Procuratore generale di Trani abbia dedotte le cifre che allega alla sua relazione per provare che i reati contro la proprietà sarebbero in aumento in quel distretto dopo l'attuazione del nuovo Codice, nientemeno che da 5815 nel 1889 a 8468 nel 1890 e a 11,913 nel 1893. Dalla relazione che precede il volume della *Statistica giudiziaria penale per il 1893*, a pag. LXIX, emerge che nel 1889 di reati contro la proprietà se ne denunciarono complessivamente 10,099, nel 1890 se ne denunciarono 9942 e 10,079 nel 1893, in quel distretto, ossia che non vi fu nè aumento, nè diminuzione di numero.

Basta ciò per provare con quanta leggerezza si muovono accuse al Codice penale, accuse che non reggono alla critica.

Per gli istituti speciali stabiliti dal nuovo Codice egli pure deve lamentare la scarsa applicazione che se ne fa dalla magistratura. Confida che il Comitato vorrà occuparsene, adempiendo all'incarico che gli venne dato dalla Commissione nella sessione del giugno del decorso anno in seguito alle relazioni del senatore Costa; ma vorrebbe che se ne occupasse anche il Governo, trattandosi di cosa veramente urgente.

Pochi Procuratori generali trattano di quest'argomento: soli quelli di Lucca, Aquila e Venezia.

In merito alla proposta del Procuratore generale di Cagliari, citata dal relatore e relativa a quei condannati che scontano la pena in tutto od in parte nelle carceri comuni, egli conviene nella opportunità di regolare questa materia. Come deputato al Parlamento richiamò due volte l'attenzione del Governo sulla riforma peniten-

ziaria: nulla ottenne; confida che la voce autorevole della Commissione possa riuscire a qualche cosa.

Ed è tanto più necessario che si provveda perchè il legislatore del 1889 nello stabilire una nuova scala penale aveva avuto l'assicurazione dall'Amministrazione carceraria che la riforma penitenziaria si sarebbe potuta sollecitamente effettuare.

In ordine alle osservazioni esposte dal relatore sulla scarsa applicazione dell'art. 46, capoverso C. P., egli avverte che una gran parte degli imputati prosciolti per vizio di mente, non vanno, nè debbono essere ricoverati in un manicomio, perchè imputati di reati lievi, o perchè non reputati pericolosi per la società. Del resto vorrebbe che anche su questo punto si raccogliessero elementi di studio, specialmente per accertare se individui prosciolti precedentemente per infermità di mente delinquano di nuovo e siano poi prosciolti per lo stesso motivo.

RIGHI. Crede suo obbligo di avvertire che nella relazione si è limitato a riportare puramente e semplicemente le osservazioni e proposte dei Procuratori generali, cercando di essere espositore fedele ed imparziale, senza voler con ciò far sue tutte le opinioni riferite.

Ringrazia il prof. Lucchini delle sue cortesi osservazioni.

COSENZA. L'onorevole relatore deve aver formulate le sue conclusioni e proposte, prima di sapere che su taluni di quegli argomenti l'onorevole Ministro Guardasigilli ha già provveduto col presentare appositi disegni di legge al Senato. Quindi delle proposte riguardanti i giurati, mentre possono star ferme quelle concernenti provvedimenti amministrativi, non avrebbero più ragione di essere quelle con cui si invocano provvedimenti legislativi e s'invita il Governo a presentarli. Prega quindi il relatore di sopprimere la seconda delle sue conclusioni e modificare la prima, richiamando l'attenzione del Ministro sulle proposte nn. 4 a 6 in essa contenute.

Egli non aveva intenzione di entrare nel merito della diligente relazione dell'onorevole Righi, ma alcune considerazioni del collega Lucchini, lo costringono a fare poche brevi osservazioni.

Il prof. Lucchini ha cominciato dal rilevare quello che risultava dalla relazione Righi; senza però avvertire che la detta re-

lazione era studiamente obbiettiva, mirando, con essa, il relatore a fermare l'attenzione della Commissione sulle osservazioni fatte dai Procuratori generali su taluni speciali argomenti. Del resto le osservazioni del prof. Lucchini si riducono a questo semplice assunto: che cioè alcuni Procuratori generali sarebbero di parere diverso da quello dei Procuratori generali citati dall'onorevole Righi.

Ma l'onorevole Lucchini ha pur voluto toccare una questione della più alta importanza, quella del Giuri. Ora egli si domanda: possiamo noi fare questa discussione? Nella affermativa dovremo tutti esprimere la nostra opinione, e non lasciare senza una risposta le considerazioni del prof. Lucchini, affinché non si possa credere che tutti i membri della Commissione sono concordi con lui nei concetti che ha manifestati. Il prof. Lucchini ha anche detto che i Procuratori generali, chiamati a sostenere l'accusa, generalmente lodano il funzionamento del Giuri, mentre per il loro ufficio non dovrebbero esser favorevoli a tale istituto, ed il senatore Costa ha assentito a questo concetto. Egli spera che il senatore Costa non abbia inteso di aderire al concetto che i Procuratori generali dovrebbero essere gli avversari naturali della Giuria, ma piuttosto di approvare che i Procuratori generali possano essere giudici imparziali del modo in cui funziona l'istituzione dei giurati, e ciò non perchè siano magistrati d'accusa, ma perchè deve star loro a cuore la retta amministrazione della giustizia e perchè sono in grado più di ogni altro di conoscere come essa si svolga.

Quanto alla cresciuta o diminuita criminalità e alle considerazioni esposte in proposito dal Procuratore generale di Trani e dal professor Lucchini, egli ritiene che il relatore anche qui si sia limitato a riassumere le opinioni e gli apprezzamenti del Procuratore generale predetto, e di altri magistrati. Del resto non si deve dimenticare che i dati da cui sono tratti gli apprezzamenti dei Procuratori generali si riferiscono ad un periodo di tempo per il quale le statistiche ufficiali non hanno ancora fatto conoscere i risultati definitivi, e quindi sono necessarie nei giudizi le più prudenti cautele. Non crede che la verità sia tutta nelle ragioni addotte dal Procuratore generale di Trani nè tutta negli apprezzamenti esposti dal collega Lucchini. Nè similmente crede che debba attribuirsi al nuovo Codice l'aumento della criminalità per i reati contro la proprietà. Anche qui dovrebbe tenersi presente quello che disse acuta-

mente il Filangieri, che gli uomini errerebbero meno se invece di assegnare a più fatti una causa sola assegnassero ad un fatto solo parecchie cause.

Se anche il Codice avesse potuto avere qualche influenza sull'aumento della delinquenza, non sarebbe esatta la conclusione che ha voluto trarre il Procuratore generale di Trani, perchè ingiustamente si addebiterebbe al Codice un effetto che dovrebbe piuttosto attribuirsi alla applicazione che di esso fanno i magistrati, i quali, ispirandosi ad un falso concetto umanitario, scendono spesso al minimo della pena. Di chi dunque la colpa? Ma non crede di dovere indugiarsi su questo argomento.

Quanto a ciò che si è detto circa l'infermità di mente, è degno di studio il fatto che cresce il numero degli imputati prosciolti per questo motivo e diminuiscono invece le assegnazioni ai manicomii. Secondo il Lucchini ciò dimostra che non sono veramente pazzi quelli che vengono prosciolti per infermità di mente. Se egli però dovesse dire la sua opinione in proposito, vorrebbe piuttosto far rilevare che la formula della legge non risponde alle necessità pratiche, e che quantunque si sia tanto insistito per far prevalere la vera *infermità* di mente come scriminante, in realtà la infermità non si interpreta in pratica nel vero senso di malattia, secondo il concetto espresso nell'articolo 46 del Codice penale, e sotto quella formula si rinnovano le scandalose assoluzioni per *forza irresistibile*.

COSTA. Deve spiegare una sua interruzione che ha richiamato l'attenzione del comm. Cosenza. Egli ha approvato quanto disse il prof. Lucchini, che cioè, la maggioranza dei Procuratori generali si dimostra favorevole all'istituzione del Giuri.

Ciò non toglie che nel modo di funzionare di quest'istituzione vi siano difetti, che meglio di ogni altro i Procuratori generali sono in grado di conoscere, ed a questi difetti noi dobbiamo cercare di provvedere. Ma, d'altra parte, non si deve dimenticare che gli inconvenienti attribuiti al sistema del Giuri sono imputabili anche ai magistrati, giacchè se tutti, dall'ultimo funzionario al Procuratore generale, facessero il loro dovere, non si avrebbero a lamentare certi verdeti, l'amministrazione della giustizia funzionerebbe più regolare e più sicura, e sarebbe piena la fiducia in essa delle popolazioni.

BORGOMANERO. A causa di altri lavori più urgenti, il Comitato e il Ministero non poterono occuparsi delle deliberazioni della Commissione, relative all'istituzione dei giurati. Il Comitato le prenderà in esame quanto prima.

RIGHI. Dopo le dichiarazioni del Cosenza dichiara di abbandonare la sua proposta segnata al n. 2; e di modificare la prima in modo da richiamare l'attenzione del Guardasigilli solamente sui provvedimenti amministrativi già deliberati dalla Commissione in altre sessioni. Per ciò che riguarda la delinquenza delle donne, consiglia di rivolgere preghiera al Ministro Guardasigilli affinché voglia raccomandare ai Procuratori generali di trattare questo argomento nelle loro relazioni annuali.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

Dà lettura della proposta presentata dal relatore, colle modificazioni ad essa apportate in seguito alle osservazioni del commissario Cosenza.

La proposta è del seguente tenore:

La Commissione delibera:

« I. Di rinnovare il voto per richiamare l'attenzione dell'onorevole Guardasigilli su tutte le proposte già approvate in altre sessioni e qui sotto elencate, cioè:

« 1° Di rivolgere preghiera al Guardasigilli, perchè tenendo conto dei risultati della indagine statistica sulla formazione e sulla definitiva composizione delle liste dei giurati per l'anno 1889, « voglia provvedere affinché le Giunte incaricate della formazione ed epurazione delle liste siano richiamate all'esatta osservanza della legge, ed i Procuratori del Re a curare l'applicazione del capoverso dell'articolo 23 della legge 8 giugno 1874, n. 1937.

« 2° Che rispetto alle liste dei giurati, il Comitato porti a conoscenza della Commissione i provvedimenti che saranno adottati dal Ministero della giustizia in seguito alla lettera del Presidente in data 24 gennaio 1889:

« a) per ottenere da parte delle Giunte comunali scrupolosità e diligenza nella composizione delle liste;

« b) perchè nelle liste comunali si indichi l'anno di nascita, invece dell'età;

« c) perchè si usi un maggior rigore nel compilare e rivedere

« le liste dei giurati, e nell'accordare loro dispense dal prestare servizio.

« 3° Di richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro Guardasigilli « intorno agli inconvenienti segnalati ripetutamente dai Procuratori « generali sul modo imperfetto con cui procedono la compilazione « e la revisione delle liste dei giurati e sulla facilità di accordare a « questi l'esenzione dall'ufficio, e ciò per avvisare i provvedimenti « atti a togliere siffatti inconvenienti.

« 4° Di esprimere il desiderio che il Comitato presenti nella « prossima sessione una relazione:

« a) sul modo come funzionano le Commissioni incaricate « della formazione delle liste dei giurati e sugli eventuali rimedi agli « inconvenienti che si fossero verificati;

« b) sul risultato dell'amministrazione della giustizia affidata « ai giurati in relazione alle nuove norme di competenze stabilite « col regio decreto 1° dicembre 1889.

« II. Di rivolgere preghiera all'onorevole Guardasigilli, perchè « voglia raccomandare ai Procuratori generali di raccogliere nei loro « discorsi inaugurali tutti gli elementi dai quali risulta il rapporto « che esiste in Italia fra la delinquenza della popolazione maschile e « quella delle femmine, facendo al riguardo opportune considerazioni. »

Messe ai voti tali proposte, sono approvate.

La seduta è levata alle ore 12. 15.

Seduta del 18 luglio 1895.

Presidenza del Senatore MESSE DAGLIA.

Sono presenti i commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Canonico, Cicognani, Cosenza, Costa, De' Negri, Inghillieri, Lampertico, Lucchini, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, l'avv. Bosco e il segretario Aschieri.

La seduta è aperta alle ore 10.

Si legge il verbale della precedente seduta, che è approvato.

PRESIDENTE. Invita l'onorevole senatore Lampertico a riferire sul ricovero per correzione paterna.

LAMPERTICO. Legge la sua relazione (1).

PRESIDENTE. Dichiarata aperta la discussione sulla relazione del senatore Lampertico.

BELTRANI-SCALIA. Sarà breve. L'argomento della correzione paterna è stato trattato dal senatore Lampertico con molta maestria e con benevolenza verso l'Amministrazione. All'onorevole relatore tributa ampio elogio, sicuro di aver in ciò consenzienti tutti i colleghi della Commissione.

L'istituto del ricovero per correzione paterna si collega con quello della delinquenza dei minorenni: su questo argomento, che tocca a questioni della massima importanza, è bene sia rivolto lo studio della Commissione.

Si astiene dal fare qualsiasi apprezzamento intorno alle cifre allegata alla relazione, non avendo motivo di dubitare della esattezza

(1) Veggasi questa relazione a pag. 189 del presente volume.

dei dati forniti al relatore. Per ciò che riguarda la separazione e il riparto in categorie dei ricoverati, essa si può dire quasi, se non in tutto, attuata nei riformatorii governativi, e vi è motivo a sperare che si riescirà ad attuarla anche nei privati. L'onorevole senatore vorrebbe che si seguissero i giovanetti dopo usciti dal riformatorio, e che si raccogliessero speciali notizie intorno alla loro vita. Ora l'Amministrazione carceraria può fornire ampie notizie sull'applicazione dell'articolo 222 del Codice civile, come pure sulla delinquenza dei minorenni, e sul numero di coloro che furono già ricoverati e sono poi usciti dai riformatorii.

Pur avendo ampia fiducia nell'opera del Comitato permanente, egli non potrebbe consentire che queste indagini statistiche venissero fatte dal Comitato, anzichè dall'Amministrazione carceraria, la quale ne possiede gli elementi. Abbia la Direzione generale delle carceri la soddisfazione di pubblicare questa statistica dei minorenni delinquenti, che è della massima importanza per gli studi sociali e penali. La criminalità dei minorenni è dovunque in aumento, tranne in Inghilterra, e noi dobbiamo appurare le ragioni di questo fatto e provvedere ai mezzi per mettervi riparo.

Il senatore Lampertico tratta anche nella sua relazione delle Società di patronato, le quali non hanno dato sinora buoni risultati, specialmente per la mancanza di mezzi, e perchè non si curò l'intera applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento carcerario del 1891. Secondo questo regolamento, dovrebbe essere istituito un Consiglio delle carceri per sorvegliare e dirigere le Società di patronato, per animarle a compiere la missione ad esse affidata.

Conchiudendo, consente che sia inteso il Comitato per la pubblicazione dei dati statistici posseduti dalla Direzione delle carceri, riguardo ai minorenni; ma desidera che la responsabilità e la cura di questa pubblicazione sia lasciata tutta intera all'Amministrazione.

AURITI. Non è la Commissione di statistica giudiziaria che deve dare esecuzione alle proprie deliberazioni.

Vi è un ufficio esecutivo (il Comitato) che predispose i lavori e cura l'attuazione delle deliberazioni, e vi sono poi gli uffici pubblici che debbono eseguire i lavori. Non esclude dunque che la statistica dei minorenni si faccia dalla Direzione generale delle carceri, ma

dev'essere studiata e preparata dal Comitato. È quindi una questione di procedura e non di competenza.

BELTRANI-SCALIA. È d'avviso che sia proprio una questione di competenza, e prega che sia tenuto conto di questa sua dichiarazione.

CICOGNANI. Pur facendo alcune rettifiche alle cifre contenute nella relazione del senatore Lampertico sulle ordinanze di ricovero in un istituto di correzione rimaste ineseguite, perchè vi sarebbero talune assegnazioni delle quali l'onorevole relatore non ha potuto tener conto perchè avvenute dopo la comunicazione fatta ad esso delle notizie statistiche, è d'accordo col relatore nel riconoscere che la cifra delle ordinanze di ricovero rimaste ineseguite è piuttosto alta.

Però le ordinanze rimaste ineseguite riguardano specialmente i minorenni da ricoverarsi per correzione paterna, giacchè l'Amministrazione carceraria prima di tutto cerca di ricoverare gli oziosi e i vagabondi indicati dalla P. S. come i più pericolosi.

Intanto però l'Amministrazione non trascura di cercare come dare esecuzione anche a queste ordinanze di ricovero per correzione paterna.

Ad Avigliana si aprirà quanto prima un riformatorio, a Bologna si trasporterà in luogo più spazioso e conveniente quello ivi già stabilito, a Parma se ne istituirà uno nuovo; ma teme che quanto più l'Amministrazione cercherà di aumentare i locali, le ordinanze aumenteranno esse pure, giacchè purtroppo il sentimento di famiglia è alquanto scosso, ed è affievolito il sentimento della responsabilità, cosicchè si spera tutto dal Governo, nulla dall'azione individuale.

La Direzione generale delle carceri confida che i fondi stanziati in bilancio pel servizio carcerario vengano aumentati e consolidati; ma si augurerebbe anche, senza poterlo sperare con fondamento, che anche il numero dei ricoverati e dei condannati non si accresca da quello che è.

Circa alla distinzione dei ricoverati in *categorie*, avverte che in due riformatorii questa divisione è completa. I riformatorii di Bologna, Napoli, Tivoli, Ascoli, Brescia, Firenze, Padova, Treviso sono esclusivamente destinati ai minorenni rinchiusi per l'art. 222 del Codice civile. A Tivoli anzi, oltre all'istituto per i ricoverati in

base all'art. 222, ve n'è un altro per coloro a cui furono applicate le disposizioni della legge di P. S.; e ve ne è pure un terzo, a tipo cellulare, che raccoglie dagli altri Riformatorii, e specialmente da quelli privati, i minorenni che si mostrano veramente incorreggibili.

L'ordine e la disciplina in tutti questi Riformatorii, ma specialmente in quello di Tivoli, sono ammirabili, tanto che illustri persone italiane e straniere hanno avuto per questo ultimo istituto parole di encomio. Ricorda che il signor Mariwether, fra i più competenti che si occupano negli Stati Uniti dell'ordinamento carcerario, dopo una visita fatta al Riformatorio di Tivoli ebbe a dichiarare che era forse il migliore fra quelli che aveva visitato tanto in America quanto in Europa.

Circa i dati statistici è lieto di potere assicurare la Commissione che il desiderio espresso dall'onorevole relatore ha già avuto un principio di esecuzione. Si hanno già molti elementi per una statistica che saranno presto pubblicati. In questa statistica si troveranno molte notizie fra quelle che sono ora richieste. Egli ha già preso gli opportuni accordi col comm. Bodio, affinchè le due statistiche, la carceraria e la giudiziaria, siano coordinate fra loro.

Quanto ad una statistica degli usciti dai riformatorii il Beltrani-Scalia non ha mancato, coll'attività che tutti gli riconoscono, di tentare anche questa indagine; ma furono tante le proteste che questa statistica sollevò, anche da parte dell'Autorità, che se ne dovette abbandonare il pensiero.

Veramente spetterebbe alle Società di patronato di raccogliere notizie in proposito, come quelle che debbono seguire il liberato dal riformatorio; ma la loro azione non si è spiegata molto efficace, nonostante che, contro l'opinione espressa dallo stesso comm. Beltrani, non sia l'insufficienza dei mezzi finanziari la cagione principale di questa mancanza di zelo e di attività. I sussidi del Governo sono distribuiti in rapporto all'azione spiegata da queste Società, ed è naturale che siano piccoli i sussidi, quando scarsa o quasi nulla è l'opera di esse.

Conviene da ultimo col comm. Beltrani che la pubblicazione della statistica intorno ai minorenni ricoverati, giustamente desiderata dal senatore Lampertico, debba essere fatta dall'Amministra-

zione carceraria, presi per altro gli accordi col Comitato per la statistica giudiziaria.

LAMPERTICO. Nella sua relazione ebbe di mira soltanto l'applicazione dell'articolo 222 del Codice civile e per necessità dovette discorrere anche dei Riformatorii. Studiò l'argomento affidatogli, con quella maggior cura che gli era possibile, e lo studio lo portò a ritenere che non vi sono elementi sufficienti di statistica per risolvere i gravi problemi attinenti al ricovero per correzione paterna.

Ha sentito con vivo compiacimento dagli onorevoli Beltrani-Scalia e Cicognani che presso l'Amministrazione carceraria vi sono tutti i dati occorrenti per lo studio della questione. Ma questi dati non sono noti, e occorre che siano portati a conoscenza del pubblico. Non fa questione se la pubblicazione debba farsi per cura del Comitato o della Direzione generale delle carceri, ma desidera che presto si faccia, inquantochè dopo due relazioni presentate alla Commissione sul ricovero per correzione paterna, se i dati non fossero tra breve pubblicati, non saprebbe comprendere l'utilità di queste discussioni.

PENSERINI. Il relatore ha accennato che molti decreti del Presidente del Tribunale restano forse ineseguiti, perchè è bastato l'averli emanati per migliorare la condotta dei figli traviati, sicchè non vi è più bisogno di dare esecuzione a quei decreti.

Vi è in ciò un equivoco: una volta emanato il decreto, se non vi si vuole più dare corso, occorre un nuovo decreto di revoca, poichè i decreti di assegnazione si eseguono d'ufficio per parte del Pubblico Ministero.

Crede piuttosto che molti decreti restino ineseguiti per difetto di locali. Inoltre va avvertito che talora anche famiglie di civile condizione sono costrette a far rinchiudere i loro figliuoli per decreto presidenziale; ma siccome i nostri riformatorii sono ordinati in modo che in essi si può apprendere soltanto un mestiere, così alcuni genitori si trovano imbarazzati a rinchiudere i loro figli in questi istituti dove non potrebbero imparare altro che un mestiere inadatto alla loro condizione. Se si pensasse di istituire un apposito Riformatorio educativo, si dovrebbe pretendere una reità di mantenimento.

È vera la tendenza delle famiglie, rilevata da vari membri della Commissione, di volere cambiare questi istituti da riformatorii in luoghi di beneficenza per togliersi il peso del mantenimento della prole. Raccomanda che si prendano seri provvedimenti e si adoperino tutte le cautele perchè questo male non si diffonda più oltre.

Il limite di età del ricoverando non può stabilirsi in via assoluta. Vi sono purtroppo fanciulli di età dai 5 agli 8 anni, i quali dimostrano tale un'indole perversa che è bene siano presto rinchiusi, perchè il provvedimento, preso più tardi, non debba riuscire inefficace.

COSTA. Non escirà dai limiti segnati nella relazione del senatore Lampertico e nelle proposte del Beltrani-Scalia al quale ora risponde.

Si tratta di fare la statistica dei ricoverati per correzione paterna, ossia di vedere quale sia il modo di applicazione dell'articolo 222 del Codice civile.

Quest'indagine rientra nel campo della statistica giudiziaria, perchè il provvedimento che si vuol studiare emana dall'Autorità giudiziaria. Ma questa non possiede gli elementi necessari, ed occorre rivolgersi alla Direzione generale delle carceri incaricata della esecuzione del provvedimento, la quale è in grado di fornirli ampiamente. Non vi è dubbio che sul modo di predisporre questa statistica sia competente la Commissione per la statistica giudiziaria.

Ma il senatore Lampertico ha ampliata la questione e l'ha portata anche su un altro terreno. Egli vorrebbe conoscere come si eseguisca, e con qual frutto, il provvedimento emesso dall'Autorità giudiziaria. È un giusto desiderio che non si può non accogliere, se si vuole approfondire l'argomento. Ma siccome l'esecuzione delle ordinanze di ricovero spetta alla Direzione delle carceri, si verrebbe a sottoporre ad esame il suo operato e quasi ad invigilare la sua azione. Ora noi dobbiamo riconoscere che in questa parte nè il Comitato, nè la Commissione, nè il Ministro Guardasigilli avrebbero competenza.

Però la relazione Lampertico ha posto in luce i rapporti tra il ricovero per correzione paterna e la delinquenza dei minorenni; il

quale problema è uno dei più gravi tra quelli che sono oggetto dei nostri studi. Da qui l'urgenza e l'utilità di investigare questi fatti e l'opportunità di non fare questioni di competenza fra l'una e l'altra Amministrazione, ma di concorrere tutti a raccogliere le notizie che possono esserci di lume e di guida.

Il collega Beltrani potrà dichiararsi soddisfatto quando abbia la sicurezza che in questo lavoro si procederà d'accordo fra i due Ministeri della giustizia e dell'interno e che il Direttore generale delle carceri sarà sentito dal Comitato, quando si dovrà trattare di questo argomento.

BELTRANI. È dolente di dover insistere nelle sue precedenti dichiarazioni.

LUCCHINI. Le presenti questioni di competenza si fanno perchè l'Amministrazione delle carceri erroneamente, a suo avviso, dipende dal Ministero dell'interno. Sarebbe più opportuno che appartenesse allo stesso Ministero che sovrintende alla giustizia, poichè l'amministrazione carceraria non fa che proseguire l'opera dell'amministrazione giudiziaria. Del resto nel caso speciale egli è pienamente d'accordo col senatore Costa.

BODIO. In una seduta del decorso anno aveva promesso di presentare alla Commissione una relazione sul Riformatorio di Elmira, negli Stati Uniti d'America, da lui visitato in occasione del Congresso statistico tenuto a Chicago nel 1893. Per non tenere più oltre occupata la Commissione, che è già in angustie di tempo per esaurire il suo ordine del giorno, chiede il permesso di inserire la sua relazione negli *Atti* della presente sessione (1).

PRESIDENTE. Ringrazia il comm. Bodio e ritiene di avere consenzienti tutti i colleghi nel desiderare che questa relazione venga inserita negli *Atti*.

Dà lettura della proposta presentata dal senatore Lampertico che è del seguente tenore :

- « La Commissione di statistica giudiziaria ;
- « Espresso il voto che si armonizzi la statistica giudiziaria e
- « quella carceraria ;

(1) Veggasi questa relazione a pag. 281 del presente volume.

« Incarica il Comitato di prendere gli accordi colla Direzione
« generale delle carceri per proseguire gli studii per una statistica
« che dia esatta idea dell'applicazione dell'articolo 222 del Codice
« civile ;

« Lo incarica di portare la sua attenzione sulla delinquenza
« dei minorenni e sui mezzi esistenti per prevenirla sia con i Rifor-
« matorii sia con le Società di patronato. »

Messa ai voti tale proposta è approvata.

La seduta è levata alle 12. 10.

Seduta del 19 luglio 1895.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Canonico, Cicognani, Cosenza, Costa, De' Negri, Fortis, Inghillieri, Lampertico, Lucchini, Penserini, Righi, Rinaldi, Sandrelli, Tami, Tondi, l'avvocato Bosco ed il segretario Aschieri.

La seduta è aperta alle ore 10.

Si dà lettura del verbale della precedente seduta, che è approvato.

PRESIDENTE. Invita il commissario Penserini a leggere la sua relazione sui rapporti dei capi delle Corti di appello e dei Tribunali intorno alle procedure di fallimento per l'anno 1894.

PENSERINI. Legge la sua relazione (1).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, dà lettura delle proposte presentate dal relatore, le quali sono del seguente tenore:

La Commissione delibera:

« 1° di incaricare il Comitato di aggiungere al modulo statistico le rubriche per raccogliere notizie sull'applicazione dell'articolo 704 del Codice di commercio;

« 2° di raccomandare a S. E. il Ministro di insistere perchè nelle Corti di appello, prima di compilare i quadri riassuntivi per ogni Corte, si confrontino i prospetti compilati dai Presidenti dei Tribunali con quelli dei Procuratori del Re, facendo correggere gli errori ed eliminare le discordanze che vi si riscontrassero;

(1) Vedasi questa relazione a pag. 226. del presente volume.

« 3° di richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro:

« a) sulle pratiche differenti invalse nei Tribunali intorno alla
« sospensione dell'azione penale per bancarotta semplice in rela-
« zione agli articoli 839 e 861 del Codice di commercio;

« b) sulla necessità di attenta vigilanza dei capi delle Corti di
« appello sulle procedure di fallimento, ed in ispecie sui ritardi che
« subiscono, esigendone giustificazione;

« c) sull'azione penale da promuoversi dal Pubblico Mini-
« stero contro i curatori colpevoli di negligenza. »

Messe ai voti, tali proposte sono approvate.

PRESIDENTE. Prega il commissario Penserini di riferire sui rap-
porti dei Primi Presidenti delle Corti di appello intorno ai giudizi
di graduazione nell'anno 1894.

PENSERINI. Legge la sua relazione (1).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, dà lettura delle pro-
poste presentate dal relatore, le quali sono del seguente tenore:

La Commissione delibera di:

« 1° pregare S. E. il Ministro che, per avere notizie più com-
« plete sui giudizi di graduazione, e per evitare duplicazioni e pro-
« babili errori, gli odierni prospetti semestrali siano ridotti ad un
« unico prospetto annuale;

« 2° richiamare l'attenzione del Ministro sulla opportunità di
« modificare le norme regolatrici del giudizio di graduazione, al fine
« di conseguire maggiore sollecitudine nella definizione;

« 3° richiamare l'attenzione del Ministro sui ritardi che si ve-
« rificano per parte degli Uffici giudiziari, e sull'opportunità di una
« speciale vigilanza in proposito dei Primi Presidenti delle Corti di
« appello;

« 4° modificare i moduli statistici:

« a) introducendovi la data in cui la vendita divenne defini-
« tiva; le indicazioni opportune rispetto al luogo della trascrizione
« per i giudizi di graduazione aperti dietro aggiudicazioni fatte ai

(1) Vedasi questa relazione a pag. 246. del presente volume.

« sensi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, e di quelli
« aperti in seguito a domanda di purgazione non seguita da incanti;
« b) eliminandone i giudizi nei quali da tre anni non abbia
« avuto luogo alcun atto di procedura, eccettuati quelli rimasti
« sospesi per appello, ricorso e giudizi di divisione, di nullità, di
« opposizioni o di altro genere. »

Messe ai voti tali proposte sono approvate.

PRESIDENTE. Invita il commissario Lucchini a riferire intorno alla redazione delle schede individuali per i condannati ammessi all'indulto concesso col regio decreto 22 aprile 1893, n. 190.

LUCCHINI. Legge la sua relazione (1).

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla relazione del professore Lucchini.

COSENZA. L'accurata relazione del professore Lucchini conclude con una severa requisitoria contro coloro che avrebbero dovuto redigere le schede speciali per gli imputati ammessi al beneficio dell'indulto concesso col regio decreto 22 aprile 1893, ed invigilare su questo servizio.

Certamente le lacune e gli errori lamentati dal relatore sono gravi, ed è bene che la Commissione nostra li rilevi, affinchè, per quanto è possibile, vi si possa provvedere. Ma egli si domanda: come mai questi magistrati, che pur ieri facevamo oggetto delle nostre lodi per i diligenti rapporti presentati in tante altre materie di cui si è occupata la Commissione, d'un tratto siano diventati meritevoli di così severo biasimo? Perchè proprio questa parte di servizio dovrebbero avere essi sì gravemente trascurata? Non dovrebbe forse la ragione di questo fatto ricercarsi più che nella negligenza, che forse non è da escludere per alcuni, piuttosto nella natura stessa della indagine?

L'onorevole relatore ha avuto anche parole severe per l'Amministrazione centrale, vale a dire per il Ministero della giustizia.

Non sarà certo lui, piccola parte dell'Amministrazione, che

(1) Vedasi questa relazione a pag. 262 del presente volume.

vorrà ripetere il pretenzioso : *nos quoque aramus* ; ma può con coscienza assicurare il collega ed amico Lucchini che l'Amministrazione centrale ha sempre fatto quanto poteva e si è sforzata con ogni cura di secondare i voti della Commissione. Molte volte però, come nel caso presente, non basta il buon volere dei Magistrati, non bastano le cure e gli eccitamenti del Ministero; vi sono ostacoli non superabili facilmente, perchè insiti nella natura delle cose, ed è questo punto che avrebbe desiderato di vedere notato nella relazione del Lucchini, per trovare la ragione di potere giustificare gli infelici risultati dell'applicazione dell'articolo 4 del regio decreto 22 aprile 1893.

Aggiunge che il collega Lucchini nelle sue conclusioni va troppo oltre e domanda ciò che non è possibile ottenere. La proposta n. 1 sarebbe diretta a fare eseguire una ispezione di tutte le sentenze pronunziate anteriormente al 1893 in tutte le sedi giudiziarie. Ma questa non è una cosa praticamente possibile, e quando fosse possibile, non sarebbe proficua.

Nei giudizi per citazione direttissima poi egli osserva che non vi è sempre il modo di alligare al processo il certificato penale, nè l'atto di nascita, e non è possibile aver conoscenza delle precedenti condanne beneficate coll'indulto. Non sempre si può pronunciare la revoca del beneficio, e averne notizia, se pronunciata; nè sempre si può procedere al cumulo giuridico delle due pene, l'antecedente e l'attuale, perchè non si hanno gli elementi per farlo. E queste cose i più diligenti Capi del Pubblico Ministero le hanno riferite, e giustamente, a loro discolpa.

Il prof. Lucchini addebita all'Autorità giudiziaria di non aver ben distinta l'amnistia dall'indulto. Ma l'egregio collega pare non abbia ricordato che su questo punto vi è dissenso persino tra le scuole, e neanche innanzi alla Corte di Cassazione è stata sempre uniforme la giurisprudenza.

Se tutto ciò è vero, bisogna andare adagio nelle censure; se vi sono inconvenienti cerchiamo sì di ripararli, ma non aggraviamo la mano su coloro che si son trovati dinanzi ad essi senza averli creati, che non hanno potuto superarli.

Confida che l'amico Lucchini vorrà trovar giuste queste osservazioni e difese, e, modificando la formola delle sue severe con-

clusioni, vorrà limitarsi a pregare il Comitato di studiare i motivi che hanno potuto intralciare la regolare applicazione dell'articolo 4 del Regio decreto 22 aprile 1893.

LUCCHINI. È dispiacente che le sue parole, che riconosce vivaci, non abbiano incontrato l'approvazione del collega Cosenza. Del resto le relazioni che si presentano alla Commissione sono il frutto dell'opera individuale, e ciascuno può e deve liberamente manifestare le proprie idee. Nella sostanza non ha nulla da togliere o da aggiungere a quel che riferì e che osservò.

Nel complesso, l'opinione sua è questa, che dall'Amministrazione centrale all'ultimo magistrato vi è, salvo rare e lodevoli eccezioni, alquanto negligenza e fiacchezza, per cui i servizi non possono procedere bene.

Comprende che queste cose possano spiacere, e che riescano tanto più dolorose a coloro che appartengono alla famiglia giudiziaria unita da tanti vincoli ed affetti. Ma noi non dobbiamo aver riluttanza a dire la verità e la solidarietà la dobbiamo sentire solo nel bene.

La verità è questa, che molti Procuratori generali non si curano dei lavori statistici, e l'Amministrazione centrale non è sollecita a richiamarli all'osservanza dei loro doveri.

Quanto alla forma delle sue conclusioni, non ha difficoltà di modificarle; ma quanto alla sostanza non sa vedere che cosa si possa sostituire ad esse. Se si vuole veramente conoscere quale sia stata l'applicazione dei provvedimenti di revoca del beneficio dell'indulto, è necessario fare uno spoglio delle sentenze.

Vi sono altri mezzi più semplici? Meglio così; egli è pronto ad accettarli, ma dubita che si possano trovare.

COSTA. Il prof. Lucchini gli aveva usata la cortesia di mostrarli in precedenza la sua relazione perchè prendesse notizia delle conclusioni. Egli non ha creduto di dover pregare il collega di modificarle; ma in massima aderisce alla proposta del collega Cosenza che il voto venga formulato in modo più generico.

Da una parte, riconosce che le Autorità giudiziarie non spieghano, come dovrebbero, tutta la diligenza necessaria per i lavori di statistica giudiziaria, del che si duole con ragione il Lucchini.

Ma, da un'altra parte, non bisogna dimenticare che nel caso presente si trattava di un istituto nuovo, il quale non era neppure di facile intelligenza, e che inoltre mancavano gli elementi per rilevarlo statisticamente, non essendo i registri delle Autorità giudiziarie predisposti a questa ricerca.

Di ciò dobbiamo tener conto nei nostri apprezzamenti. Egli poi vorrebbe che si facesse una indagine generale dell'istituto in sé, e non soltanto circa il modo come abbia proceduto il servizio statistico che lo riguarda. In tal guisa, conoscendo come sia stato applicato l'articolo 4 del decreto 22 aprile 1893, ed in quanti casi coloro che godettero dell'indulto incorsero in nuove condanne, noi avremo elementi per uno studio di molta importanza, come quello della condanna condizionale.

BORGOMANERO. Per quanto riguarda l'opera dell'Amministrazione centrale rispetto al servizio statistico presso le Autorità giudiziarie, egli non ha bisogno di ricordare i provvedimenti presi, gli incitamenti da essa fatti, specialmente in questi ultimi tempi, e i buoni risultati che, in rapporto al servizio delle schede, si sono già ottenuti.

BODIO. È lieto di poter attestare il miglioramento del servizio statistico, dovuto alle sollecitudini del Ministero che da un anno in qua sono state veramente energiche.

La Direzione generale della statistica continuerà a far conoscere al Ministero della giustizia quali Autorità giudiziarie siano negligenti in questa parte del servizio e spera che il Ministero vorrà seguitare, come ha fatto finora, a richiamare le dette Autorità al loro dovere, con quei mezzi che reputerà più idonei.

PRESIDENTE. Legge le conclusioni della relazione del prof. Lucchini, modificate secondo le osservazioni dei commissari Cosenza e Costa.

« La Commissione incarica il Comitato di studiare e proporre
« al Ministero quei provvedimenti che si riterranno opportuni per
« riparare alla deficiente applicazione delle disposizioni del regio
« decreto 22 aprile e della relativa scheda individuale, in base alle
« conclusioni formulate dal consigliere Lucchini. »

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta.

PRESIDENTE. Il commissario De' Negri gli ha fatto conoscere che per riferire intorno alle vendite giudiziarie gli occorrono alcune notizie, che col mezzo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti saranno domandate alle Autorità giudiziarie.

Ciò stante, la relazione sarà presentata nella prossima sessione che terrà la Commissione.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, dichiara chiusa la sessione, e si riserva di presentare a S. E. il Ministro la relazione sui lavori compiuti dalla Commissione.

La seduta è tolta alle ore 12 30.

RELAZIONI DEI COMMISSARI

Relazione del cav. Borgomanero sui provvedimenti presi dal Comitato per dare esecuzione alle deliberazioni della Commissione.

I. — Concorso del Ministero nella spesa per il servizio della statistica giudiziaria.

L'onorevole nostro Presidente e il signor Direttore generale della statistica si dettero premura di rappresentare a S. E. il Ministro, che la Commissione nella seduta del 16 maggio u. s. espresse il voto che il Ministero abbia a continuare i fondi necessari per la statistica giudiziaria. L'onorevole Presidente poi richiamò in modo speciale l'attenzione di S. E. il Ministro sulla opportunità che nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia sia iscritta permanentemente in apposito capitolo per questo servizio una determinata somma e precisamente quella che annualmente in via di regola si erogava in detto contributo.

E qui non è superfluo avvertire che nei decorsi anni per questa spesa si era provveduto con somme prelevate or sull'uno ora sull'altro capitolo del bilancio.

Da qui la necessità di vie meglio regolarizzare il concorso nella spesa, e in modo conforme alle sane regole amministrative e di contabilità.

L'onorevole Guardasigilli si mostrò favorevole alla proposta, e riconobbe la necessità di prendere subito all'uopo una determinazione precisa. Dispose pertanto che il capitolo 8 dello stato di previsione per l'esercizio 1895-96 sia portato da lire 8000, come prima era stato stanziato, a lire 10,000, diminuendo in pari tempo di lire 2000 il capitolo 15; e che il detto capitolo 8 debba così intestarsi: « Indennità e compenso ad impiegati dell'amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario per il servizio di vigilanza e riscontro delle spese di giustizia, e per traduzione di documenti, nonchè concorso

nella spesa per il servizio di statistica giudiziaria. » — Dalla detta somma verrà poi prelevata quella di lire 5000, con la quale il Ministero concorrerà nella spesa per la statistica giudiziaria.

Appena il bilancio sarà approvato non si mancherà di provvedere al prelevamento della somma su mentovata. E così anche dal lato finanziario, assicurandone i mezzi, nulla si è ommesso perchè il servizio della statistica possa procedere in modo regolare, e non debba essere interrotto con danno dell'amministrazione e della scienza.

II. — Sulla tenuta dei registri dello stato civile nel triennio 1892-93-94; e sull'osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 104 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

1.

A' termini degli art. 365 Cod. civ. e 126 del regolamento 15 novembre 1865, n. 2602, i Procuratori del Re annualmente, i Pretori in ciascun quadrimestre, devono procedere alla verifica dei registri dello stato civile. L'art. 131 del detto regio decreto fa poi obbligo ai Procuratori generali di riferire al Ministero sul modo come funzioni nel corso di ciascun anno questo ramo del servizio.

Ricordo altresì che la Commissione per la statistica giudiziaria, su proposta del senatore Boccardo, nella seduta dell'11 giugno 1894 deliberava che alla Commissione stessa si dovesse riferire anche sulla tenuta dei registri dello stato civile in base alle relazioni dei Procuratori generali.

Ora nell'esaminare tali relazioni pare debbasi innanzi tutto volgere l'attenzione a quelle osservazioni che son comuni a tutti i registri dello stato civile, mettendo in luce gli inconvenienti e le irregolarità che si accertarono, per considerare poi l'andamento del servizio rispettivamente a ciascun atto.

2.

Ed una prima considerazione d'indole generale concerne l'epoca entro la quale le relazioni dovrebbero inviarsi al Ministero. — È prescritto che i Rappresentanti del Pubblico Ministero presso i Tribunali debbano comunicare ai Procuratori generali entro il mese di marzo di ogni anno i verbali delle verificazioni da essi eseguite ai

registri di stato civile. Nessuna circolare, nessuna istruzione fu emanata per stabilire il termine dell'invio delle annuali relazioni al Ministero, le quali, se non tutte, almeno nella massima parte sono trasmesse nei mesi di giugno e successivi, e poche prima. Egli è certo che in parte tale ritardo dipende, come avverte il Procuratore generale di Trani, da ciò che non tutti i registri sono in tempo spediti alle cancellerie dei Tribunali, il che specialmente accade per taluni registri delle pubblicazioni di matrimonio trattenuti per gli effetti di cui all'art. 64 del decreto 15 novembre 1865. Intanto sino ad oggi non pervenne la relazione pel distretto di Napoli, e per alcuni distretti le relazioni non sarebbero complete. Ed a proposito del distretto di Napoli non posso a meno d'osservare che il 24 novembre 1894, riferendo il Procuratore generale sull'andamento del servizio per l'anno 1893, faceva conoscere che vari sindaci aveano indugiato a rimettere alle rispettive cancellerie dei Tribunali i registri di stato civile con gli allegati, ed alcuni anche fino a quel momento (cioè al 24 novembre 1894) non vi avevano adempito. Ciò ho creduto di rilevare, perchè ora che la Commissione anche su questo ramo del servizio ha stabilito di fermare la sua attenzione, sembrerebbe necessario che si prescrivesse il termine a tutto maggio per l'invio dei rapporti de' Procuratori generali: termine questo che si ravvisa sufficiente.

In ordine alle irregolarità di indole generale e più frequente, si è constatato che ne' registri vi sono molteplici vizietture e parole sovrapposte negli atti: cancellazioni e postille non approvate; inesattezze nell'indicazione dei nomi degli intervenuti ne' singoli atti, segnati diversamente in ciascun originale.

Si rilevò inoltre la mancanza della firma degli ufficiali di stato civile, dei testimoni, dei dichiaranti: le date scritte in cifre e non in tutte lettere.

In alcuni uffici la chiusura dei registri non avrebbe luogo nel termine prescritto dall'art. 360 del Codice civile, come pure de' ritardi si verificherebbero nella compilazione degli indici.

In altri uffici si riscontrò trascuranza nella pulitezza e scritturazione dei registri; nell'ordine e custodia dei documenti allegati; nella poca esattezza delle formole con cui debbono essere concepiti ed espressi i vari atti.

Nel circondario di Sassari, scrive il Procuratore generale di Cagliari nella relazione per l'anno 1894, il servizio va di male in

peggio. Le cause del grave fatto dovrebbero ascrivarsi a trascuratezza e spesso ignoranza degli ufficiali di stato civile, al modo per lo più superficiale con cui i Pretori procedono alle verifiche periodiche.

Per impedire che il male prenda più salde radici il Procuratore del Re suggerisce di abbandonare il modo ordinario e lento con cui si è finora proceduto, e di appigliarsi alla via più semplice e speditiva di compilare tanti speciali verbali quanti sono i comuni cui appartengono i registri, in modo che si possa, tenendoli in evidenza, appena esaminati i registri di un comune, dar sollecito corso a quei richiami che si ravviseranno utili, ed a que' provvedimenti disciplinari che si crederanno opportuni.

Fin qui il Procuratore del Re di Sassari. Ora dalle proposte che egli fa, sorge il dubbio che in quel circondario i Pretori non stendano i verbali di verifica per cadaun ufficio, ma invece presentino un verbale complessivo per tutti i comuni compresi nel mandamento. Se tale è la pratica invalsa nel circondario di Sassari, si osserva che sarebbe in opposizione a quanto prescrive l'art. 127 del decreto 15 novembre 1865, che, cioè, di ciascuna verifica deve essere steso dal Pretore un processo verbale.

Il Procuratore generale di Genova avverte che in alcuni uffici del distretto nell'anno 1892 si trovarono dichiarazioni di chiusura in bianco per registri contenenti pochi atti; e nel decorso anno si notò per alcuni registri la mancanza di indici, la poca esattezza delle formole, l'inosservanza del termine per l'invio dei registri alla cancelleria del competente Tribunale.

E nel distretto di Milano per l'anno 1894 il servizio nei centri popolosi procedette regolarmente, specialmente nella città di Milano, mentre nei piccoli comuni si sente ancora il desiderio di maggiore attenzione, precipuamente nella tenuta estrinseca degli atti. Rilevo poi dalla relazione del Procuratore generale « che in quel distretto si è adottato l'utilissimo sistema di far comunicare ai singoli uffici per estratti i rilievi dei verbali della verifica annuale ».

Il Procuratore generale di Napoli, nella sua relazione per l'anno 1893, scrive che in alcuni comuni, e precipuamente in quello di detta città, i testimoni chiamati a sottoscrivere gli atti dello stato civile sono quasi sempre i medesimi, ed anzi persone che si trovano nello stesso ufficio, il che potendo, e in modo speciale per gli atti di morte, essere causa di gravi conseguenze, non si è mancato da quel

generale ufficio di raccomandare agli ufficiali di stato civile di nulla omettere affinchè ciò non abbia più a verificarsi.

Relativamente agli atti di nascita si è constatato che in parecchi uffici di stato civile nei distretti di Ancona, Aquila, Brescia, Catanzaro, Genova, Lucca, Messina, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia non si ottempera alla disposizione dell'alinea 3° dell'articolo 374 del Codice civile. La quale prescrive che, se il parto è gemello, se ne dovrà fare menzione in ciascuno dei due atti, esprimendo chi nacque primo, chi secondo.

Altro rilievo fatto, e specialmente per i distretti di Ancona, Aquila, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova e Torino, si è quello che, contrariamente a quanto prescrive l'articolo 376 Codice civile, trattandosi di nascita che procede da unione illegittima, spesse volte nell'atto viene designato il nome del genitore senza che consti che esso aderisce alla dichiarazione. — La dispensa dalla presentazione del neonato, da eccezione parrebbe sia diventata cosa normale e costante, nè dalle relazioni si ha modo di assicurarsi se l'Ufficiale di stato civile sia indotto a ciò da gravi circostanze. — Vi sono anche tardive inserzioni degli atti di nascita, senza che in questo caso si ottemperi a quanto impone la legge. In proposito si nota che nella città di Roma vi sarebbe un certo ritardo nella redazione degli atti di nascita, ritardo, come rilevasi dalla relazione per l'anno 1893, consentito dai Procuratori del Re del tempo.

Il Procuratore generale di Aquila riferisce che, essendosi accertato che nel comune di Prezza dal 30 aprile al 16 maggio non era stato iscritto alcun atto di nascita, chieste informazioni in proposito, si constatò che in quel comune in apposito registro bollettario venivano riportati giornalmente, in via di appunti, le denunce di nascita; e in seguito si curava la redazione dei corrispondenti atti.

Si ripetono altresì errori nella indicazione del nome del neonato o dei dichiaranti, come pure, in alcuni atti, erronea è la designazione del giorno della dichiarazione di nascita. — Nel distretto di Venezia le irregolarità più gravi e più frequenti, rilevate anche nel decorso anno, concernono la violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 371, 373, 374, 385 del Codice civile, e 55, 56, 57, 59 del regio decreto 15 novembre 1865.

Circa gli atti di matrimonio premetto che meno gravi e frequenti sarebbero le irregolarità d'indole speciale rilevate nelle ve-

rifiche: e tali irregolarità riflettono specialmente la mancanza del consenso nei casi stabiliti dalla legge per contrarre matrimonio, il che non risulterebbe dai registri: non sempre sono indicate le generalità dei genitori degli sposi.

In parecchi atti di morte si riscontrò che non sempre contengono tutte le notizie richieste dalla legge, e volute dall'articolo 387 del Codice civile. — Occorre qui appena ricordare che in parecchi uffici di stato civile, in caso di morte di persona in istato di vedovanza, con figli minorenni, non si ottempera a quanto dispone l'articolo 250 del Codice civile.

3.

Potrei dilungarmi ancora nella esposizione di irregolarità speciali a ciascun atto, accertate dalla lettura delle relazioni pel triennio 1892-93-94: credo ad ogni modo che al riguardo non occorra fare ulteriori menzioni, per formarsi un giudizio sul modo di procedere del servizio dello stato civile.

Intanto dalle relazioni parrebbe accertato che nei piccoli comuni si scorge d'ordinario minore, che nei grandi, la cura di obbedire ai dettati della legge in questa materia, anche per la ragione che un solo segretario presta l'opera sua a più comuni. Ed è a ritenersi che l'irregolarità accertata nel comune di Prezza avvenga anche in altri uffici dello stato civile. Non occorre spendere parole per addimostrare che da ciò possono sorgere gravi inconvenienti, rimediare ai quali in seguito potrebbe anche riescire cosa difficile.

I Procuratori generali, esposti gl'inconvenienti constatati, assicurano che ad essi si pose riparo, che furono adottati o provocati gli opportuni provvedimenti: ma intanto nell'anno successivo le stesse irregolarità si lamentano: ora tutto ciò dinota uno stato permanente di malattia. E il Procuratore generale di Ancona osserva che lo stato stazionario del servizio deve sempre attribuirsi all'indolenza dei Pretori, i quali soltanto per adempiere ad una formalità, e con molta leggerezza, procedono alla verifica dei registri di stato civile: e così ebbe occasione di accertare esservi spesse volte contraddizione fra i verbali di verifica compilati dal Pubblico Ministero e quelli dei Pretori. E, mentre si osserva che le verifiche ordinate dalla legge sono il mezzo migliore pel regolare andamento del servizio, si ha che nel distretto di Cagliari sono fatte in modo superficiale.

Nonostante ripetuti richiami, non si procede sempre con la dovuta cura alle ispezioni quadrimestrali; e, mentre in alcuni verbali si scrive che il servizio poco o nulla lascia a desiderare, e nessun rilievo si fa, nelle ispezioni annuali invece succede il contrario: e tale considerazione viene fatta dal Procuratore generale di Parma nelle relazioni per gli anni 1892-93-94, e per alcuni uffici del distretto. E il Procuratore generale di Venezia rappresenta che, essendosi constatato in qualche circondario di quel distretto come la massima parte degli errori od inconvenienti rilevata dai Procuratori del Re non erano stati avvertiti dai Pretori, non mancò di richiamare su di ciò tutta la loro attenzione. Egli è certo che le ispezioni quadrimestrali eseguite a norma di legge, e con ogni cura, portano ottimi frutti. Importa, pertanto, che tale compito venga adempito dai Pretori con scrupolosa esattezza, essendo interessati l'ordine delle famiglie, il bene pubblico, e la società intera a che i registri di stato civile siano tenuti con precisione.

E qui non è superfluo ricordare che le quadrimestrali ispezioni non costituiscono una viziosa formalità, come da alcuni si vorrebbe; esse hanno invece per iscopo di scovrire se la tenuta dei registri, se la redazione degli atti, se la produzione dei documenti rispondono alle prescrizioni della legge. Da qui l'opera dei Pretori deve essere continua e diligente perchè il servizio proceda regolarmente, riparando alle violazioni con opportuni giudizi di rettifica, ed eventualmente reprimendo le colpevoli negligenze ed infrazioni.

Egli è certo che le relazioni sono dal Ministero prese in attento esame, e che non si risparmia di richiamare l'attenzione delle Procure generali sugli inconvenienti e sulle irregolarità rilevate nelle verifiche. Intanto, come già accennai, quasi sempre si ripetono nella tenuta dei registri gli stessi inconvenienti; da qui la necessità di una attenta, accurata e continua vigilanza, e che si metta ogni cura perchè, da chi spetta, siano rigorosamente osservate le disposizioni della legge.

Concludendo, ritiene il Comitato che la Commissione dovrebbe rivolgere preghiera all'onorevole Ministro, perchè vivamente raccomandandi ai Rappresentanti del Pubblico Ministero di invigilare a che i Pretori curino l'obbligo loro imposto dall'articolo 126 del decreto 15 novembre 1865, con tutta quella serietà e diligenza che è richiesta dalla gravità ed importanza dell'incarico ad essi affidato.

4.

I Procuratori generali di Bologna, Brescia, Casale, Milano, Parma e Roma uniscono alle loro relazioni un quadro statistico contenente notizie relative al movimento degli atti di stato civile nei rispettivi distretti. Al riguardo, il compianto Procuratore generale Sighele nel commento sull'ordinamento dello stato civile così scriveva nel 1868:

« Quantunque la legge non lo dica, crediamo che sarà utile accennare nel rapporto da inviarsi al Ministero il numero complessivo dei vari atti dello stato civile ricevuti durante l'anno nel distretto della Corte. »

Ora, se tali dati statistici a nulla servono per la vigilanza che il Ministero deve esercitare sull'andamento del servizio, forse potrebbe essere tuttavia utile raccogliarli, se non altro per completare le notizie che sugli atti di stato civile fornisce la statistica demografica.

Vedrò pertanto la Commissione se sia opportuno rivolgere preghiera all'onorevole Guardasigilli, perchè disponga che tutte le relazioni dei Procuratori generali sieno corredate delle notizie sul movimento degli atti dello stato civile.

Intanto stimo cosa non superflua pubblicare i dati per le Corti summentovate, e che raccolti nell'unito prospetto:

MOVIMENTO DEGLI ATTI DI STATO CIVILE.

CORTI D'APPELLO	Atti di cittadinanza			Atti di nascita			Atti di matrimonio			Atti di morte			Totale degli atti		
	1892	1893	1894	1892	1893	1894	1892	1893	1894	1892	1893	1894	1892	1893	1894
Bologna	13	21	21	47.042	49.008	47.093	9.927	10.224	10.622	35.059	31.645	29.396	92.041	90.901	87.132
Brescia	57	10	13	57.400	61.319	58.343	13.568	14.298	14.093	43.452	38.781	40.420	114.477	114.408	112.869
Casale	15	14	33	37.986	40.607	40.819	11.107	10.274	10.793	28.107	26.372	27.404	77.215	77.267	79.049
Milano	(a)	(a)	97	(a)	(a)	78.933	(a)	(a)	19.427	(a)	(a)	57.862	(a)	(a)	156.319
Parma	28	23	24	39.694	43.417	42.082	10.089	10.001	9.541	28.224	27.912	29.939	78.035	81.343	81.586
Roma	(a)	(a)	96	(a)	(a)	37.753	(a)	(a)	7.420	(a)	(a)	25.156	(a)	(a)	70.425

(a) Per i distretti di Milano e Roma mancano le notizie per gli anni 1892-93.

5.

**Circa l'osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 104
del regio decreto 15 novembre 1865.**

In seguito alla relazione del commissario Sandrelli sull'accertamento della legittimità dei nati iscritti negli atti dello stato civile, nella seduta del 14 marzo 1894 fu presa la deliberazione di raccomandare al Ministero che fossero richiamate le autorità dipendenti all'esatta osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 104 del regio decreto 15 novembre 1865. S. E. il Ministro, in conformità a tale deliberazione e con Circolare del 20 maggio 1894, n. 1320, ha rivolte vive raccomandazioni alle Procure generali, perchè venga rigorosamente osservata la disposizione di cui sopra, prescrivendo in pari tempo che prontamente si supplisca all'inosservanza e alle omissioni del passato. Nell'intento poi di accertare se alle istruzioni contenute nella Circolare si ottemperi, fu disposto che i Procuratori generali nella relazione di cui all'articolo 131 del succitato decreto 15 novembre 1865, devono assicurare il Ministero se all'articolo 104 su mentovato siasi data completa esecuzione (1).

Esporrò ora brevemente quanto i Procuratori generali hanno riferito in ordine all'articolo 104 del predetto decreto, e sul modo con cui nel decorso anno si osservarono le prescrizioni contenute nella Circolare 20 maggio 1894.

Debbo intanto premettere che nelle relazioni per i distretti di Catania, Firenze, Genova, Lucca, Messina, Palermo, Roma e Trani si serba silenzio su quanto formò argomento della predetta Circolare, e che ancora, come già avvertii, non pervenne la relazione pel distretto di Napoli.

Distretto di Ancona. — Riferisce il Procuratore generale che si osserva la prescrizione dell'articolo 104 del decreto 15 novembre 1865; sono rari i casi nei quali si omette di fare le annotazioni dei matrimoni celebrati al margine degli atti di nascita degli sposi. La cancelleria del Tribunale di Fermo però avrebbe trascurato alquanto tale adempimento: ad ogni modo furono date opportune disposizioni perchè a ciò si ponga sollecito riparo.

(1) Vedi *Atti della Commissione* - Sess. 1894. pag. 541.

Distretto di Aquila. — Nei circondari di Aquila e Chieti non sempre si fecero le annotazioni prescritte: il Procuratore generale ha disposto che a ciò si ottemperi in breve tempo.

Distretto di Bologna. — Secondo hanno riferito i Procuratori del Re, generalmente nel distretto si osserverebbero le prescrizioni circa l'annotazione dei matrimoni al margine degli atti di nascita degli sposi, ad eccezione però pel comune di Massalombarda, ove, seguendosi una erronea consuetudine, non si dette corso alle annotazioni di seguito matrimonio.

Il Procuratore del Re in Bologna ha poi rilevata l'impossibilità di accertare in modo assoluto la trascrizione di tutti gli annotamenti, specialmente nei grandi centri.

Distretto di Brescia. — I Procuratori del Re del distretto nella relazione per l'anno 1894 assicurano che si ottempera all'art. 104 del decreto del 1865; intanto nel circondario di Salò si è constatato che per 117 matrimoni gli ufficiali di stato civile non avrebbero spedito l'avviso della celebrazione di matrimonio; e con opportuni richiami si è ora provveduto, in modo che sarebbero state eseguite anche le annotazioni per i matrimoni celebrati nei decorsi anni.

Distretto di Cagliari. — Scrive il Procuratore generale nel rapporto 24 luglio 1894, che in seguito alla Circolare 20 maggio detto anno, chiese notizie se e come si ottemperasse all'articolo 104 del decreto su mentovato. I Procuratori del Re del distretto hanno riferito che « in generale rimasero del tutto inosservate le prescrizioni circa le annotazioni dei matrimoni al margine degli atti di nascita degli sposi. » Ora, dalla relazione per l'anno 1894, parrebbe che a ciò si fosse posto riparo, tranne però nei circondari di Lanusei ed Oristano. Intanto il Procuratore generale assicura di aver raccomandato che si invigili perchè i lamentati inconvenienti non abbiano più a ripetersi.

Distretto di Casale. — I Procuratori del Re del distretto ebbero cura speciale perchè si ottemperasse all'articolo 104 del decreto 15 novembre 1865; ed ora assicurano che le annotazioni dei matrimoni in margine agli atti di nascita sono debitamente praticate, essendosi anche posto riparo a non poche omissioni incorse per lo passato.

Distretto di Catanzaro. — Vi è motivo a dubitare che in tutti i Tribunali del distretto si proceda alle annotazioni delle partecipazioni di matrimonio, trasmesse dagli ufficiali dello stato civile agli uffici di regia Procura: al riguardo il Procuratore generale avverte che a tale obbligo non si curò di ottemperare nelle cancellerie dei Tribunali di Monteleone, Palmi, Rossano e Reggio di Calabria. Furono provocate le occorrenti disposizioni perchè immediatamente si ponesse riparo alle omesse annotazioni, con avvertenza di non dar luogo per l'avvenire alle lamentate irregolarità.

Distretto di Milano. — Come pel passato, così si ottemperò anche nel decorso anno a quanto dispone l'articolo 104 dell'ordinamento sullo stato civile, e — scrive il Procuratore generale — « se ne ebbe la prova sia dai verbali quadrimestrali dei Pretori, sia dal progressivo e costante aumento della approvazione delle formole presso gli uffici di Procura regia che si mandano annotare, e che, appena eseguite dal cancelliere del Tribunale, si ritornano all'ufficiale di stato civile, perchè a sua volta vi proceda al margine degli atti di nascita degli sposi cui si riferiscono. » — E soggiunge ancora il Procuratore generale: — « È un lavoro periodico codesto non indifferente, ora che quasi tutti gli sposi sono per nascita appartenenti ad anni successivi al 1865; nella sola regia Procura di Milano sono parecchie migliaia le annotazioni di formole che si approvano e si mandano ad eseguire. »

Nel circondario di Lodi solamente si rilevarono degli inconvenienti, essendo invalsa in alcuni uffici di stato civile l'abitudine di proporre in fine d'anno le formole di annotazione per tutti i matrimoni celebrati nei dodici mesi. Tale pratica però si è disposto sia abbandonata, e che invece debbasi dare avviso della celebrazione del matrimonio appena avvenuto, in modo che si possano fare regolarmente le annotazioni prescritte dalla legge.

Distretto di Parma. — Assicura il Procuratore generale che in massima viene osservato il disposto dell'articolo 104 del regio decreto 15 novembre 1865, relativamente agli avvisi di matrimonio da spedirsi alle regie Procure, ed alle annotazioni da eseguirsi a margine degli atti di nascita degli sposi.

Distretto di Torino. — Nella relazione per l'anno 1893, il Procuratore generale rappresentava che l'inconveniente lamentato

colla Circolare 20 maggio 1894, pur troppo sussisteva: e sussisteva in vasta scala nel circondario di Aosta, perocchè, su 73 comuni, solamente 15 dettero gli avvisi prescritti, mentre gli altri non li inviarono. Nel Tribunale di Ivrea il cancelliere, quantunque regolarmente ricevesse dalla regia Procura le partecipazioni di matrimoni, tuttavia le lasciava ammucchiare senza darvi evasione, e senza procedere alle debite annotazioni a' termini di legge.

Dalla relazione pel decorso anno pare che un qualche miglioramento siasi verificato: ad ogni modo furono fatte vive raccomandazioni perchè le irregolarità non abbiano a ripetersi.

Distretto di Venezia. — Il servizio delle annotazioni dei matrimoni in margine agli atti di nascita degli sposi, procederebbe in generale con sufficiente regolarità nel distretto. Nel circondario di Udine però alcuni uffici di stato civile non danno prontamente l'avviso della celebrazione del matrimonio, e talora trascurano di darlo. Nel Tribunale di Verona vi era molto arretrato nel procedere alle annotazioni: come pure l'arretrato si verificava nel Tribunale di Vicenza. L'arretrato in parte è stato tolto, e pel Tribunale di Vicenza si procedette alle annotazioni per i matrimoni celebrati negli anni 1886-93, ed è avanzato il lavoro di annotazione per quelli celebrati nel 1894. Così riferiva il Procuratore generale di Venezia addì 10 maggio u. s.

Fin qui quanto hanno esposto i Procuratori generali sull'andamento di questo ramo del servizio. Intanto dalle relazioni vi è ragione per dubitare fortemente che sia osservata la disposizione dell'articolo 104 del regio decreto 15 novembre 1865; e il dubbio per verità potrebbe essere confermato anche dal fatto che parecchi Procuratori generali serbarono silenzio sull'argomento, quantunque colla sovra ricordata Circolare fossero invitati a riferirne. I Procuratori generali si limitano molte volte ad assicurare che le annotazioni si fanno nei registri di nascita degli sposi, ma trascurano di accertare se gli ufficiali di stato civile danno prontamente avviso della celebrazione del matrimonio, e di ciò non si occupano nelle loro relazioni.

Vedrà la Commissione se sia possibile escogitare qualche mezzo nell'intento di esercitare un controllo, sia negli uffici di stato civile, sia nelle cancellerie dei Tribunali, in ordine all'obbligo prescritto dall'articolo 104 del decreto 15 novembre 1865.

Intanto per facilitare l'adempimento della prescrizione sopra ricordata, il Procuratore generale di Venezia, sin dal 17 marzo 1893, avrebbe prescritto un apposito modulo, del quale, perchè la Commissione ne abbia notizia, ho creduto di chieder copia.

I moduli di partecipazione adottati negli uffici di stato civile del circondario dei Tribunali di Venezia e di Asti, sono riportati negli *Allegati*.

Ed ora concludo presentando la seguente proposta di deliberazione:

« La Commissione delibera:

« 1° di rivolgere preghiera all'onorevole Guardasigilli perchè
« raccomandi ai Procuratori generali presso le Corti di appello di
« invigilare a che dai Pretori si proceda alle verificazioni agli uffici
« di stato civile con ogni cura e diligenza, e perchè nelle relazioni
« annuali prescritte dall'articolo 131 del regio decreto 15 novembre
« 1865, non si ometta di segnalare quei funzionari che trascurano
« questo ramo del servizio;

« 2° di rivolgere preghiera all'onorevole Guardasigilli perchè
« raccomandi ai Procuratori generali, in relazione anche alla Cir-
« colare 20 maggio 1895, di riferire dettagliatamente nei loro rap-
« porti sul modo con cui si adempie, sia dagli uffici di stato civile,
« sia dalle cancellerie dei Tribunali, a quanto prescrive l'art. 104
« del regio decreto 15 novembre 1865;

« 3° di rinviare al Comitato lo studio sulla convenienza ed op-
« portunità che:

« a) alle relazioni dei Procuratori generali sia allegato un
« prospetto sul movimento degli atti di stato civile, come presente-
« mente si usa in alcuni distretti;

« b) le notizie da fornirsi in osservanza dell'articolo 104 del
« decreto 15 novembre 1865 sieno raccolte su moduli conformi o a
« quello adottato nel distretto della Corte di appello di Venezia,
« oppure a quello nel circondario di Casale, con le modificazioni
« che il Comitato crederà di apportarvi;

« 4° di affidare al Comitato l'esecuzione dei provvedimenti pro-
« posti ai nn. 1° e 2° della presente deliberazione. »

III. — Comunicazioni sull'andamento del servizio riguardante la scheda individuale per gli imputati di delitti, e sui provvedimenti adottati dal Ministero.

1.

La Commissione sa che il Ministero della giustizia, con Circolare del 12 marzo 1895, n. 1343, dette alcune istruzioni dirette a togliere i gravi inconvenienti verificatisi nella compilazione delle schede individuali. A quelle istruzioni ne seguirono altre pubblicate nel Bollettino del Ministero addì 6 giugno scorso, le quali sono inserite in appendice alle presenti comunicazioni. Tali istruzioni, che servono di complemento a quelle già impartite, sono intese a chiarire più specialmente i punti della scheda, che l'esperienza ha dimostrato non essere esattamente compresi dai funzionari ai quali ne incombe la compilazione. Allo scopo poi che il prospetto delle ordinanze e sentenze passate in istato di cosa giudicata, e prescritto dalla Circolare 12 marzo ultimo scorso, sia redatto in modo uniforme, alle istruzioni su accennate è annesso un modulo di prospetto.

2.

Nella riunione dello scorso maggio e per incarico del Comitato ebbi già l'onore di intrattenere la Commissione sui provvedimenti che, d'accordo con la Direzione generale della statistica, il Ministero aveva presi per assicurare il regolare funzionamento del servizio delle schede.

Fin d'allora accennai alle inchieste che erano state ordinate nei distretti:

di *Catania*, per il Tribunale di Siracusa;

di *Catanzaro*, per la Pretura e il Tribunale di Catanzaro, e per la Pretura di Reggio Calabria;

di *Messina*, per le Preture del 1° e 2° mandamento di Messina e per quel Tribunale;

di *Milano*, per la Pretura urbana ed il Tribunale di Milano;

di *Napoli*, per le due Preture urbane di Napoli e per i Tribunali di Avellino, Benevento, Santa Maria Capua Vetere e Vallo della Lucania;

di *Palermo*, per la Pretura urbana e i Tribunali di Girgenti, Palermo e Trapani;

di *Roma*, per la Pretura urbana e il Tribunale di Roma;

di *Torino*, per il Tribunale di Biella;

e mi riservai di far conoscere i risultati delle medesime. Adempio ora alla promessa.

DISTRETTO DI CATANIA. — *Tribunale di Siracusa*. — L'ispezione eseguita nel Tribunale di Siracusa ha dato per risultato che, in seguito a disposizione superiore, le schede furono compilate e spedite alla Direzione generale di statistica.

Il Procuratore del Re che ha proceduto alla verifica, nel verbale del 22 aprile ultimo scorso osserva fra l'altro che « non occorre di segnalare qualche negligenza per le schede redatte negli anni passati, e commesse dai diversi funzionari addetti a quel ramo, perchè realmente dovette convincersi della pesantezza di esso ramo di servizio, e della scarsezza del personale. »

Veramente tali giustificazioni a nulla servono, nè potrebbero essere accolte, giacchè è mezzo molto facile quello di non adempiere ad un obbligo adducendo a scusa la difficoltà dell'obbligo stesso. Tuttavia il Ministero non ha creduto di dover adottare alcun provvedimento di rigore, e con nota 2 luglio corrente si è limitato a raccomandare al Procuratore generale di Catania di invigilare a che per l'avvenire non abbiano più a verificarsi simili irregolarità. In questa occasione non si è mancato di avvertire che le ragioni addotte dal Procuratore del Re non sono tali da giustificare l'omissione della redazione delle schede individuali nel Tribunale di Siracusa, nè da scusare la negligenza e trascuranza dei funzionari addetti a questo ramo di servizio.

DISTRETTO DI CATANZARO. — *Tribunale e Pretura di Catanzaro, e Pretura di Reggio di Calabria*. — Con ministeriale 22 marzo anno corrente, n. 508, venne ordinata una ispezione presso il Tribunale e la Pretura di Catanzaro, nonchè presso la Pretura di Reggio di Calabria. I risultati dell'ispezione furono che di un gran numero di schede individuali si omise la compilazione nei detti uffici giudiziari.

Nella cancelleria della Pretura di Reggio di Calabria si è osser-

vato che il numero degli imputati di delitto, le cui sentenze od ordinanze erano divenute irrevocabili, nel 1894 ascendeva a 787, e di questi per soli 250 fu redatta la scheda. Nella cancelleria della Pretura di Catanzaro fu rilevato, dietro confronto del registro generale delle cause con quello di spedizione, che dal 1890 al 1894 per 3040 imputati di delitti era stata trascurata la compilazione della scheda.

Nella cancelleria del Tribunale di Catanzaro fu accertato che durante gli anni 1891-92-93-94 non sarebbe stata redatta la scheda per 911 imputati, mentre nell'anno 1890 il servizio procedette in modo regolare. È risultato ancora che nelle Preture di Reggio di Calabria e di Catanzaro, nonchè presso il Tribunale di quest'ultima città, non si osservarono le istruzioni date con la Circolare del 18 febbraio 1889, n. 1225.

Ora, per quanto concerne le schede che dovevano essere compilate, si provvederà che senz'altro e subito sieno redatte.

I funzionari, i quali si mostrarono neglienti e trascurarono la compilazione delle schede individuali negli uffici suaccennati, sono i signori: Pasquale Costanzo, vice-cancelliere aggiunto presso il Tribunale di Catanzaro; Alfonso Greco e Giovanni Masciari, già vice-cancellieri nella Pretura di Catanzaro, e Antonio Genovese, vice-cancelliere nella Pretura di Reggio Calabria.

S. E. il Ministro, avuta comunicazione dei risultati della ispezione, ha disposto che il Costanzo sia trasferito ad altra sede, e che i vice-cancellieri Greco, Masciari e Genovese siano puniti colla privazione dello stipendio per la durata di giorni 10.

DISTRETTO DI MESSINA. — *Preture del 1° e del 2° mandamento, e Tribunale di Messina.* — Dalla ispezione fatta è risultato che nella Pretura del 1° mandamento non venne presa nota della data della spedizione delle schede alla Direzione generale di statistica; che le spedizioni non furono eseguite nei termini prescritti dalle istruzioni in vigore; che infine vi è ritardo nella redazione delle schede riferibili al quarto trimestre 1894, ed al primo trimestre del corrente anno. Nella Pretura del secondo mandamento si è accertato che il servizio procede abbastanza regolarmente. Nel Tribunale di Messina il servizio ha lasciato alquanto a desiderare negli anni 1893-94; nel corrente anno tutte le schede sono state puntualmente spedite nei termini di cui nelle Circolari 2 gennaio 1890 e

12 marzo ultimo scorso; in generale le istruzioni contenute nelle dette circolari sarebbero osservate.

In seguito ai risultati della ispezione, e poichè le irregolarità si verificarono specialmente nella Pretura del 1° mandamento di Messina, S. E. il Ministro ha disposto che si ammonisca il vice-cancelliere Placido Catara, al quale le lamentate irregolarità si addebitano, e in questo senso con lettera del 10 luglio corrente si è scritto al Procuratore generale di Messina.

DISTRETTO DI MILANO. — *Pretura urbana e Tribunale di Milano.* — In seguito alla verifica si è accertato che nella Pretura urbana di Milano il servizio delle schede individuali è stato trascurato; la causa di ciò, secondo l'ufficiale del Pubblico Ministero, che ha proceduto alla ispezione, dipende dalla deficienza del personale di fronte all'enorme lavoro che affluisce presso quell'ufficio, nonchè dalle difficoltà che si incontrano spesse volte nel raccogliere tutti i dati necessari per la redazione delle schede. — Fu dato ordine ai funzionari della cancelleria di compilare le schede tuttora mancanti e che per verità sarebbero in numero rilevante. — L'ispezione eseguita nel Tribunale di Milano constatò che nel biennio 1893-94 non sarebbero state compilate le schede individuali per imputati in 2223 processi. — Il Sostituto Procuratore generale che ha proceduto all'ispezione avverte che l'inconveniente si è verificato specialmente durante l'anno 1893; osserva poi che le istruzioni pubblicate nel 1890 non sarebbero state sempre applicate dagli alunni di cancelleria, ai quali generalmente è affidato tale ramo di servizio. — Furono date disposizioni perchè fossero al più presto compilate e spedite le schede riferibili ad imputati pel biennio 1893-94.

Il Procuratore generale di Milano, nell'inviare al Ministero i risultati della ispezione, ammette e riconosce che non furono indifferenti presso quel Tribunale e la Pretura urbana le lacune occorse nella redazione delle schede; da ciò la necessità di una continua sorveglianza che non ha avuto luogo in passato, o lo fu assai imperfettamente. E però ha disposto che un Sostituto Procuratore del Re ed i Giudici istruttori invigilino perchè le schede sieno compilate sempre ne' casi prescritti. — Confidando che i provvedimenti adottati serviranno ad assicurare il regolare andamento del servizio, il Procuratore generale espresse l'avviso che non sia il caso di proporre

alcun provvedimento di rigore contro i funzionari che pel passato si mostrarono negligenti nell'adempimento dei loro doveri. Il Ministero, accogliendo tale avviso, non ha creduto di prendere alcun provvedimento e si è limitato a dichiararsi inteso, facendo con foglio 10 corrente mese vive raccomandazioni al Procuratore generale perchè si abbia ad esercitare una continua ed attenta vigilanza sull'andamento di questa parte del servizio.

DISTRETTO DI NAPOLI. — Non posso comunicare i risultati delle ispezioni nelle due Preture urbane di Napoli, nonchè nei Tribunali di Avellino, Benevento, Santa Maria Capua Vetere e Vallo della Lucania, perchè, nonostante ripetuti sollecitamenti, non pervennero ancora le relazioni dei signori Ispettori e il rapporto riassuntivo del Procuratore generale.

DISTRETTO DI PALERMO. — *Pretura urbana di Palermo, Tribunali di Girgenti, Palermo e Trapani.* — Presso la Pretura urbana di Palermo il servizio procederebbe ora in modo abbastanza regolare: alla fine di aprile u. s. si accertò che, unitamente al foglio di accompagnamento, erano state spedite alla Direzione generale di statistica tutte le schede riferibili ad imputati di delitti a cui riguardo le sentenze od ordinanze erano passate in istato di cosa giudicata a tutto marzo corrente anno. — Pel Tribunale di Girgenti si ha che nella cancelleria dell'Ufficio di istruzione ed in quella della Corte di assise il servizio procederebbe in modo lodevole, mentre nella cancelleria del Tribunale pel passato si ebbe a deplorare negligenza e trascuranza, giacchè pel triennio 1891-92-93 di non poche schede si omise la compilazione. Pel passato il servizio della redazione non veniva affidato ad un solo funzionario, ma di esso erano incaricati vari impiegati di cancelleria: ora invece ciò più non avviene, ed il servizio procede in modo regolare. — Presso l'Ufficio di istruzione in Palermo non si possono lamentare inconvenienti: nella cancelleria di quel Tribunale invece il servizio è stato non poco negletto: e si ebbe un notevole ritardo nella compilazione delle schede a motivo anche del poco personale addetto all'ufficio. Nell'aprile u. s. erano state compilate le schede riferibili ad imputati a tutto aprile 1894, e però vi era un arretrato di circa un anno. A riparare agli inconvenienti fu disposta la immediata formazione del registro

generale e che al servizio delle schede sieno addetti in modo permanente alcuni funzionari. — Il funzionario che ha proceduto alla ispezione nel Tribunale di Trapani riferisce che, tranne il ritardo avvenuto nella compilazione delle schede riferibili a processi per l'ultimo mese di dicembre 1893 e per l'anno 1894, null'altro di rilevante ebbe a trovare, ed anzi osserva che per la continua sorveglianza dell'ufficio del P. M. il servizio ora procederebbe regolarmente.

Il Ministero, nel prendere atto dei risultati della ispezione, e poichè nella cancelleria del Tribunale di Palermo si ebbero a lamentare continui inconvenienti, chiese con nota 10 corrente mese al Procuratore generale il nome dei funzionari ai quali tali inconvenienti debbano addebitarsi, con invito a dichiarare se sia il caso di qualche provvedimento di rigore.

DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA. — *Pretura urbana e Tribunale di Roma.* — L'ispezione alla Pretura urbana è stata affidata ad un Sostituto-Procuratore del Re, il quale nella sua relazione osserva che quell'ufficio, che da tanti anni versa in condizioni specialissime per un lavoro esuberante, eccessivo, non ha potuto pel passato attendere se non in modo disordinato e saltuario al servizio delle schede individuali. Il Pretore, il cancelliere ed i vicecancellieri francamente dichiararono che solamente in via di eccezione si era atteso alla compilazione di talune schede. Le schede individuali che dovevano essere redatte pel biennio 1893-94 sarebbero ascese al numero di 6569; dedotte le 487, che relativamente al detto biennio furono spedite all'Ufficio centrale di statistica, si ha che 6082 schede non furono compilate. Irregolarità si riscontrarono anche nella tenuta di alcuni registri statistici. Le istruzioni ministeriali contenute nelle Circolari 18 febbraio 1889 e 2 gennaio 1890 non furono osservate. Il Ministero non ha creduto sia il caso di prendere alcun provvedimento di rigore; e ciò perchè, come giustamente osserva il Procuratore generale di Roma, nonostante il buon volere e gli sforzi da parte di tutti i funzionari della Pretura urbana, ogni ramo di servizio, attesa l'immensa quantità di affari, non poteva procedere in quell'ufficio con la desiderata sollecitudine. E si è appunto per questa considerazione che con regio decreto del 25 maggio u. s. venne istituita una seconda Pretura urbana. Av-

verto poi che il cancelliere della Pretura urbana assicurò che per l'avvenire nulla ometterà perchè le schede sieno sempre compilate ne' casi prescritti dalle istruzioni in vigore. — L'ispezione presso il Tribunale di Roma fu eseguita dal cavalier Carelli, Sostituto-Procuratore del Re applicato alla Procura generale, e la relazione presentata è lavoro che onora l'egregio magistrato.

Il signor ispettore ha rilevato che le schede individuali non compilate durante il biennio 1893-94 erano 3949, le quali, prima di por termine alla verifica, furono tutte redatte. L'inconveniente poi deve in gran parte attribuirsi al fatto che il personale di cancelleria addetto al ramo penale fu pressochè tutto impiegato nel dar svolgimento e termine all'immenso arretrato che da parecchi anni erasi formato nel Tribunale nei giudizi penali.

L'ispettore poi, a prevenire che gli inconvenienti abbiano a ripetersi, ha dato precise istruzioni al cancelliere del Tribunale, e lo ha invitato ad incaricare un funzionario a disimpegnare tale ramo di servizio ed a rispondere dell'andamento di esso; e l'incarico venne dato con nota 1° aprile u. s. al signor Ignazio De Carlis, vice-cancelliere aggiunto.

Il cav. Carelli nella sua relazione fa alcune osservazioni e presenta talune proposte nell'intento che il servizio delle schede possa procedere regolarmente.

Invece di riassumere tali proposte, credo cosa migliore riportare la parte della relazione che contiene le osservazioni e i provvedimenti suggeriti dal signor Ispettore :

« Poichè l'occasione a me se ne presenta, io mi permetto di
« esprimere talune considerazioni sui miglioramenti, che nell'intere-
« resse della scienza e della stessa amministrazione della giustizia
« potrebbero introdursi nella formazione e redazione delle schede
« individuali. È cosa questa, cui aveva rivolto il pensiero fin da
« quando per ragione dei miei studi ho avuto occasione di esaminare
« le statistiche ufficiali penali. Ed io ho dovuto rilevare, come le
« nostre statistiche, per quanto diligentemente ordinate, non pos-
« sono ispirare la più completa fiducia per il metodo che si segue
« nel raccoglierne gli elementi e nel classificarli per qualità e per
« tempo, e che esse pur troppo restano mute su i più importanti
« quesiti che ad esse rivolge il pubblicista coscienzioso.

« Ciò, a mio modesto parere, deriva appunto dalla redazione non

« completa e non precisa delle schede individuali, nelle quali gli ele-
« menti che le statistiche ufficiali riassumono, sono raccolti e pre-
« parati.

« Le notizie che le statistiche penali riassumono, possono distin-
« guersi in due gruppi, secondo i diversi aspetti sotto i quali esse più
« specialmente si guardano. Di questi l'uno considera il fenomeno
« della delinquenza, nelle forme di sua manifestazione, nella sua in-
« tensità, nella sua estensione, nei fattori organici, sociali, econo-
« mici che la determinano o la eccitano, nelle persone nelle quali
« essa si rivela per atti delittuosi.

« Riguarda l'altro aspetto il lavoro della magistratura, la sua at-
« tività ed energia nella repressione dei delitti, la buona e cattiva
« riuscita dell'opera sua (considerata questa anche come mezzo di
« accertamento delle manifestazioni delittuose, che il magistrato
« indaga e giudica).

« Ora codesti gruppi di notizie, per quanto affini fra loro (come
« avviene di indagini rivolte intorno al medesimo obbietto), debbono
« essere mantenuti ben distinti, sia per la natura e le particolarità
« dei fatti che interessa raccogliere secondo si guardi all'uno o al-
« l'altro obbiettivo, sia perchè diversa attitudine e difficoltà diversa
« d'indagini si richiedono per la scelta degli elementi di fatto, utili
« all'una o all'altra ricerca. Invece le une e le altre notizie sono oggi
« raccolte nella stessa scheda, redatta dal cancelliere e solo control-
« lata (cioè sottoscritta) dal magistrato.

« Il primo inconveniente, che deriva dalla unicità della scheda
« individuale, si scorge nella data, che ad essa si deve apporre. È
« stabilito, che le schede portino le indicazioni dell'anno, in cui il
« processo è definitivamente chiuso. Per quel che riguarda le notizie
« sul lavoro giudiziario penale, l'apposizione di tale data, ciò che vuol
« dire la classificazione della scheda nell'anno in cui si chiude il pro-
« cesso, è cosa perfettamente logica, praticamente indifferente. Ma
« non si può dire lo stesso per quel che riguarda le notizie concer-
« nenti il movimento della delinquenza. Per studiare la intensità di
« questa e le cause che la determinano, è assolutamente indispensa-
« bile riportarsi al tempo in cui i delitti furono commessi. Il tempo
« in cui il processo si chiude è una circostanza affatto estranea a
« codesta indagine.

« Ed è mestieri riflettere come per l'attuale lentezza dei proces-

« dimenti penali, questi per ordinario si chiudono a lunga distanza
« di tempo da quello in cui il delitto fu commesso; e che la laborio-
« sità e attività dei giudici penali non solo presenta inevitabili oscil-
« lazioni, ma normalmente varia secondo le diverse regioni (massime
« per la disuguale distribuzione di lavoro). Ora prendere a base
« dello studio su la delinquenza l'epoca della chiusura del processo,
« significa considerare questo grave fenomeno sociale artificial-
« mente, non nel tempo in cui esso si manifesta, non in concorso
« dei fatti che, coesistendo con essa, ne sono i necessari fattori,
« induce a riconoscere fallacemente per aumento o diminuzione
« della delinquenza quello che forse è il risultato dell'opera più o
« meno attiva dei giudici in ciascun anno secondo il numero dei
« processi che in esso si chiudono.

« Per questa prima considerazione, io desidererei che le schede
« individuali, distinte secondo i criterii da me superiormente accen-
« nati, portino una data differente, cioè che quella sul lavoro giudi-
« ziaro porti la data dell'anno in cui il processo si chiude e quella
« invece sul movimento della delinquenza la data dell'anno, e pos-
« sibilmente la indicazione della stagione in cui il delitto fu com-
« messo.

« Deve attribuirsi grande valore alla indicazione esatta della
« data nelle schede, poichè per tal mezzo la classificazione di esse, o
« meglio dei delitti in esse registrati, riesce non solo esatta, ma
« celere nelle compilazioni annuali statistiche.

« E vi è una ragione pratica, la quale consiglia che le schede
« siano distinte nel modo cui ho avuto l'onore di accennare. La
« registrazione dei diversi stadi per i quali un processo è passato e
« dei diversi provvedimenti dati dal giudice, si riduce a un semplice
« lavoro meccanico di copia; che non richiede altro studio che la
« lettura diligente delle carte processuali. Questo lavoro può essere,
« anzi deve essere affidato al cancelliere, che conserva gli atti. Ma
« si può dire lo stesso della registrazione delle altre notizie riflettenti
« il movimento della delinquenza? Francamente, no. Qui non si
« tratta della semplice trascrizione di notizie risultanti dagli atti
« del processo; qui invece è necessario un serio lavoro di ricerche,
« per preparare quegli elementi di fatto, che hanno vera importanza
« per chi voglia apprezzare nel loro giusto valore le cifre statistiche.
« Qui è necessario un acuto lavoro di analisi e di ricostruzione, per

« rintracciare, fra le incomplete formule processuali e i fittizi ag-
« gruppamenti dei fatti delittuosi ammessi nel Codice, quegli ele-
« menti, che sono sostanziali per definire il carattere e la forma
« della delinquenza.

« La registrazione dei fatti delittuosi fatta unicamente alla
« scorta dell'articolo di legge, che li prevede e che per esso fu ap-
« plicato dal giudice, non può darci una idea esatta del movimento
« reale della delinquenza. Lo stesso articolo del Codice comprende
« spesso fatti, che solo nella forma apparente, cioè nella natura del
« diritto violato, si rassomigliano; mentre invece, considerati sub-
« biettivamente, possono manifestare forme di delinquenza per
« natura e per gravità profondamente diverse.

« Per esempio, l'articolo 404 del Codice penale prevede tutte
« le ipotesi riflettenti il furto, così detto, *qualificato*. Tre fanciulli
« rubano delle frutta: essi sono responsabili di furto qualificato.
« Un ladro di professione, dopo avere preparato il suo piano, si
« prepara scalpello e chiavi false, scavalcando muri o forzando
« porte, commette uno di quei furti audaci, che preoccupano gra-
« vemente la pubblica opinione; anche costui risponde di furto qua-
« lificato. Non solo si scorge la immensa differenza fra i due fatti,
« ma quel che più interessa, la figura diversa fra gli autori di essi:
« quanto ve ne ha fra un colpevole per leggerezza e un delinquente
« di professione.

« Eppure le schede individuali redatte alla base dell'articolo
« violato non portano traccia della differenza. Onde deriva che la
« stessa cifra statistica comprende fatti che possono dimostrare
« diverso grado di immoralità nell'agente, e, quel che più monta,
« diversa gravità del pericolo sociale. Chi esamina quella cifra stati-
« stica che raggruppa tutte le schede individuali riflettenti autori di
« furto, se non è salvato da uno dei più giustificati scetticismi scien-
« tifici, è senza dubbio tratto alle più fallaci induzioni.

« Esempi senza fine potrei addurre, se qui ne fosse il caso, per
« dimostrare la fallacia delle statistiche raccolte unicamente sul cri-
« terio degli articoli del Codice applicati dal giudice.

« Anche senza mettere in dubbio, se i principii sui quali le no-
« stre leggi penali si fondano, siano in armonia con i veri principii
« della scienza, con quelli cioè che sono rivelati non dalle nebulose
« astrazioni teoriche, ma dall'esame diligente e profondo delle leggi,

« manifestate socialmente dalla umanità nella storia del mondo, di
« ciascuna nazione o di ciascun paese, ed individualmente impresse
« nella struttura organica e psicologica dell'uomo, non si può ne-
« gare che esista una divergenza fra i principii scientifici ai quali si
« ispirano le nostre attuali leggi repressive e quelli alla scorta dei
« quali la scienza statistica procede nelle sue indagini. Le nostre
« leggi penali si preoccupano del fatto delittuoso unicamente come
« fatto psicologico individuale, come l'effetto dell'abuso che il col-
« pevole ha fatto di una facoltà a lui propria; e la statistica invece
« ponendo insieme tutti codesti fatti, che appariscono come l'opera
« di indipendenti iniziative individuali, li scevera, li aggruppa e li
« classifica; e dimostra, come l'iniziativa individuale non è che ap-
« parente, e che essa invece è il prodotto necessario di fattori orga-
« nici e sociali, i quali ne costituiscono la causa efficiente comune.

« Codesta divergenza di principii fra la statistica e le nostre
« leggi penali induce naturalmente una diversità nei criteri, secondo
« i quali i fatti delittuosi debbono essere vagliati e classificati. E la
« statistica ha i criteri suoi: secondo questi criteri il pubblicista in-
« daga e apprezza la importanza delle complesse cifre statistiche:
« secondo questi egli compie l'indispensabile lavoro di cernita. Se
« non che più esatto e più facile riescirebbe tale lavoro, se invece
« di compiersi, come oggi si è costretti a fare, sui complessivi risul-
« tati statistici, si venisse preparando a mano a mano, che si esa-
« mina ciascun particolare dal magistrato. Questi potrebbe rilevare
« quegli elementi di fatto, che per la statistica hanno una seria im-
« portanza; quando ha dinanzi a sé gli atti del processo, e va inter-
« rogando imputati e testimoni.

« Troppo mi dilungherei se io volessi anche fugacemente de-
« terminare quali elementi di fatto debbono essere principalmente
« rilevati e registrati nelle schede individuali per gli scopi cui serve
« la statistica.

« A me basta esprimere il concetto, che, a mio modesto parere,
« può servire di criterio fondamentale nella scelta di codesti ele-
« menti. Questo concetto si desume da uno degli scopi della ricerca
« statistica, che è quello di accertare la intensità e la estensione
« della delinquenza.

« Gli elementi di fatto che possono servire a codesto accerta-
« mento devono essere diligentemente indagati e annotati nelle
« schede.

« La natura del diritto violato, su cui attualmente si fonda la
« classificazione dei delitti secondo il Codice penale, è per sè un cri-
« terio di secondaria importanza. Centro vero delle indagini deve
« essere la persona del delinquente; onde è mestieri accertarq l'età,
« la sua condizione sociale, la sua condotta precedente; e quanto al
« fatto delittuoso, il movente da cui egli fu spinto, la forma e la in-
« tensità del sentimento antisociale da lui manifestato, insomma
« tutte quelle condizioni che concorrono a fissare la giusta misura
« della delinquenza rivelata per un fatto delittuoso.

« Senza dubbio tale genere di indagini, specialmente per quanto
« rifletta la ricerca del sentimento impulsivo manifestato dal delin-
« quente, presenta non lievi difficoltà: ma appunto per questo io cre-
« derei che debba affidarsi al giudice.

« Nè pochi vantaggi deriverebbero da tale sistema. Il giudice,
« obbligato a preparare gli elementi statistici, non potrebbe aste-
« nersi dal raccogliere quelle notizie di fatto, che sono così interes-
« santi per stabilire la vera fisionomia del delinquente, e che pur
« troppo sono generalmente trascurate. Ed egli rivolgerebbe la
« mente ad indagini più profonde, che oggi non faccia, e compren-
« derebbe che la sua missione non può contenersi nel modesto inca-
« rico di accertare la materialità del fatto, ma che invece deve stu-
« diare il delinquente con quell'acume con cui nel romanzo psicolo-
« gico sono analizzati i caratteri umani, con quella diligenza con cui
« il medico dee procedere nella diagnosi di un ammalato. Oh! se
« così si facesse, quanti di quei pregiudizi, che hanno così facili
« trionfi specialmente innanzi alle Corti d'assise, non cadrebbero?
« Allora la scienza del diritto penale, abbandonate le altezze teori-
« che, si ridurrebbe al suo vero scopo, e nel campo pratico trove-
« rebbe i mezzi adatti a conseguirlo.

« Un passo, timido passo veramente, si è fatto verso questa
« meta: quando in contraddizione delle criticate disposizioni del Co-
« dice penale concernenti i recidivi, si è disposto che nelle schede
« individuali si debbano annotare tutte le condanne pronunziate e i
« processi precedentemente istruiti contro uno stesso colpevole.

« E certo, se gli elementi raccolti su tale oggetto servissero di
« argomento per uno studio speciale, si avrebbe la più completa
« giustificazione delle critiche rivolte contro i criteri sui quali il
« Codice penale fonda le disposizioni riflettenti la recidiva. E si rac-

« coglierebbe l'ammaestramento, che non bastano alla tutela della
« difesa sociale i fittizi aggravamenti di pena minacciati dal Codice,
« ma che siano anche in Italia necessarie le disposizioni introdotte
« da altri paesi civili contro i delinquenti di professione o di abi-
« tudine.

« Codeste osservazioni, per quanto sommariamente esposte,
« mirano a giustificare quella proposta, che a me pare di grande
« importanza, cioè la *redazione di una doppia scheda*. Ed io desi-
« dererei che le schede concernenti il movimento della delinquenza
« debbano essere distinte (anche materialmente per il colore o per
« la dimensione) secondo si tratti di *maggiori* o *minorenni*. Anche
« questa distinzione è di non trascurabile valore, sia per le inda-
« gini scientifiche, sia per gli effetti pratici: come ne fanno fede
« le inchieste compiute in altri paesi e le leggi introdotte per pro-
« teggere la *infanzia abbandonata*, che tanto contingente fornisce
« e maggiore ne prepara alla delinquenza.

« Le cose precedentemente dette possono giustificare anche
« un'altra mia osservazione. A qual punto deve formarsi la scheda?
« Oggi la scheda si deve redigere tosto che il processo è chiuso de-
« finitivamente. Tale disposizione a me pare l'effetto di un equivoco.
« Che la scheda debba inviarsi alla Direzione di statistica, dopo che
« sia completa, è naturale, ma che essa debba formarsi tutta in un
« contesto dopo che il processo sia chiuso, non vi è alcuna seria ra-
« gione che lo consigli; anzi da qui traggono origine i maggiori
« inconvenienti lamentati per la inesattezza della redazione e per la
« lentezza degli invii delle schede.

« A mio modesto parere, la redazione della scheda individuale
« deve iniziarsi nel momento in cui un provvedimento del giudice
« dimostri fondato il sospetto che alcuno abbia commesso un delitto;
« e quindi nel momento in cui fu disposta la citazione dell'imputato,
« se si tratti di procedimento per citazione diretta, o in ogni altro
« caso nel momento in cui fu spedito mandato di comparizione o di
« cattura. E le schede dovrebbero unirsi al processo, e così essere
« riempite successivamente dal cancelliere o dal giudice a misura
« che il processo si va svolgendo: chiuso il processo, esse potreb-
« bero essere inviate alla Direzione di statistica.

« Con tale sistema si potrebbe senza dubbio essere più sicuri
« della esattezza di notizie registrate giorno per giorno, e non tu-

« multuariamente trascritte, come oggi si compie, nel momento in cui si affollano nella cancelleria i processi, restituiti in blocco dalle Corti, e quando il cancelliere spesso è costretto a supplire colla sua fantasia alle notizie, che non risultano, o che egli non si cura di cercare negli atti del processo. Si otterrebbe inoltre che le schede siano complete nel momento stesso in cui si chiude il processo, e così l'invio di esse alla Direzione di statistica non subirebbe ritardo. Infine non solo si eviterebbe l'inconveniente che l'esecuzione delle sentenze possa essere ritardata per la redazione delle schede, per la quale si debbono trattenere gli atti nella cancelleria, ma si potrebbe rendere più sicura e più celere l'esecuzione della sentenza, quando questa potesse aver luogo sulla base della scheda individuale, che potrebbe essere rinviata all'autorità incaricata della esecuzione appena la sentenza sia divenuta definitiva, ed anche prima della restituzione degli atti, la quale per ordinario richiede un certo tempo.

« Finalmente io proporrei, che le schede riflettenti i condannati dovessero essere spedite alla Direzione di statistica, non quando le condanne sono divenute definitive, ma subito dopo, che l'Autorità giudiziaria abbia adempito a quanto la legge ad essa impone per la esecuzione delle condanne. Così non solo la scheda sarebbe arricchita di un importante dato statistico, ma si creerebbe un nuovo eccitamento all'Autorità per la esecuzione delle sentenze, che costituisce veramente lo scopo pratico della procedura, uno dei punti fissi per giudicare della celerità e della attività dell'opera del magistrato ». — Fin qui il signor Ispettore.

In ordine alle considerazioni esposte dal cav. Carelli il Comitato osserva che le questioni dal medesimo trattate furono lungamente discusse nello studio di preparazione della scheda, e, in seguito all'esperienza fatta, furono ritenute non attuabili. Il Comitato pertanto, non può in nulla accettare quelle osservazioni e considerazioni, e all'occorrenza si riserva di confutarle nella discussione.

DISTRETTO DI TORINO. — Tribunale di Biella. — Dagli atti dell'ispezione risulta che il servizio delle schede nel biennio 1893-94 non procedette in modo regolare. Dall'Ufficio d'istruzione e dalla cancelleria penale non si osservarono le prescrizioni circa l'epoca

della formazione e spedizione delle schede stesse. In parecchi casi si omise la compilazione della scheda, ed ora si è provveduto perchè a tale irregolarità sia rimediato. I lamentati inconvenienti devono ascrivarsi al cancelliere del Tribunale, il quale però da alcuni mesi fu collocato a riposo: ed il Procuratore generale di Torino assicura di aver dato le opportune disposizioni, perchè anche presso il Tribunale di Biella si eserciti attenta e continua vigilanza in modo che il servizio abbia a procedere per l'avvenire regolarmente.

Aggiungo, poi, che il Procuratore generale, nel rapporto col quale ha riferito intorno ai risultati ottenuti dalla ispezione del Tribunale di Biella, presenta alcune osservazioni e proposte relativamente al servizio della scheda individuale.

Stimo opportuno, come feci pel distretto di Roma, di riassumere con alcune osservazioni le proposte del Procuratore generale di Torino. Anche in merito alle osservazioni e proposte del Procuratore generale, il Comitato fa le più ampie riserve, non potendo convenire nelle considerazioni da lui esposte.

Egli vorrebbe che la compilazione delle schede fosse limitata ai soli imputati condannati: osserva che per gli imputati prosciolti la formola legale del proscioglimento, in taluni casi, è equivoca e non si desume sempre facilmente dagli atti del processo.

Ora, come è noto, la Commissione per la statistica giudiziaria, negli studi preparatori per l'attuazione del metodo della scheda individuale, si era proposto, fra gli altri, il quesito se convenisse limitare la scheda ai soli imputati condannati; ma dopo maturo esame, ritenne opportuno che si avesse da estendere anche agli imputati prosciolti.

Alla Commissione parve necessario, nelle condizioni attuali della delinquenza e della giustizia penale del nostro paese, di poter seguire in modo compiuto lo svolgimento dell'azione penale, così quando essa riesce alla sanzione di una condanna, come quando termina con un'ordinanza o sentenza di proscioglimento.

Interessa infatti di approfondire la ragione del numero rilevante di assoluzioni, studiandole tanto in relazione ai motivi in base ai quali furono pronunciate le dette assoluzioni, come in relazione alle varie specie di reati.

Quanto alle considerazioni che il signor Procuratore generale

fa intorno all'incertezza di alcune formule di proscioglimento, esse non infirmano il metodo della scheda, ma dimostrano (come fu notato anche da altri Magistrati) che nella redazione delle ordinanze o delle sentenze non si pone sufficiente diligenza e non si applicano sempre esattamente le formule del Codice di procedura penale.

Sarebbe utile, non solo per rendere più sicura la compilazione delle schede, ma anche per rendere più regolare l'andamento della amministrazione della giustizia, che le Autorità giudiziarie fossero richiamate ad una più esatta osservanza degli articoli del Codice di procedura penale, riguardanti le dichiarazioni di non farsi luogo e le assoluzioni, così come fu riconosciuta la necessità di raccomandare ad esse una maggior cura nella redazione delle sentenze di condanna, il che si fece colla Circolare del 3 dicembre 1894, n. 1337.

Il Procuratore generale osserva infine che, per i procedimenti chiusi con ordinanza di proscioglimento emessa dagli Uffici di istruzione per *insufficienza di indizi* e riaperti poi per nuove prove, può facilmente omettersi, nelle nuove schede compilate in seguito alla riapertura del processo, di far cenno di questa circostanza, e quindi può avvenire una duplicazione nel computo degli imputati.

È però da avvertire che nella intestazione della scheda è detto esplicitamente che, quante volte si tratti di un procedimento istruttorio riaperto per nuove prove, si deve fare di ciò espressa menzione.

È facile ai compilatori delle schede avvedersi di questi casi, dovendo segnare sulla nuova scheda la data del primo atto introduttivo del procedimento, la quale si riferisce all'antico processo ed è necessariamente anteriore agli atti del nuovo processo in corso.

Anche per questa parte, chi osservi esattamente le istruzioni impartite, potrà facilmente evitare l'errore.

Tribunale di Portoferraio. — Nella seduta dell'11 maggio ultimo scorso, dissi che il Ministero aveva severamente ammonito il cancelliere del Tribunale di Portoferraio, signor Ferdinando Vannuccini, il quale, nonostante ripetuti richiami, non intendeva occuparsi del servizio della statistica e trascurava la compilazione delle schede individuali e di quelle per gli ammessi all'indulto accordato col regio decreto 22 aprile 1893. Da informazioni avute si accertò

che, anche in seguito alla ammonizione, il cancelliere del Tribunale non si occupava di questo ramo del servizio in modo che non poche irregolarità furono rilevate nella tenuta dei registri statistici. Intanto il Vannuccini con decreto 2 giugno ultimo scorso, e a sua domanda, fu collocato a riposo; ed il Ministero ha fatte vive premure al nuovo cancelliere del Tribunale perchè attenda con la massima cura al servizio della statistica giudiziaria e provveda subito pel riordinamento del servizio in quel Tribunale.

Funzionari segnalati per zelo e diligenza. — Le comunicazioni sul servizio della scheda individuale, e che il Comitato vi presenta, sarebbero incomplete se trascurassi di far conoscere alla Commissione che la Direzione generale di statistica ha segnalato al Ministero come degno di encomio il signor Giovanni Billia, segretario nella Procura regia presso il Tribunale di Asti, il quale con molta intelligenza, ed assidua e diligente cura attende al servizio della statistica giudiziaria. — S. E. il Guardasigilli, in seguito a tale comunicazione, ha disposto che una parola di elogio sia rivolta al signor Billia, e che ne sia presa nota nel fascicolo che lo riguarda; e in questo senso si è scritto al Procuratore generale presso la Corte di appello di Casale con lettera del 10 corrente mese.

3.

In seguito a premure della Direzione generale della statistica, con lettera-circolare del 10 giugno prossimo passato, n. 530, il Ministero invitò i Procuratori generali presso le Corti di appello ad ordinare speciali indagini nell'intento di accertare per quanti imputati giudicati dalle Corti di assise nel quinquennio 1890-94 venne trascurata la compilazione della scheda individuale. Ove da tale indagine venga a risultare che per alcuni imputati per i quali la sentenza divenne irrevocabile nel periodo di tempo su accennato non fu effettivamente redatta la scheda stessa, si è disposto nella detta lettera-circolare la immediata compilazione delle schede, in modo da essere spedite alla Direzione generale della statistica entro il 30 giugno ultimo scorso. Con separato rapporto poi da inviarsi al Ministero venne prescritto che i Procuratori generali facciano conoscere i funzionari che si addimostrarono negligenti nella redazione delle schede per imputati di delitti giudicati dalla Corte

di assise. — Aggiungo, per opportuna notizia della Commissione, che le indagini sovra ricordate furono disposte per la considerazione che dagli spogli fatti dall'Ufficio centrale di statistica sorse il dubbio che non fossero state compilate dalle cancellerie delle Corti di assise tutte le schede ne' casi prescritti dalle istruzioni in vigore.

Con altra lettera-circolare 26 decorso mese, n. 538, si è scritto ai Procuratori generali che, se in seguito alle ispezioni ordinate dal Ministero o diversamente risultasse che in qualche sede giudiziaria dei rispettivi distretti non fossero state compilate tutte le schede individuali per gli imputati di delitti nei casi previsti dalle Circolari 2 gennaio 1890, n. 1232, e 12 marzo a. c., n. 1343, riferibili al quinquennio 1890-94, queste dovrebbero senz'altro ed immediatamente essere redatte e trasmesse alla Direzione generale di statistica non più tardi del 30 luglio corrente. I Procuratori generali furono in pari tempo invitati a segnalare al Ministero il nome di quei funzionari che si addimostrarono negligenti nell'attendere a questo ramo del servizio durante gli anni 1890-94. — La Direzione generale di statistica ha fatto premure perchè fosse diretta ai Procuratori generali la lettera-circolare di cui sopra, fortemente dubitando che non tutte le schede fossero state compilate.

4.

Con lettera 22 maggio u. s. la Direzione generale della statistica ha trasmesso al Ministero due elenchi coi quali segnalava le Autorità giudiziarie che negli anni 1892-93-94, o per alcuni periodi di tempo di detti anni avevano ritardata od omessa la compilazione delle schede individuali.

In seguito a tali comunicazioni, e con note 13 e 21 giugno del corrente anno, nn. 532 e 533, furono disposte le ispezioni nei seguenti uffici giudiziari:

1° *Distretto di Aquila.* — Per le Preture di Castel di Sangro, Civitella del Tronto e Fiamignano.

2° *Distretto di Bologna.* — Per il Tribunale di Ravenna e la Pretura di Mercato Saraceno.

3° *Distretto di Brescia.* — Per i Tribunali di Brescia e Cremona, e la Pretura di Montichiari.

4° *Distretto di Cagliari.* — Per il Tribunale di Cagliari, e le

Preture di Aritzo, Carloforte, Flumini Maggiore, Mandas, Ozieri e Teulada.

5° *Distretto di Catania*. — Per la Sezione di accusa e il Tribunale di Caltagirone, e le Preture di Bronte, Caltagirone e Castiglione di Sicilia.

6° *Distretto di Catanzaro*. — Per la Corte di assise di Nicastro, e le Preture di Calanna, Campana, Martirano, Palmi e Staiti.

7° *Distretto di Firenze*. — Per la Sezione di accusa e il Tribunale di San Miniato e la Pretura di Poppi.

8° *Distretto di Genova*. — Pel Tribunale di Pontremoli.

9° *Distretto di Lucca*. — Pel Tribunale di Portoferraio.

10° *Distretto di Messina*. — Per le Preture di Messina 1° mandamento, Raccuja e Sant'Agata di Militello.

11° *Distretto di Napoli*. — Per i Tribunali di Sala Consilina e Salerno, e le Preture di Airola, Avigliano, Cicciano, Frattamaggiore, Frosolone, Laurito, Montecorvino Rovella, Piano di Sorrento, Sant'Elia a Pianisi e Tolve.

12° *Distretto di Palermo*. — Per il Tribunale di Palermo.

13° *Distretto di Parma*. — Per la Pretura di Fanano.

14° *Distretto di Roma*. — Per il Tribunale di Frosinone, e le Preture di Acquapendente, Ceprano, Tolfa e Toscanella.

15° *Distretto di Torino*. — Per le Preture di Caluso, Cigliano, Domodossola, Gattinara, Lanzo Torinese, Lesa e San Giorgio Canavese.

16° *Distretto di Trani*. — Per la Sezione di accusa, il Tribunale di Lucera, e le Preture di Cagnano Varano, Castellana, Foggia e Nardò.

17° *Distretto di Venezia*. — Per la Sezione di accusa, e le Preture di Gemona e Oderzo.

Conosciuti i risultati delle ispezioni, e se a carico di qualche funzionario risulteranno degli addebiti di negligenza, il Ministero non mancherà di prendere all'occorrenza gli opportuni provvedimenti.

5.

I prospetti delle ordinanze e sentenze passate in istato di cosa giudicata per imputati di delitti prescritti dalla Circolare 12 marzo u. s., n. 1343, pervennero al Ministero, ad eccezione di quelli per i distretti delle Corti d'appello di Catania e Napoli. Tali prospetti

furono già comunicati alla Direzione generale di statistica, con preghiera di informare il Ministero ove dalle operazioni di controllo dei prospetti stessi risultasse che o non furono compilate tutte le schede per gli imputati di delitti, ai quali i prospetti si riferiscono, o che si riscontrassero altre irregolarità.

Intanto il Procuratore generale di Genova, nell'inviare al Ministero i prospetti per le sedi giudiziarie di quel distretto, scrive che nell'Ufficio d'istruzione presso il Tribunale di San Remo non furono compilate tutte le schede individuali riferibili al quadrimestre gennaio-aprile u. s., e ciò a motivo della scarsezza di personale di cancelleria: a tale omissione assicura che subito sarà posto riparo.

Il Procuratore generale di Trani poi, inviando i prospetti per le sedi giudiziarie del distretto, così scrive: « Avendo fatto procedere ad una straordinaria verifica in tutti gli uffici per accertare se le schede individuali fossero sempre compilate e spedite alla Direzione generale della statistica, secondo le norme al riguardo impartite, ecco quanto mi è dato riferire sul risultato di essa.

« In generale tale servizio, se non procede male, non dà luogo a rimanerne pienamente soddisfatti.

« Nei circondari di Bari e di Trani nulla fu notato di straordinario, essendosi constatata l'osservanza delle suindicate norme. Soltanto nel primo di essi si rilevò che nella Pretura di Sante-ramo non si erano formate le schede relative al primo trimestre del corrente anno, ma vi si adempì dopo un severo richiamo a quel cancelliere; e che nella cancelleria del Tribunale, per una erronea interpretazione, non si era creduto di procedere alla formazione della scheda al nome d'imputati prosciolti per inesistenza di reato o del fatto imputato. Ne disposi perciò la compilazione e trasmissione per tutte quelle della specie indicata, riguardanti procedimenti definiti dal 1° gennaio 1895 in poi, perchè almeno si fosse per ora subito regolarizzato il servizio per l'intero anno in corso.

« Nel circondario di Lecce, in qualche Pretura e nella cancelleria del Tribunale, si verificò la mancata compilazione, per gli anni anteriori al corrente esercizio fino al 1890, di un numero variante di schede, sebbene relativamente lieve. Provvidi per la loro formazione, da inviarsi però accompagnate da uno speciale rapporto alla Direzione generale di statistica, affinchè non fossero an-

date confuse con le altre del volgente anno, accrescendo così fittiziamente la delinquenza dell'anno medesimo. Nel Tribunale inoltre si attende a quel lavoro abitualmente con ritardo.

« Feci richiamare i funzionari responsabili delle irregolarità lamentate, prescrivendo loro di adempiere per l'avvenire inappuntabilmente cotesto importante servizio; con minaccia, pel caso che diano luogo ad ulteriori rimarchi, che avrei provocato contro i manchevoli misure di rigore, mentre all'incontro trovai giusto di encomiare alcuni i quali si distinsero per esattezza e puntualità.

« Nel circondario di Lucera, per la parte riflettente le Preture, si lamentò solamente un certo ritardo nella compilazione delle schede in quelle di Foggia e di Cagnano Varano, e se ne sollecitò l'adempimento.

« La cancelleria del Tribunale poi lascia molto a desiderare, regnandovi confusione e disordine, tanto da non potersi peranco precisare le singole responsabilità de' funzionari preposti a quella mansione.

« Per questo deplorabile abbandono non mancai di fare le mie più vive rimostranze, mentre a riordinare in modo positivo e durevole le cose interne della cancelleria stessa e di quella di Lecce, pendono proposte di personale presso cotesto Ministero.

« Nel circondario di Taranto, infine, nulla di anormale, rispettivamente alle Preture. Non così per la cancelleria del Tribunale, ove, a principiare dal 1890 in poi, non si attese alla redazione di tutte le schede occorrenti. Ordinai quindi la pronta formazione di quelle mancanti, e di spedirsi separatamente, classificandole per anni ed accompagnate da una apposita nota spiegativa.

« Per l'inadempienza fu richiamato il cancelliere capo ed ammonito il vice-cancelliere del ramo. » — Fin qui il Procuratore generale di Trani. —

Il Ministero non ha creduto di prendere pel momento alcun provvedimento contro i funzionari che nel distretto di Trani si dimostrarono negligenti nell'attendere alla compilazione delle schede, e si riserva di farlo dopo che sarà pervenuta ed esaminata la relazione semestrale sull'andamento del servizio, prescritta dalla Circolare 12 marzo u. s. n. 1343.

6.

In seguito alle ispezioni e alle indagini ordinate dal Ministero, e delle quali fin qui trattenni la Commissione, il lavoro di compilazione e di spedizione delle schede arretrate è già incominciato, e la Direzione generale della statistica mi comunica di aver ricevuto fino a tutto il decorso mese 11,926 schede, delle quali 6608 compilate da Preture, 5283 da Tribunali, e 35 da Corti di assise. Ma che molte altre schede debbano ancora arrivare lo dimostrano le numerose giornalieri richieste di stampati che pervengono all'Ufficio di statistica, il quale dal 20 maggio a tutt'oggi ha dovuto spedire più di 40,000 schede a 60 Preture e a 40 Tribunali, motivate tutte dall'urgenza di togliere di mezzo l'arretrato accumulatosi in cinque anni.

Alcune di queste richieste erano per cifre veramente notevoli: ricordo il Tribunale di Napoli per 7000; di Roma per 6000; di Lucera per 5000; di Milano per 4000.

La maggior parte di queste schede debbono ancora ritornare riempite alla Direzione generale, sicchè può ritenersi che il numero complessivo delle schede delle quali si era omessa la compilazione negli anni 1890-94 non sarà inferiore a 80,000.

Questi risultati è bene che siano noti alla Commissione perchè essa conosca il non lieve lavoro che l'Ufficio di statistica deve ultimare per integrare i dati degli anni 1890-93 che erano già pronti per la stampa.

Essi provano con quanto fondamento la Direzione generale della statistica abbia provocato queste ispezioni straordinarie e gli ottimi frutti che ne sono derivati.

Il Ministero, avendo invitato i Procuratori generali a riferire sui funzionari che nel quinquennio 1890-94 si mostrarono negligenzi e trascurarono questo ramo di servizio, si riserva di prendere quei provvedimenti che saranno del caso.

Giova sperare che per l'avvenire non si debbano più verificare queste lamentate omissioni, delle quali ad ogni modo sarà facile la constatazione coll'aiuto dei prospetti trimestrali delle ordinanze e delle sentenze, prescritti con la Circolare del 12 marzo 1895, numero 1343.

Se tuttavia inconvenienti si verificassero, il Ministero non

mancherà di adottare i necessari provvedimenti e ciò nell'intento di assicurare il regolare andamento del servizio. Intanto dei provvedimenti disciplinari furono già presi in seguito alle ispezioni eseguite e di essi detti comunicazione alla Commissione; in questo modo sono resi di pubblica ragione. Tali provvedimenti vorrei credere serviranno di esempio per coloro che fin qui stimarono cosa più conveniente e comoda trascurare tutto ciò che concerne la statistica giudiziaria, giustificandosi col facile pretesto dell'eccessivo lavoro, mostrandosi indolenti od inetti.

7.

Ho richiamato l'attenzione della Commissione su quanto in questi ultimi mesi il Ministero e la Direzione generale di statistica fecero per togliere le gravi irregolarità riscontrate nel servizio della scheda, e per ottenere fossero compilate le schede per imputati riferibili al quinquennio 1890-94, le quali per una inerzia e negligenza, che non so come si possa giustificare, fino a questi ultimi mesi non erano state redatte.

Il Comitato spera che i provvedimenti presi otterranno la vostra approvazione: e spera altresì che quei provvedimenti assicureranno per l'avvenire l'andamento regolare del servizio.

Intanto, se il servizio della scheda individuale procede regolarmente in parecchie sedi giudiziarie, e in talune anzi in modo esemplare, non si comprende perchè ciò non possa avvenire in tutti i distretti. È solo questione di buona volontà da parte dei funzionari di cancelleria, e di vigilanza severa per i Rappresentanti del Pubblico Ministero. Nè si dica che gli Uffici sono carichi di lavoro, e il personale insufficiente: è questa la scusa, il facile mezzo o pretesto che continuamente si adduce, si mette innanzi per evitare fatica. Con un po' di buona volontà si riesce a tutto, purchè vi sia un profondo sentimento del proprio dovere! E in questa occasione mi riesce cosa gradita far presente alla Commissione che i Procuratori generali lodevolmente concorrono col Ministero per raggiungere questo intento; e l'opera loro riuscirà efficace col continuo controllo sui dipendenti funzionari, col provocare i provvedimenti de' quali è cenno nella Circolare del 12 marzo ultimo scorso.

La Commissione ha studiato e risolto il grave problema di dare vita organica ed autorevole alla statistica giudiziaria penale mediante la scheda individuale; la Direzione generale della statistica, con zelo e sollecitudine, che è pregio singolare di quell'Ufficio a cui presiede persona di eletta intelligenza, di meravigliosa attività, nulla ha trascurato perchè sin dal primo momento la scheda individuale fosse redatta regolarmente.

Ed ora per raggiungere la meta occorre solamente il concorso diligente e continuo dei funzionari giudiziari: una vigilanza assidua, continua da parte del Ministero voglio credere quel concorso assicurerà!

IV. — Schede individuali per raccogliere le notizie sulla liberazione condizionale, sulle grazie e sulle riabilitazioni, e sulle autorizzazioni a procedere contro Sindaci.

Il Ministero della Giustizia, com'è noto alla Commissione, comunica ogni anno alla Direzione generale della statistica le notizie sulla *liberazione condizionale*, sulle *grazie*, sulle *riabilitazioni*, sulle *estradizioni*, e sulle *autorizzazioni a procedere contro Sindaci*, le quali si trovano pubblicate nei volumi analitici della statistica giudiziaria penale e per alcune delle quali viene fatta anche una anticipata pubblicazione sommaria nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Queste notizie si sono finora ricavate per mezzo di spogli fatti trimestralmente o alla fine di ciascun anno dai singoli fascicoli riguardanti o il richiedente la liberazione condizionale, o il ricorrente in grazia, ecc., facendosi un lavoro non lieve, per la quantità delle domande e dei decreti che debbono essere esaminati, e colla possibilità quindi di incorrere facilmente in errori.

È parso pertanto opportuno di compilare per ciascuna delle indicate notizie una scheda individuale che raccolga tutti gli elementi che occorrono tanto al Ministero della Giustizia per le pubblicazioni periodiche che esso fa nel Bollettino ufficiale, quanto alla Direzione generale della statistica per il volume della Statistica giudiziaria penale.

Queste schede, delle quali ho l'onore di presentare alla Com-

missione i vari modelli preparati d'accordo con la Direzione generale della statistica, dovranno unirsi a ciascun ricorso o domanda entro i fascicoli a ciò destinati, e verranno riempite via via che il Ministero provvederà per ogni singola domanda.

Alla fine di un trimestre o di un anno, secondo occorre, se ne farà lo spoglio, col vantaggio sul precedente metodo, di trovare già raccolte in un solo foglietto tutte le notizie più importanti che occorre rilevare. In questo modo si potranno avere notizie complete e pregevoli, le quali riesciranno utili e serviranno anche come complemento a quelle finora date dalla statistica sull'attività dell'Autorità giudiziaria nella parte relativa alla giustizia penale e al movimento degli affari penali. Confida il Comitato che la Commissione approverà i modelli che si presentano.

Riassumo brevemente le notizie contenute in ciascuna scheda.

Scheda individuale per i condannati che chiesero la liberazione condizionale.

Cognome e nome; sesso; data della nascita; stato di famiglia; precedenti giudiziari; Autorità giudiziaria che pronunciò la condanna; titolo del reato per cui questa fu pronunciata; specie e durata della pena inflitta; data del giorno in cui cominciò a scontarla; data della domanda per la liberazione; pareri delle competenti Autorità, e tenore della deliberazione ministeriale.

Scheda per i ricorsi in grazia e per le riabilitazioni.

Cognome e nome; data della nascita; precedenti giudiziarii; Autorità giudiziaria che emise l'ultima sentenza di condanna; titolo del reato commesso; specie e misura della pena; se era in espiazione di pena, e non essendolo, se venne ordinata la sospensione dal Ministero, ovvero se l'esecuzione era sospesa di fatto; l'esito della domanda.

La scheda per le riabilitazioni sarebbe uguale a quella per i ricorsi in grazia dal n. 1 al n. 7 inclusivo; il n. 8 comprenderebbe il parere dato dalla competente Sezione d'accusa; il n. 9 l'esito della domanda.

Scheda per le estradizioni.

Stato che ha presentato la richiesta.

Stato al quale è diretta la richiesta.

Cognome e nome dell'imputato o del condannato.

Titolo del reato commesso.

Se l'imputato era giudicabile o condannato.

Esito della richiesta.

Scheda per le autorizzazioni a procedere contro Sindaci.

Cognome e nome.

Comune Provincia

Titolo del reato.

Esito della richiesta.

Relazione del senatore Auriti sui rapporti dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno all'andamento del servizio delle tutele dei minorenni per l'anno 1894.

I.

Nella relazione che ebbi l'onore di presentare alla Commissione nel giugno del decorso anno, osservai che, se durante il 1893 un qualche miglioramento poté notarsi nel servizio delle tutele dei minorenni, non fu però ottenuta la perfezione desiderata e desiderabile in materia tanto delicata e tanto vitale.

Osservazione eguale posso ripeterla nel corrente anno; che se un lieve miglioramento si riscontrò forse nella costituzione delle tutele, altrettanto non potrebbe dirsi nei riguardi del funzionamento di esse. Intanto mi piace assicurarvi che i Procuratori generali esercitano una attenta ed accurata vigilanza su questo importante ramo del servizio, come pure debbo osservare che là dove continuò la vigilanza del Governo si riscontra un miglioramento sensibile: da qui l'opportunità di richiamare, anche indipendentemente da formale proposta di deliberazione, l'attenzione dell'on. Guardasigilli su tale fatto, fiduciosi che vorrà dare le opportune disposizioni, perchè dal Ministero, oltre che dalla Commissione nostra, siano prese in attento esame le relazioni annuali sui Consigli di famiglia e di tutela. In questo modo solamente è possibile invigilare sull'andamento del servizio.

Non si dimentichi che ogni cura, che si porrà nell'attendere alla protezione dei minorenni orfani, nell'assicurare l'esatta e scrupolosa osservanza delle disposizioni legislative e ministeriali al riguardo emanate, servirà a diminuire il numero dei minorenni delinquenti, ad allontanarli dalla via del reato, a renderli cittadini onesti ed utili alla patria.

Non si dimentichi che il problema della protezione dei minorenni strettamente si connette con quello della delinquenza.

II.

Ed ora esaminiamo i risultati ottenuti in questo ramo del pubblico servizio durante il decorso anno.

E qui occorre distinguere due momenti: quello cioè della istituzione del Consiglio di famiglia o del Consiglio di tutela, e quello della convocazione.

Relativamente al primo momento, abbiamo che alla fine del 1893 erano aperte 99,454 tutele, e 20,106 ne furono costituite durante il decorso anno.

Al riguardo non è superfluo ricordare che :

nel 1890 furono istituite . . .	19,982 tutele
nel 1891 id. . . .	19,932 id.
nel 1892 id. . . .	21,686 id.
nel 1893 id. . . .	20,086 id.

Nel decorso anno pertanto si ebbe un aumento sensibile in confronto agli anni 1890-91, lieve relativamente al 1893, ed invece una diminuzione in rapporto al 1892. Ma non bisogna dimenticare che con la Circolare 27 luglio 1891 il Ministero fece speciali e vive raccomandazioni alle Autorità giudiziarie perchè fossero osservate le disposizioni della legge concernente l'istituto della tutela, e prescrisse annuali relazioni sull'andamento del servizio, nell'intento appunto di esercitare una costante vigilanza sull'andamento di esso. Precisamente in seguito a tali istruzioni, come ebbi a ricordare in altra occasione (1), durante il 1892 furono effettivamente istituite molte tutele che avrebbero dovuto essere aperte da diversi anni prima.

Se dal numero complessivo delle tutele passiamo a quello dei singoli compartimenti; si riscontra una diminuzione nei compartimenti del Piemonte, Veneto, Abruzzi, Puglie, Calabrie, ed invece un aumento nei compartimenti della Liguria, Lombardia, Emilia,

(1) V. *Atti della Commissione* - Sessione del 1894, pag. 297.

Toscana, Marche, Roma, Campania e Molise, Sicilia, sensibile poi nella Sardegna, dove le tutele aperte stanno nella ragione di 173. 12 ogni 100,000 abitanti, mentre nel 1893 la percentuale era ivi di 139. 90. La media poi della percentuale per tutto il Regno è del 69. 44 per ogni 100,000 abitanti, invece nel 1893 fu del 69. 37. Giova però avvertire che la media varia da regione a regione, è più alta nella Sardegna (173. 12), più bassa nelle Marche ed Umbria (42. 41). Vengono poi gli Abruzzi (45. 56), e alla media normale si avvicinano i compartimenti del Lazio (63. 24), e della Lombardia (73. 10).

Delle 20,106 tutele 13,576 riflettevano minorenni legittimi, 6,530 minorenni illegittimi, nella percentuale quindi di 67. 52 ogni 100 tutele per minori legittimi, e di 32. 48 per minori illegittimi.

Delle tutele sovra indicate 6401 erano con patrimonio, 13,705 senza patrimonio: i minorenni sottoposti a tutela furono 21,773 legittimi, e 7527 illegittimi.

Rilevasi ancora dalle tavole statistiche che le nuove tutele aperte nel decorso anno furono:

- 11,500 per morte del genitore vedovo,
 - 635 per incapacità civile ad esercitare la patria potestà;
 - 414 per abuso o perdita della patria potestà ;
 - 482 per minorenni illegittimi riconosciuti;
- 1,430 per minorenni che lasciarono gli ospizi;
- 4,325 per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un ospizio;
- 79 per minorenni che lasciarono i riformatorii;
- 1,241 per altri motivi.

Rilevasi altresì che vi furono 1169 convocazioni dei Consigli di famiglia per i casi contemplati nell'articolo 237 del Codice civile.

Ed ora occorrono alcune spiegazioni in ordine alle cifre su mentovate.

Le tutele aperte per morte di persone in istato di vedovanza con figli minorenni furono, come dissi, 11,500, ma tale cifra non corrisponde, come dovrebbe, a quella data dalla statistica demografica, ed è anche di molto superiore; come pure non corrisponde

quella delle convocazioni dei Consigli di famiglia in occasione di matrimoni di vedove con figli minorenni.

Secondo la statistica demografica si ha :

Anno 1894.

COMPARTIMENTI	Vedovi e vedove che lasciarono morendo prole minorenni	Vedove che passarono a nuove nozze avendo prole minorenni del primo letto
Piemonte	871	371
Liguria	223	88
Lombardia	1.148	532
Veneto	691	311
Emilia	570	225
Toscana	535	306
Marche	219	94
Umbria	90	69
Lazio	282	148
Abruzzi e Molise	148	209
Campania	295	426
Puglie	379	487
Basilicata	79	86
Calabrie	192	203
Sicilia	662	539
Sardegna	258	225
REGNO . . .	6.642	4.319

E però 6642 sarebbero le persone morte in istato di vedovanza con figli minorenni; e 4319 le vedove con figli minorenni che contrassero nuovo matrimonio.

Nelle relazioni precedenti accennai ad alcune ragioni, le quali potevano forse spiegare in parte la differenza nelle due cifre. L'eccedenza delle tutele aperte a motivo della morte di persone in istato di vedovanza con figli minorenni in relazione al numero di coloro che in tali condizioni, e secondo la statistica demografica, sarebbero morti, si disse doversi attribuire al fatto che negli anni 1892-93 dovette proseguire l'opera iniziata dai funzionari giudiziari

diretta a regolarizzare le omissioni del passato per la costituzione della tutela.

Pur tenendo in parte, ma però in minima parte, conto di tale considerazione anche per l'anno 1894, debbo accennare ad un dubbio sorto nell'animo mio, che cioè nella colonna 9 del modulo (per morte di vedovi con prole minorenni) sieno segnate anche delle convocazioni dei Consigli di famiglia pel passaggio di vedove con figli minorenni a seconde nozze, fatti questi che dovrebbero essere registrati nella colonna 30. Ed il dubbio ha per verità un qualche fondamento, quando si pensa che, mentre la statistica demografica ci dà 4319 matrimoni di vedove con figli minorenni, le convocazioni dei Consigli di famiglia sarebbero state per quei casi solamente 1169.

Ad ogni modo penso essere urgente che si accerti la ragione della differenza delle due cifre, ed in questo senso la Commissione dovrebbe richiamare l'attenzione del Ministero (1).

Nel 1894 furono costituite 1430 tutele per minorenni che lasciarono gli ospizi, e colla percentuale del 7. 11 per ogni 100 tutele aperte.

La media però varia da regione a regione; la più alta è nell'Emilia (30. 01) e nella Lombardia (27. 78); la più bassa nella Campania, Molise e Basilicata (0. 05), nella Sicilia (0. 30), nella Toscana (0. 58), nelle Marche ed Umbria (0. 75) e nella provincia di Roma (0. 84).

Tali cifre vengono dolorosamente a provare che, come ebbi ad osservare nel decorso anno, le disposizioni degli articoli 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 5 del regolamento 1° febbraio 1891, n. 99, non trovano ancora applicazione nella massima parte del Regno.

Ricordo che il Ministero dell'interno con Circolare 25 agosto 1892, comunicata alle Autorità giudiziarie, con altra dell'onorevole Guardasigilli in data 12 settembre detto anno (2), raccomandava ai Prefetti del Regno di richiamare l'attenzione delle Amministrazioni ospitaliere e delle Congregazioni di carità sulla necessità che sieno costituite in modo da funzionare regolarmente i Consigli di

(1) Sui risultati dell'indagine già fatta dal Ministero sarà riferito nella prossima sessione della Commissione.

(2) V. *Atti della Commissione* - Sessione del 1892. pag. 130.

tutela anche per gli orfani al momento della loro uscita dall'ospizio.

Ora parmi necessario di insistere su questo punto, anche perchè il Ministero della giustizia, segnalando la sperequazione nei risultati ottenuti nelle diverse regioni d'Italia, faccia vive premure al Ministero dell'interno nell'intento di assicurare per quanto è possibile l'esatta osservanza delle disposizioni sovra ricordate.

Giustamente scrive a questo proposito il Procuratore generale di Ancona, che la negligenza nelle Congregazioni di carità e negli istituti ospitalieri di fare le debite domande per gli orfani abbandonati e privi di genitori, mette l'Autorità giudiziaria nella impossibilità di provvedere alla apertura delle relative tutele: ed il Procuratore generale di Napoli: « circa poi la scarsenza di tutele aperte per i minori che lasciarono gli ospizi, essendomi rivolto con Circolare ai signori Prefetti delle provincie comprese nel distretto, facendo appello al di loro zelo in vantaggio dei tanti derelitti, onde avessero richiamato coloro che sono preposti alle Congregazioni di carità dalle Amministrazioni degli ospizi, perchè ottemperassero al disposto nell'articolo 8 della legge 17 luglio 1890 e 5 del regolamento 5 febbraio 1891, sulle pubbliche istituzioni di beneficenza, io sperava raccoglierne qualche frutto; ma invece si è avuto che appena un solo caso di apertura di tutela si è rilevato, mentre nel 1893 se ne ebbero 12. »

Tutto ciò addimostra che l'Autorità amministrativa finora ben poco fece per ottenere l'intento che si sperava; ed addimostra ancora la necessità di una vigilanza attenta, continua. Qualche cosa forse si potrebbe ottenere prescrivendo, come si pratica nel circondario di Milano, che dei minorenni usciti dagli ospizi si faccia una doppia comunicazione al Pretore ed al Procuratore del Re, il quale in tal modo può esercitare il debito sindacato sul numero delle tutele instituite in detta categoria. Tali comunicazioni però dovrebbero farsi qualche tempo prima dell'uscita dei minorenni dagli ospizi.

La legge del 17 luglio 1890, avendo costituite le Congregazioni di carità in uno stato di tutela provvisoria, è a ritenersi che tutte le forze dovrebbero concorrere a meglio generalizzare l'intendimento elevato di assicurare per tutti i minorenni orfani quella vigilanza e quel sussidio che possono essere fattori efficaci del loro avvenire.

Ma pur troppo ciò non avviene; le disposizioni legislative più sovra mentovate daranno i loro frutti solamente quando i preposti alle Amministrazioni ospitaliere ed alle Congregazioni di carità saranno animati da un grande sentimento del dovere e del bene pubblico!

In ordine all'obbligo imposto agli Ufficiali di stato civile dall'articolo 250 del Codice civile, si osserva da alcuni Procuratori generali che per lo più vi è molta trascuranza nell'adempiere a quella prescrizione. Il Procuratore generale di Ancona poi crederebbe opportuno che le notizie da comunicarsi dagli Ufficiali di stato civile dovessero comprendere anche quella circa la nascita di bambini da genitori ignoti quando, come non di rado accade, il bambino non venga collocato in un pubblico ospizio, ma sia invece consegnato a colui che fece la dichiarazione o ad altra persona per allattamento e custodia.

Intanto dal rapporto del Procuratore del Re di Cremona rilevasi che per trascuranza degli Ufficiali di stato civile un Consiglio di famiglia fu istituito e convocato solamente quando si presentò il caso di prestare al minorenni il consenso per contrarre matrimonio; che la convocazione di altro Consiglio di famiglia per vedova con figli minorenni non avvenne entro il termine di cui all'art. 237 del Codice civile, ma invece fu disposta solamente quando la vedova, passata a seconde nozze, avea proposto azione civile contro un detentore delle sostanze mobili di spettanza dei figli minorenni.

Nel circondario di Firenze gli Ufficiali di stato civile non ottemperano a quanto dispone l'articolo 250 del Codice civile; ed i Pretori omettono di fare i necessari rilievi in occasione delle loro verifiche periodiche agli Uffici di stato civile. E così accade che le tutele si costituiscono trascorsi degli anni dal momento in cui dovevano essere aperte.

Il Procuratore generale di Catanzaro osserva che nel circondario di Nicastro si ebbe una diminuzione notevole di 84 tutele in meno del 1893, il che deve attribuirsi al poco o niun interessamento dei Sindaci a denunziare i fatti che danno luogo all'apertura della tutela. Quello di Napoli avverte che i Sindaci ed i segretari comunali non denunciano i casi di costituzione di tutela; ed il collega di Parma vivamente lamenta la trascuranza da parte degli Ufficiali di stato civile nell'adempiere a quanto la legge loro prescrive per la costituzione dei Consigli pupillari; ed a quella considerazione si as-

socia il collega di Torino, il quale osserva esservi anche poca cura nei Pretori di provvedere all'apertura di Consigli di famiglia e di tutela in tutti i casi, anche quando i minori non abbiano patrimonio. Ed il Procuratore del Re di Ferrara crede che per esercitare una azione di controllo nell'intento di accertare se nei casi prescritti dalle Circolari 20 novembre 1891, del Ministero del commercio, e 24 maggio 1892, del Ministero della giustizia, sia compilata e spedita al Pretore la scheda, gioverebbe prescrivere che i Pretori si facciano trasmettere alla fine di ciascun mese dai Sindaci uno stato delle denunce di stato civile verificatesi nel corso del mese stesso per morte di persone in istato di vedovanza con figli minorenni, per matrimonio di vedova che abbia figli minorenni dal precedente matrimonio, per morte di persona che avendo legittimata o riconosciuta la prole, l'abbia lasciata in minore età.

La Commissione, nel decorso anno, preoccupata del modo di assicurare l'osservanza di quanto è prescritto nell'articolo 250 del Codice civile, deliberò « di rivolgere preghiera all'on. Guardasigilli perchè, di concerto col Ministro di agricoltura, industria e commercio, sia prescritto ai Pretori che, in occasione delle verifiche quadrimestrali ai registri dello stato civile, accertino se gli Ufficiali dello stato civile ottemperarono alle disposizioni delle Circolari 15 dicembre 1889 e 24 maggio 1892. »

A tale deliberazione, come pure alle altre concernenti l'istituto della tutela, non venne finora data esecuzione, e ciò perchè, come rilevasi dalle comunicazioni fatte dal Relatore del Comitato nella sessione del maggio u. s., mancò il tempo all'uopo necessario.

Rinnovando ora quella preghiera, sembrami che sarebbe opportuno aggiungere essere necessario che con apposita Circolare il Ministero della giustizia, dando quelle istruzioni che crederà del caso, inviti gli Ufficiali dello stato civile ad ottemperare a quanto loro prescrive l'articolo 250 del Codice civile.

Aggiunge da ultimo che, come espone il Procuratore generale di Cagliari, contro un Ufficiale di stato civile, il quale non osservava la prescrizione di cui sopra, venne elevata la contravvenzione ai termini dell'articolo 404 del Codice civile, e si ottenne anche l'autorizzazione a procedere; non si conosce però quale esito abbia avuto il processo.

Da ultimo e in ordine agli illegittimi sottoposti a tutela si os-

serva che nel 1892 furono 7216; nel 1893 furono 7405; nel 1894 furono 7527.

Dal prospetto risulta che vi è un miglioramento costante, e di ciò è da rallegrarsi, perchè nulla di più umano, di più generoso che pensare alla sorte dei derelitti dalla fortuna, di coloro che molte volte sono obbligati a scontare innocenti il peccato dei loro genitori.

Ma tale numero corrisponde alla realtà? La risposta è difficile: non basta consultare le cifre che sulla natività di illegittimi fornisce la statistica del movimento dello stato civile: nè presentemente vi è mezzo per accertare se e quale sia l'attività dell'Autorità giudiziaria nella difesa e protezione della prole illegittima.

III.

Le convocazioni dei Consigli pupillari nel 1894 furono 26,743, e quindi inferiori a quelle avvenute nel 1893, e tale diminuzione si è verificata tanto nelle convocazioni dei Consigli di famiglia, quanto nelle convocazioni dei Consigli di tutela.

Pertanto nel 1894 si ebbe una diminuzione non solo nelle convocazioni di Consigli di tutela, ma anche nelle tutele aperte per minori illegittimi, ed il fatto non può a meno di impensierire quando anche si consideri che gli illegittimi sotto tutela nel 1894, compresi anche quelli degli anni precedenti, ascsero al numero di 45,539, e che alla fine di detto anno erano 40,540.

Specializzando poi secondo la peculiare natura dei Consigli e delle tutele, le convocazioni furono: di Consigli di famiglia per tutele con patrimonio 14,607; di Consigli di famiglia per tutele senza patrimonio 7105; di Consigli di tutela per minori con patrimonio 1330; di Consigli di tutela per minori senza patrimonio 3701.

Si ha inoltre che le convocazioni di Consigli di famiglia e di tutela per tutele con patrimonio furono 15,937; e 10,806 quelle per tutele senza patrimonio.

Giova poi avvertire che nell'anno 1894, tra tutele aperte e pendenti alla fine del 1893, si ebbe un movimento di 119,809 tutele, delle quali 37,807 per tutele con patrimonio, e 82,002 per tutele senza patrimonio.

Tenendo ora presente il numero delle tutele e il numero delle

convocazioni dei Consigli pupillari, si ha che queste furono 25 ogni 100 tutele; e la media poi delle convocazioni è di 44 per 100 tutele con patrimonio e di 15 per 100 tutele senza patrimonio. Tali medie sono veramente scarse ed addimostrano che, anche costituiti i Consigli, questi non funzionano molto regolarmente, e ben raramente si ottempera all'obbligo di cui nell'articolo 303 del Codice civile, e ciò assume in vero maggior carattere di gravità quando si consideri che nella maggior parte dei casi i tutori sono dispensati dall'obbligo di prestare la cauzione, e però necessita che più oculata e vigile sia l'opera dei Consigli pupillari.

Gli onorevoli colleghi sanno che, a' termini dell'articolo 14 della legge 16 giugno 1892, n. 261, i Pretori possono delegare ai Conciliatori la convocazione dei Consigli di famiglia e di tutela. Ora nel decorso anno tali convocazioni furono 2517, numero quasi uguale a quello del 1893, che fu di 2510.

Il Procuratore generale di Bologna si compiace della scarsa applicazione dell'articolo 14 della legge 16 giugno 1892, reputando l'intervento dei Pretori una maggiore garanzia in materia così delicata. Dal rapporto del Procuratore del Re in quella città si desume che invece alcuni Pretori del circondario vorrebbero che avesse più larga applicazione la predetta disposizione di legge, osservando che in questa guisa si renderebbero meno dispendiose e più facili le convocazioni, specialmente quando i membri di Consigli abitano lontani dalla sede della Pretura. Aggiungono inoltre che la conoscenza personale della famiglia del defunto e degli interessi patrimoniali delle persone sottoposte a tutela possono spesso rendere più utile l'opera del Conciliatore in confronto a quella del Pretore.

Il Procuratore generale di Torino, associandosi all'avviso espresso dal suo collega di Bologna, afferma che i Pretori fecero bene a delegare in pochi casi ai Conciliatori la convocazione di Consigli, giacchè i Conciliatori essendo del luogo in cui funziona la tutela, da essi non può attendersi quella indipendenza che è pur necessaria per correggere e frenare i tutori che sieno meno scrupolosi dell'interesse e della persona dei loro pupilli.

Ad ogni modo i risultati ottenuti nel biennio 1893-94 non affidano di troppo: forse i Pretori non avranno creduto avvalersi ancora in modo esteso della facoltà di che si tratta; forse in seguito, dileguate le incertezze e le diffidenze inevitabili dei primi momenti

l'opera dei Conciliatori, anche in questa parte del servizio sarà viemaggiormente apprezzata. Intanto opino che in astratto di questa delegazione non possa formarsi un giudizio assoluto, ma di essa deve giudicarsi secondo i diversi luoghi, secondo la maggiore distanza dalla Pretura, e secondo le qualità personali del Conciliatore a cui si fa la delegazione. Tutto sta nell'esatto criterio del Pretore ad esercitare o no quelle facoltà di delegazione.

Da ultimo debbo avvertire che dalla relazione del Procuratore del Re in Mistretta sorge il dubbio che i Pretori deleghino ai Conciliatori anche la costituzione dei Consigli pupillari: ora ciò non è permesso dalla legge 16 giugno 1892, giacchè, come ebbe a riconoscere la Corte di cassazione di Roma con sentenza 21 giugno 1893, il Pretore può delegare ai Conciliatori nei comuni fuori della sede della Pretura solamente le convocazioni dei Consigli successive alla costituzione della tutela. Al riguardo la Commissione nella seduta 17 marzo 1894 deliberò di pregare l'on. Guardasigilli a richiamare su di ciò l'attenzione dei Pretori; e poichè anche nel corrente anno vi è motivo a dubitare che l'articolo 14 della legge 16 giugno 1892 non sia rettamente applicato, basterà, indipendentemente da esplicita e formale deliberazione, rinnovare la preghiera.

Diverse sono le considerazioni esposte dai Procuratori generali in ordine all'azione dei Consigli pupillari. Si osserva innanzi tutto che le convocazioni non sono in relazione col numero delle tutele costituite. In alcune tutele nel distretto di Brescia passano degli anni senza che si pensi a convocare i Consigli; ed intanto i tutori dispensati dalla formazione dell'inventario dei beni dei minorenni, non presentano i conti annuali, e se pur si presentano, sono compilati in modo irregolare e non documentati, ma nonostante ciò si approvano. Il Procuratore generale di Lucca per giustificare la diminuzione nel numero delle convocazioni in confronto dell'anno 1893, avverte, fra l'altro, che « la maggior parte delle tutele con patrimonio, riflettono piccolissime sostanze che non bastano nemmeno agli urgenti bisogni dei minori, onde la niuna necessità dell'annuale rendiconto, essendo sufficiente che il Pretore sia informato che i minori sono ben custoditi, e che il poco loro patrimonio si amministra rettamente e si conserva per quando i pupilli raggiungeranno la maggiore età ». Ma adottandosi tale sistema, l'amministrazione

dei beni dei minorenni procederà, il che pur troppo oggidi succede, senza controllo ed in balia dei tutori.

Circa le convocazioni di Consigli per tutele senza patrimonio lo stesso Procuratore generale così scrive: « Quando non esistono sostanze è ben rara la necessità di convocare i Consigli di famiglia o di tutela, non dovendosi provvedere neppure alla istruzione dei minori, che si limitano a frequentare le scuole elementari ed apprendere un mestiere adatto alla loro povera condizione ». Ed il Procuratore generale di Ancona riferisce che « la grande sproporzione tra il numero dei Consigli pupillari esistenti (3435) e quello delle convocazioni ottenute (1551), dimostra che non sempre fu adempiuto al precetto della legge che, almeno una volta all'anno, debba riunirsi il Consiglio di famiglia o di tutela. Ciò deve certamente attribuirsi all'incuria dei Pretori, qualcuno dei quali ritiene, con opinione tutta propria, che nelle tutele riguardanti minorenni senza patrimonio torni pressochè inutile la sorveglianza del Consiglio pupillare, e possa quindi con tranquilla coscienza farsi a meno della convocazione del Consiglio stesso. Al Procuratore del Re di Ancona, che fece di questo fatto speciale menzione nei riguardi del Pretore del 1° mandamento, non mancai (scrive il Procuratore generale) di rivolgere preghiera perchè avesse fatto comprendere al detto funzionario che questo ufficio generale non approvava e tanto meno poteva condividere tale suo apprezzamento ».

Intanto vi è motivo a ritenere che parecchi sieno i Pretori i quali portano l'identica opinione di quello di Ancona.

Per le tutele dei poveri e nullatenenti, nel distretto di Catanzaro, i Consigli non sono convocati che straordinariamente e per qualche speciale esigenza, come il matrimonio per le donne, l'arruolamento nell'esercito per gli uomini, e raramente con lo scopo di raccogliere informazioni sulla condotta dei minorenni sottoposti a tutela.

Nel distretto di Firenze, ma specialmente nel circondario di detta città, le cose non procedono meglio: i Consigli si costituiscono e si convocano assai tardi; sono composti di un numero di persone diverse da quelle assegnate dall'articolo 251 del Codice civile. Scrive poi quel Procuratore del Re che: « la nomina del tutore non di rado è in opposizione alla legge, perchè soventi vengono trascurati i tutori legittimi. Si verifica quasi sempre che i Consigli di-

spensano i tutori dalle cauzioni senza che le relative deliberazioni si facciano omologare. Nella maggior parte delle tutele si omette l'inventario prescritto dagli articoli 281 e 282 Codice civile, e non di rado i Consigli con analoghe deliberazioni dispensano i tutori da questa formalità sostanziale che costituisce la base della tutela.

Vi sono tutele i cui Consigli di famiglia, costituiti fin dal 1880, non sono stati più convocati, di maniera che ignorasi come la tutela si sia svolta, ed i minori invano attendono che altri si occupi dei loro interessi.

Risulta inoltre che in generale i registri delle tutele dei minori, salvo rare eccezioni, sono affatto trascurati, mancandovi tutte le indicazioni di cui agli articoli 343, 344, 345 e 346 Codice civile; che poco viene curato l'adempimento del disposto dell'articolo 349 detto Codice.

Da tutto ciò vede la Commissione con quanta irregolarità procede il servizio delle tutele nel circondario di Firenze, e come quindi sia urgente richiamare l'attenzione dell'on. Guardasigilli sugli abusi rilevati da quel Procuratore del Re.

Da alcuni Procuratori generali e Procuratori del Re si dice che sovente è ritardata ed anche omessa l'apertura della tutela e la convocazione dei Consigli a motivo delle spese da incontrarsi per la tassa di bollo a meno che prima non siasi chiesta ed ottenuta la ammissione al gratuito patrocinio; e si avverte che gioverebbe dichiarare esenti da spese gli atti delle tutele il cui patrimonio non raggiunga una certa entità, senza bisogno di ricorrere alla ammissione del gratuito patrocinio.

Da queste premesse sorge il dubbio che i Pretori, specialmente, non abbiano presente la circolare 11 settembre 1893. In quella Circolare, richiamando le istruzioni date nel 1883, si avvertiva che essendo la costituzione della tutela dei minorenni poveri di pubblico interesse, per gli atti dei Consigli pupillari promossi di ufficio ai termini degli articoli 250 e 257 Codice civile, è concesso l'uso della carta non bollata, senza che faccia d'uopo ricorrere alla Commissione del gratuito patrocinio. Allora soltanto l'ammissione a tale beneficio è necessaria quando gli atti delle tutele non sieno promossi d'ufficio.

Il Ministero, prendendo in esame le relazioni dei Procuratori

generali e nel rispondere ad essi, è bene richiami l'attenzione loro sulle istruzioni su accennate.

Ed ora, prima di por termine a questa parte della relazione, mi piace ricordare che più volte e in seno alla Commissione si ebbe occasione di osservare che se almeno una volta all'anno i Consigli pupillari dovrebbero essere radunati nelle tutele con patrimonio per invigilare al modo con cui si amministrano i patrimoni dei minorenni, non si può dall'altra parte disconoscere che ciò è interesse avvenga anche per le tutele senza patrimonio se non altro per aver notizia del come si attenda alla istruzione dei minorenni.

IV.

Alcuni Procuratori generali non si limitarono nelle loro relazioni a dare particolareggiate notizie sul servizio delle tutele, ma presentarono proposte di provvedimenti pel miglior funzionamento dell'istituto.

Così quello di Aquila vorrebbe che mediante provvedimenti amministrativi si prescrivesse:

a) l'istituzione di Comitati patronali dei minorenni sotto tutela o cura.

I Comitati dovrebbero essere composti del Sindaco, del Parroco, del Conciliatore e di due persone probe, ed avrebbero il mandato di invigilare le persone e le sostanze dei minorenni, con obbligo di riferire alla Procura generale, alla Procura regia ed ai Pretori gli inconvenienti che fossero per verificarsi nella gestione tutoria;

b) l'obbligo di convocare i Consigli di famiglia e di tutela in due distinti periodi dell'anno, cioè dal 1° al 15 gennaio, e dal 1° al 15 luglio, invitando i Procuratori del Re ad avvalersi della disposizione di che all'articolo 257 Codice civile;

c) l'obbligo ai Cancellieri di Pretura di spedire periodicamente ogni semestre dal 16 al 31 gennaio, e dal 16 al 31 luglio alle rispettive regie Procure, i fascicoli dei Consigli di famiglia e di tutela per essere attentamente esaminati dal Procuratore del Re, il quale in questo modo potrà accertare se tutti gli atti sieno stati redatti nelle forme di legge, motivati e notificati i decreti ed omologate nei casi di legge le deliberazioni dei Consigli stessi.

Tali provvedimenti il Procuratore generale intende adottare appena ottenuta l'approvazione del Ministero.

Il Procuratore generale di Brescia propone, che oltre gli elenchi numerici sieno compilati anche degli stati nominativi delle tutele: così l'Ufficio della Procura generale ed il Ministero potrebbero con maggiore utilità esercitare severa, attenta e continua vigilanza sul servizio.

Quello di Genova propone che i notai, quando nell'esercizio delle loro funzioni acquistano notizia dell'esistenza di minorenni da sottoporsi a tutela, avessero obbligo di informarne sollecitamente il Pretore ed il Procuratore del Re.

Quello di Napoli vorrebbe che gli Ufficiali dello stato civile fossero tenuti a dare comunicazione non solamente ai Pretori, ma eziandio ai rispettivi Procuratori del Re delle denunce fatte di essere il caso di aprirsi una tutela.

Tale prescrizione darebbe modo anche di portare una più attenta vigilanza sull'operato del Pretore che non potrebbe più allegare di ignorare che fosse il caso di mettere in esercizio il suo ministero a vantaggio degli orfani.

V.

Prima di por termine alla mia relazione, ricordo che nella seduta del 12 giugno 1893, l'onorevole nostro collega senatore Costa raccomandava alla Commissione di prestare valido appoggio ad una Società che stavasi istituendosi in Roma collo scopo di proteggere l'infanzia abbandonata fino a 7 anni, di sorvegliare il baliatico mercenario, di difendere i bambini contro le sevizie e di promuovere, infine, provvedimenti diretti a migliorare le sorti dei fanciulli privi di assistenza.

Riconoscendo l'immensa utilità di tale istituzione vorrei pregare il Collega a fornire alla Commissione notizie sulla istituzione stessa, se cioè sia stata effettivamente fondata ed abbia incominciata l'opera sua veramente umanitaria.

VI.

Ed ora concludo: ho riassunto nel modo per me migliore quanto i Procuratori generali hanno riferito sul servizio delle tutele dei minorenni nel decorso anno; ed ho creduto di esporre le cose come stanno: è triste, ma dobbiamo ammetterlo, in alcuni distretti non è continuato quel miglioramento nel servizio che constatai nelle precedenti relazioni.

Confidiamo che mercè una attenta, accurata e continua vigilanza del Ministero, di che non è a dubitarsi, si porrà, da chi spetta, ogni cura perchè le disposizioni della legge sulla protezione dei minorenni orfani siano rigorosamente osservate.

A questo mirano gli intenti del Governo e della Commissione.

E concludo col proporre:

« La Commissione delibera di raccomandare alla attenzione di S. E. il Guardasigilli:

« 1°) le proposte relative all'azione del Ministero deliberate nelle sessioni del 1894, ed alcune rinnovate nel corso della presente (ved. pag. 1 verso 12; - 5 verso 15; - 6 verso 3 e 27; - 8 verso 27; - 11 verso 17; - 13 verso 16 e 38; - 14 verso 1;

« 2°) le proposte dei Procuratori generali di Brescia, Genova e Napoli-riferite nel § IV; la proposta lettera *c* del Procuratore generale di Aquila. — La materia della parte dello stesso Procuratore generale alle lettere *a* e *b* deve essere regolata secondo i casi speciali. »

PROSPETTO RIASSUNTIVO PER CORTI D'APPELLO DELLE NOTIZIE

Allegato A.

CORTI D'APPELLO	TUTELE aperte a tutto l'anno 1893			Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale	Per minori legittimi
	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale				
Genova	1.406	957	2.363	335	226	561	524
Casale	1.726	824	2.550	314	254	568	469
Torino	4.866	1.696	6.562	860	493	1.353	1.290
Milano	1.907	5.698	7.605	407	979	1.386	1.010
Brescia	1.355	4.898	6.253	240	859	1.099	683
Venezia	3.270	8.475	11.745	499	1.303	1.802	1.067
<i>Italia settentrionale</i>	<i>14,530</i>	<i>22,548</i>	<i>37,078</i>	<i>2,655</i>	<i>4,114</i>	<i>6,769</i>	<i>5,043</i>
Parma e Modena	1.127	2.703	3.830	266	545	811	428
Lucca	623	1.169	1.792	122	221	343	308
Firenze	1.612	2.474	4.086	297	461	758	706
Bologna	701	2.063	2.764	114	539	653	425
Ancona, Macerata e Perugia	1.082	1.683	2.765	215	444	659	591
Roma	1.297	1.316	2.613	207	340	547	491
<i>Italia centrale</i>	<i>6,442</i>	<i>11,408</i>	<i>17,850</i>	<i>1,221</i>	<i>2,550</i>	<i>3,771</i>	<i>2,949</i>
Aquila	764	2.000	2.764	159	299	458	314
Napoli e Potenza	2.771	5.307	8.078	681	1.302	1.983	1.398
Trani	1.473	8.837	10.310	351	1.413	1.764	936
Catanzaro	1.126	8.556	9.682	228	1.317	1.545	748
<i>Napoletano</i>	<i>6,134</i>	<i>24,700</i>	<i>30,834</i>	<i>1,419</i>	<i>4,331</i>	<i>5,750</i>	<i>3,396</i>
Messina	447	1.468	1.915	77	188	265	122
Catania	797	2.041	2.838	254	386	640	498
Palermo	1.426	2.004	3.430	426	1.307	1.733	893
<i>Sicilia</i>	<i>2,670</i>	<i>5,513</i>	<i>8,183</i>	<i>757</i>	<i>1,881</i>	<i>2,638</i>	<i>1,513</i>
Cagliari (Sardegna)	1.630	3.879	5.509	349	829	1.178	675
REGNO	81.406	68.048	99.454	6.401	13.705	20.106	13.576

STATISTICHE INTORNO ALLE TUTELE DEI MINORENNI DURANTE L'ANNO 1894.

TUTELE APERTE DURANTE L'ANNO 1894

Per minori illegittimi	Per morte di vedovi con prole minorenni (art. 241 Cod. civ.)	Per incapacità civile ad esercitare la patria potestà (p. e., assenza, interdizione)	Per abuso (art. 233 Cod. civ.) o per perdita (art. 33 Cod. pen.) della patria potestà	Per minorenni illegittimi riconosciuti (art. 184 e 248 Codice civile)	Per minorenni che lasciano gli ospizi (art. 8 legge 17 luglio 1860, n. 6972, e 5 del regolamento 1° febbraio 1891, n. 29)	Per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un ospizio (art. 248 Cod. civ.)	Per minorenni che lasciano i Riformatori (art. 495 regolamento carcerario 1° febbraio 1891, n. 200)	Per altri motivi
37	448	17	4	13	8	24	..	47
99	428	14	8	1	68	20	5	24
63	1.141	60	28	10	10	22	2	80
376	955	17	5	4	302	79	3	21
416	664	2	2	11	343	41	6	30
735	974	31	18	40	181	509	5	44
1.726	4.610	141	65	79	912	695	21	246
383	372	14	6	6	268	128	..	17
35	266	12	5	8	3	25	..	24
52	636	29	18	30	3	21	..	21
228	377	16	9	43	151	29	1	27
68	531	21	18	20	2	37	..	30
56	404	20	5	23	5	23	..	67
822	2,586	112	61	130	432	263	1	186
144	260	11	8	5	..	125	..	49
585	1.071	85	61	141	7	398	..	220
828	706	8	65	27	..	805	54	99
797	566	20	15	23	45	753	..	123
2,354	2,603	124	149	196	52	2,081	54	491
143	112	5	21	21	1	89	..	16
142	298	134	50	6	14	93	3	42
840	660	87	43	29	19	720	..	175
1,125	1,070	226	114	56	34	902	3	233
503	631	32	25	21	..	384	..	85
6.580	11.500	685	414	482	1.480	4.325	79	1.241

Segue **PROSPETTO RIASSUNTIVO PER CORTI D'APPELLO DELLE NOTIZIE**

Segue *Allegato A.*

CORTI D'APPELLO	Morti nell'anno 1893 in istato di vedovanza che lasciarono figli in minore età	MINORI sotto tutela alla fine dell'anno 1893		MINORI sottoposti a tutela nell'anno 1894		MINORI sotto tutela alla fine dell'anno 1894	
		Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi
Genova	409	3.807	229	945	49	4.375	263
Casale	378	3.908	284	882	107	4.062	423
Torino	932	11.071	221	2.061	66	11.849	249
Milano	860	9.770	2.128	1.779	406	10.284	2.275
Brescia	587	7.643	2.053	1.326	423	8.061	2.183
Venezia	892	13.569	4.128	1.977	726	13.786	4.233
<i>Italia settentrionale</i>	4.058	49.768	9.043	8.970	1.777	52.417	9.626
Parma e Modena	304	4.188	1.625	711	428	4.160	1.682
Lucca	235	2.770	185	488	37	2.990	204
Firenze	667	6.698	283	1.383	78	6.827	452
Bologna	367	3.975	636	729	250	4.171	815
Ancona, Macerata e Perugia	418	3.970	429	1.091	75	4.602	473
Roma	384	2.987	301	969	124	4.348	325
<i>Italia centrale</i>	2.375	24.588	3.459	5.371	992	27.098	3.951
Aquila	210	3.247	1.185	542	146	3.482	1.256
Napoli e Potenza	696	8.682	2.768	1.273	1.082	9.872	3.413
Trani	443	5.555	7.362	1.400	1.020	5.980	7.223
Catanzaro	481	4.753	7.367	1.002	865	5.232	7.488
<i>Napoletano</i>	1.850	22.237	18.682	4.217	3.113	24.566	19.380
Messina	82	1.856	1.132	194	119	1.178	1.167
Catania	175	2.917	1.252	703	156	3.256	1.238
Palermo	344	4.140	1.183	1.265	851	4.840	1.758
<i>Sicilia</i>	601	8.413	3.567	2.162	1.126	9.274	4.163
Cagliari (<i>Sardegna</i>)	372	4.016	3.261	1.053	519	4.372	3.420
RENO	9.286	109.022	38.012	21.778	7.527	117.727	40.540

STATISTICHE INTORNO ALLE TUTELE DEI MINORENNI DURANTE L'ANNO 1894.

CONVOCAZIONI dei Consigli di famiglia durante l'anno 1894			CONVOCAZIONI dei Consigli di tutela durante l'anno 1894			TUTELE chiuse nell'anno 1894				
Per tutole con patrimonio	Per tutole senza patrimonio	Totale	Per tutole con patrimonio	Per tutole senza patrimonio	Totale	Convocazioni di Consigli di famiglia nei casi di vedove con figli minorenni dell'antecedente matrimonio passate a seconde nozze e non mantenute nell'ammin. dei beni (Circ. dell'11 sett. 1893)	Convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela fatte dai Conciliatori per delegazione dei Pretori durante l'anno 1893 (art. 14 cap. legge 16 giugno 1892, n. 261)	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale
1.045	249	1.294	182	58	240	28	48	151	99	250
904	126	1.030	81	34	115	29	129	230	151	381
2.711	350	3.061	142	43	185	123	177	683	238	921
939	664	1.603	30	217	247	38	121	284	769	1.053
768	438	1.206	47	189	236	53	122	264	668	932
1.326	684	2.010	143	317	460	88	337	402	1.296	1.698
7.693	2.511	10.204	625	858	1.483	359	934	2.014	3.221	5.235
506	186	692	32	166	198	28	54	268	482	750
383	347	730	48	24	72	60	60	56	102	158
771	578	1.349	81	26	107	69	92	198	383	581
413	403	816	34	85	119	125	122	72	223	295
747	551	1.298	84	169	253	52	160	146	281	427
483	262	745	45	54	99	38	88	159	186	345
3.393	2.327	5.630	324	524	848	372	576	899	1.657	2.556
235	173	408	32	77	109	37	73	99	208	307
872	448	1.320	145	273	418	203	313	371	754	1.125
478	412	890	41	626	667	63	228	277	931	1.208
333	427	760	27	710	737	38	96	132	1.123	1.255
1.918	1.460	3.378	245	1.686	1.931	341	710	879	3.016	3.895
111	44	155	13	46	59	1	29	34	171	205
179	155	334	25	76	101	12	50	103	240	343
478	308	786	56	236	292	61	60	149	504	653
768	507	1.275	94	358	452	74	139	286	915	1.201
925	300	1.225	42	275	317	23	158	226	417	643
14.807	7.105	21.712	1.380	3.701	5.081	1.169	2.517	4.804	9.226	13.530

Allegato B.

COMPARTIMENTI	TUTELE APERTE DURANTE L'ANNO 1894.									
	In totale		Per minori legittimi		Per minori illegittimi		Per morte di vedovi con prole minorenni (art. 211 Cod. civ.)		Per incapacità civile ad esercitare la patria potestà (p. e. assenza, interdizione)	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte
Piemonte.	1,921	54.42	1,759	91.57	162	8.43	1,569	81.68	74	3.85
Liguria	561	50.67	524	93.40	37	6.60	448	79.86	17	3.03
Lombardia	2,485	73.10	1,693	68.13	792	31.87	1,619	65.15	19	0.77
Veneto.	1,802	62.70	1,067	59.21	735	40.79	974	54.05	31	1.72
Emilia.	1,464	65.73	853	58.27	611	41.73	749	51.16	30	2.05
Toscana	1,101	53.41	1,014	92.10	87	7.90	902	81.93	41	3.72
Marche ed Umbria.	659	42.41	591	89.68	68	10.32	531	80.58	21	3.19
Roma (Lazio).	547	63.25	491	89.76	56	16.24	404	73.86	20	3.66
Abruzzi	458	45.56	314	68.56	144	31.44	260	56.77	11	2.40
Campania, Molise e Basilicata.	1,983	51.55	1,398	70.50	585	29.50	1,071	54.01	85	4.29
Puglie	1,764	111.06	936	53.06	828	46.94	706	40.02	8	0.45
Calabrie	1,545	120.53	748	48.41	797	51.59	566	36.63	20	1.30
Sicilia	2,638	89.94	1,513	57.35	1,125	42.65	1,070	40.56	226	8.57
Sardegna	1,178	173.12	675	57.30	503	42.70	631	53.56	32	2.72
REGNO.	20,106	69.44	13,576	67.52	6,580	32.48	11,500	57.20	685	3.16

DIVISE SECONDO I COMPARTIMENTI DEL REGNO

COMPARTIMENTI	DISTRIBUZIONE PER MOTIVI											
	Per abuso (art. 233 Cod. civ.) o perdita (art. 33 Cod. penale) della patria potestà		Per minorenni illegittimi riconosciuti (articoli 184 e 248 Cod. civ.)		Per minorenni che lasciarono gli ospizi (articoli 8, legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 5 del regol. 10 febbraio 1891, n. 99)		Per minorenni di genitori ignoti, non ricoverati in un ospizio (a. 248 Cod. civ.)		Per minorenni che lasciarono i Riformatori (art. 495 reg. carc. 1° febr. 1891, n. 260)		Per altri motivi	
	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte
Piemonte.	36	1.87	11	0.57	78	4.06	42	2.19	7	0.37	104	5.41
Liguria	4	0.71	13	2.32	8	1.42	24	4.28	47	8.38
Lombardia	7	0.28	15	0.60	645	25.96	120	4.83	9	0.36	51	2.05
Veneto.	18	1.00	40	2.22	181	10.04	509	28.25	5	0.28	44	2.44
Emilia.	15	1.02	49	3.35	419	28.62	157	10.72	1	0.07	44	3.01
Toscana	23	2.09	33	3.45	6	0.54	46	4.18	45	4.09
Marche ed Umbria.	18	2.73	20	3.04	2	0.30	37	5.61	30	4.55
Roma (Lazio).	5	0.92	23	4.20	5	0.91	23	4.20	67	12.25
Abruzzi	8	1.75	5	1.09	125	27.29	49	10.70
Campania, Molise e Basilicata.	61	3.08	141	7.11	7	0.35	398	20.07	220	11.09
Puglie	65	3.69	27	1.53	805	45.64	54	3.06	99	5.61
Calabrie	15	0.97	23	1.49	45	2.91	753	48.74	123	7.96
Sicilia	114	4.32	56	2.12	34	1.29	902	34.19	3	0.12	233	8.83
Sardegna	25	2.12	21	1.78	384	32.60	85	7.22
REGNO.	414	2.06	482	2.40	1,480	7.11	4,325	21.51	79	0.39	1,241	6.17

Relazione dell'on. Rinaldi sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno all'amministrazione della giustizia civile durante l'anno 1894.

Onorato dell'incarico di riferire sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia civile durante l'anno 1894, io, nuovo a queste dotte riunioni, mi son creduto nel dovere di tesoreggiare i vostri insegnamenti e togliere a norme della mia esposizione i criteri da voi così bene e ripetutamente fermati.

Dal dì in cui il comm. Beltrani-Scalia, or sono sette anni, presentò un lavoro critico sul modo onde si compie il servizio statistico nelle cancellerie delle Preture, dei Tribunali e delle Corti, si venne via via spogliando di ogni esagerazione tutto quello che erasi detto in favore o contro i lavori di questo genere, in relazione all'opera cui attende la nostra Commissione (Anno 1888, pag. 75, 93 a 95, 105, 135, 148, 165 e 188. Anno 1894, pag. 282 e seguenti, 313 e 388). Ritenuta l'osservazione prudente e temperata, che il nostro illustre Presidente fece nella seduta del 20 dicembre 1888, di non potersi pretendere la precisione assoluta dei dati, ma esser forza contentarsi della maggiore approssimazione alla verità, abbiamo veduto spiegarsi l'azione della Commissione in mezzo a considerazioni giuridiche, non ciecamente serve delle cifre, ma animate dal soffio della vita del dritto. Si è più volte affermato autorevolmente che il nostro compito consiste nel dirigere le osservazioni statistiche a preparare gli elementi delle riforme e a dimostrare di queste la ineluttabile necessità.

D'altra parte non conviene soffermarsi alle sole cifre raccolte dai Procuratori generali, se non si vuole correre il pericolo di errare, perchè non sono abbastanza controllate e si sogliono mettere insieme in fretta ed in furia; talchè nello scorso anno fu lodevolmente deliberato di doversi fare altra relazione sugli elementi analitici, da accertarsi più tardi e meglio.

Esempio ciò che risulta dai tre prospetti che seguono, e che mi furono favoriti dalla Direzione generale della statistica per gli anni 1892, 1893 e 1894.

LAVORI DEI CONCILIATORI.

ANNI	Cause in sede contenziosa				
	pendenti alla fine dell'anno precedente e iniziate nell'anno	abbandonate o transatte	conciliate alla udienza	decise con sentenza	pendenti alla fine dell'anno
1892 . . .	1,544,842	644,751	258,527	602,818	38,746
1893 . . .	2,026,199	909,701	326,422	711,365	78,721
1894 . . .	2,214,785	1,005,376	343,085	779,996	86,328

LAVORI DEI PRETORI.

ANNI	Cause in sede contenziosa									
	in grado d'appello					in prima istanza				
	pendenti dall'anno precedente e iniziate nell'anno	abbandonate o transatte	conciliate alla udienza	decise con sentenza	pendenti alla fine dell'anno	pendenti dall'anno precedente e iniziate nell'anno	abbandonate o transatte	conciliate alla udienza	decise con sentenza	pendenti alla fine dell'anno
1892.	384,427	137,857	16,748	190,615	39,207
1893. . .	4,261	141	9	3,864	247	279,036	87,291	11,208	148,313	32,224
1894. . .	7,974	287	33	7,391	263	271,514	81,275	9,730	150,590	29,919

CAUSE INIZIATE AVANTI ALLE DIVERSE MAGISTRATURE.

ANNI	Conciliatori		Pretori		Tribunali		Corti di appello		Corti di Cassazione
	in sede non contenziosa	in sede contenziosa	in grado di appello	in prima istanza	in grado di appello	in prima istanza	in grado di appello	in sede di cognizione diretta	
1892 .	126,176	1,500,039	(1)	343,527	17,654	89,170	13,863	2,672	3,113
1893 .	166,705	1,987,453	4,261	239,829	17,342	88,930	14,023	2,665	3,020
1894 .	142,372	2,136,035	7,727	239,290	17,055	91,355	15,012	2,970	2,957

(1) Solo dal 1° gennaio 1893 è entrata in vigore la legge del 16 giugno 1892, che ammette l'appello dalle sentenze dei Conciliatori, quando il valore controverso sia superiore alle 50 lire.

Dal confronto degli anni 1893 e 1894 si hanno i seguenti risultati: I Conciliatori ebbero nell'ultimo anno un numero maggiore di cause iniziate per 148,582. I Pretori ebbero in appello 3,466 cause in più, e ciò dimostra che la legge del 1892 produsse un aumento di lavoro nelle conciliazioni.

A questo movimento ascendente corrisponde una diminuzione di cause in prima istanza presso le Preture per 539 in meno, su quelle dell'anno precedente. I Tribunali ebbero in più 2,138 cause. Le Corti di appello 1,294 in più.

Queste cifre, in osservanza della deliberazione presa l'11 giugno 1894, sono state ricavate dalla statistica analitica e non dalle relazioni annesse ai discorsi inaugurali nei quali le cifre non sono sempre esatte.

Ci ha però nei discorsi inaugurali una parte relevantissima che giustifica di per sé sola la conservazione dell'articolo 150 della legge sull'ordinamento giudiziario; l'esposizione, cioè, dei bisogni più direttamente indicati dal modo con cui fu amministrata la giustizia. Nessuno può conoscerli meglio dei magistrati, come coloro che talvolta sono attori e tal'altra spettatori dei fatti sociali manifestati dalle cifre: nessuno può meglio di essi librarsi a considerazioni giuridiche ed economiche pregevoli le quali balzano fuori dallo studio delle tabelle, anche più o meno approssimativamente esatte.

Lo studio delle relazioni dei Procuratori generali fa conoscere i bisogni veri delle popolazioni in mezzo a cui essi vivono, il giudizio che le stesse portano sul modo onde funzionano le leggi, i rimedi additati dall'esperimento che di queste si viene facendo. Nè si creda che le opinioni manifestate dai rappresentanti del Pubblico Ministero sieno individuali ed esclusive: è ovvio che ciascuno rispecchi l'ambiente in cui si trova, essendo ben raro e facilmente discernibile il caso di un uomo che voglia chiudersi nel proprio pensiero ed isolarsi dall'opinione generale. Le notizie desunte dallo studio dei dati statistici in un campo relativamente ristretto, e quelle che si raccolgono dai discorsi o dai rapporti dei Procuratori del Re presso i Tribunali, dai fidati colloqui con gli altri componenti del Pubblico Ministero o coi Consiglieri della Corte di appello, dalle rivelazioni fatte nelle arringhe degli avvocati, giovano tutte a far conoscere i desiderati più urgenti della pubblica opinione. Il Governo sta molto in alto, e quasi distaccato dalla vita popolare, mentre i magistrati vivono al

contatto del popolo e ne possono raccogliere la voce schietta. Quando certe osservazioni si trovano ripetute costantemente nei discorsi inaugurali di varie e molte provincie, è forza concludere che il bisogno si sente dappertutto, ed un Governo che vuol reggersi con la opinione pubblica, non può nè deve dipartirsi da queste manifestazioni, autorevolmente fatte, e che si vogliono considerare come fonti sicure di progresso della scienza pratica giuridica.

Riferirò le osservazioni dei Procuratori generali con le loro stesse parole, sì perchè rendono più viva la rivelazione del senso giuridico delle popolazioni, sì perchè contengono soventi volte delle proposte che meritano di essere tolte in considerazione.

Conciliatori.

È unanime la lode che si rende a questa magistratura, dicendola, come negli altri anni, benemerita, fatta più propriamente pei poveri, modesta, quasi domestica. Si nota, è vero, che le conciliazioni non rispondono, per numero, alle previsioni del legislatore, ma si spera in un progressivo miglioramento. È quasi una gara, aperta fra gli oratori, per procurare simpatie all'istituzione, e con ciò non si ha nulla di nuovo sulle relazioni degli anni precedenti.

In generale, è stato favorevolmente accolto l'aumento della competenza.

Nel distretto della Corte di appello di Casale furono emesse nell'anno 1893, 1646 sentenze di valore fra le 50 e le 100 lire, e nell'anno 1894 ben 2087, laddove negli anni 1890, 91 e 92 i Pretori ne pronunziarono, in media annua, 1545 dello stesso valore. Ciò dimostra che molti giudizi non si promovevano fra le 50 e le 100 lire, perchè la spesa e la noia avrebbero vinta la materia.

Il Procuratore generale presso la Corte di Roma avvertì che i Conciliatori del distretto pronunziarono, entro il 1893 e il 1894, un numero di sentenze superiori al biennio precedente, nullameno che di 20,210 le quali, forse, non sarebbero state provocate, con l'ordinamento anteriore. Onde, tenuta ragione di sole 282 domande rigettate, soggiunse: « che il beneficio sia stato assai rilevante poichè, dedotto pure quest'esiguo numero di domande respinte da quello delle eccedenti promesse, si ha la presunzione di legge che in due soli anni, nel solo distretto della Corte di Roma 19,928 cittadini ab-

biano potuto far valere un loro legittimo dritto che, presumibilmente, senza di essa, non avrebbero fatto valere. »

In quasi tutti i comuni si è verificato un aumento di lavoro. Più particolarmente lo segnalano le relazioni di Bologna, Lucca, Roma e Catania.

Ci ha però una nota dominante assai penosa; ed è la difficoltà enorme di avere buoni Conciliatori, non solo per effetto dell'aumento di lavoro derivante dall'accresciuta competenza, ma anche per la prevalenza deleteria delle parti politiche ed amministrative nella formazione stessa delle liste. Notò egregiamente il Procuratore generale presso la Corte d'Aquila che « in seguito alla legge 16 giugno 1892 il Conciliatore assume maggiore importanza: di qui difficoltà nella scelta, ed ora si richiede nell'eletto, che oltre la stima ed il rispetto universale, abbia anche capacità tecnica e cognizioni giuridiche: sovente è accaduto che Conciliatori e Vice-conciliatori furono solleciti a presentare dimissioni: vi sono reclami coi quali si lamenta che i Conciliatori non sono all'altezza del loro ufficio e che la giustizia è manomessa. Occorre modificare la legge. »

In questa, come in altre relazioni, si reca il danno della cattiva scelta alla fonte elettiva, entro determinate categorie. Non essendo facile che i senatori, gli ex-deputati, i laureati, gli ex-magistrati, i consiglieri provinciali, ed altri cui incombono occupazioni gravi e proprie vogliano impiegare tutto il loro tempo nelle molteplici cure della conciliazione, si debbono reclutare questi giudici modesti fra gli elettori amministrativi che pagano lire 100 d'imposte, ovvero fra quei procuratori, notai, farmacisti od ex-impiegati che non meritano gran fatto la fiducia pubblica. Le liste si debbono fare dalla Giunta comunale e, naturalmente, sogliono essere ispirate dalla ragione del partito.

Ecco ciò che si riferisce dalle altre Procure generali:

Brescia. — « Fra i 790 comuni del nostro distretto ve ne sono parecchi nelle alte vallate la cui popolazione non raggiunge i 200 abitanti, ed è difficile trovare in essi persone capaci ad esercitare le funzioni di Conciliatore e disposte ad accettarle; ragione principale per cui 42 comuni mancano del Conciliatore, 63 del Vice-Conciliatore, 27 dell'uno e dell'altro. »

Milano. — « Riconosco che nei piccoli centri non riesce sempre facile trovare persone atte o disposte a disimpegnare il delicato ufficio di Conciliatore. »

Genova. — È deplorabile che nei piccoli comuni la scelta debba farsi « tra gli elettori amministrativi che pagano una determinata imposta, mentre cotal requisito del censo non sempre affidi della capacità e nemmeno della imparzialità, per le gare di partiti che di frequente più aspre sono in quei comuni. »

Firenze. — « Rimpetto all'ampliata competenza dovè riconoscersi che la responsabilità del carattere e il buon senso non furono valide guarentigie della giustizia, laddove erano indispensabili positive cognizioni giuridiche, indipendenza e fermezza d'animo che non sempre è facile trovarsi in ogni comunello e nello elemento paesano. »

Puglie. — « Il punto vero dell'innovazione urgente è la scelta dei Conciliatori, i quali più sovente si servono dell'ufficio, non già per pacificare e comporre, sibbene per averne influenza a servizio dei partiti locali, d'onde scomparsa l'imparzialità e lo spirito conciliativo del Giudice. Questa è soprattutto la innovazione che urgentemente reclamasi dai fatti e dall'esperienza. »

Il Procuratore generale di Aquila, nella ricordata relazione, dopo di aver rilevato gli effetti delle cattive scelte, propone che per invogliare il Conciliatore « all'accettazione del nobile e delicato incarico, si potrebbero stabilire dei premi materiali o morali per coloro che durante il triennio avessero esercitato le loro funzioni con plauso generale. »

Potenza. — Dopo rilevata l'influenza dei partiti dai quali rifugono i migliori, con danno della cosa pubblica, si domanda :

« Non sarebbe forse meglio abbandonare questo metodo, lasciando al Governo invece la facoltà di nominare liberamente il Conciliatore, come avviene nei Vice-Pretori comunali? La soddisfacente prova fatta sempre da costoro, perchè sottratti ad ogni ingerenza dell'autorità municipale, lascia sperare che una riforma in questo senso non sarebbe forse infeconda di buoni risultati. »

Catanzaro. — « Se tiensi presente di quali e quante purulenti piaghe può essere infetto quello che trovasi alla dipendenza diretta del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri, di elettori influenti, di amici dai quali paventa dispetti od attende favori, s'intuisce benissimo qual razza di giustizia deve sperarsi... Non parlo dello spirito di partito e di quello politico, scelto spesso a giostra sul nome dell'eleggendo, ed è troppo noto che, dove la politica entra per la porta, la giustizia scappa veloce dalla finestra ». Propone quindi che si pensi a circondare le mansioni del Conciliatore « con soddisfazioni morali, con lusinghieri accrescimenti di vero prestigio. »

Palermo. — Si ritiene facile la buona scelta nei comuni grossi; non così nei piccoli ove « per effetto delle lotte dei partiti e delle ambizioni locali che generano odio e rancore indelebili nelle persone, sentimenti che si annidano e sinistramente germogliano nelle famiglie, nelle associazioni e perfino nelle amministrazioni, tutto perturbando, ogn'idea del giusto e dell'onesto sconvolgendo, e fuggendo di conseguenza quella serenità che è base della missione di cui ci occupiamo... Le cennate disposizioni degli animi non sono fatte apposta per favorire l'incremento delle conciliazioni che costituiscono la vera missione dei Conciliatori ed alle quali, anziché a profferir sentenze, essi dovrebbero tendere: bisogno questo già sentito nelle leggi di Atene e nella storia del popolo di Roma che usava comporre le liti innanzi al Pretore ed alla statua di Cerere ».

Messina. — Appunto perchè i Conciliatori sono magistrati, si è resa assai più difficile la loro scelta: nei piccoli comuni è forza contentarsi di quel che offre la piazza, e ci ha de' comuni (non però della provincia di Messina) nei quali si son dovuti nominare un *bettoliere* ed un *calzolaio*, sol perchè rivestiti della carica di consiglieri comunali. Occorrerebbe che la legge desse delle facoltà di aggregare il comune sfornito di soggetti capaci a quello viciniore. »

Sardegna. — Aspro oltre ogni dire, è il linguaggio adoperato nella relazione per la Sardegna: « Avviene che, non avendo la legge prefinito nè determinato condizioni di capacità, d'indipendenza, di professione e di mestiere, si è condotti necessariamente a scegliere, a pregare, ad eccitare i buoni ed i mediocri, ma pur troppo, inutilmente, quando fra gli eleggibili siano le condizioni minime di capacità e di moralità. Ed ecco che, di transazione in transazione, si

perviene a scegliere quelli che *minimis urgentur* o almeno coloro che han qualità negative; e si giunge fino ad accettare, come mi scriveva uno dei migliori Procuratori del Re del distretto, tale di cui il titolo è quello : *di non emergere a suo carico nessuna annotazione nei registri penali, ciò che invero raramente si verifica nelle persone di detto paese.*

« Ora questi dubbi agitano fortemente l'animo mio in presenza di ben 361 ricorsi, proposti a me ed alle Procure regie da me dipendenti, quasi tutti relativi al merito delle sentenze, o alla condotta morale e all'indipendenza di questi giudici popolari.

« D'altra parte l'inchiesta da me istituita intorno al personale de' Conciliatori che erano in carica sul principio dell'anno decorso e l'esame di un numero considerevole di sentenze presentate dai litiganti, che non poterono o non vollero appellare, avvalorà questi dubbi, si da farmi ritenere che l'istituto *non funzioni come era nei voti della legge del 1892.*

« Ma l'inchiesta, e una statistica che io reputo molto utile, mi hanno rivelato ben altro.

« Perocchè 60 Conciliatori avevano istruzione scarsissima, ed 8 non maggiore di quella della seconda elementare, 14 illetterati, e quasi tutti costoro sarebbero stati bocciati se avessero voluto essere iscritti nelle liste elettorali, 34 erano ritenuti immorali e capaci di corruzione, uno faceva servire la conciliazione per soddisfare le sue voglie erotiche, uno fu arrestato perchè partecipe di rapina in banda armata, ed uno imputato di furto di un capo di bestiame...

« Di 363 comuni in Sardegna ben 159 hanno popolazione non superiore a 1000 abitanti, in maggioranza agricoltori o pastori. In tutti è scarsa cultura, e quasi tutti gli abitanti di centri anche men piccoli di quei, che un muro ed una fossa serra, ed anche di quei che non serra nè muro nè fossa, son divisi in partiti.

« Poi, quando si è trovato un buono ed onesto villico, e non partigiano, bisogna fare i conti col Segretario comunale. Perchè il Conciliatore, non potendo fare la sentenza, è condotto a fidarsi di costui che spesso, cacciatosi fra quei villici, ed avendo contratto l'abito dell'intrigo e del parteggiare, non è fedele. E il povero villico vede vinto e conquiso il suo povero buon senso da un barbaglio di frasi legali e arzigogoli con relativi latinetti, e finisce per credere che il buon senso ha torto.

« E pur troppo non si tratta di soli *villici*. Perchè abbiamo, oltre un gran numero di pastori e contadini, e un discretissimo numero di avvocati, procuratori, medici e negozianti, quattro barbieri, quattro falegnami, quattro muratori, tredici macellai, sette collettori d'imposte e cantonieri stradali e bettolieri e fin giornalieri ».

Queste autorevoli doglianze dimostrano quanto male funzioni la legge del 1892 rispetto alle norme di elezione. Fu già avvertito nella relazione letta dall'onorevole Boccoardo, il dì 11 giugno 1894, che non si poteva, per unanime consenso dei Procuratori generali, portar giudizio sulla legge, dopo un anno di esperimento: nonper tanto, fin d'allora, si era avvertito che gl' idonei non accettavano o rinunziavano subito: altri accettavano a cor leggero, ma, vista la difficoltà dell'impresa per difetto di proprie cognizioni legali, si dimettevano; onde un lavoro improbo per la scelta dei successori, massime allo scopo di guardarsi dal prepotere dei partiti. Fin d'allora si pensò essere necessario studiare altri metodi di elezione, ovvero un provvedimento di aggregazione o consorzio giudiziario di più comuni con un solo Conciliatore.

Ma ora sembra vano ogni altro attendere, sì perchè l'esperimento di un biennio è sufficiente, e sì perchè certe verità non hanno bisogno di prove estrinseche; mentre il legislatore deve prontamente rimediare ai mali, piuttosto che farli estendere con grave danno della società. Fu anzi preveduto ciò che in pratica si è verificato fin dal 1° marzo 1892. Discutendosi la legge alla Camera dei deputati, il relatore che ha l'onore di parlarvi presentò un ordine del giorno col quale « s'invitava il Governo a studiare in che maniera si possano sollevare le condizioni morali ed economiche dei Conciliatori, affinchè i migliori cittadini non isfuggano al peso del nuovo lavoro ». Esaminò con dati statistici il numero delle sentenze definitive alle quali si sarebbero aggiunte le preparatorie e le interlocutorie, oltre il lavoro necessario per assistere a prove e perizie, per studiare le comparse dei causidici, per redigere le sentenze, per tentare le conciliazioni, ed uscì in questa domanda: « è possibile che un cittadino, pur volonteroso, voglia esser disposto a compiere questo immane lavoro? È possibile che debba tenere udienza, almeno due volte la settimana; leggere le comparse e le controcomparse; ragionare le sentenze, in modo che possano reggere alla prova dell'appello? Ecco perchè, credo con ragione, che

noi, forse, *avremo l'istituto della conciliazione, ma ci mancheranno i Conciliatori*, quelli, cioè, che essendo veramente onesti ed intelligenti, vorranno accettare la carica. » Si levarono a combattere l'ordine del giorno il Sotto-Segretario di Stato Della Rocca e il deputato Torraca; ma il vostro relatore ripigliò: « io penso che quando mancano almeno le soddisfazioni morali, non è possibile aspettarsi che una carica sia desiderata; sono quindi certo che nè senatori, nè ex deputati, nè laureati o licenziati vorranno accettare la carica di Conciliatore; ed allora voi dovrete scendere necessariamente alle altre categorie, nè so veramente, in questo caso, come potrete lusingarvi di avere dei buoni Conciliatori, cui possiate, con sicura coscienza, affidare le aumentate attribuzioni. Del resto io ho creduto di fare il mio dovere, mettendo in sull'avviso il Governo, circa gl'inconvenienti che si potranno verificare. L'onorevole Sotto-Segretario di Stato ha detto lealmente che non può nè vuole studiare un espediente qualunque. Tengo conto della sua lealtà, ma non ne sono soddisfatto. Vorrei ingannarmi; però sono sicuro che da qui a pochi anni la prepotenza dei fatti s'imporrà e mi darà ragione. Con queste dichiarazioni e proteste io ritiro il mio ordine del giorno. » (*Tornata del 4 marzo 1892*).

Disgraziatamente i fatti mi hanno dato ragione, e ben si può dire che non vi è bisogno di altro esperimento, poichè, date le condizioni speciali dei Comuni d'Italia, i frutti non possono essere diversi.

Non entra nel campo dell'azione della Commissione di statistica proporre i compensi morali od economici a favore di quei volenterosi che, fuori del proprio comune si recassero ad esercitare l'ufficio di Conciliatore; le aspettative legate a questa specie di tirocinio modesto è santo. Vi entra bene il rilevare e raggruppare insieme i desiderii manifestati dai Procuratori generali, facendo voti al Governo perchè li esaudisca. Tanto più che nella relazione presentata alla Camera il 6 dicembre 1894 sugli Uffici di conciliazione, il Ministro ebbe ad accennare le « difficoltà che si presentano per la scelta dei Conciliatori, la mancanza, che in parecchi luoghi si verifica, di persone che offrano garanzie sufficienti di moralità e di capacità, e la riluttanza dei migliori ad accettare il gratuito ed onorifico ufficio. Senonchè gli parve necessaria una più lunga esperienza e soggiunse: « Su tal punto, non mi sembrano ancora maturi

gli insegnamenti dell'esperienza ed occorre che si raccolgano ancora per altro tempo con assidua cura i dati e le osservazioni, che possono consigliare una modificazione alla legge in vigore ».

Alla esperienza dell'anno 1893 su cui fondò i suoi giudizi il Ministro, si aggiunge quella del 1894 con le osservazioni uniformi dei Procuratori generali, e pare che non vi sia più luogo ad attendere.

Un altro lamento che fu fatto negli anni scorsi da diversi Procuratori generali, e di cui si tenne ragione nelle precedenti relazioni, si vede ripetuto in moltissimi discorsi pronunziati nell'inaugurazione dell'anno giuridico 1895; quello cioè che si riferisce all'assoluto difetto di capacità e moralità di coloro che si presentano come difensori o mandatarii. Il Ministro, ossequente ai desiderii manifestati dai Procuratori del Re, presentò un disegno di legge il 9 dicembre 1894, e poi lo ripresentò il 13 decorso mese. In esso distinguevansi dagli altri i Comuni ove ha sede la Pretura, ed in questi si ammettevano soltanto a rappresentare le parti coloro che possono esercitare il patrocinio avanti al Pretore, e nelle sole cause di valore superiore a lire 50. La Commissione parlamentare tolse la distinzione per valore e per luogo, prescrivendo la condizione medesima rigorosa per tutti. Ma come si sarebbe regolato codesto servizio, senza importare un grave dispendio ai litiganti? Lunga fu la discussione e pugnace nella tornata del 28 giugno 1895, finchè il Ministro e la Commissione si accordarono, con l'assentimento della Camera, a sopprimere qualunque proposta, rinviando a maggiori studii la risoluzione del problema.

Siamo dunque nuovamente in mezzo ai faccendieri postulanti: e perchè l'onorevole Ministro si decida subito a fare una nuova proposta è utile riferire ciò che, per unanime consenso, si domanda dai Procuratori generali.

Presentato il progetto nella fine del 1894, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione di Napoli ebbe a lodarlo, e così pure fu fatto a Lucca e a Genova.

Scrisse il Procuratore generale della Corte di appello delle Puglie: « È urgente di modificare e disciplinare la turba dei mandatarii che infestano gli uffizi dei Conciliatori, ostacolando d'ogni maniera l'azione pacificatrice del Conciliatore ». Quello di Genova:

« non comparando le Parti di persona, spesso intervengono a rappresentarle dei *mestieranti*, non pur profani agli studii, ma dediti agl' intrighi, i quali, lungi dal favorire le conciliazioni, le avversano con cavilli e tergiversazioni, sacrificando i dritti dei mal capitati clienti. Fu scritto a Parma: « A proposito delle cause nelle quali si dette luogo ad istruzione preliminare, occorse che anche nelle aule degli Uffici di conciliazione, e in seguito all' aumentata competenza, entrarono alcuni di coloro che esercitano abitualmente la professione di mandatarii presso le Preture, e che al solo fine di speculare sull' ignoranza delle Parti contendenti, cercano allontanarle dalla via della conciliazione. »

Non meno urgente è provvedere al servizio di cancelleria. Gravissime sono le seguenti parole del Procuratore generale di Catanzaro: « un verme roditore malefico si nasconde nell' imporre l' opera del Segretario o di altro impiegato della segreteria comunale al disimpegno dell' ufficio di Cancelliere presso il Conciliatore..... egli ha diretto interesse a fomentare, anzichè sopire, le liti della cui condotta è spesso tra le quinte il maestro direttore; nè tanto ignorano le controparti, nel cui animo è impossibile non nasca la sfiducia ». Quello delle *Puglie*: « È urgente disciplinare la posizione dei Cancellieri, sottratti all' autorità giudiziaria e regolarizzarne i dritti, scansando le esagerazioni ». Nè sono dissimili le idee del Procuratore generale di *Sardegna*: « Il segretario comunale, non sottoposto alla disciplina giudiziaria come dovrebbe, è cagione continua di disordini e di attriti ». Su per giù si trovano ripetuti i lamenti, che furono fatti dopo un solo anno di esperimento e di cui tenne anche proposito, nella ricordata relazione del 1894, l' onorevole Boccardo.

Col disegno di legge testè ricordato, il Governo tolse in considerazione questi voti, e la Camera dei deputati approvò: giova sperare che avvenga lo stesso per gli altri che saranno proposti alle vostre deliberazioni.

Preture.

Salendo ad una sfera più alta di giurisdizione, si trovano per le Preture, come negli anni scorsi, parole di conforto e di benevolenza per questi magistrati, la cui missione è tanto difficile in mezzo

alle popolazioni rurali, senza il soccorso di un Foro intelligente e fra le onde agitate dei partiti.

Si loda la legge di soppressione di alcune Preture, ma si dice che non fu sempre giudiziosa l'esecuzione.

Nel discorso per le Puglie si accenna ad un concetto contrario alla legge, perchè questa « urta di fronte al grande principio della localizzazione della giustizia, assolutamente proprio delle Preture, piccoli centri di affari ove ciascuno in casa propria è contento di trovare giustizia ». E dopo ciò si deplora come fu eseguita la legge, essendosi raggiunto uno scopo diverso da quello che la stessa si prefiggeva. Bologna domanda una revisione, anche per avere a capo delle Preture funzionari più capaci. A Brescia e Casale si deplora la sperequazione del lavoro fra i diversi uffici. A Parma, ad Ancona, ad Aquila e a Messina si avverte che l'aumentata competenza dei Conciliatori ha diminuito il lavoro delle Preture. Ad Ancona si osserva essere scarso il numero delle conciliazioni ottenute dai Pretori ai termini dell'art. 417 Proc. civ., e l'osservazione si ripete per moltissimi altri distretti. Il Procuratore generale di Cantanzaro invoca un provvedimento legislativo per disciplinare l'esercizio della professione di causidico innanzi ai Pretori, modificandosi l'articolo 156 del Cod. di procedura civile. La relazione del Veneto avverte che « specialmente in campagna l'ignoranza dei litiganti è spesso circuita da coloro che la sanno sfruttare. Si facciano coraggio i signori Pretori e non esitino, anche sorpassando usi vietati e convenienze male intese, a spiegarsi dal lato dei mandanti quando vedono che il mandato sia caduto in mani rapaci ».

A questi voti ha corrisposto l'onorevole Ministro, presentando al Senato un disegno di legge. È da sperare che faccia altrettanto per le osservazioni riferentisi ad un miglior ordinamento della circoscrizione giudiziaria, e che presenti, volta per volta, opportune leggi, le quali permettano alle due Camere l'esame ponderato delle condizioni di fatto e l'approvazione con coscienza consapevole e serena.

Tribunali e Corti.

È antico il desiderio della riforma del procedimento. Non vi ha discorso che, da più anni, non ripeta la manifestazione di codesto bisogno. Anche quest'anno si è tornato ad insistere, come può rac-

cogliersi dai discorsi dei Procuratori generali delle Puglie, di Catanzaro, di Palermo, di Firenze, di Lucca, di Aquila e di Napoli.

A Bologna non si crede necessaria la riforma, perchè la pratica ha introdotti nel procedimento sommario opportuni temperamenti: si desidera soltanto che i Presidenti siano men facili ad accordare rinvii non giustificati, segnatamente nelle cause dei poveri, nelle quali si dovrebbe richiedere il consenso del Pubblico Ministero a cui è commessa la cura di vigilarne l'andamento. Questa lagnanza si ripete spesso ed è meritevole dell'attenzione della Commissione per rivolgere preghiera al Guardasigilli di raccomandare a cui spetti l'osservanza delle istruzioni date con la Circolare 6 dicembre 1893, n. 1385.

Il movimento degli affari presso i Tribunali e le Corti accenna quasi da per tutto ad un aumento, massime in Sardegna. È prova di attività, ovvero di depressione economica? È indizio di spirito litigioso in alcune popolazioni o di prepotenza di una classe contro l'altra? Nessuno dei Procuratori generali ha creduto di dare una risposta, ed è utile riferire alcune loro considerazioni, ad illustrazione del movimento ascendente e del dubbio sulle cause vere di questo fenomeno, le quali possono mutare da una regione all'altra.

Cagliari. — Accennasi ad un fatto che si riproduce in tutti i dati numerici delle statistiche giudiziarie dell'isola: la media dei procedimenti in sede contenziosa e non contenziosa per tutto il Regno oscilla da un minimo di 37 affari per 1000 abitanti nelle provincie settentrionali, fino al massimo di 95 nel napoletano, e di 90 in Sicilia; la percentuale in Sardegna segue una scala crescente nelle cause civili, mentre è la più bassa per le cause commerciali che stanno nella proporzione di 1. 47 per ogni 1000 abitanti. Il numero eccessivo delle liti, si osserva, non è indice di attività economica; deve valutarsi non solo in rapporto alla popolazione, ma altresì in rapporto al territorio, alla distribuzione dei centri abitati ed alla condizione della vita sociale ed economica.

Casale. — Il movimento degli *affari civili* nel distretto fu ascendente dal 1885 al 1890, ma dal 1890 al 1894 fu del continuo discendente; presso le Preture, da 7231 sentenze emanate nel 1889

si discese a 4641 pronunziate nel 1894, e nei Tribunali da 4135 (anno 1889) a 3669 (anno 1894). È da rallegrarsene, si dice, perchè i litigi devono sempre riguardarsi come un male.

Catania. — Si ragiona sul rapporto che può avere l'aumento o meno delle liti col carattere morale della popolazione e coll'aumento della civiltà. Accennasi ad uno studio presentato sull'argomento alla Società reale di statistica in Londra, e si conchiude che la diminuzione delle liti è indizio di crescente civiltà.

Perugia. — Dall'aumento e dalla diminuzione delle liti si vorrebbero trarre argomenti per giudicare dello stato economico di una regione; ma si osserva che la vita economica di un paese meglio si rileva dal numero dei contratti civili e commerciali formati in uno spazio di tempo non breve, tenendosi conto del loro valore e del loro oggetto. Meglio gioverebbe raccogliere informazioni negli uffici ipotecari, in quelli del registro e negli archivi notarili.

Roma. — Se il numero crescente delle liti vuol'essere considerato come un indizio di maggiore prosperità, la quale, dando vita a maggiori rapporti, offra occasione ad un maggior numero di controversie, si potrebbe argomentare che le condizioni economiche del distretto, meno floride nel 1884, si avviassero fino al 1888 verso un sufficiente risveglio, perchè le 4782 cause istituite in quell'anno, a mano a mano, quasi si raddoppiano in questo, salendo al numero di 7839; e si potrebbe in pari tempo argomentare che dal 1888 in poi il risveglio economico, senza però ritornare alle condizioni di prima, accenni di nuovo ad affievolirsi, poichè le 7839 cause di quell'anno sono gradatamente divenute 6125 nel 1893, e solo nel 1894 risalgono a 6947. Intanto risulta infatti che nel secondo periodo dal 1888 in poi, a differenza del primo, i gravami portati innanzi crescono quasi costantemente in ragione inversa della diminuzione delle liti, come se le cifre rivelassero in qualche modo uno sforzo più intenso, diretto ad allontanare, quanto più sia possibile, l'ora dell'inadempimento, e questa potrebb'essere una indicazione di disagio.

Matrimonio religioso.

Il Procuratore generale presso la Corte di Casale affretta coi suoi desideri il giorno in cui potrà essere risolta la grave questione della precedenza del matrimonio religioso sul civile. Così pure quelli di *Milano*, di *Firenze* e di *Cagliari*.

Gratuito patrocinio.

Non per entrare in un argomento affidato allo studio dell'illustre prof. Boccardo, ma per far conoscere alla Commissione ciò che rilevarono i Procuratori generali, dirò brevissime parole sul gratuito patrocinio.

Quasi tutti deplorano il modo di funzionamento di questo servizio, e molti fra essi propongono il ritorno all'Avvocatura dei poveri, ovvero un provvedimento con cui si affidi la costoro difesa al Pubblico Ministero, che è il naturale sostenitore del dritto sociale violato. Esempio ciò che si legge nelle relazioni di *Firenze*, di *Napoli*, di *Ancona*.

Il voto non è nuovo. Riferì nello scorso anno lo stesso onorevole Boccardo « che molti Procuratori generali vorrebbero che la difesa del povero spettasse al Pubblico Ministero, sistema che assicurerebbe la tutela dei veri indigenti, non aggraverebbe di nuove spese lo Stato, e porrebbe gli ufficiali del Ministero Pubblico nell'utile necessità di agguerrirsi nella pratica degli affari civili ». Il Guardasigilli con Circolare del 1° febbraio 1894 domandò ai Procuratori generali il loro avviso ponderato, e, su per giù, i rapporti ricevuti confermano questa proposta. È necessario quindi provvedere, poichè le cure insistenti del Governo non sono approdate finora. Con Circolari del 1876, 1879, 1881, 1891 e 1893 il Ministro di grazia e giustizia eccitò ripetutamente l'attenzione dei Procuratori del Re ad impedire che lunghi indugi si avessero a verificare nella trattazione dei giudizi di pubblica clientela. Ma le stesse cause produssero nell'anno 1894 gli stessi effetti, poichè gl'impegni più urgenti verso la clientela che paga e le diffidenze stesse dei poveri sono le cagioni più ordinarie dell'abbandono o della noncuranza della loro difesa.

Espropriazioni.

Anche su questo argomento ho creduto mio dovere riferire i voti dei Procuratori generali, non intendendo di occupare il campo assegnato al comm. De' Negri, per quanto si riferisce ai dati statistici.

Il Procuratore generale di Firenze rilevò il gran numero delle vendite giudiziarie, e lo disse un fenomeno degno di speciali considerazioni, come uno dei sintomi dello stato economico generale del paese.

A Brescia si riferisce che i giudizi di subaste, ordinati con sentenze, furono 172, per un passivo di lire 2,121,204; mentre le aggiudicazioni ammontavano a 125, col ricavato di lire 1,877,664.

A Perugia le vendite giudiziarie sono veri disastri; fanno diminuire il giusto valore non soltanto dei fondi subastati, ma, per riflesso, anche di tutti gli altri, lasciano i creditori insoddisfatti ed i debitori senza patrimonio. A costo di gravi sacrifici reciproci, creditori e debitori sono costretti a dolorosi accomodamenti per sottrarsi alle enormi esigenze del fisco, ed è perciò che, quasi per metà, le esecuzioni non si compiono.

Instantemente si chiede, così da questi, come dagli altri Procuratori generali, una riforma delle leggi di rito civile sulle aggiudicazioni. Il Procuratore generale delle Puglie avvertì che l'offerta di prezzo per 60 volte sul tributo erariale considera il fondo come era nel decennio, mentre le trasformazioni della proprietà rustica sono tali che quell'offerta rappresenta un'*ironia*, una *spoliazione*, una *rovina*. Spaventevoli sono poi le aggiudicazioni con ribasso, fino al nono, al decimo, al ventitreesimo, e domanda con vive insistenze che si provveda.

Ed il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, insistendo sul medesimo argomento, rileva le rovine a cui si condannano i debitori coi metodi attuali di espropriazione, uscendo in questa proposta: « Quando pur non fosse possibile una radicale riforma, giova sperare che si tornasse almeno in vigore, con le debite trasformazioni, il sistema dell'aggiudicazione necessaria, stabilita dalla legge Napoletana del 1828; togliendo così al calcolo o alla frode l'illimitata diminuzione dei decimi, ch'è cagione essenziale del rinvilimento della proprietà. »

Questioni risolte.

In molti discorsi vedonsi esposte, a mo' di massime, le più gravi questioni decise. Così in quelli di Torino, Genova, Casale, Firenze, Modena, Macerata, Potenza. Il metodo sembra degno di lode, perchè serve ad additare al legislatore i bisogni più urgenti della Società, a promuovere l'educazione giuridica del popolo, a tornare in fiore una fonte di dritto così autorevole e sana, com'è il responso dei giureconsulti. Fu sempre ritenuto che dalla magistratura dovessero partire le prime proposte di riforme; così riescono temperate, pratiche e ricche di quella luce di giustizia che gli sguardi adusati a fissarla son più capaci di ricevere. Così le leggi napoletane, riproducendo un concetto della legislazione francese, facevano obbligo al Procuratore generale presso la Suprema Corte di giustizia di provocare l'opera legislativa, riferendo sui dubbi o sulle inesattezze della legislazione. Col metodo delle relazioni statistiche, la magistratura diventa, nella sua generalità, il vero organo del dritto. E quando il Governo si proponesse di far tesoro degli avvisi dati da persone così competenti sui dubbi e sui vuoti delle leggi, i Procuratori del Re sarebbero incoraggiati ad esporre con maggior precisione il contenuto delle sentenze, riferendolo ai rapporti della vita, pei quali è maggiormente reclamata l'azione legislativa.

Mi riservo di fare una proposta al grave senno della Commissione, non foss'altro per assolvere un antico mio voto. Nella tornata del 13 maggio 1893 ricordai alla Camera dei deputati una proposta del deputato Cuccia, per l'istituzione di una specie di *osservatorio giuridico* nel Ministero di grazia e giustizia, con intendimento di preparare gli elementi delle nuove leggi, quasi a somiglianza della Commissione permanente di codificazione nella Spagna. Dissi però che il decreto 20 aprile 1882 sulla Commissione di statistica fece obbligo alla stessa di riferire sui risultamenti principali delle statistiche e sui punti che appariscono meritevoli di particolare considerazione.

È utile perciò che i Rappresentanti del Pubblico Ministero tengano diligente proposito dei portati della giurisprudenza, e che si chiamino in siffatta maniera i magistrati a partecipare alla for-

mazione delle leggi, che al certo sono parti della vita del popolo e nessuno può conoscerla meglio di coloro che sono destinati a regolarla, a dirigerla, a moderarla continuamente.

Legislazione commerciale.

Un coro di voci reclama studi immediati per le riforme del Codice di commercio, massimamente in ordine ai fallimenti.

Cagliari chiede che si modifichino gli articoli 816, 839, 861. Firenze e Genova si occupano più particolarmente della poca fiducia che si ha dell'istituto della moratoria e della gravità delle spese giudiziali nelle procedure di fallimento.

Conclusioni.

Premessa questa esposizione di ciò che mi è sembrato più saliente nei discorsi inaugurali, propongo che la Commissione deliberi :

1° Di richiamare l'attenzione del Ministro sulla necessità di provvedimenti d'ordine legislativo sui migliori criteri di scelta dei Conciliatori;

2° Di richiamare l'attenzione del Ministro sulla necessità di disciplinare la difesa dei poveri;

3° Di far voto al Ministro, perchè ordini ai Procuratori generali presso le Corti d'appello che nei loro discorsi tengano speciale proposito dei punti più oscuri di dritto, sui quali ebbero a manifestarsi i giudizi della Magistratura;

4° Di far voto perchè si riformi il procedimento dell'espropriazione forzata.

RINALDI, *relatore.*

Relazione del senatore Boccardo sui rapporti dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno alle cause trattate col gratuito patrocinio nell'anno 1894.

Adempiendo l'incarico che al nostro Comitato piacque affidarmi, ho l'onore di riferire:

1° il riassunto delle Relazioni che intorno al servizio del gratuito patrocinio nell'anno 1894 hanno fatto i signori Procuratori generali;

2° i dati statistici riguardanti per ciascuna Magistratura — Corti d'appello, Tribunali, Preture, Giudici Conciliatori — l'esito dei giudizi per le cause a gratuito patrocinio (cioè, se con vittoria totale o parziale del povero, o con abbandono, transazione, ecc.), la durata delle cause, il tempo da cui quelle non ancora definite erano pendenti;

3° i provvedimenti, tanto d'ordine amministrativo, quanto d'ordine legislativo, proposti dai Procuratori generali in risposta alla Circolare di S. E. il Guardasigilli, in data 1° febbraio 1894, n. 3493;

4° le proposte che sembra opportuno che la Commissione rassegni a S. E. il Ministro della giustizia.

§ I.

Riassunto delle Relazioni dei Procuratori generali.

Secondo il Procuratore generale di *Ancona*, si va accentuando un notevole miglioramento in questo importante ramo del servizio giudiziario. Le Commissioni furono diligenti e coscienziose nell'accordare il gratuito patrocinio, conciliando con le esigenze dell'erario quelle delle classi diseredate e più meritevoli della protezione della legge. L'aumento di ben 155 cause affidate al gratuito patrocinio, trova in gran parte spiegazione nella crisi economica da cui è travagliato il paese, la quale induce al litigio chi sente di avere diritti a reclamo, mentre pone sovente il debitore, anche volenteroso, nell'impossibilità di soddisfare gli assunti impegni. Per

ciò che concerne l'abbandono e la perenzione di numerose cause, è da supporre che siano conseguenze di segrete transazioni o conciliazioni avvenute fra le Parti.

Dal discorso inaugurale del Procuratore generale di *Aquila* si rileva che le cause dei poveri non procedono sempre con la dovuta alacrità e speditezza; che vi è un gran numero di cause abbandonate, le quali spesso nascondono transazioni a danno dell'erario. Talvolta l'abbandono dipende dalla partenza della parte attrice per l'estero. Il ritardo nella trattazione e non di rado anche la perenzione del giudizio trovano la loro cagione nella negligenza dei difensori, per cui alcune volte si dovette ricorrere alla loro surrogazione. Ma il rimedio efficace e durevole non si avrebbe se non nel ripristinare l'Avvocatura dei poveri.

Informa il Procuratore generale di *Bologna* che le Commissioni furono sollecite nel deliberare sulle domande, e caute nel concedere il gratuito patrocinio. Mentre per gli affari deferiti ai Conciliatori si verifica una notevole diminuzione, si ebbe invece aumento in quelli giudicati dai Tribunali, fenomeno dovuto al crescente disagio delle popolazioni.

Anche nel distretto giudiziario di *Brescia*, il servizio procede regolarmente. Quivi pure si nota che il numero delle transazioni è assai maggiore di quello che apparisce dagli elenchi, perchè non è malagevole alle Parti vogliose di sottrarsi al pagamento delle spese, il fare figurare come abbandonate quelle cause che furono invece definite mediante vantaggiosa transazione.

Si lagna il Procuratore generale di *Cagliari* che la istituzione funzioni poco bene. Principalmente nelle Preture, ma pur troppo anche nei Tribunali e nella Corte d'appello, è lenta la giustizia che s'impartisce ai poveri. Causa dei ritardi è la negligenza dei difensori. Gli ammessi a gratuito patrocinio si gravano di qualche debito o s'impongono altri sacrifici per soddisfare le richieste di cupidi patrocinanti; altrimenti i ritardi sono inevitabili. L'art. 23 della legge del gratuito patrocinio, che tende a frenare e punire tali abusi, è (dice il Procuratore generale di Cagliari) lettera morta di rimpetto alle disposizioni della legge 8 giugno 1874 sulla professione di avvocato e procuratore.

Di questa piaga dei ritardi si occupa anche il Procuratore generale di *Casale*, accennando come essa si verifichi specialmente nella trattazione di alcune cause in grado di appello e per la esecu-

zione d' incumbenti istruttori o per l'esaurimento di pratiche richieste nei giudizi di divisione di eredità e infine per le comprovate probabilità di amichevole componimento della controversia. Del resto questo Procuratore generale nota una lieve diminuzione nelle cause affidate a gratuita difesa; e la spiega col maggior rigore adoperato dalle Commissioni nello accordare il beneficio e con la lodevole fermezza usata dalla Commissione d'appello nel respingere i reclami non assistiti da valide ragioni.

Opposta osservazione raccogliamo, come già in altre, nella relazione del Procuratore generale di *Catania*, il quale attribuisce l'aumento alla crisi economica da cui il paese è angustiato. Esiguo è il numero delle cause conciliate o transatte, al paragone di quelle abbandonate o perente. Ma nella maggior parte di queste ultime avvenne in realtà transazione occulta, a scopo di evitare il rimborso delle spese dovute all'erario. A *Catania*, come altrove, dilaga la morta gora delle interminabili lungaggini delle cause ammesse a gratuito patrocinio, con grave danno delle Parti e dell'erario.

Notevoli considerazioni sono quelle che presenta il Procuratore generale di *Catanzaro*, il quale avverte come delle cause a patrocinio gratuito si abbiano due distinte specie: quelle riguardanti persone effettivamente povere, e quelle pertinenti a gente astuta che la povertà seppe simulare, ottenendo il beneficio mercè la esibizione dei soliti mendaci certificati. Ora le cause dei veri poveri, che non hanno modo di ungere le ruote del carro della difesa, si trascinano per anni ed anni; nè le Autorità riescono a vincere l'incuria dei difensori. In quanto poi alle cause dei finti poveri, si ha ragione di ritenere che molte di esse, tuttochè figurino tuttavia pendenti od abbandonate, siano invece concluse per tacita o meglio occulta transazione o conciliazione.

Circa le cagioni dei ritardi che si deplorano nella definizione delle cause a gratuito patrocinio, sembrano degne di speciale attenzione le considerazioni del Procuratore generale di *Firenze*; a giudizio del quale sono da ricercarsi nel modo stesso col quale è regolato il patrocinio dei poveri, e segnatamente nella non facile nè diretta comunicazione delle Parti beneficate con i loro rappresentanti; nell'esaurimento non sempre sollecito che incontrano le richieste di documenti necessari all'istruttoria per parte dei notai, catastari ed altri ufficiali pubblici fuori del circondario o della provincia; nella natura stessa delle cause, che in gran parte concernono ardui

giudizi di divisione; nelle trattative, sempre laboriose, di transazione.

Con la più parte dei suoi colleghi il Procuratore generale di *Genova* trova commendevole il lavoro delle Commissioni. Accenna all'aumento nel numero delle cause, dovuto meno allo spirito litigioso, che è pur frequente nelle popolazioni del distretto, anziché alla crisi commerciale ed economica, per cui molti che si trovano nella necessità di litigare, non sempre possono sostenere le spese del giudizio; e dimostrata la relativa loro povertà, ricorrono alla pubblica clientela. Le cause abbandonate o rinunciate furono nel 1894 in maggior numero che negli anni precedenti; in numero minore invece quelle perente, conciliate o transatte. Ma quivi pure si avverte che, terminandosi assai spesso le contese per conciliazione o transazione, le Parti non sono diligenti nello avvertire le competenti Autorità. Parlando del ritardo nella trattazione dei giudizi, oltre alle cagioni consuete (negligenza dei patrocinanti, natura delle cause, ecc.), si nota come non di rado i clienti, ottenuta l'ammissione, più non curino di assistere i loro difensori e fornire opportuni chiarimenti; ed anche parecchi vanno in altre ed anco lontane regioni, in cerca di lavoro, trasandando i loro interessi locali.

Il Procuratore generale di *Lucca* si loda del lavoro delle Commissioni; spiega il numero relativamente cospicuo delle cause col fatto che per la maggior parte riguardano litigi di divisione, frequenti ed intricati in un paese di grande frazionamento delle proprietà. Della notevole proporzione delle cause abbandonate, la ragione sta in ciò, che le parti ricche, in prossimità del giudizio ch'esse non possono più oltre procrastinare, prevedendolo sfavorevole, vengono a transazioni, le quali poi rimangono occulte nell'intento di impedire o far ritardare l'azione di ricupero delle tasse prenotate a debito.

Anche il Procuratore generale di *Messina* è contento del lavoro delle Commissioni. Non così dell'opera dei difensori officiosi, la negligenza dei quali è la precipua cagione della ritardata definizione delle liti. L'aumento di queste è da attribuirsi al disagio economico che affligge il paese.

Nel distretto di *Milano* l'incremento numerico delle cause è dipeso dalla eccezionale circostanza che davanti a quel Tribunale si dovette accordare il gratuito patrocinio in 305 ricorsi presentati nell'interesse degli agenti ferroviari, presso i quali si è suscitata grande agitazione per pagamento di somme dipendenti dalla massa

vestiario control'Amministrazione della rete *Mediterranea*. Le cause conciliate riguardano specialmente le separazioni personali di coniugi. Fra le cause abbandonate primeggiano quelle per risarcimento di danni, che sono per lo più di lunga durata e di esito incerto. Nelle transazioni, per esimere i clienti poveri dal pagamento delle spese a debito, i procuratori si studiano di combinare in modo l'accomodamento, che il povero non consegua il sestuplo del richiesto.

Dalla relazione del Procuratore generale di *Palermo* si evince che il lavoro delle Commissioni si è compiuto con zelo; che l'aumento di ben 157 cause, in confronto dell'anno antecedente, è da attribuirsi alla crisi generale; che le remissioni, l'abbandono e la perenzione delle cause sono il più delle volte oggetti di amichevoli componimenti; che le transazioni e le conciliazioni avvengono sovente quando la Parte avversa riconosce le ragioni del povero.

Analoghe a quelle del maggior numero dei Procuratori generali sono le considerazioni fatte da quello di *Parma*.

Nel distretto di *Torino* è diminuito il numero delle cause innanzi ai Tribunali ed alle Preture; si ebbe invece un lieve aumento in quelle che andarono alla Corte ed ai Conciliatori. Dalle varie autorità giudiziarie si è proceduto con la dovuta sollecitudine alla spedizione delle cause di gratuito patrocinio, diminuendo così il numero di quelle rimaste pendenti.

Non lieve aumento nel numero delle cause si ebbe nel distretto di *Trani*, a motivo della crisi agricola e commerciale.

È entrata oramai nella coscienza di tutti, dice il Procuratore generale di *Venezia*, la persuasione che l'istituto del gratuito patrocinio funzioni assai imperfettamente, rendendo ognora problematica la tutela dell'interesse del non abbiente e quasi sempre sicuro il pregiudizio dell'erario.

§ 2.

Quadri statistici indicanti l'esito dei giudizi, la durata delle cause, ecc.

Nei quattro prospetti seguenti sono raccolti i dati concernenti le cause trattate a patrocinio gratuito dalle Corti d'appello, dai Tribunali, dalle Preture e dagli Uffici di conciliazione.

Cause trattate a patrocinio gratuito

dalle Corti d'appello nell'anno 1894.

CORTI D'APPELLO	CAUSE											DURATA													
	a carico			esaurite								delle cause decise con sentenza definitiva (dalla data dell'atto introduttivo della lite fino a quello della sentenza. Per le cause in appello, dalla data dell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice)						delle cause rimasto pendenti (dalla data dell'atto introduttivo della lite fino al 31 dicembre 1894. Per le cause in appello, dalla data dall'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice)							
	pendenti alla fine dell'anno precedente	sopravvenute nel corso dell'anno	Totale	cessate			decise con sentenza definitiva					pendenti alla fine dell'anno	non oltre un mese	non oltre tre mesi	non oltre sei mesi	non oltre un anno	non oltre due anni	oltre due anni	non oltre tre mesi	non oltre sei mesi	non oltre un anno	non oltre due anni	non oltre tre anni	oltre tre anni	
				per le quali fu revocato il gratuito patrocinio	abbandonate o perente	transatte o conciliate	non definitiva	di incompetenza o di rinvio ad altra Autorità	favorevole in tutto alla Parte ammessa al gratuito patrocinio	parzialmente favorevole alla Parte ammessa al gratuito patrocinio	contraria in tutto alla Parte ammessa al gratuito patrocinio														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Genova	107	173	280	1	3	4	80	44	35	167	113	5	121	32	1	..	18	93	2
Casale	27	59	86	1	..	3	33	7	12	56	30	..	12	10	21	7	2	9	12	8	1
Torino	101	226	327	3	21	4	30	..	74	44	34	210	117	12	55	50	35	46	51	14	3
Milano	44	110	154	..	6	1	8	1	39	20	30	105	49	15	48	27	10	32	7
Brescia	21	49	70	..	3	5	13	..	12	6	12	51	19	3	6	10	11	1	5	13	
Venezia (1)	50	128	178	..	5	2	30	..	39	10	30	124	54	..	2	7	24	26	28	..	1	7	15	6	25
<i>Italia settentrionale</i>	350	745	1.095	5	38	19	81	1	277	131	153	715	382	..	14	52	275	152	77	9	41	186	80	25	41
Parma e Modena	24	66	90	11	3	24	7	17	62	28	..	1	9	11	18	12	..	4	10	10	3	1
Lucca	9	24	33	..	2	..	7	..	6	5	6	26	7	..	1	4	8	4	1	4	2
Firenze	12	54	66	1	24	5	21	51	15	1	23	17	7	2	..	4	4	6	1
Bologna	23	50	73	..	4	2	3	..	24	7	18	53	20	16	14	9	5	..	12	2	4	..	2
Ancona, Macerata e Perugia	28	54	82	..	1	4	3	..	46	4	7	65	17	9	..	9	12	15	12	3	1	7	4	1	1
Roma	59	91	153	..	1	4	..	11	43	5	33	97	56	28	17	29	18	9	20	21	6
<i>Italia centrale</i>	155	342	497	..	8	11	24	14	167	33	97	354	143	10	25	83	69	77	47	7	22	38	41	25	10
Aquila	57	67	124	..	4	5	19	..	28	22	7	79	45	..	1	3	6	21	19	..	5	10	14	16	..
Napoli e Potenza	157	394	551	2	7	13	7	27	125	98	56	330	221	18	42	74	167	..	8	29	62	35	87
Trani	32	66	98	..	6	2	20	..	39	7	7	81	17	..	1	7	24	16	5	..	4	12	1
Catanzaro	36	194	230	..	1	..	46	..	58	24	23	152	78	25	22	34	24	13	11	33	21
<i>Napoletano</i>	282	721	1.003	2	18	20	92	27	244	146	93	642	361	25	24	62	96	111	191	15	28	84	98	51	87
Messina	27	53	80	..	7	..	8	..	25	3	5	48	32	1	5	11	7	8	1	6	5	10	6	3	2
Catania	108	207	315	..	8	23	27	..	61	48	18	185	130	7	82	38	65	41	24	..
Palermo	88	134	222	1	12	..	33	12	9	67	155	21	22	11	64	71	20
<i>Sicilia</i>	223	394	617	..	15	24	47	..	119	63	32	500	317	22	27	22	14	90	59	70	76	50	71	44	26
Cagliari (Sardegna)	45	44	89	3	26	2	7	38	51	..	1	..	5	6	26	11	14	26	..
REGNO (1)	1.055	2.246	3.301	7	79	74	244	45	833	375	382	2.047	1.254	57	91	219	480	436	380	99	167	349	304	171	164

(1) Su 8 cause fu concesso il gratuito patrocinio ad ambo le Parti, perciò queste 8 cause non si sono potute

classificare nelle colonne 8 a 11.

Cause trattate a patrocinio gratuito

CORTI D'APPELLO	C A U S E														
	a carico			esaurite											
	pendenti alla fine dell'anno precedente	sopravvenute nel corso dell'anno	Totale	cesstate			decise con sentenza								
				per le quali fu revocato il gratuito patrocinio	abbandonate o perente	transattio o conciliate	non definitiva	definitiva		Altre cause decise con sentenza					
								in grado utile	fuori di grado utile	di incompetenza o di rinvio ad altra Autorità	favorevole in tutto alla Parte ammessa al gratuito patrocinio	parzialmente favorevole alla Parte ammessa al gratuito patrocinio	contraria in tutto alla Parte ammessa al gratuito patrocinio		
8														9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Genova	615	988	1,598	39	176	100	70	17	..	3	413	44	133		
Casale	335	415	750	34	28	82	56	15	3	2	135	25	36		
Torino	1,278	1,105	2,383	51	197	160	176	29	4	3	319	91	134		
Milano	606	758	1,364	4	168	91	57	8	2	5	183	74	45		
Brescia	141	434	575	7	64	37	64	23	4	2	128	45	45		
Venezia	523	782	1,305	50	87	109	94	11	..	6	302	38	114		
<i>Italia settentrionale.</i>	3,498	4,477	8,975	185	720	579	517	103	13	21	1,480	317	507		
Parma e Modena	293	412	705	8	112	34	83	20	2	4	127	47	47		
Lucca	165	191	356	..	38	40	..	3	60	5	21		
Firenze	318	396	714	5	49	27	43	3	4	16	95	39	41		
Bologna	245	396	641	13	23	20	9	17	5	2	86	20	34		
Ancona, Macerata e Perugia	385	443	828	14	23	77	123	26	5	1	179	18	36		
Roma	265	930	1,204	66	41	122	149	48	6	25	351	117	70		
<i>Italia centrale</i>	1,671	2,777	4,448	106	286	320	407	117	22	48	898	246	249		
Aquila	354	479	833	6	57	57	204	13	3	4	115	33	38		
Napoli e Potenza	797	2,010	2,807	57	110	150	519	119	16	15	608	185	102		
Trani	411	749	1,160	8	35	44	113	37	6	1	331	36	40		
Catanzaro	643	1,031	1,674	12	144	52	261	32	15	15	251	82	59		
<i>Napoletano</i>	2,205	4,269	6,474	83	346	393	1,097	201	40	35	1,305	339	259		
Messina	164	165	329	2	29	1	79	65	11	34		
Catania	591	1,005	1,596	30	155	55	111	20	4	10	257	71	72		
Palermo	675	991	1,666	6	69	54	205	9	5	7	300	72	86		
<i>Sicilia</i>	1,430	2,161	3,591	38	253	110	393	29	9	17	631	154	192		
Cagliari (Sardegna)	210	777	987	..	153	188	157	12	..	1	283	33	57		
REGNO	9,014	14,461	23,475	412	1,758	1,500	2,573	462	84	122	4,597	1,089	1,244		

dai Tribunali nell'anno 1894.

CORTI D'APPELLO	D U R A T A																											
	delle cause decise con sentenza definitiva (dalla data dell'atto introduttivo della lite fino a quella della sentenza. Per le cause in appello, dalla data dell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice)							delle cause rimaste pendenti (dalla data dell'atto introduttivo della lite fino al 31 dicembre 1894. Per le cause in appello, dalla data dell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice)																				
	Totale	pendenti alla fine dell'anno	non oltre un mese	non oltre tre mesi	non oltre sei mesi	non oltre un anno	non oltre due anni	oltre due anni	non oltre tre mesi	non oltre sei mesi	non oltre un anno	non oltre due anni	non oltre tre anni	oltre tre anni														
															14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14															15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Genova	995	603	19	70	77	308	100	36	93	147	169	100	50	41														
Casale	416	334	8	34	46	62	38	28	59	64	91	62	27	31														
Torino	1,164	1,219	46	152	148	100	81	53	179	186	275	268	164	147														
Milano	637	727	7	32	72	142	52	12	31	264	234	143	35	20														
Brescia	419	156	40	75	77	39	13	3	40	43	25	5														
Venezia	811	494	79	89	92	124	50	37	71	105	124	104	47	43														
<i>Italia settentrionale.</i>	4,442	3,533	199	452	512	775	334	169	473	809	936	702	328	285														
Parma e Modena	484	221	17	41	71	61	34	23	55	42	54	35	12	23														
Lucca	167	189	15	21	21	14	12	6	34	25	48	32	27	23														
Firenze	322	392	10	91	59	26	10	2	51	67	89	138	39	8														
Bologna	229	412	3	25	43	50	35	8	81	89	144	75	9	14														
Ancona, Macerata e Perugia	502	326	13	57	76	76	28	15	80	75	84	57	18	12														
Roma	995	209	202	250	123	30	9	3	145	49	12	2	1	..														
<i>Italia centrale</i>	2,699	1,749	260	485	393	257	128	57	446	347	431	339	106	80														
Aquila	590	303	19	52	56	35	24	20	31	70	48	38	39	77														
Napoli e Potenza	1,884	923	54	193	331	260	148	62	195	302	254	102	34	36														
Trani	651	509	18	73	179	106	50	25	93	196	160	50	7	3														
Catanzaro	923	751	14	102	166	113	50	9	115	164	236	90	78	68														
<i>Napoletano</i>	3,988	2,486	105	420	732	514	272	116	434	732	698	280	158	184														
Messina	221	108	..	14	28	29	31	8	28	47	22	11														
Catania	785	811	47	99	122	90	45	31	117	114	175	231	154	20														
Palermo	822	844	61	98	126	77	101	25	203	178	175	124	98	66														
<i>Sicilia</i>	1,828	1,763	108	211	276	196	177	64	348	339	372	366	252	86														
Cagliari (Sardegna)	884	103	48	98	142	97	1	..	22	29	31	21														
REGNO	13,841	9,634	720	1,666	2,055	1,839	912	406	1,723	2,256	2,468	1,708	844	635														

Cause trattate a patrocinio gratuito

dalle Preture nell'anno 1894.

CORTI D'APPELLO	CAUSE										
	a carico			esaurite							
	pendenti alla fine dell'anno precedente	sopravvenuto nel corso dell'anno	Totale	cessate			decise con sentenza				
				per le quali fu revocato il gratuito patrocinio	abbandonato o perente	transatte o conciliate	definitiva				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Genova	207	392	599	2	52	13	47	6	156	21	39
Casale	61	181	242	1	40	8	21	6	73	12	16
Torino	228	554	782	3	139	44	55	16	223	36	71
Milano	197	508	705	1	160	26	64	2	168	22	47
Brescia	131	320	451	1	89	31	29	7	118	17	34
Venezia	219	623	842	23	113	69	39	4	268	25	83
<i>Italia settentrionale</i>	<i>1,045</i>	<i>2,578</i>	<i>3,621</i>	<i>31</i>	<i>593</i>	<i>191</i>	<i>255</i>	<i>41</i>	<i>1,006</i>	<i>133</i>	<i>293</i>
Parma e Modena	129	283	412	..	88	13	49	3	102	20	27
Lucca	30	130	169	1	19	14	7	1	60	5	9
Firenze	45	213	258	2	34	10	19	6	98	8	18
Bologna	38	166	204	1	30	4	10	2	93	6	18
Ancona, Macerata e Perugia	84	266	350	1	43	24	30	24	120	5	23
Roma	89	297	386	4	44	13	39	9	144	7	19
<i>Italia centrale</i>	<i>415</i>	<i>1,364</i>	<i>1,779</i>	<i>9</i>	<i>278</i>	<i>78</i>	<i>154</i>	<i>45</i>	<i>617</i>	<i>51</i>	<i>114</i>
Aquila	108	197	305	..	37	12	64	3	75	7	20
Napoli e Potenza	197	954	1,151	3	93	67	136	61	416	61	49
Trani	50	334	384	..	37	21	65	8	167	9	25
Catanzaro	151	418	569	3	61	31	85	13	217	14	30
<i>Napoletano</i>	<i>506</i>	<i>1,903</i>	<i>2,409</i>	<i>6</i>	<i>233</i>	<i>151</i>	<i>350</i>	<i>85</i>	<i>875</i>	<i>91</i>	<i>124</i>
Messina	14	112	126	..	9	2	31	1	42	6	14
Catania	67	571	638	3	38	17	174	20	259	20	34
Palermo	110	639	749	1	91	18	158	9	273	42	49
<i>Sicilia</i>	<i>191</i>	<i>1,322</i>	<i>1,513</i>	<i>4</i>	<i>138</i>	<i>37</i>	<i>363</i>	<i>30</i>	<i>574</i>	<i>68</i>	<i>97</i>
Cagliari (Sardegna)	341	645	986	4	146	30	112	22	222	32	62
REGNO	2,496	7,812	10,308	54	1,388	467	1,234	223	3,294	375	690

CORTI D'APPELLO	DURATA														
	Totale	pendenti alla fine dell'anno	delle cause decise con sentenza definitiva (dalla data della citazione fino a quella della sentenza)							delle cause rimaste pendenti (dalla data della citazione fino al 31 dicembre 1894)					
			non oltre otto giorni	non oltre quindici giorni	non oltre un mese	non oltre tre mesi	non oltre sei mesi	oltre sei mesi	non oltre un mese	non oltre tre mesi	non oltre sei mesi	non oltre un anno	non oltre due anni	oltre due anni	
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Genova	336	263	3	29	24	88	51	27	39	62	44	45	47	26	
Casale	177	65	7	8	12	37	18	25	10	22	16	13	3	1	
Torino	587	195	5	19	54	119	73	76	29	62	41	35	21	7	
Milano	490	215	6	13	35	78	50	57	37	79	58	29	8	4	
Brescia	326	125	12	22	30	42	40	30	18	32	26	23	16	10	
Venezia	627	215	19	23	59	109	68	105	31	48	56	52	17	11	
<i>Italia settentrionale</i>	<i>2,543</i>	<i>1,078</i>	<i>52</i>	<i>114</i>	<i>214</i>	<i>473</i>	<i>300</i>	<i>320</i>	<i>164</i>	<i>395</i>	<i>241</i>	<i>197</i>	<i>112</i>	<i>59</i>	
Parma e Modena	302	110	2	7	24	59	28	32	25	28	16	29	5	7	
Lucca	116	53	4	6	12	20	21	12	11	14	15	8	5	..	
Firenze	215	43	4	13	21	46	28	18	5	9	15	6	6	2	
Bologna	164	40	3	17	34	35	15	15	7	19	9	1	2	2	
Ancona, Macerata e Perugia	270	80	13	9	40	54	23	33	5	32	19	9	6	9	
Roma	279	107	5	5	57	69	29	14	20	26	26	17	11	7	
<i>Italia centrale</i>	<i>1,346</i>	<i>433</i>	<i>31</i>	<i>57</i>	<i>188</i>	<i>283</i>	<i>144</i>	<i>124</i>	<i>73</i>	<i>128</i>	<i>100</i>	<i>70</i>	<i>35</i>	<i>27</i>	
Aquila	218	87	4	1	19	25	18	38	18	20	14	12	10	13	
Napoli e Potenza	886	265	15	74	119	239	77	68	46	85	52	41	33	8	
Trani	332	52	10	32	83	46	19	19	8	22	15	3	2	2	
Catanzaro	459	110	16	22	50	95	52	39	8	33	16	20	16	17	
<i>Napoletano</i>	<i>1,895</i>	<i>514</i>	<i>45</i>	<i>129</i>	<i>271</i>	<i>495</i>	<i>166</i>	<i>159</i>	<i>80</i>	<i>160</i>	<i>97</i>	<i>76</i>	<i>61</i>	<i>40</i>	
Messina	105	21	6	9	16	15	7	10	6	9	3	2	1	..	
Catania	565	73	11	55	46	117	61	43	14	33	10	12	3	1	
Palermo	641	108	5	36	93	135	54	50	11	32	17	26	14	8	
<i>Sicilia</i>	<i>1,311</i>	<i>202</i>	<i>22</i>	<i>100</i>	<i>155</i>	<i>267</i>	<i>122</i>	<i>103</i>	<i>31</i>	<i>74</i>	<i>30</i>	<i>40</i>	<i>18</i>	<i>9</i>	
Cagliari (Sardegna)	630	356	7	29	69	83	74	76	17	70	94	85	59	31	
REGNO	7,725	2,583	157	429	897	1,511	806	782	365	737	562	468	285	166	

Cause trattate a patrocinio gratuito dagli *Uffici di conciliazione* nell'anno 1894.

CORTI D'APPELLO	CAUSE DECISE CON SENTENZA DEFINITIVA				
	di	favorevole	parzialmente	contraria	Numero
	incompe- tenza	in tutto alla Parte ammessa al gratuito patrocinio	favorevole alla Parte ammessa al gratuito patrocinio	in tutto alla Parte ammessa al gratuito patrocinio	
1	2	3	4	5	
Genova	1	..	1	2
Casale	1	1	..	1	3
Torino	5	2	7
Milano	1	9	..	2	12
Brescia	2	8	..	1	11
Venezia	5	20	..	2	27
<i>Italia settentrionale . .</i>	14	41	..	7	62
Parma e Modena	1	8	9
Lucca	1	30	5	7	43
Firenze	8	8	16
Bologna	2	4	6
Ancona, Macerata e Perugia .	..	2	2	..	4
Roma	10	8	2	2	22
<i>Italia centrale</i>	22	60	9	9	100
Aquila	5	1	6
Napoli e Potenza	35	99	..	6	140
Trani	5	37	6	7	55
Catanzaro	3	12	15
<i>Napoletano</i>	48	149	6	13	216
Messina	1	1
Catania	1	121	12	11	145
Palermo	2	1	3
<i>Sicilia</i>	3	122	12	12	149
Cagliari (<i>Sardegna</i>)	15	19	4	5	43
REGNO	102	391	31	46	570

§ 3.

Provvedimenti proposti dai Procuratori generali.

Con lettera circolare del 1° febbraio 1894, n. 3493, il Ministero della giustizia invitava i Procuratori generali presso le Corti d'appello a proporre i provvedimenti che reputavano urgentemente reclamati per un più regolare andamento dei servizi concernenti la tutela dei minorenni ed il gratuito patrocinio dei poveri.

Riassumerò qui brevemente, per ciò che riguarda questo secondo punto, le risposte pervenute dai diversi distretti giudiziari.

Ancona.

Premesso che i più gravi inconvenienti sono: a) la difficoltà per le Parti, specialmente se dimoranti in lontani paesi, di comparire dinanzi alle Commissioni; b) la lentezza e l'incuria da parte dei procuratori officiosi nel trattare le cause a loro affidate nell'interesse dei poveri, il Procuratore generale propone i seguenti provvedimenti:

1° deferire ai Pretori la cognizione delle domande per l'ammissione al gratuito patrocinio di competenza dei Conciliatori;

2° affidare la difesa dei poveri, nelle cause da trattarsi dinanzi ai Tribunali ed alle Corti, ai Procuratori erariali ed agli Uffici del Pubblico Ministero;

3° raccomandare alle Procure regie di esercitare una vigilanza continua sui giudizi innanzi ai Pretori ed ai Conciliatori, affinché la difesa dei poveri non sia trascurata e negletta.

Aquila.

Per rimediare ai gravi inconvenienti che in questo servizio si deplorano, occorre o ripristinare l'ufficio dell'Avvocatura dei poveri, od affidare al Pubblico Ministero la difesa delle persone ammesse alla gratuita clientela.

Brescia.

Propone provvedimenti di due sorta:

I. *Di ordine amministrativo.* — 1° far obbligo, per gli effetti di che all'articolo 4 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, alle Commis-

sioni di chiamare le Parti in persona, senza ricorrere al Ministero del procuratore od avvocato firmatario del ricorso. Con tal mezzo si potrebbe conseguire più facilmente ed utilmente lo sperimento di conciliazione, che ora incontra gravi difficoltà ;

2° non nominare sempre officioso patrocinatore colui che ha firmato il ricorso, ma si bene fare un turno fra gli avvocati e patrocinatori iscritti nell'albo, ripartendo così equamente l'onere ed alleviandolo ;

3° per viemmeglio disciplinare la sorveglianza di cui all'articolo 25 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, prescrivere che i patrocinatori officiosi debbano semestralmente mandare al Pubblico Ministero un elenco delle cause a loro affidate, indicando la data del decreto di ammissione, la data dell'introduzione del giudizio, lo stadio a cui è giunta la causa, la ragione per cui non è definita e le altre circostanze speciali degne di nota.

II. *Di ordine legislativo.* — Non potendosi, nelle condizioni attuali della finanza, aspirare all'ideale del ripristinamento dell'ufficio dei poveri, occorre almeno :

1° prescrivere che la trattazione delle cause, presso le Corti, i Tribunali e le Preture, sia affidata ad un Ufficiale del Pubblico Ministero, assicurando così al povero un'assistenza davvero gratuita e disinteressata ;

2° per le cause innanzi ai Conciliatori demandare ai Pretori l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo dallo assumerlo tutti coloro che non siano iscritti nell'albo degli avvocati e dei procuratori del circondario.

Bologna.

Si propone :

1° che nelle cause di gratuito patrocinio non possa accordarsi un terzo rinvio senza il consenso verbale all'udienza della Parte povera contendente, riservato sempre al magistrato di apprezzare i motivi che possono determinare la domanda e il consenso ;

2° che venga ripristinato l'istituto dell'Avvocatura dei poveri, o affidata la difesa degli ammessi a gratuito patrocinio al Ministero Pubblico solamente per la trattazione orale della causa, conser-

vando ai procuratori esercenti, e sotto la diretta sorveglianza del Pubblico Ministero, l'incarico della istruzione delle cause.

Cagliari.

Il Procuratore generale, tracciando le linee di un nuovo ordinamento dell'istituto, distingue la *povertà* dalla *miserabilità*. Per coloro che sono poveri soltanto, nel senso assai relativo di non potere sottostare senza disagio alle spese di lite — possessori di piccoli patrimoni, bassi impiegati, piccoli trafficanti — la esenzione totale dalle tasse, specialmente dopo l'abolizione dei diritti di cancelleria, è soverchia. Basterà per costoro ridurre il diritto di bollo a metà; e del resto l'istituto funzionerà bene quale è attualmente regolato per quanto concerne l'ammissione e la difesa. Per coloro che sono veramente, assolutamente miserabili — indigenti, giornalieri, braccianti — lo Stato ha diritto e dovere perfetto di provvedere.

Nè occorre per costoro l'opera delle Commissioni, bastando la dichiarazione di miserabilità rilasciata dal Pretore o dal Procuratore del Re, in seguito al visto dell'Agente delle imposte dirette e del catasto o da qualunque altro Agente finanziario locale, sulla domanda esente da bollo e sugli attestati del Sindaco e del Parroco. La rappresentanza delle cause dovrebbe essere affidata al Pubblico Ministero presso le Corti e i Tribunali; presso le Preture, dove non siano applicati degli uditori destinati a fare da Ministero pubblico, la rappresentanza dovrebbe darsi ad un notaio, cui potrebbero essere attribuiti diritti ridotti e tenui, da anticiparsi dall'Erario, ed in concorso ai giovani laureati, i quali, aspirando a promettenti carriere, sarebbero iscritti in un albo, che darebbe titolo di tirocinio alle carriere medesime.

Casale.

Il Procuratore generale ritiene non necessario nè opportuno ristabilire la cessata Avvocatura dei poveri, magistratura che egli dice poco atta ad un ufficio che richiede speciale educazione e grande libertà di azione, affatto incompatibile con le discipline di pubblici funzionari dipendenti dallo Stato. Per analoghe considerazioni non si può consigliare di affidare il patrocinio delle cause dei poveri al Pubblico Ministero ed all'Avvocatura erariale, la quale

poi avrebbe da mutare l'indole e i caratteri della sua istituzione. Risponderebbe invece allo scopo la creazione di un ufficio dei poveri, emanazione dei Consigli dell'Ordine degli avvocati e di disciplina dei Procuratori.

Lo stesso Procuratore generale propone di modificare come segue le disposizioni del regio decreto 6 dicembre 1865.

Art. 3. Estendere il patrocinio anche agli affari aventi attinenza a procedimenti penali.

Art. 5. Escludere la concessione per tutte le cause che hanno per definitiva conseguenza la mera affermazione del diritto senza altro pratico risultato, escludere indistintamente dalla ammissione per gli atti giudiziari importanti spesa minima eguale o di poco eccedente quella incontrata dal povero nel fare allestire il ricorso e che si può valutare tra le 5 e le 10 lire; subordinare la validità della ammissione alla condizione di farne uso entro sei mesi dalla data del decreto.

Art. 6. Affermare il diritto nel patrocinante a ripetere gli onorari non solo dalla Parte contraria al povero condannata nelle spese, ma anche dal cliente, le quante volte volte il beneficio conseguito colla vincita della causa sia di notevole importanza.

Art. 9. a) non ritenere utile per l'ammissione al beneficio la povertà del figlio di famiglia, ancorchè di maggiore età, convivente con la famiglia provvista di beni di fortuna, e del coniuge convivente col coniuge ricco;

b) stabilire che l'ammissione nelle materie penali venga concessa anche dal Capo della Magistratura che deve giudicare nelle cause per le quali chiedesi la gratuita clientela;

c) subordinare la concessione del beneficio alla nomina di un difensore di ufficio ed interdetta l'aggregazione ad esso di altro difensore.

Art. 10. Determinare un *minimum* di sostanza pel quale sempre debba essere accordato il beneficio, dato il concorso della probabilità dell'esito della causa.

Art. 15. Prescrivere che tutti i ricorsi siano trasmessi pel tramite del Pretore e siano sottoscritti dal ricorrente, e che siano da questi asseverati nel senso che la causa non rifletta alcuno dei casi previsti dall'articolo 5, e sia a promuoversi per esclusivo di lui

conto, salvo al Pretore l'assumere nei casi dubbi informazioni da trasmettersi col ricorso alla Commissione.

Art. 19. Prescrivere la nomina di un difensore d'ufficio senza riguardo al proposto nel ricorso, in modo che tutti i patrocinanti debbano prestare la loro opera in eguali proporzioni.

Art. 22. Accordare alla Commissione istituita presso la Corte di appello la facoltà di rinvenire sulla povertà ammessa dalla Commissione di primo grado, al solo scopo di poterla escludere.

Art. 23. Designare quali provvedimenti siano impartibili al difensore e quali pene disciplinari, all'uopo estendendo alla materia civile le norme sanzionate dal Codice di procedura penale.

Art. 24. Determinare le principali cause occorrenti all'effetto della revocazione.

Art. 26. Applicare una sanzione per l'osservanza delle disposizioni relative.

Art. 27. Estendere la facoltà della revoca coll'attribuirla al giudice se, durante la trattazione della causa, constataste alcuno dei motivi dalla legge voluti, ed imporre la revoca stessa quando la causa non venga iniziata entro i sei mesi a datare dall'ammissione; o che trascorra, senza giustificazione, l'intervallo eccedente i sei mesi nella assunzione di un atto di causa.

Propone altresì talune modificazioni agli articoli 1° e 2° della legge 19 luglio 1880, allegato *D*, cioè:

Art. 1. Escludere dal beneficio i Corpi morali, i quali sono costituiti essenzialmente a scopo di propaganda religiosa o politica e per questo fine esercitano la carità ed attendono alla istruzione dei poveri.

Art. 2. Prescrivere l'obbligo di allegare copia in carta libera del ricorso colla enunciazione esatta dei documenti o prove dedotte — per essere notificata alla controparte in un all'invito a comparire per obbiettare al ricorso e prestarsi ad una eventuale conciliazione — prescrivere alla Commissione la stesa del verbale od atto della seguita conciliazione — attribuire validità a simile atto del quale sarà al povero rilasciata copia con prenotazione a debito — interdire l'intervento dei patrocinatori avanti alla Commissione per assistere e rappresentare le Parti.

Catania.

Il Procuratore generale di Catania è di avviso che per togliere i gravi inconvenienti che si lamentano nella trattazione delle cause a gratuito patrocinio altro rimedio non vi sia se non quello di affidare la difesa del povero alle Avvocature erariali.

Catanzaro.

Il Procuratore generale propone: I. Provvedimenti d'ordine *amministrativo*:

1° raccomandare ai Presidenti delle Commissioni di primo grado di uniformarsi alle disposizioni delle leggi vigenti; di essere, cioè, più precisi e dettagliati nella redazione dei verbali; di non omettere in essi il sunto delle dichiarazioni delle Parti e delle controparti e la distinta dei documenti da esse esibiti; e finalmente di far constare del tentato esperimento di conciliazione e dei motivi per i quali non riuscì;

2° per accertare effettivamente la povertà dei ricorrenti comunicare le domande all'Intendenza di finanza, la quale ha mezzo, con informazioni da assumersi in via riservata, di conoscere se la condizione della povertà realmente sussista;

3° raccomandare alle Commissioni di delegare alla difesa dei poveri a turno senza alcuna eccezione indistintamente tutti gli avvocati e procuratori iscritti nell'albo del Tribunale o della Corte, prescrivendo che in apposito registro sieno segnate le delegazioni, facendo anche constare delle qualità ed importanza delle cause.

II. Provvedimenti d'ordine *legislativo*:

1° prescrivere che le domande per ammissione al gratuito patrocinio debbano essere fatte per verbale da compilarsi innanzi a Pretori, Vice-Pretori, Conciliatori, Vice-Conciliatori, con l'intervento di un funzionario di cancelleria: corredando i verbali, da stendersi su carta da bollo di centesimi 50, dei necessari documenti. — Il verbale poi coi relativi allegati dovrebbe in via gerarchica essere trasmesso al competente ufficio del Pubblico Ministero per l'ulteriore corso di giustizia;

2° far obbligo alle Parti che chiedono l'ammissione al gratuito patrocinio di dar comunicazione alle controparti del ricorso cogli al-

legati documenti. Così procedendo le persone da convenirsi in giudizio avrebbero un esatto concetto delle cause che a carico di essa si intendono iniziare;

3° affidare la difesa dei poveri per le cause innanzi ai Tribunali ed alle Corti all'istituto dell'avvocato dei poveri — e se ciò non fosse per ragioni finanziarie possibile, prescrivere che tale patrocinio debba essere dato agli Uffici del Pubblico Ministero od alle Avvocature erariali;

4° per assicurare il ricupero delle spese prenotate a debito, prescrivere che in caso di recesso, abbandono, transazione od altro mezzo qualunque di accomodamento fra i litiganti, il rimborso delle spese a favore dell'erario possa ripetersi da amendue le Parti in causa.

Firenze.

Il Procuratore generale di Firenze è di avviso che ad ovviare ai lamentati inconvenienti nella trattazione delle cause di gratuito patrocinio, non vi sarebbe altro provvedimento all'infuori di quello di affidare il patrocinio di dette cause alle Avvocature erariali, le quali con amore e zelo curebbero la difesa dei diritti dei poveri, e in pari tempo tutelerebbero gl'interessi dell'erario.

Genova.

Secondo il Procuratore generale di Genova, sarebbe necessario in via *amministrativa*:

1° provvedere perchè i certificati dei Sindaci e le informazioni che si raccolgono sullo stato di povertà dei ricorrenti siano sempre conformi al vero. Necessita quindi di raccomandare a chi spetta che in questa parte del servizio si adoperi ogni possibile cura;

2° prescrivere che le deliberazioni della Commissione presentino sempre una breve ed opportuna motivazione;

3° affidare il patrocinio delle cause a persone che rivestano nello stesso tempo la qualità di avvocato e quella di procuratore;

4° raccomandare alle Autorità giudiziarie che gli avvocati e procuratori, ai quali si affidano le cause di pubblica clientela, sieno tenuti presenti per nomine di curatori, amministratori e si-

miglianti, in affari di volontaria ed onoraria giurisdizione, onde così si abbia uno stimolo e compenso per la difesa gratuita;

5° raccomandare a chi spetta l'esatta osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 26 e 27 del Regio decreto 6 dicembre 1865;

6° per la vigilanza da esercitarsi a' sensi dell'articolo 23 del Regio decreto 6 dicembre 1865, prescrivere che trimestralmente i patrocinatori officiosi debbano comunicare all'Ufficio del P. M. un resoconto dello stato delle cause loro affidate.

In via *legislativa* si dovrebbe provvedere in modo che il patrocinio delle cause di gratuita clientela sia affidato all'istituto dell'avvocato dei poveri; e, se ciò non fosse possibile, alle Avvocature erariali.

Lucca.

Il Procuratore generale di Lucca è di avviso che per migliorare l'andamento di questo ramo del servizio, altro mezzo non ci sia se non quello di ritornare con alcune modificazioni all'istituto dell'avvocato dei poveri che in Piemonte pienamente rispondeva ai fini sociali, ed all'alto scopo a cui era diretto.

Messina.

Il Procuratore generale di Messina propone che la domanda per l'ammissione al gratuito patrocinio sia esente da ogni spesa e possa farsi anche oralmente; e che la trattazione delle cause sia affidata all'istituto dell'avvocato dei poveri od al Pubblico Ministero.

Milano.

Il Procuratore generale di Milano vorrebbe che, mediante provvedimenti legislativi od amministrativi, si prescrivesse che:

1° la difesa dei poveri sia affidata all'avvocato dei poveri od al Pubblico Ministero;

2° sulla condizione di povertà debba essere sempre richiesto l'avviso del Pretore, e ciò nell'intento di escludere la possibilità di errori o compiacenze;

3° siano sempre chiamate le Parti avanti le Commissioni, facendosi constare del tentativo di conciliazione;

4° che i patrocinatori officiosi debbano trimestralmente rendere conto al Pubblico Ministero dello stato delle cause loro affidate e concernenti persone ammesse alla gratuita clientela.

Napoli.

A conseguire migliori risultati nell'andamento del servizio del gratuito patrocinio, il Procuratore generale di Napoli ritiene che gioverebbe adottare i seguenti provvedimenti :

1° raccomandare alle Commissioni di richiedere sempre ai Pretori esatte informazioni sullo stato finanziario dei ricorrenti ;

2° prescrivere che i patrocinatori ufficiali debbano semestralmente riferire al Pubblico Ministero intorno allo stato dei giudizi affidati al loro patrocinio ;

3° ristabilire presso ciascuna Corte di appello un ufficio dei poveri presieduto e retto da un Consigliere di appello e composto di giudici e sostituti procuratori, annettendosi un ufficio di procuratori dei poveri composto di funzionari di cancelleria. Il primo ufficio dovrebbe sostituire le attuali Commissioni di ammissione tanto di prima che di seconda sede, e provvedere alla trattazione del merito della causa nei due gradi di giurisdizione, ed il secondo si occuperebbe di tutto ciò che è istruttoria processuale ;

4° rendere obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero nei giudizi relativi a persone ammesse alla gratuita clientela.

Palermo.

Il Procuratore generale di Palermo propone i seguenti provvedimenti :

1° prescrivere ai Pretori di richiedere direttamente i documenti necessari alle Parti ammesse alla gratuita clientela ;

2° per evitare le frodi che attualmente e a danno dell'Erario si verificano pel tacito abbandono delle cause, sarebbe d'uopo rendere obbligatoria sotto pena di nullità la registrazione delle transazioni e stabilire un termine, decorso il quale ogni lite sia da ritenersi abbandonata ai sensi dell'articolo 7 della legge attuale ;

3° prescrivere che quante volte la Parte ammessa al beneficio dei poveri faccia volontaria rinuncia all'iniziato giudizio, sia tenuta al pagamento delle spese sino a quel momento prenotate, senza di

che la rinuncia non avrebbe effetto e rimarrebbe salvo il diritto di proseguire la causa ;

4° disciplinare l'ufficio di difensore presso la Pretura con le necessarie garanzie a base di penalità, fra cui quelle della sospensione dell'esercizio da pronunciarsi dal Pretore.

Ma anche con questi rimedi, ad avviso del Procuratore generale, non si otterrebbe quel miglioramento che è nei voti di tutti. Per raggiungere tale scopo non vi è altro che un ritorno al passato, e cioè all'Avvocatura dei poveri : ove però non si credesse di creare un ufficio nuovo, si potrebbe, con opportuni temperamenti suggeriti dalla pratica esperienza, affidare all'ufficio dell'Avvocatura erariale il patrocinio dei Corpi morali e dei poveri, od istituire presso l'Ufficio del Pubblico Ministero una sezione autonoma e delegare ad essa le funzioni ed i servizi attinenti al gratuito patrocinio, e cioè non solamente la istruzione dei ricorsi, ma anche la trattazione delle cause e gli adempimenti tutti relativi al ricupero delle spese.

Parma.

Il Procuratore generale di Parma ritiene che, per migliorare il servizio del gratuito patrocinio e togliere gli inconvenienti che ora si lamentano, sarebbe necessario sostituire all'attuale ordinamento il sistema degli uffizi di Stato per la difesa dei poveri. Ma non potendosi, per le ristrettezze del bilancio, ricostituire completamente l'Avvocatura dei poveri, sembrerebbe che in ogni distretto giudiziario si potrebbe nominare uno o più avvocati dei poveri *ad honorem*, i quali nell'esercizio del loro ministero dovrebbero essere coadiuvati da Vice-Pretori ed anche da uditori.

Roma.

Ad avviso del Procuratore generale di Roma converrebbe adottare i seguenti provvedimenti:

1° determinare con maggiore precisione le condizioni di indigenza per la quale può essere concessa la gratuita clientela;

2° istituire presso le Preture, che non risiedono in capoluoghi di circondario, delle Commissioni pretorie composte del Pretore, del Sindaco e del presidente di una delle Opere pie. A queste Commissioni dovrebbero essere demandati i seguenti incarichi: a) decretare la ammissione al gratuito patrocinio per le

cause di competenza dei Pretori; b) tentare la conciliazione delle Parti nei casi di deleghe dalle Commissioni superiori; c) fornire alle Commissioni superiori i pareri sullo stato d'indigenza dei ricorrenti;

3° prescrivere che per le cause da trattarsi innanzi ai Tribunali, escluse quelle per divisione ereditaria, se l'attore in giudizio sia quello che chiede la gratuita clientela, debba notificare alla controparte copia integrale del ricorso, con invito di presentarsi alla Commissione ove intenda opporsi alla domanda;

4° prescrivere che la domanda per ottenere l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio contenga una esposizione chiara dei fatti, e sia sottoscritta dalla Parte. Ove questa non sappia scrivere, o per la sua condizione sociale non sia al caso di stendere la domanda, potrà ricorrere al competente Pretore, il quale ne redigerà verbale;

5° raccomandare la compilazione presso ciascun Tribunale e ciascuna Corte d'appello di un albo speciale dei patrocinatori dei poveri. L'albo dovrebbe comprendere gli avvocati e procuratori noti per dottrina, onestà ed attività, ed il numero degli iscritti dovrebbe essere limitato e proporzionato al numero degli avvocati e procuratori iscritti nei rispettivi albi;

6° prescrivere che la scelta dei patrocinatori debba farsi tra coloro che sono iscritti nell'albo, di che al n. 5, vietando di nominare a difensori officiosi coloro che firmarono la domanda per la ammissione al gratuito patrocinio;

7° attribuire alle Commissioni presso i Tribunali e le Corti il potere disciplinare, riconoscendo in esse la facoltà di pronunciare nei casi gravi le pene disciplinari, di che agli articoli 26 e 51 della legge 8 giugno 1874, n. 1938, e nei casi più leggieri lievi pene pecuniarie;

8° prescrivere che nelle cause a gratuito patrocinio debba il Pubblico Ministero concludere;

9° promettere a coloro che prestarono l'opera gratuita a favore dei poveri una preferenza sugli altri professionisti nella assegnazione di incarichi lucrosi.

Torino.

Il Procuratore generale di Torino osserva che, come ora è costituita, l'assistenza nei giudizi civili è radicalmente viziata nella

sua esplicazione, e però dovrebbe riformarsi affidando tale assistenza a persone incaricate esclusivamente di questo servizio. Non è possibile affidare tale compito ai rappresentanti del Pubblico Ministero o alla Avvocature erariali: miglior consiglio sarebbe quello di ricostituire presso le Corti od i Tribunali l'antico ufficio dei poveri.

Trani.

Ad avviso del Procuratore generale di Trani, dovrebbero essere adottati i seguenti provvedimenti:

1° raccomandare ai rappresentanti del Pubblico Ministero di esercitare una vigilanza più diretta e più attiva sul servizio del gratuito patrocinio;

2° prescrivere che negli Uffici del Pubblico Ministero sia tenuto un registro per segnare il movimento di tutti gli affari della gratuita clientela.

Osserva poi il Procuratore generale che senza un provvedimento in via legislativa la gratuita clientela sarà sempre lontana dallo scopo prefissosi dalla legge. Questo provvedimento dovrebbe consistere nell'affidare al Pubblico Ministero la difesa gratuita.

Venezia.

Il Procuratore generale di Venezia vorrebbe che si commettesse a funzionari autonomi dello Stato l'incarico della gratuita clientela; proposta questa, osserva, che non riescirebbe di aggravio all'Erario, il quale degli stipendi da attribuire ai funzionari potrebbe bene rivalersi per i compensi dovuti dai soccombenti.

Vorrebbe che al Pubblico Ministero fosse affidata la difesa della ragione civile del povero, che pur tanto si riannoda all'indole ed agli intenti altissimi della sociale sua missione.

Intanto, come provvedimento da prendersi in sede amministrativa, il Procuratore generale propone che i difensori delle Parti ammesse al gratuito patrocinio debbano bimestralmente riferire al Pubblico Ministero sullo stato delle cause a loro affidate.

§ 4.

Conclusioni e proposte.

Riassumendo ora le notizie e le considerazioni di sopra esposte, sembrami opportuno proporre alla Commissione le deliberazioni seguenti:

1° Richiamare l'attenzione di S. E. il Guardasigilli sopra i ritardi che presso varie sedi giudiziarie si notano nella definizione delle cause a gratuito patrocinio, e sul numero di quelle pendenti da tempo non breve, allo scopo di accertare le cagioni di tali ritardi, e di rimuovere gli ostacoli che si frappongono al sollecito corso di questo ramo di servizio;

2° Pregare il Ministro della giustizia di raccomandare ai Procuratori generali l'esatta osservanza della disposizione contenuta nell'art. 23 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, in relazione anche agli art. 47 e 50, n. 3, della legge 8 giugno 1874, n. 1938;

3° Pregare il Ministro della giustizia di esaminare se e come si possa raccomandare alle Autorità giudiziarie, sentiti i Consigli dell'ordine degli Avvocati e di disciplina dei Procuratori, l'istituzione di un albo, nel quale s'abbiano a scegliere con determinato ordine i patrocinatori officiosi;

4° Pregare il Ministro della giustizia di chiedere al Ministero delle finanze opportuni provvedimenti, mercè dei quali le Intendenze di finanza, gli Agenti delle imposte dirette e del catasto verificchino ed accertino lo stato economico delle persone ammesse a gratuito patrocinio, e facciano, occorrendo, gli opportuni richiami ai termini dell'art. 3 della legge 13 luglio 1890, n. 5536, alleg. D;

5° Richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro Guardasigilli sulle proposte riferite di sopra dei Procuratori generali in seguito alla Circolare 1° febbraio 1894, esprimendo il voto che, in attesa di provvedimenti da prendersi a miglior tempo in via legislativa, si veda intanto quali altre disposizioni d'ordine amministrativo possano essere emanate al fine di migliorare il servizio del gratuito patrocinio.

G. BOCCARDO.

Relazione del senatore Righi sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) nell'anno 1894.

Onorevoli colleghi! — Nello scorso anno l'onorevole Ministro Guardasigilli accogliendo le considerazioni ed i voti espressi dalla nostra Giunta in seguito all'esame statistico dell'anno 1893 sull'amministrazione della giustizia civile e penale, diede a parecchi di questi voti la sanzione della propria autorità, traducendoli in apposite Circolari indirizzate per la loro osservanza ai Primi Presidenti ed ai Procuratori generali del Regno.

Nei riguardi della materia penale intorno alla quale ho l'onorevole incarico di riferire, mi compiaccio di ricordare la Circolare ministeriale 27 novembre 1894, con cui viene fatta calda raccomandazione ai signori Procuratori generali, acciò nelle loro relazioni statistiche *non venga omissa la esposizione e la spiegazione dei dati più caratteristici e salienti dell'amministrazione della giustizia civile e penale, — e venga fatto cenno particolareggiato di tutti quei fatti delittuosi che per la loro gravità e per le altre condizioni speciali più perturbano l'ordine pubblico e l'animo dei cittadini.*

Del pari, come risulta del resto dalle comunicazioni fatte alla Commissione dal nostro Comitato nell'ultima sessione di aprile, limitandomi solo a quanto riflette la parte penale oggetto della presente relazione, l'onorevole Ministro Guardasigilli diresse, in data 20 dicembre 1894, ai signori Procuratori delle Corti altra Circolare per avere *particolareggiate informazioni sull'andamento delle perizie nei procedimenti penali, e sulle norme che al riguardo si osservano specialmente nella distribuzione degli incarichi.*

In detta Circolare pure l'onorevole Ministro raccomanda gli si faccia conoscere, *se per disciplinare questo importante ramo di servizio nelle materie penali, si reputano indispensabili provvedimenti legislativi, oppure possano bastare provvedimenti semplicemente amministrativi.*

E finalmente colla detta Circolare si chiede che, di conformità

ai moduli annessi alla stessa, si diano notizie precise *intorno al numero delle cause penali decise con intervento di periti psichiatri e di quelle nelle quali siano state poste e decise questioni di imputabilità per infermità dei giudicabili senza intervento di periti.*

Altre Circolari che riflettono pure osservazioni e desideri manifestati dalla nostra Commissione nei decorsi anni, vennero inviate dal Ministero di grazia e giustizia, come risulta, ripeto, dalla chiara e tanto accurata relazione dell'egregio nostro collega cav. Borgomanero.

Ciò premesso, nel riferirvi intorno allo spoglio ch'ebbi a fare dei discorsi inaugurali del presente anno giuridico 1895, amo di cominciare da quelle osservazioni intorno alle quali tutti i signori Procuratori generali delle Corti si trovano, più o meno accentuatamente, d'accordo, e questo avviene nella materia speciale che riguarda il funzionamento presso di noi dei Giurati.

Nè credo torni inutile l'approfondire un simile esame in questo momento, in cui sappiamo che l'on. Ministro Guardasigilli sta per presentare al Parlamento appositi progetti di legge, fra i quali, oltre ad altre riforme, provvedesi pure a quanto si attiene alla formazione della lista dei Giurati, al modo con cui debbano svolgersi i pubblici dibattimenti penali, ecc., ecc. Le mille eventualità che possono impedire ad una proposta ministeriale di essere tradotta in legge definitiva, e lo stesso stadio di elaborazione e di discussione, in cui possono trovarsi presentemente o fra breve quei disegni di legge, valgono a render prezioso il conoscere più che mai in oggi appunto, quale sia pure l'ultimo pensiero di quelle Autorità che, più di ogni altra trovandosi al contatto pratico del funzionamento delle singole istituzioni giuridiche, sono in grado di valutarle appunto perciò colla maggiore e più indiscutibile competenza.

E per essere breve quanto più mai lo possa concedere la qualità della presente materia, tutti i signori Procuratori generali, più o meno accensualmente, come dissi testè, insistono nel muovere e nel rincarare ad ogni modo il lamento sulla maniera di funzionare del Giurì in Italia; e dissi più o meno accensualmente, poichè, nel mentre la grande maggioranza di essi si limita a suggerire quei rimedi mediante i quali si ritiene che l'azione dei Giurati ne riuscirebbe praticamente corretta, ve n'è pur taluno che lascia

intravedere chiaramente il pensiero della soppressione completa o quanto meno parziale di quell'istituto, conservando al Giurì la cognizione esclusiva dei reati politici e sociali.

Limitandomi ora unicamente a riferire i rimedi che vengono suggeriti per migliorare il Giurì, si rinnovano anche in quest'anno le designazioni come causa del triste funzionamento che si deplora, la poca diligenza con cui si procede anzitutto nella formazione delle liste dei Giurati, in cui si trovavano tuttora iscritte nel 1894, persone che, dovendo poi riferire all'udienza il verdetto, si diè il caso pratico dell'assoluta loro incapacità di leggere.

Ed a completare questa viziosità organica dell'istituzione, sovrappiunge il diritto di ricusa senza deduzione di motivi, il quale per le abitudini omai inveterate presso di noi, non porta altra conseguenza che quella di eliminare, volta per volta, le individualità più capaci e perciò indubbiamente le più competenti fra quelle chiamate a comporre il Giurì nei singoli procedimenti. Di ciò abbiamo già fatto negli scorsi anni ripetuto rimarco in seno alla nostra Commissione, poichè egli è pur troppo risaputo, come le persone colte ed esercenti professioni liberali, riescano ad ottenere dall'amizizia dei difensori la loro ricusa all'ufficio di giurati, ricusa, che in questi casi a null'altro corrisponde che ad un esonero fatto arbitrariamente e col massimo pubblico danno ad un cittadino, di adempiere al proprio dovere.

Intorno alla pratica applicazione di questo *desideratum*, diretto a correggere l'abuso del diritto di ricusa, alcuni di quei signori Procuratori non si dissimulano le difficoltà che occorrerebbe superare, sia che si considerino gli inconvenienti, che possono essere estremamente gravi, inerenti alla soppressione assoluta di questo diritto, sia che, correggendosi il diritto di ricusa coll'obbligo della motivazione, si consideri in tal caso il modo di controllare ed apprezzare istantaneamente i motivi con cui dalle Parti si vorrebbe giustificare nei singoli casi la propria ricusazione.

Vi è chi considera come troppo spesso avvengano, per parte dei signori Giurati, delle contraddizioni nelle loro risposte, tanto evidenti da persuadere anche i meno istruiti fra il pubblico che frequenta le Assise, com'essi non abbiano compreso, nè il significato sintetico dei singoli quesiti, nè tampoco quello dei vocaboli pure i più comuni, in quelli adoperati.

Ad ovviare a questo inconveniente si suggerirebbe dal Procuratore generale della Corte di Bologna, che venissero posti fra i votanti il Presidente ed i due Giudici della Corte, diminuendo d'altretanto il numero dei Giurati. La presenza, si dice, di questi Magistrati, oltrechè togliere la possibilità di errori volgari di buon senso e di filologia la più elementare, toglierebbe pure la necessità del riassunto presidenziale.

Questo concetto — che evidentemente si informa a quello dello scabinismo — questo concetto di una magistratura mista, cioè, fra l'elemento popolare e quello del giudice togato, manifesta il lato della sua vulnerabilità quando solo, a suo sostegno, si dice che la presenza dei tre magistrati renderebbe inutile il riassunto presidenziale, perchè ciò presuppone la, d'altronde evidente, morale preponderanza in seno al Giurì deliberante, dei magistrati in ogni iniziativa di discussione, e la conseguente indubbia preponderanza che questi eserciterebbero sul voto dei singoli Giurati. — *Aut sint, ut sunt, aut non sint*; — egli è questo forse il principio che meglio d'ogni altro potrebbe applicarsi al suggerimento che ora ci intrattene.

Mi limito ad accennare, piuttosto che a svolgere, le questioni che deriverebbero da tali osservazioni, dovendo in questo mio compito prevalere la parte del relatore su quella che ci indurrebbe a discussioni, che pel carattere loro organico non potrebbero a meno di trarci più in lungo di quanto non è nè necessario, nè conveniente in rapporto alle esigenze della statistica a noi affidata.

Altri fra i signori Procuratori osservano come il Giurato, di quanto mostrasi inesorabile e facile fino alla leggerezza, a condannare e ad insevire pur anco in tutti quei piccoli reati contro la proprietà, i quali, appunto perchè piccoli, sono ordinariamente compiuti dalle persone povere, si mostra d'altrettanto indulgente e largo fino alla colpa più manifesta, quando trattasi di reati a larga base di lucro, i quali appunto, per la ragion dei contrari, non possono venire in genere perpetrati che da persone altamente locate in Società e provvedute di mezzi.

Si deplora, ed amo ripetere la frase, che la giustizia del Giurì diventi ogni giorno *più aristocratica*, e segni sotto tale riguardo una demarcazione sempre più accentuata con quella uguaglianza che dimostra l'Autorità giudiziaria nel dettare le proprie sentenze, indipendentemente dalle condizioni sociali dei prevenuti.

Sotto tale riguardo leggonsi, nei discorsi su cui vi intrattengo, parole così vivaci da persuadermi come forse troppo profonda sia stata l'impressione che taluno fra quegli egregi funzionari, possa avere ricevuto da quei pochi verdetti che nessun cittadino potrà mai deplorare bastevolmente, ma che, se non possono giustificarsi, si possono però comprendere, quando si consideri la triste eccezionalità del momento e delle circostanze in cui quei verdetti furono pronunciati.

Oggetto delle considerazioni e dei giusti lamenti dei signori Procuratori generali nei riguardi dell'azione del Giuri si è pur quello relativo all'aumento incessante delle schede bianche con cui puerilmente i signori Giurati tentano di illudere sè stessi di non aver pronunciato alcuna sentenza, nè di condanna, nè di assoluzione; — come pure l'altro inconveniente delle schede illeggibili, le quali se talvolta sono conseguenza sincera di sgorbi che avvengono casualmente nella piegatura della scheda, — non di rado però sono sgorbi maliziosamente fatti, per far mostra ai colleghi di aver votato, per parte di colui che realmente votato non ha.

Un provvedimento efficace a togliere questo abuso, verrebbe suggerito nel dare alla scheda bianca od illeggibile il significato opposto a quello che la legge in oggi le attribuisce; — dandole, cioè, il significato di un voto di ammissione del quesito che dalla Corte viene sottoposto al Giuri, oppure di forzare il Giuri a rinnovare la votazione fino a che si ottenga che tutte le schede portino un voto leggibile di affermazione o di diniego. — Nè vi sarebbe troppo a temersi dalla persistenza del giurato ribelle al suo dovere, quando si pensi che in Inghilterra il Giuri permane in seduta, colla completa segregazione da ogni contatto esterno, fino a che non siasi ottenuta l'unanimità nei voti che assolvono o che condannano.

Si osserva pure in proposito, come in un regime quale è il nostro a larga base parlamentare, che in tutte le sue manifestazioni politiche ed amministrative si svolge sulla base delle maggioranze, sia non perfettamente logico, almeno, l'ammettersi che quando manca una simile maggioranza nei voti dati dal Giuri ma vi sia in questi parità, venga la parità stessa accolta quale la manifestazione per parte del Giuri del suo volere di assolvere il prevenuto.

In questi casi, si dice, sarebbe necessario di richiamare il

Giuri a nuova votazione, o di escogitare qualsiasi altro rimedio che valga a togliere l'inconveniente, poichè non si sà comprendere per quale mai ragione si voglia fare un divario fra il diritto di tutela che spetta alla Società, e quello che spetta all'individuo, che la legge attuale favorisce così accentuatamente, accordandogli la piena impunità da qualsiasi reato, anche quando siavi la sola parità nelle risultanze di votazione.

Si lamenta che siasi iniziato il costume per parte di alcuni signori Giurati, di discutere pubblicamente per le stampe dopo la pronuncia dei singoli verdetti, coll' esporre le ragioni che li indussero a votare nell'un senso piuttosto che nell'altro, e rendendo per tal modo palese il proprio e l'altrui voto, colla più flagrante violazione dell'obbligo del segreto.

Si ricorda sotto tale riguardo le polemiche acri e prolungate che si ebbero nel passato anno per parte dei Giurati che pronunciarono i rispettivi verdetti nei processi della Banca Romana per falsificazione e truffe, — ed in quello di Frosinone contro i due coniugi accusati di avvelenamento. — Considerazioni di simil genere suggeriscono ad alcuni fra quelli egregi Magistrati parole di soverchio sconforto sull'avvenire sociale, — parole e sconforti, i quali, se dimostrano l'affettuosa e civile preoccupazione delle coscienze da cui partono, non possono perciò essere lasciati passare inosservati da chi si occupa della pubblica cosa, nè possono in pari tempo essere condivisi da coloro i quali, osservando le risultanze dei fatti nel loro complesso, sono in grado di apprezzarne il significato con tutta indipendenza dalla impressione speciale che dai singoli avvenimenti possono riceverne coloro i quali, per dovere di ufficio, si sono trovati all'immediato loro materiale contatto.

Il vostro relatore, o signori, pure apprezzando la civile onestà di chi li manifestava, non condivide però i timori indubbiamente eccessivi, che, come accennava, leggonsi in taluni discorsi inaugurali, circa l'avvenire della Società.

Sì, egli è perfettamente conforme al vero ciò che leggesi nei discorsi che ci intrattengono; egli è vero pur troppo che havvi una *stampa partigiana o venduta*, la quale con ogni mezzo tenta di trarre *in inganno la pubblica opinione* e di far fuorviare la *coscienza stessa* più che la mente dei Giurati, quando trattasi di accusati che possono *spendere o largire favori*; — sì, egli è perfettamente vero che

nei processi celebri havvi un vero *pervertimento* pratico nell'istituto della difesa, tendendosi sempre a *presentare il Pubblico Ministero non quale il rappresentante dei diritti sociali, ma quale il nemico abitudinario degli accusati*; — sì, egli è vero che la Società — *in questa fine di secolo ci presenta un accasciamento di corpi, una nervosità di caratteri, una esaltazione di menti, una stanchezza di tutto, e una irrequietezza di decomposizione della civiltà*, e dà segni troppo ripetuti — di irriverenza per la Magistratura, — perchè tutto ciò si possa lasciare passare inosservato; ma egli è d'altrettanto vero che le Società civili per potenza intrinseca del loro naturale organismo, hanno sempre trovato e sapranno pure in qualsiasi contingenza trovare quanto valga, pure attraverso a momenti turbinosi ed esiziali, a provvedere alla propria conservazione arrestando il *processo dis-solvente di confusione, di corruzione od anarchico già iniziati*.

Ed a tal proposito amerei osservare, che se lo stato di civiltà nell'uomo è conforme al naturale ed organico suo carattere di perfettibilità, esso però costituisce per molti, e forse per la maggioranza, una condizione di costrizione e di quasi morale violenza, che li spinge assiduamente, a loro stessa insaputa, in quel processo di reversione verso lo stato di primitiva salvatichezza od inciviltà, come meglio voglia dirsi, in cui la parte animalesca tende continuamente a prevalere sulla parte sua razionale. Ed è appunto perciò, che quanto maggiore si è la cura che uno Stato vuol porre nel rendere solida e duratura la civiltà ed il regime libero ch'egli sia pervenuto ad avere, d'altrettanto è mestieri che le leggi tutte, ed in ispezialità la legge penale che è il vero Codice della libertà, siano religiosamente sempre e da tutti fatte osservare.

Se in alcuni resoconti da me esaminati leggonsi, come ora accennai, parole di disperanza in vero soverchia sull'avvenire delle Società civili, amo pure di avvertire esservene alcuni fra quelli oratori i quali riconoscono quanto io dicevo dianzi che, cioè, non vi è mai a disperare dell'avvenire di qualsiasi civile consorzio, non essendo la vita che una perpetua vicendevole azione e, diciamolo pure, una lotta fra le varie forze e le varie attività che tendono, non già solamente a produrre col comune profitto, ma che assai più spesso il personale interesse spinge l'una contro l'altra a sopraffarsi e ad elidersi.

Ed è precisamente in questa connaturale, assidua tendenza

dell'individuo alla ricerca del proprio migliore benessere, ed in onta agli eccessi a' quali pure talvolta per essa perviensi, che sta il principale fattore di ogni progresso sociale.

E sotto tale riguardo è degno di osservazione come in parecchi di quei discorsi si ponga in rilievo, come le leggi eccezionali pubblicate nello scorso anno, considerate almeno nella immediata materiale loro efficacia, abbiano prodotto l'effetto di far scomparire dal paese quel *numero allarmante di attentati brutali che nella forma più maleagia e vigliacca andavano terrorizzando* negli ultimi anni le nostre popolazioni.

Per nulla omettere di quanto leggesi nei rapporti dell'amministrazione della giustizia penale nei discorsi inaugurali dai noi esaminati, ricordo pure come il Procuratore generale della Corte di Catania dichiarò di riconoscere che l'ordine giudiziario, nel suo complesso funzionamento e nella fede che ispira, crebbe marcatamente ai nostri giorni nella pubblica estimazione; in prova di ciò si pongono in evidenza in quel discorso, le attribuzioni della più delicata fiducia, che vennero accordate ai Magistrati dalla legge del 24 settembre 1882, affidando ad essi la presidenza provvisoria e definitiva dei seggi elettorali.

Ricorda pure quel Procuratore generale la legge dell'11 luglio del 1894, e tutte le altre attribuzioni che ai Magistrati giudicanti, al Pubblico Ministero, ai primi Presidenti delle Corti di appello, in forza della legge 21 febbraio 1894, ed ai Pretori vennero accordate.

E quantunque non faccia parte della materia, del cui esame ho l'incarico, non posso a meno però di ricordare in questo proposito con infinita compiacenza a me stesso, le splendide e sante parole che, a conforto della Magistratura italiana, tanto irriverentemente discussa, furono pronunciate nel discorso inaugurale del presente anno giuridico presso la Corte di cassazione di Roma, dall'onorando nostro collega, il senatore Auriti.

Che se a me, relatore, fosse poi lecito di manifestare un desiderio, questo sarebbe, che, nel mentre riesce altamente encomiabile l'uso della più illimitata sincerità per parte dei signori Procuratori generali nell'espore tutto quanto, in linea di fatto, siavi a deplorare di triste nei rapporti della criminalità del nostro paese, non dovrebbe però mai dimostrarsi sconforto o disperanza, per modo

da lasciar dubitare per poco della possibilità del loro miglioramento; poichè non è che la fede quella che possa spingere e rafforzare le continuità nell'azione per modo da renderla efficace a raggiungere l'intento a cui è indirizzata. Troppi, d'altronde, per non parlare neppure dei tristi, troppi, invero, sono coloro a cui per innata apatia è sufficiente ogni argomento col quale possano legittimare verso sè stessi la triste incivile tendenza, che è loro connaturale, di starsene comodamente tranquilli ed inattivi, perchè colla presunta inutilità di ogni possibile sforzo, si dia loro il mezzo di tenerse ne giustificati.

E procedendo nel riferire, una delle cause che non possono a meno di influire sinistramente sulla educazione delle popolazioni, viene nei resoconti attribuita all'abitudine invalsa in questi ultimi anni nei magistrati che dirigono i pubblici dibattimenti, di permettere che sotto lo specioso pretesto della propria difesa, possano gli anarchici ed i socialisti svolgere, nelle sale d'udienza sempre affollate, specialmente quando trattasi di tali generi di reati, le loro teorie. Non vi può essere invero un genere di propaganda più efficace e più deleteria di questa.

Giustamente si osserva, che al cospetto del giudice, il quale ha unicamente la missione di applicare la legge, non sono le singole teorie sulle quali si adagiano le disposizioni della legge penale, quelle della cui discussione possano mai in alcun caso derivare la difesa dell'accusato; — ma tale difesa, nei singoli casi, non può consistere che in tutto ciò che, più o meno direttamente, ma abbia pur sempre un carattere subbiettivo all'accusato stesso. Non potrà certamente essere atto di possibile e quindi di lecita difesa in giudizio, quello pel quale alcuno, pure confesso o convinto di rapina o di furto, voglia dimostrare al Giudice che male il legislatore si appose, quando della rapina e del furto fece dei reati, poichè il vero colpevole è chi detiene la cosa, e non chi gliela toglie.

E nella medesima guisa non potrà mai essere sorgente di possibile difesa per l'anarchico, il quale commise qualche atto di eccitamento, di offesa o di distruzione delle persone o delle cose, il farsi a dimostrare essere l'attuale regime della Società siffattamente inquinato di violenza e di ingiustizia, da rendersi indispensabile e quindi lecito e meritorio tutto ciò che possa distruggerlo, per ren-

dere possibile, colla ricostruzione *ab imis fundamentis*, l'avvento del vero diritto e della pace sociale.

Non si può immaginare, aggiungesi, quale propaganda possa essere più efficace a spargere il veleno delle teorie sovversive, di quella che viene fatta dalla sbarra degli accusati, al cospetto di un pubblico ignaro, bisognoso, e da chi in quel momento si atteggia a martire delle ingiustizie sociali; e per le sue condizioni materiali di accusato, desta facili simpatie in tutti coloro nel cui animo sonvi pure pronti a svolgersi quei germi del desiderio di ciò che appartiene ad altrui, tanto connaturali (è duopo pure riconoscerlo) in chi lotta coi più gravi ed immediati bisogni della vita cotidiana.

Altro degli argomenti che attira anche in questo anno l'attenzione dei discorsi inaugurali, si è quello su cui tante volte voi pure foste intrattenuti, onorevoli colleghi, nelle passate relazioni; voglio dire gli appelli in materia penale.

Fra le diverse e già vecchie opinioni di coloro che vorrebbero abolito interamente un simile istituto dell'appello, e quelle di coloro i quali lo vorrebbero mantenuto qual è, prevale nei discorsi inaugurali esaminati, il pensiero che da qualche anno d'altronde fu espresso replicatamente nei due rami del Parlamento, quello di porre il diritto d'appello sotto l'egida di tali condizioni, da togliergli tutto ciò che possa esservi in esso di puramento gratuito, e di defatigazione deleteria nell'esecuzione delle sentenze penali, come avverrebbe, fra l'altro, se, interponendosi appello di una sentenza, il ricorrente non avesse soltanto dinanzi a sè, come in oggi, l'unica possibilità di un profitto sia pure per quanto difficile a verificarsi, ma corra pure il pericolo di averne un danno maggiore di quello che ad esso non derivi dalla sentenza reclamata senza un sufficiente motivo di legge.

Per dimostrare, se pur ve ne fosse il bisogno, l'indole puramente dilatoria del maggior numero degli appelli, basterà l'osservare come anche nel 1894 una percentuale assai riflessibile degli stessi sia stata lasciata senza motivi, ed abbandonata dagli appellanti.

Non mi dilungo in alcuna illustrazione di questo concetto, in quantochè voi, anche in questa speciale materia come in ogni altra, comprendete perfettamente ogni cosa colla semplice indicazione

della natura dei vari argomenti sui quali è richiamata man mano la vostra attenzione.

Fino ad ora nei discorsi inaugurali degli anni passati, prevalse, anzi si può dire fosse esclusiva la voce di altissima lode al Codice penale del 1889; in questo anno all'invece più o meno direttamente bensì, ma in modo ben chiaro, si manifestano desiderii per alcune modificazioni intorno allo stesso, attribuendosi l'aumento progressivamente quasi generale della criminalità, alle sanzioni del nuovo Codice diminuite per modo da rendere meno efficace di quello che dovrebbe essere, la contropinta al delinquere.

E fra li altri faccio speciale menzione sotto tale riguardo del discorso inaugurale pronunziato nella Corte d'appello di Trani, in cui quell'egregio Magistrato dichiara di rafferinarsi sempre più nella convinzione da esso già altra volta manifestata, che, cioè, le condizioni della criminalità, quando pubblicavasi il nuovo Codice, non doveano permettere si accettasse *come principio direttivo quello della mitigazione di pena pei reati della specie suddetta* (reati contro la proprietà).

Ammette quell'egregio Magistrato come fosse una persuasione e un concetto quasi generale per parte dei Ministri e delle Commissioni che precedettero il Ministro Zanardelli, quello che le pene sancite dal Codice del 1859, sorpassassero evidentemente le perturbazioni che questi reati contro la proprietà cagionano al civile consorzio, in confronto di quelli che offendono la vita, la salute, l'onore, la libertà, l'incolumità pubblica, la fede ed il rispetto ai pubblici ordinamenti.

Osservazioni della stessa natura leggonsi nel discorso del Procuratore generale della Corte di Perugia, in cui, constatandosi il progressivo aumento dei reati, si rimarca che col cessato Codice le condanne alla pena perpetua ammontavano a 330 all'anno, nel mentre ora oscillano sul centinaio; — col Codice anteriore le condanne alla reclusione per più di cinque anni erano 3500 circa, ed ora sono circa 2200; — li arresti per meno di cinque giorni, colle ammende trovavano l'applicazione in 180 mila casi all'anno, ora non sono applicabili che circa in 150.

Il Procuratore generale della Corte di Perugia inoltre riconosce che sono coll'attuale Codice aumentate di circa 50,000 le

condanne alla reclusione ed al carcere da 3 a 5 anni più di quello non fosse col Codice del 1859; constatata perciò che tale aumento posto in relazione colla diminuzione delle condanne maggiori sopra accennate, stabilisce *come si assegnino a categorie di reati minori, quelli che in passato erano più gravemente puniti*, e come, colla diminuzione in genere delle sanzioni penali, sia diminuita la contropinta a delinquere, causa cotesta in cui egli ravvisa l'aumentare progressivo dei reati.

Vollì riferire questi dati come puri elementi di fatto che la nostra Giunta dovrà tenere in evidenza per le sue osservazioni avvenire, pel giorno in cui si potrà avere la base dei grandi numeri, della loro ripetizione, della loro persistenza, o della loro mutabilità: di quei numeri sui quali unicamente la scienza della statistica può operare, senza il pericolo di incorrere troppo facilmente in errore.

Diffatti, onorevoli colleghi, io non potrei dal mio canto non porre in rilievo che se in oggi pel Distretto delle Puglie, abbiamo l'elemento della continua progressività nell'aumento dei reati contro la proprietà, rimane, ad ogni modo, senza una soddisfacente spiegazione (se non si ricorresse alla sopravvenienza pure di altre cause indipendenti dall'applicazione del nuovo Codice) il fatto dell'aumento di 2653 reati avvenuti nel 1890, nel primo anno, cioè, in cui la minore sanzione veniva applicata, e che non poteva perciò produrre un effetto qualsiasi sull'animo ignorante della quasi totalità di simil genere di delinquenti. Questi, infatti, per le naturali conseguenze della loro condizione sociale, ricevono le loro impressioni ben più dall'azione pratica materiale, visibile, ripetuta e continua che può esercitare sopra di essi l'applicazione di una legge penale, anzichè da previsioni che, per le nozioni di fatto e l'intelligenza che presuppongono, sfuggono al corto loro apprezzamento.

Ad ognuno il quale conosca come sull'animo ignorante della quasi totalità dei delinquenti in questa specialità di reati contro la proprietà, l'impressione più o meno intimidativa non possa venir esercitata, come ora si disse, a priori, da previsioni intorno all'azione pratica di una legge penale ancora da applicarsi, e della cui azione pratica punitiva non si provò peranco praticamente il danno, ognuno che consideri ciò, si farà d'un subito persuaso che il fatto

segnalatoci pel Distretto delle Puglie, per avere una significazione nei rapporti della nuova legge penale, deve essere studiato in relazione a tutti i suoi possibili fattori, ed a quanto avviene nelle altre parti d'Italia che si trovino in condizioni consimili a quelle delle popolazioni Pugliesi.

I grandi numeri, la scienza dei quali, come si disse, è quella appunto della statistica, non si possono comporre che a mezzo delle singole unità, ed è perciò che trattandosi, per quanto disse il Procuratore di Trani, di una osservazione tanto grave come quella che si riferirebbe alla stessa parte organica e fondamentale della nostra legge penale, frutto di una sì lunga e sapiente elaborazione, la quale d'altronde raccolse tanta unanimità di suffragi, fino dalla prima sua pubblicazione, credetti opportuno, onorevoli colleghi, di fermare sopra di questa ed unicamente a notizia, — in modo speciale, la chiara vostra attenzione.

Parecchi di quei discorsi anche in quest'anno, deplorano e ben giustamente, come molti giudizi presso i Tribunali penali vengano definiti coll'assoluzione dell'accusato.

Il Procuratore generale di *Ancona*, in modo speciale, pone in evidenza questo fatto, e non già perchè egli voglia l'assoluzione o la condanna contrariamente alle sentenze che vennero nei singoli casi pronunciate, ma unicamente pel motivo, ben evidente nella sua conclusione, che per riconoscere l'innocenza di un prevenuto non si sarebbe dovuto giungere fino al formale dibattimento.

O vi ha assoluta deficienza nelle indagini istruttorie, dice quell'egregio Magistrato, oppure il giudizio non seguì con quella ponderazione e serietà che sono necessarie in ogni atto con cui pubblicamente si manifesta l'azione della punitiva giustizia.

Ed invero nel Distretto di *Ancona* furono tratti al dibattimento, nel 1894, 6320 imputati; di questi 4201, fra cui 530 minorenni, vennero condannati a pene diverse, e 2119 furono assolti.

L'egregio Procuratore, dopo esposte tali cifre, fa l'osservazione speciale che, cioè, 411 sentenze furono di assoluzione, perchè venne deciso che il fatto *non costituiva reato*. Non era necessario certamente giungere fino alla solennità del dibattimento per formarsi giusti criteri giuridici, atti a designare la figura di un reato; ed è tanto più osservabile questo, dice quell'egregio oratore,

poichè non di rado concorsero ad assolvere al dibattimento per *inesistenza di reato, quei medesimi magistrati che ebbero a pronunciare il rinvio.*

E giacchè mi trovo su questo terreno, devo avvertire che è generale il lamento circa l'insufficienza del personale addetto nei singoli Tribunali, all'istruttoria penale: il lavoro dei Tribunali, si dice, in seguito al nuovo Codice, ebbe più che a raddoppiarsi. Fra le molte citazioni di tal genere mi limito di riportare quella dettagliata del Distretto di Ancona presso il quale risulterebbe che, nel mentre i Tribunali, prima della pubblicazione del nuovo Codice, si occupavano di 2372 pubblici dibattimenti, questo numero andò anno per anno progressivamente aumentandosi, di guisa che nel 1894 tali dibattimenti giunsero al numero di 4832.

Il Distretto di Ancona, per la sua competenza speciale pei reati commessi all'estero, si occupò nello scorso anno della cognizione di 7 procedimenti per reati di competenza della Corte di assise.

Quell'egregio Procuratore generale avverte a titolo di onore, che non diedero luogo ad alcun dibattimento per reati gravi, le giurisdizioni consolari del Cairo, di Smirne e di Sofia.

Moltissimi furono anche nello scorso anno i procedimenti che non poterono ottenere svolgimento di sorta, perchè contro ignoti. Se ne lamentano sentitamente i Procuratori generali di Lucca, di Ancona, ecc., ecc.

La causa di tale condizione di cose viene indicata nel servizio affatto insufficiente che all'Autorità giudiziaria inquirente, presta la nostra Autorità di pubblica sicurezza. Questa, si dice, agisce energicamente talvolta e con avvedutezza, appena avvenuto un reato, ma di poi non lo segue ed abbandona l'istruttoria giudiziale a sè stessa, la quale si trova bene spesso impotente ad una azione efficace di indagini, priva com'è di qualsiasi mezzo di propria polizia giudiziaria.

L'egregio nostro collega, il comm. Penserini, riferendo sui rapporti dei Primi Presidenti e dei Procuratori generali intorno alle perizie giudiziarie, ai curatori in materia di fallimento ed ai sequestratori giudiziari, si occupò specialmente del modo dell'elezione dei periti nelle contestazioni civili, della liquidazione delle loro indennità, ecc., ponendo pure in rilievo sotto la lettera *F* della sua dotta

relazione, il desiderio manifestato *che si abbia a provvedere a che la perizia, nella materia penale, sia unica* « pro veritate. »

Intorno a tale materia, onorevoli colleghi, ebbi l'onore di richiamare altra volta la vostra attenzione incontrando la piena vostra adesione in una a quella del Ministro Guardasigilli, il quale, come vi accennava nell'esordire, di una tale materia fece tema nella sua Circolare nel 1894 ai Procuratori generali delle Corti di appello.

Detta circolare richiede nozioni di vario genere; nei resoconti pei quali io riferisco, quello di cui si occupano in modo quasi esclusivo i signori Procuratori per quanto riflette questa speciale materia delle perizie, si è, come accennava l'egregio collega Penserini, nel propugnare l'imprescindibile necessità che si abbia una perizia *unica*, la quale non riconosca il proprio mandato dall'una o dall'altra delle Parti contendenti, ma lo riconosca unicamente dal magistrato che rappresenta l'impersonalità della legge e l'interesse generale della Società.

Nulla v'è, invero, di più strano del fatto a cui noi assistiamo da sì lunga epoca, in forza del quale poniamo il giurato di fronte a periti che vengono a sostenere al pubblico dibattimento le due tesi perfettamente opposte, per tutto ciò che riguarda gli elementi scientifici che devono servire di base all'esistenza o meno dell'ingenero di un determinato reato; ed a questa lotta, sistematica, fatta da persone esclusivamente tecniche, con linguaggio tecnico, e con vivacità talora ben più che scientifica, assiste il Magistrato popolare da cui la legge non pretende che una volgare istruzione ed una affermazione ed un diniego, senza l'obbligo neppure di tentarne per sua parte la più elementare motivazione.

E giacchè l'egregio collega Penserini, nella lodata sua relazione si occupò della competenza tecnica dei signori periti specialmente per quanto riflette le perizie chimiche psichiatriche, non voglio omettere anche in quest'anno di ricordare a voi, onorevoli colleghi, e all'attenzione del Ministro Guardasigilli, come alcuni anni or sono l'on. deputato De-Crecchio per iniziativa parlamentare, avesse proposto alla Camera dei deputati un apposito disegno di legge diretto a fornire pei giovani medici quella coltura speciale d'ordine teorico e pratico che è necessaria a stabilire l'ingenero delittuoso in tutti quei casi in cui la medicina legale viene dal giudice penale chiamata

a consultazione; ricordo che quel disegno di legge cadde colla legislatura in cui era stato presentato, e che non fu più ripreso.

Voi, onorevoli colleghi, che per la lunga vostra abitudine in tutto ciò che riflette la giustizia penale, ben conoscete quanto l'azione efficace di questa possa rimanere paralizzata, ed interamente impedita pure talvolta, dall'incertezza del perito medico che non sappia dissettare un cadavere, od esaminare una ferita con quelle vedute, con quelli accorgimenti tecnico-legali che possono essere essenzialissimi nei riguardi delle particolari esigenze della giustizia punitiva, voi, onorevoli colleghi, vorrete riconoscere come sarebbe certamente degno dell'alta intelligenza ed operosità dell'on. Ministro e del Parlamento il non lasciare ulteriormente negletto quel disegno di legge o quanto meno la materia alla quale questo si riferisce.

A quanto ci è dato conoscere, sembra che l'on. Guardasigilli abbia fatto buon viso (per modo da promettere la presentazione di un apposito progetto di legge) alle osservazioni che dalla nostra Commissione gli erano state presentate replicatamente, contro l'azione deleteria che nell'esercizio pratico della giustizia penale, produce la facoltà da parte degli imputati o della parte civile, di poter ricercare su tutto il vasto territorio del Regno un perito che, o in nome di una scuola scientifica tutt'affatto speciale, od anche in mala fede, propugni lo assunto loro, ed è perciò che in attesa delle proposte dell'on. Ministro, non credo essere nè necessario nè conveniente, ora, di insistere d'avvantaggio, nè di fare proposte su tale materia.

La mia attenzione poi, onorevoli colleghi, venne particolarmente richiamata dalla lettura del discorso inaugurale del Procuratore generale della Corte di Cagliari, pei punti di vista speciali a cui il detto discorso si informa.

Ed infatti quel Procuratore generale pone in rilievo come, nel mentre la media generale della delinquenza del Regno sta a cavaliere di 200 reati per ogni 10,000 abitanti, la criminalità dell'isola di Sardegna all'invece presenta una delinquenza di 509. 38 reati. Avverte per di più come, nel mentre dal 1880 al 1888 la criminalità andò continuando a segnare una curva discendente, nel 1889 riprese il triste cammino dell'aumento, e ciò in ispezialità per quanto ri-

guarda i reati maggiori. Nel mentre in vero gli omicidii da 225 che furono nel 1880, discesero fino a soli 148 nel 1887, andarono continuamente di poi risalendo anno per anno, raggiungendo nel 1893 il numero di 196, per salire nel 1894 a 211.

In quel discorso l'on. Procuratore ravvisa un rapporto, un nesso fra la maggiore percentualità in materia criminosa che, in confronto alla media del Regno, trovasi nell'isola di Sardegna, e la stessa maggior percentualità che pure vi si riscontra in rapporto al numero dei procedimenti che vi si promuovono annualmente in materia civile, contenziosa e non contenziosa, poichè nel mentre tali procedimenti oscillano da un minimo di 37 affari per mille abitanti nel settentrione d'Italia, per giungere al massimo di 95 e 99 nelle provincie Napoletane ed in Sicilia, essi in Sardegna giungono fino a 429. 81 per ogni mille abitanti.

L'onorevole oratore di Cagliari esamina, come dissi, e pone fra loro in istretto rapporto queste due attività, la civile e la criminosa, considerandole quali due tristi fenomeni correlativi, prodotti dalle medesime cause. In quel discorso inaugurale vengono con intelligente ed umana coscienza esaminate le cause di questo triste fenomeno pel quale, per quanto riflette la litigiosità e la criminalità dell'isola di Sardegna, quali ci si presentano in modo tanto sfavorevole in confronto della media generale del Regno, e tali cause deriverebbero, secondo l'oratore, dalle condizioni miserrime in cui si trova quell'isola, con una *produzione agricola affatto profligata, mancante di commerci e di industrie*, con una popolazione di 736,000 abitanti dispersa più che disseminata, sopra una superficie di 24,078 chilometri quadrati, ciò che impedisce le facili transazioni e gli accordi amichevoli, in materia civile, del pari che pel delitto acuisce la speranza dell'impunità, spinta cotesta, d'ogni altra maggiore, a rendere facile e spesso la delinquenza.

La mancanza di sicurezza fa sì che le persone ricche ed agiate abbandonino i piccoli centri per prendere domicilio nelle città o nelle maggiori borgate, locchè impoverisce viepiù sempre le popolazioni della campagna, privandole di quelle sorgenti naturali di lucro che sono inseparabili dalla presenza delle famiglie più facoltose.

Ed una nota di ancor maggiore tristezza risulta da quel resoconto, quella cioè, che prevalgono di gran lunga gli omicidii *qualifi-*

cati sugli omicidii semplici, i primi dei quali furono 142, sulla cifra di 211 omicidii in genere, che si ebbero nell'isola nel passato anno 1894.

Numerosissime furono pure nel 1894, come in passato, le rapine specialmente sotto la forma di abigeati, e i danneggiamenti all'altrui proprietà, che rimangono pressochè sempre impuniti, come quelli che sono d'azione privata, e che nessuno si azzarda più a denunciare all'Autorità giudiziaria, sia per la poca fede che quelle popolazioni nutrono nell'efficacia della pratica azione tutrice della giustizia, sia pel timore delle eventuali vendette per parte de denunziato.

In quel resoconto l'oratore si occupa inoltre di quel reato che è tutt'affatto speciale alla Sardegna, e la cui origine si riscontra nell'epoca medioevale, del reato, cioè, delle rapine in bande, in forza del quale, associazioni che si costituiscono volta per volta, composte di delinquenti e latitanti abitudinari, e di contadini che ravvisano nell'atto di un assalto collettivo un'impresa di carattere forte, guerriero e quasi generoso, e perciò non disonorevole, — assalgono di notte un villaggio, pongono prima d'ogni cosa l'assedio alla caserma dei reali carabinieri, se ve ne siano nel luogo, — terrorizzano gli abitanti colle archibugiate e coll'uso della dinamite, come avvenne nella rapina Scobaria, — nel mentre alcuni infrattanto spogliano quelle case in cui ritengono di poter fare migliore bottino.

Nè posso omettere una osservazione che leggesi nel detto discorso inaugurale, che, cioè, nel mentre di fronte alla sempre crescente grande criminalità la Sardegna non conosceva quasi tutti tutti quei reati di frodi, di falso scritturale o di falsità in monete, che sono propri di una attività commerciale già sviluppata, in oggi anche quel genere di reati prese colà uno sviluppo veramente allarmante.

Dal 1880 al 1887 infatti, quel vario genere di frodi in commercio oscillava fra 20 e 32, nel 1889 quei reati divennero 125, nel 1892 risalirono a 492, e nel 1894, quantunque accennando a diminuire, si mantennero ciò non pertanto al numero ben grave di 379.

Il Procuratore generale di Cagliari pone pure in evidenza ciò su cui ebbe a richiamare altra volta l'attenzione di questa Commis-

sione il compianto nostra collega Curcio, che, cioè, essendosi da noi proceduto all'applicazione del nuovo Codice penale, senza che fosse stata predisposta la riforma carceraria, alla quale direttamente il Codice stesso si riferisce nella commisurazione delle pene, compensando la loro minore durata colla intensità maggiore che deriva dalla reclusione cellulare, — ne segue che nella pratica amministrazione della giustizia la sanzione penale diviene marcatamente più mite di quella che era nella mente del legislatore.

A riporre la pena nella proporzionalità di efficace contropinta a delinquere, quale era stata prescritta dal Codice penale del 1890, impedita dalla attuale mancanza del numero necessario delle celle, il Procuratore generale di Cagliari proporrebbe venisse stabilito in via di transazione, e fino a che gli edificii carcerari vengano posti in armonia alle esigenze del Codice, che la pena espiata in tutto od in parte nelle carceri comuni, deva corrispondere solo a due terzi di quella che avrebbe dovuto esparsi nella reclusione cellulare.

Duolmi che la materia intorno alla quale devo riferirvi, onorevoli colleghi, sia troppo vasta, perchè si possa insistere come vorrei nel fermarmi d'avvantaggio sopra il discorso del Procuratore generale di Cagliari, sulle varie opinioni del quale io non vorrò certamente discutere, ma il quale, per la ricchezza e profonda sagacità delle molte riflessioni ed elementi di fatto che in esso si leggono, potrà essere indubbiamente un'ottima guida ad ognuno che voglia rivolgere, in modo speciale, i suoi studi a quell'importantissima isola per migliorarne le sorti, cadute, e mantenentisi pertinacemente tanto in basso dopo l'antica sua prosperità e ricchezza.

Frammezzo, e dopo ai molti esami parziali, onorevoli colleghi, avendo io cercato di farmi un concetto riassuntivo e sintetico della criminalità del passato anno 1894, devo dirvi che non giunsi ad averlo che in via approssimativa, poichè se alcuni dei signori Procuratori generali, per quanto riguarda i maggiori reati, riportano in riassunto le cifre principali, queste però nel loro maggior numero dovrebbero desumere dallo spoglio dettagliato dei prospetti che ciascuno di quei discorsi contiene, di conformità alle indicazioni ministeriali.

Il compito di trarre e di riassumere tutti gli elementi diffusi, in

una sintesi prospettica, è di tutta spettanza dell' egregio nostro collega il comm. Bodio, che sa con tanta sapienza coordinare fra loro, e fornire la massima eloquenza alle cifre. Quello però che fin d'ora posso affermare si è, che dall'esame superficiale dei prospetti che volli pur fare, e più che tutto dalle quasi concordi dichiarazioni dei signori Procuratori, la criminalità nell'anno 1894 punto non abbia diminuito, non solo, ma siasi all'invece sensibilmente rincuadita.

Ed ora devo dirvi pure poche parole circa il pratico funzionamento di quei speciali istituti che vennero per la prima volta offerti per la loro applicazione al magistrato penale, dal Codice del 1889.

Pochissime, anzi minime sono state le applicazioni fatte della sostituzione dell'arresto in casa quando trattasi di donne e minorenni non recidivi, condannati all'arresto (art. 21 Codice penale); della sostituzione dell'arresto in una casa di lavoro all'arresto nelle carceri; della prestazione d'opera sostituita all'arresto (art. 22 Codice penale), e della riprensione giudiziale sostituita ad altra pena (art. 26 Codice penale).

Affatto minime, devo ripetere, furono le applicazioni che di queste pene sostitutive si fecero nel passato anno giuridico 1894.

Esaminando inoltre nei vari prospetti l'uso che nel 1894 fu fatto della facoltà accordata al giudice dall'articolo 46 del Codice penale, di non punire colui che nel momento in cui ha commesso il fatto era in tale stato d'infermità da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti, ma che lo si deva consegnare all'Autorità competente per i provvedimenti di legge, e come leggesi nella scheda, *per il ricovero provvisorio in un manicomio*, fui impressionato dal fatto seguente:

Alle rubriche: *Prosciolti per infermità di mente*, si leggono due indicazioni, la prima: *consegnati all'Autorità competente per il ricovero provvisorio in un manicomio*, e la seconda: *rimessi in libertà*.

Da quasi tutti i prospetti risulta essere sempre sensibilmente maggiore la cifra di questi dichiarati irresponsabili per *infermità di mente* che furono *rimessi in libertà*, di quello non lo sia la cifra dei prosciolti che furono *consegnati all'Autorità competente per il ricovero provvisorio in un manicomio*.

Chi consideri che nel caso dell'articolo 46, l'infermità di mente deve essere *completa* per togliere del tutto ogni responsabilità sul prevenuto, chi consideri per di più come coloro che delincono con completa assenza di libero volere e di scelta fra un atto lecito ed illecito, possono rinnovare quandocchiesia impunemente l'azione dannosa, non si può a meno di ricevere una impressione penosa nel vedere come tanto facilmente si rimettano al libero esercizio dei loro tristi istinti individui che possono essere di danno alla società ben più di ogni già efferato delinquente, non esistendo per l'inco-sciente quel freno, quel correttivo della contropinta del timor della pena, che esercitò ed eserciterà pur sempre una qualche influenza sull'essere anche il più perverso, ma il quale, ad ogni modo, non abbia perduta la facoltà del presentire e dell'apprezzare i vantaggi e i danni degli atti a cui nelle singole contingenze dovrebbe decidersi.

L'amore intelligentemente appassionato che la Commissione nostra pose in tutto ciò che riflette questa speciale statistica giudiziaria, ci ha sempre fatto temere che coll'accrescere continuatamente i dettagli che chiediamo colle nostre tabelle all'Autorità giudiziaria, si renda troppo difficile il dare le relative risposte; questa è pure la mia preoccupazione in questo momento in cui io vorrei sottoporre a voi, onorevoli colleghi, un mio desiderio.

Nelle dettagliatissime tabelle a cui rispondono i signori Procuratori generali, non havvi nemmeno il più lontano accenno a tutto ciò che riflette la distinzione della delinquenza nei rapporti dei due sessi.

Non è a voi ch'io deva dimostrare quanto sarebbe utile in genere il conoscere i rapporti fra la delinquenza dei maschi, e quella delle femmine; — ciò che all'invece amo di porre in rilievo si è, che avrei tutto il motivo di ritenere che le risultanze di questa speciale statistica riuscirebbero marcatamente favorevoli alle donne italiane in confronto alle donne di tutte le altre nazioni.

Questa osservazione fu fatta per la prima volta dall'illustre nostro presidente, il senatore Messedaglia, al cui cinquantesimo anno della tanto diffusa, sapiente ed amorosa docenza, l'Italia nostra invia in questi giorni le sue più vive felicitazioni ed auguri, il quale ebbe già da molti anni ad avvertire quanto le donne ita-

liane rappresentino un piccolissimo numero nella delinquenza nazionale.

Questo medesimo concetto vidi testè esposto ed illustrato con opportuni dati di comparazione statistica in una pregevole monografia del prof. Pasquale Turiello.

Da questo studio fatto sulla donna italiana residente all'estero e specialmente in America, in confronto a tutte le donne delle varie nazioni frammezzo alle quali essa convive, risulterebbe che la donna italiana nella delinquenza starebbe all'uomo suo connazionale come *uno a ventidue*, nel mentre alla polarità opposta troveremmo la donna francese la quale nella delinquenza figura nel rapporto di *uno a due*, di una donna, cioè, per ogni due maschi.

Ometto, per non dilungarmi, di scendere ai dettagli che ci presenterebbe tutta la scala intermedia, nella quale figurano gradualmente le donne delle altre nazioni in rapporto ai loro maschi.

La osservazione di cui ora vi intrattenni non ha per base peranco quei grandi numeri, e quella insistenza continua, che, come avverte lo stesso Turiello, possono soltanto offrire deduzioni veramente solide e incontrovertibili. In ogni modo quella osservazione, considerata pure in rapporto soltanto alla presente condizione dei dati raccolti, a me parrebbe essere più che bastevole ad avvertirci come una tale materia non sia certo indegna di studio, specialmente per noi.

Difatti per noi italiani che ci troviamo così al disotto di tutti gli altri paesi (tranne forse la Spagna), per quanto riflette, in particolar modo, l'alta criminalità in offesa della incolumità delle persone, potrebbe riuscire opera eminentemente civile il non abbandonare quella traccia che ci viene offerta da una forse ancor troppo superficiale, ma al certo non avventata osservazione, per vedere se fosse possibile di porre a riscontro del triste primato che nella delinquenza si attribuisce all'uomo del nostro paese, il primato, che sarebbe ben confortevole, spettante alla donna italiana della sua minima delinquenza, in raffronto alla donna di tutte indistintamente le altre nazioni; primato cotesto che ci fornirebbe un motivo di più per apprezzarne la mite ed affettuosa natura, e per indurci a curarne viepiù sempre la migliore possibile sua educazione.

Volendo io ora finalmente concludere, non posso a meno di ricordare che, per quanto riflette la materia dei Giurati, l'egregio

nostro collega, il comm. De'Negri, nelle pregevoli sue relazioni del 6 luglio 1889 e del 27 giugno 1891, alle varie osservazioni che egli riportava dai discorsi inaugurali dei Procuratori generali, faceva seguire delle proposte concrete, le quali furono posteriormente richiamate dagli egregi colleghi Costa e Lucchini nel giugno 1892 e 1893, senza che fino ad ora siasi in seguito alle stesse preso alcun provvedimento.

Giova sperare che quei desiderii e quanto fosse stato manifestato in appresso, possano formar tema, come si disse più sopra, del progetto di legge riflettente i Giurati che si preconizza possa venire fra breve presentato al Parlamento dall'onorevole Ministro Guardasigilli.

Quelle proposte della relazione De'Negri degli anni 89 e 91 e completate da quelle del 1893-94 sarebbero le seguenti:

1° Udata la relazione del commissario De'Negri delibera di esprimere al Ministro della giustizia il voto che, nell'occasione in cui si abbia a ritoccare la legge sull'ordinamento giudiziario o il Codice di procedura penale, nella parte riguardante i giudizi innanzi alle Corti d'assise, siano riprese in esame le disposizioni riguardanti la formazione delle liste dei Giurati, nel doppio intento di meglio assicurare l'iscrizione nelle liste medesime di tutti coloro che abbiano i requisiti all'uopo prescritti, e di disciplinare l'opera delle Giunte distrettuali, in guisa che non contrarii l'intento del legislatore, ed efficacemente contribuisca alla buona composizione delle Giurie.

2° Delibera di rivolgere preghiera al Guardasigilli, perchè, tenendo conto dei risultati della indagine statistica sulla formazione e sulla definitiva composizione delle liste dei Giurati per l'anno 1889, voglia provvedere affinchè le Giunte incaricate della formazione ed operazione delle liste siano richiamate all'esatta osservanza della legge, ed i Procuratori del Re a curare l'applicazione del capoverso dell'articolo 23 della legge 8 giugno 1874, n. 1937.

3° Liste dei Giurati. Il Comitato porterà a conoscenza della Commissione i provvedimenti che saranno adottati dal Ministero della giustizia sulle comunicazioni fattegli con lettera del Presidente in data 24 gennaio 1889:

a) per ottenere dalla parte delle Giunte comunali scrupolosità e diligenza nella composizione delle liste;

b) perchè nelle liste comunali si indichi l'anno di nascita, invece dell'età;

c) perchè si usi un maggior rigore nel compilare e rivedere le liste dei Giurati, e nell'accordare loro dispense dal prestare servizio.

4° La Commissione delibera sia richiamata l'attenzione di S. E. il Ministro Guardasigilli intorno agli inconvenienti segnalati ripetutamente dai Procuratori generali dal modo imperfetto con cui procedono la compilazione e la revisione delle liste dei Giurati e sulla facilità di accordare a questi l'esenzione dall'ufficio, e ciò per avvisare quindi i provvedimenti che egli ritenesse opportune a rimuovere.

5° La Commissione esprime il desiderio che il Comitato presenti nella prossima sessione una relazione:

a) sul modo come funzionano le Commissioni incaricate della formazione delle liste dei Giurati e sugli eventuali rimedi agli inconvenienti che si fossero verificati;

6° b) sul risultato dell'amministrazione della giustizia affidata ai Giurati in relazione alle nuove norme di competenze stabilite col regio decreto 1° dicembre 1889.

7° La Commissione delibera di rivolgere preghiera al signor Ministro affinchè sia studiato il fatto, che si asserisce frequente, dell'uso delle schede bianche od illeggibili nei giudizi per Giurati.

Come è facile vedere, le deliberazioni segnate coi nn. 2, 3 e 4 potrebbero essere attuate con semplici provvedimenti amministrativi; per i nn. 1 e 7 si rende necessario un provvedimento di genere legislativo, nel mentre al n. 5 renderebbesi indispensabile una inchiesta.

In seguito a tutto ciò e per semplificare le mie conclusioni, io proporrei che la nostra Commissione:

I. Volesse rinnovare la deliberazione di richiamare l'attenzione dell'onorevole Guardasigilli su tutte le circostanze elencate qui sopra dai n. 1 *usque* 7 incluso.

II. Si rinnovi la preghiera al Ministro Guardasigilli già deliberata dalla Commissione nello scorso anno, perchè sia studiato il fatto, che si fa sempre più frequente, dell'uso delle schede bianche od illeggibili nel servizio dei Giurati.

III. Che la Commissione esamini se sia il caso che si rivolga la comune attenzione a raccogliere tutti gli elementi dai quali risulti il rapporto che esiste in Italia fra la delinquenza della popolazione maschile e quella delle femmine.

AUGUSTO RIGHI.

Relazione del senatore Lampertico sul ricovero per correzione paterna.

La relazione, che è a pagina 74 e seguenti degli *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria civile e penale*, Sessioni di marzo e giugno 1894, aveva per oggetto l'applicazione dell'articolo 222 del Codice civile.

Poichè però l'articolo 222 dispone che, quando il padre non riesca a frenare i traviamenti del figlio, possa, ricorrendo, ove sia d'uopo, al Presidente del Tribunale, collocarlo in quella casa o istituto di educazione o di correzione, che reputi più convenienti a correggerlo e migliorarlo, è stato quasi inevitabile il tener parola di tali istituti, o, come sono chiamati pur anco nel linguaggio ufficiale, Riformatorii.

Però avea mancato affatto il tempo per esporne lo stato presente. Cosicchè in questa parte la relazione era stata più che altro l'epilogo di polemiche le quali potevano bensì essere ricordate, ma per aprire la via a far conoscere quello che si era fatto dappoi.

Posto ciò in rilievo dalla discussione, che tenne dietro alla relazione, questa non aveva, e non poteva avere, che carattere preliminare, e con sè traeva l'obbligo di una nuova relazione che la integrasse.

La discussione invero cadde non tanto su quello che costituiva l'oggetto primo della relazione, ossia l'applicazione dell'articolo 222 del Codice civile, quanto la condizione presente dei Riformatorii.

Tuttavia, se sarebbe affatto superfluo il rifarsi sulle cose dette, e quindi ripetere le allegazioni dei Procuratori generali e gli esempi delle leggi straniere, non torna inopportuno il porre di nuovo le questioni, a cui l'articolo 222 del Codice civile dà luogo nelle sue applicazioni, e condursi così tanto sull'applicazione dell'articolo 222 quanto sui Riformatorii a stabilire le ricerche le quali la Commissione per la statistica giudiziaria può, come è suo ufficio, utilmente predisporre.

I.

Il primo dei prospetti, che seguono, risponde ad un desiderio che si è espresso nella prima discussione.

Esso ci dà pel decennio 1884-93 distinti i ricoverati in una casa o istituto di educazione o correzione :

per l'articolo 222 del Codice civile ;
per gli articoli 114 e 116 della legge di Pubblica Sicurezza ;
per gli articoli 53, 54 del Codice penale.

Ci fa inoltre conoscere per ciascuna di queste categorie l'età dei ricoverati al momento in cui vennero ricoverati.

Pel triennio poi 1891-1893 ci somministra inoltre il numero dei ridomandati, e dei nuovamente ricoverati, ed infine il numero dei mantenuti a carico dello Stato o della famiglia.

Ci fornisce tutte queste notizie per gli istituti maschili e per gli istituti femminili.

Il secondo prospetto distingue ciascuna categoria di ricoverati in sette periodi di età che vanno dagli otto anni all'età maggiore; li distingue negli stessi periodi anche per l'età in cui sono usciti dal ricovero.

Un terzo prospetto per l'applicazione dell'art. 222 del Codice civile dà il numero dei decreti con cui i Presidenti dei Tribunali hanno provveduto per il collocamento dei minorenni in una casa o istituto di educazione o di correzione, ed il numero di decreti che ebbero esecuzione. Quanto ai ricoverati a spesa della famiglia, distingue quelli che pagano la retta intera e quelli che pagano mezza retta.

Questa relazione non ha per oggetto che l'applicazione dell'articolo 222 del Codice civile e i Riformatorii in quanto hanno attinenza con esso solo, e non colla legge di Pubblica Sicurezza e col Codice penale.

II.

I prospetti che pubblichiamo, hanno l'addentellato nelle osservazioni della relazione precedente o della discussione, che ne ebbe occasione.

Al 1° gennaio 1893 erano rimasti ineseguiti 1142 decreti di Presidenti dei Tribunali in nome dell'art. 222 del Codice civile.

Sino al 28 febbraio 1895 ne erano sopraggiunti altri 3248.

Aggiungendo questi 3248 ai 1142, che erano ineseguiti, si ha dunque un numero di 4390 decreti che attendevano l'esecuzione in nome dell'art. 222 del Codice civile.

Detraendo i 2200, che ebbero esecuzione, si ha il numero di 2190 decreti, che non ebbero esecuzione.

Ora, essendovi già 74 decreti per donne non eseguiti al 1° gennaio 1893 ed essendone sopravvenuti 756, di cui 664 ebbero esecuzione, ne rimanevano al 28 febbraio 1895, non eseguiti 166, ossia il 20 per cento.

Essendovi poi 1068 decreti non eseguiti per uomini, ed essendone sopraggiunti 2492, di cui 1536 vennero eseguiti, ne rimanevano al 28 febbraio 1895 non eseguiti 2024, ossia il 5 per cento. E si avverta che un decreto del 28 dicembre 1892 costituiva il Riformatorio di Santa Maria Capua Vetere in istituto di educazione correzionale e lo destinava quindi a ricevere i minorenni a spese dello Stato per l'applicazione degli articoli 114 e 116 della legge di Pubblica Sicurezza. Ad Urbino poi un decreto 17 aprile 1893 costituiva una *casa di correzione* per l'applicazione degli articoli 54 e 55 del Codice penale, con una speciale sezione di *istituto di educazione e di correzione* per l'applicazione degli articoli 54 e 55. Si giunse così a ricoverare 1000 minorenni in più. Con tutto ciò i decreti rimasti ineseguiti, che al detto giorno sommavano a 1142, al 9 aprile di quest'anno ascendevano a 2190, con un aumento quindi di 1048.

Il che fa manifesto che l'art. 222 o viene applicato con larghezza eccessiva, o in ogni evento si trova affatto fuori di proporzione coi mezzi di esecuzione.

III.

Eppure nei 10 anni 1884-93 i ricoverati per correzione paterna ossia per l'art. 222 del Codice civile salirono a 9015, dei quali 1807 eran già ricoverati al 1° gennaio 1884, gli altri 7208 sono entrati nel decennio.

Di detti 9015 ricoverati, 5832 appartengono agli istituti maschili, 3183 ai femminili. Delle ricoverate ne sono entrate 594 al di

sotto di dieci anni, 1392 dai 10 ai 16, 396 oltre i 16; in tutto 2382. Dei ricoverati ne sono entrati in quei primi periodi di età 291; 3295 nei successivi; 1240 negli ultimi: in tutto 4826. L'età dunque prevalente così per gli istituti maschili come femminili è stata quella dai 10 anni ai 16. Ma assai scarso è il numero dei giovinetti entrati al di sotto di 10 anni, il 6 per cento; non così delle giovinette, il 25 per cento: ed invece è scarso il numero delle ricoverate dopo i 16 anni, il 17 per cento; non così dei ricoverati, il 26 per cento.

IV.

Nell'altra relazione abbiamo già veduto come il numero dei ricoverati in nome dell'articolo 222 del Codice civile anno per anno è venuto grandemente aumentando: tanto che, non essendo più di 809 nel 1880, col 1888 superava già i mille, trovandosi salito a 1088, stette nel 1889 in questi limiti con minima diminuzione, e dopo di allora si mantenne più alto e in modo notevole. Era stato di 1606 nel 1890, di 1486 nel 1891, ma per salire nel 1892 a 1740. Ora, lo troviamo ancora aumentato nel 1893 fino a 1871!

V.

Che se, anzichè porre attenzione all'età in cui i ricoverati nei Riformatorii maschili o femminili per l'articolo 222 del Codice civile vi sono entrati, desumiamo dall'altro prospetto, che pure si allega, i varii periodi di età a cui i ricoverati appartengono, si desume che di 6491 ricoverati 140 appartengono all'età da 8 a 10 anni; da 10 a 16 anni ne appartengono 2405, e 3946 oltre i 16 anni.

Distinguendo i Riformatorii maschili dai femminili, dagli 8 ai 10 anni non troviamo che 60 ricoverati nei Riformatorii maschili, e 80 nei Riformatorii femminili. Dai 10 ai 16 anni ne troviamo ricoverati nei Riformatorii maschili 1999, e nei Riformatorii femminili 406, oltre i 16 anni nei Riformatorii maschili 2535, nei Riformatorii femminili 1411.

VI.

Dei ricoverati per l'articolo 222 del Codice civile ne uscirono nel decennio 4594 dagli Istituti maschili, cioè il 79 per cento; 1897 dai femminili, cioè il 60 per cento. Dei ricoverati negli Istituti maschili, dagli 8 ai 10 anni ne uscirono 60, cioè l'1 per cento; dei ricoverati negli Istituti femminili 80, cioè il 3 per cento. Dai 10 ai 16 anni ne uscirono dagli Istituti maschili 1999, dai femminili 406, cioè dei primi il 34 per cento e dei secondi il 13 per cento.

Finalmente di ricoverati al di sopra dei 16 anni dagli Istituti maschili ne uscirono 2535 e dagli Istituti femminili 1411, cioè il 44 per cento tanto dei primi che dei secondi.

VII.

Quanto all'età è d'uopo osservare :

1° Che pel R. D. 19 novembre 1889, n. 6535, serie 3^a, sono dichiarati inabili al lavoro i fanciulli che non hanno compiuto i 9 anni, e possono essere ricoverati, oltrechè come vengono ricoverati, gli altri inabili nei ricoveri di mendicizia o altri istituti equivalenti, se maschi in case o istituti di educazione o di correzione, se femmine in case o istituti che abbiano per iscopo di educarle o sottrarle al pericolo di traviamiento ;

2° che tuttavia nel fatto si applica l'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza, dalla Direzione generale delle carceri però eccettuandosi i giovanetti al disotto di 8 anni;

3° che la spesa ne viene a ogni modo regolata dal citato R. D. 19 novembre 1889, n. 6535, e che l'osservanza del detto R. D. 19 novembre venne anche su questo punto raccomandata particolarmente dalla *Circolare* del Ministero dell'interno ai Prefetti, 31 dicembre 1889;

4° che pel R. D. 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3^a, che approva il testo unico della legge sulla Pubblica Sicurezza coordinata col Codice penale, quando il ricoverato non abbia appreso una professione, un'arte o un mestiere, e altrimenti rimarrebbe abbandonato a sè stesso e senza aiuti, fino al termine della minore età non può essere licenziato dal ricovero;

5° che per la legge 11 febbraio 1886, n. 3657, serie 3^a, il lavoro dei fanciulli deve essere disciplinato giusta la legge medesima, il che obbliga anche i Riformatorii a introdurre industrie compatibili colle discipline medesime;

6° che per Circolari del Ministero di grazia, giustizia e culti del 20 luglio 1870; della Direzione generale delle carceri del 23 maggio 1871 ed altre, si è posto costantemente in sodo che un minore non può essere lasciato libero se quella stessa autorità, che ha provveduto pel suo collocamento, non riconosce che si sieno avverate le condizioni per la liberazione.

VIII.

L'articolo 222 del Codice civile fa parte del titolo della patria podestà, che è il titolo VII del libro primo. Esso ha riscontro col l'articolo 279 quanto alle attribuzioni del tutore e del Consiglio di famiglia.

Non andrebbe esaminato da sè solo, ma bensì in relazione e correlazione con tutto il rimanente del titolo, e particolarmente con gli articoli 221 e 223.

La nostra Commissione ha l'ufficio di porre le ricerche statistiche; non potrebbe usurparsi quello di risolvere le questioni varie che ne dipendono.

Tuttavia si può compiacersi che il nostro Codice, sebbene sostanzialmente si conformi ai principii del Codice civile pel primo Regno d'Italia, ed in generale ai Codici che si sono attenuti più o meno ad esso, vi abbia dato applicazione più estesa.

Si è fondato sì sul concetto della patria podestà classico, ma però si è studiato di integrarlo giusta il concetto secondo cui altri Codici addirittura lo sostituiscono col porre come fondamentale il diritto dello Stato.

« Parmi les législations qui, tout en se rattachant au système du Code civil, l'ont notablement modifié dans le sens d'une plus large et plus complète protection de l'enfance, la législation italienne occupe certainement la première place. » (GASTON DRUCKER, *la Protection des enfants maltraités et moralement abandonnés*, p. 150, Paris, 1894).

Ed anzi solo colla legge 24 luglio 1889, che si è già inserita a pagina 94 e seguenti degli *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria civile e penale*, sessioni di marzo e giugno 1894, ossia la legge *sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés*, la Francia si è studiata di associare i doveri e i diritti della patria podestà ai doveri e diritti dell'Autorità pubblica.

La facilità, con cui viene applicato l'articolo 222, venne da taluni attribuita ad abuso ed eccesso di patria podestà, o della tutela come se chi ha la patria podestà o tutela vi ricorra a danno del figlio o del pupillo. (De Sanctis, *La correzione paterna*, Milano, Rusconi, 1894, pag. 19; Conti, *Il Problema dei Riformatorii*, Milano, tip. del Riformatorio Patronato, 1894, pag. 62).

Bensi è vero che per ottenere il collocamento del minore se ne esagerano molte volte i trascorsi. Ammesso che sia il minorene al ricovero, essendo dipinto coi più neri colori, viene in sulle prime tenuto dal Direttore in sospetto. Forse pochi giorni dopo apparisce d'indole buona, che se vuolsi in parte attribuire al benefico influsso del nuovo metodo di vita, fa però credere che le prime informazioni sieno state ad arte almeno ingrandite.

L'articolo 222 statuendo che il Presidente del Tribunale provveda « senza formalità di atti e senza esprimere i motivi del suo decreto » sottrae invero a una indagine statistica le cagioni che determinano il provvedimento medesimo.

È però innegabile che tale correntezza va attribuita assai più alla trascuranza dei doveri inerenti alla patria podestà ed alla rilassatezza della famiglia, che non ad un sentimento, che trasmodi, di autorità.

In parte il male va attribuito alle condizioni economiche, per cui si vive a fidanza della carità pubblica.

In gran parte dipende pur troppo dallo spegnersi del sentimento morale. Così avviene che il padre o la madre abbandonino il consorzio coniugale ed in nuova convivenza illegittima non si diano pensiero dei primi figliuoli, lasciandoli privi di cure e di tutto.

Pur troppo è scossa profondamente quella fiducia per cui si presumeva senz'altro che il padre non può venir meno ai sentimenti e doveri di natura (Dubois, *Étude historique en Droit Romain et en Droit Français sur la protection de l'enfance* - Mesnil (Eure), 1888, p. 250).

È scossa quella illusione, per cui si partiva dal preconconcetto che il padre e la madre sieno sempre i migliori educatori; i *fanciulli abbandonati* o cresciuti in un *ambiente di delitto* non esistano, o, se esistano, non tocchi alla società a pensarci (G. Negri, *Idea liberale*, n. 1, 1895).

Avvi chi trae a lontane regioni, non si fa più vivo colla famiglia, lascia ignorare di sé ogni traccia, diviene irreperibile sulla faccia della terra. Talora anche sono i genitori che, senza allontanarsi, son più lontani che mai. Non rispondono a iterate lettere dei figliuoli. Non danno ascolto ai direttori dei Riformatorii che ne fanno a essi preghiera, interponendo perfino l'Autorità di pubblica sicurezza.

Nel Codice Napoleone gli articoli 378 e 468, che corrispondono agli articoli 222 e 279 del nostro Codice civile, esigono che coloro che chiedono l'arresto di un mese pel minore che non ha ancora sedici anni, o la detenzione, che può protrarsi a sei mesi pel minore che li ha oltrepassati, si sottoscrivano ad un atto con cui si obbligano di pagare tutte le spese e di somministrare i congrui alimenti. Nè qui è luogo a soffermarci sulle difficoltà e controversie alle quali i citati articoli hanno dato luogo quanto alla differente indole delle spese e alla rifusione di esse in via di anticipazione o di rimborso (Leloir, *Code de la Puissance Paternelle, la personne des Enfants et Descendants*, tome premier, p. 103 e seg.).

Nel Codice civile patrio la facoltà data al padre o alla tutela di provocare dal Presidente del Tribunale un provvedimento pel minore, di cui non si possa altrimenti correggere i trascorsi, ha acquistato un carattere educativo.

Non vi si parla di arresto o di detenzione, ma di collocamento in quella casa o in quell'istituto di educazione o di correzione, che si reputi più conveniente a correggerlo e migliorarlo..

Si è questo l'intendimento con cui si proseguono in Francia gli studii di riforma della legge 1889: e cioè « à faire prévaloir l'idée philosophique qu'il ne faut pas, dans la grande majorité des cas, frapper d'une peine l'enfant vicieux, surtout au-dessous de seize ans, mais lui donner un mode spécial d'éducation qui corrige ses vices de nature. » (Discussioni a pag. 79 del volume 2° della citata opera di Leloir).

Con ciò però il detto provvedimento avrebbe tutt'altro che assunto il carattere di pubblica beneficenza.

Lascia dunque sussistere nei coniugi l'obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole. Lascia sussistere negli altri ascendenti in ordine di prossimità la detta obbligazione, quando i genitori non abbiano mezzi sufficienti. Lascia infine sussistere tutti gli obblighi che stanno scritti nel Codice e ancora più nella legge di natura come inerenti alla famiglia. Quindi l'obbligo di verificare, prima d'accogliere la domanda, se si sia esaurita ogni altra via per frenare i travimenti del minorenni, e se veramente ci sia la impossibilità di almeno concorrere nella spesa (G. PIOLA, *La legislazione italiana sulla Patria Potestà* - Roma, tip. italiana, 1892.)

Nell'altra Relazione si è detto come l'Autorità pubblica non vi sia stata indifferente, ma la Relazione e la discussione dimostrano che l'azione di essa non è stata efficace.

Che giova tutto ciò se al minorenni vien meno quell'unico modo di campare che i suoi gli potrebbero fornire con mercede sia pure sudata, ma confortata almeno dalla comunione della vita e delle affezioni? Ed intanto, a differenza della legge francese citata, che ha per primo capitolo quello *de la déchéance de la puissance paternelle*, la patria podestà continua di diritto, ma non per altro che per incagliare ed imbarazzare chi vi si sostituisce di fatto. (V. anche Relazione di Giustino De Sanctis alla 4^a sezione del 5° Congresso internazionale penitenziario — *Dans quels cas le droit de garde par l'État serait-il substitué à la déchéance de la puissance paternelle?* etc.).

È facile accorgersi che noi non ci troviamo tanto di fronte a un articolo di Codice che stia da sè, ma bensì dipende dalle condizioni sociali tutte, morali ed economiche, e solleva ardui quesiti attinenti all'azione dello Stato e della carità pubblica.

Si connette inoltre alle finanze dello Stato.

In Francia colla legge del 1889 andò di pari passo lo stanziamento pel 1890 di tre milioni di franchi per assicurare da parte dello Stato l'esecuzione degli oneri a esso incombenti. Ma si trovò insufficiente: e si è trovata del pari insufficiente la legge successiva dell'11 dicembre 1890 che avea cercato di armonizzare l'azione dello Stato e quella dei Dipartimenti, rendendola così più efficace e proporzionata. (Leloir, op. cit., v. 2°, pag. 89 e seguenti).

Noi, chiamati, siccome siamo, non altro che a stabilire i fatti, dobbiamo almeno porre i poteri pubblici in condizione di conoscere le cause vere le quali hanno contribuito e contribuiscono sempre più alla applicazione degli articoli 222 e 279 in modo non più rispondente alla loro vera indole, e di esecuzione sempre più ardua.

IX.

Come si è già avvertito nell'altra relazione, essa non avea per oggetto se non l'applicazione dell'articolo 222 del Codice civile. Ma, poichè l'applicazione dell'articolo 222 del Codice civile non può scindersi dalla sua esecuzione, la relazione stessa si trovava condotta a parlare dei Riformatorii, e cioè di quegli Istituti nei quali si tiene ricoverato il minore, per cui dal Presidente del Tribunale è stato preso il provvedimento dell'articolo 222 e dell'articolo concernente la tutela, il quale si trova in corrispondenza coll'articolo 222 citato.

Come si è messo bene in rilievo nella discussione, a cui ha dato luogo la citata relazione nella tornata del 16 marzo 1894, col regolamento generale per gli *Stabilimenti carcerari e i Riformatorii governativi del Regno*, approvato con Reale decreto 17 febbraio 1891, si erano già tenute in conto quelle sagge avvertenze, che devono presiedere all'ordinamento di simili Istituti.

A noi non ispettava di fare una vera inchiesta sullo stato presente di simili Istituti, nè di porre a confronto Istituti pubblici ed Istituti privati.

L'antecedente relazione e discussione non lasciavano dubbio che per parte dell'Amministrazione si fosse studiato di eseguire tutto quello che l'esperienza e la scienza avessero suggerito. Sol tanto non si potea stabilire, se, in causa delle strettezze della finanza o per altra causa qual che si sia, le sollecitudini dell'Amministrazione avessero avuto un pieno effetto.

Una vera inchiesta non si è fatta neppure da allora; però si è potuto stabilire alcuni fatti, i quali dimostrano, che, per l'impulso dato da chi presiedette a questa parte della pubblica Amministrazione e per le amorevoli e solerti cure di chi ora la dirige, si

studia, e in parte con ottima riuscita, di render postume le censure che in altri tempi si sono mosse e che hanno trovato eco nella relazione antecedente.

X.

Si è dunque potuto stabilire :

1° che i minorenni sono tenuti separati per ragioni di sesso in Istituti appositi, e, per quanto lo consentano le condizioni degli edifici, anche per età;

2° che si ha di mira la separazione assoluta altresì per la causa per cui fu ordinato il ricovero; ed infatti sino dal 1889 ciascuno di questi istituti venne destinato di regola per una sola categoria di ricoverati, o almeno con sezioni separate per le sezioni diverse;

3° che questa separazione dipendente dalla condizione giuridica dei Riformatorii ha potuto attuarsi nei Riformatorii governativi, specialmente dopo che venne aperta la Casa di correzione di Urbino e che si sono istituite varie sezioni destinate per i giovanetti ricoverati, giusta gli articoli 53 e 54 (1^a parte) del Codice penale;

4° che i due nuovi Riformatorii, quelli cioè di Urbino e di Santa Maria Capua Vetere, de' quali si è detto più sopra, hanno bensì agevolato l'accogliere e tenere distinti i minorenni secondo la loro categoria giuridica, ma ancora ciò non basta, siccome si è detto, a far sì che tutti i provvedimenti che vengono presi dai Presidenti dei Tribunali per l'applicazione dell'articolo 222 del Codice civile, possano avere esecuzione;

5° che, venendo al particolare, a ciascun Istituto si assegnano i minorenni di una stessa categoria, ed ivi si tengono il meglio possibile separati per età; soltanto nei Riformatorii di Tivoli, della Generala, di Pisa, di Milano e di Treviso si raccolgono i corrigendi di due categorie, ma però in sezioni assolutamente separate;

6° che si è inoltre istituita una casa di correzione e si è attuata la separazione dei delinquenti fra loro, cioè quelli ricoverati per gli articoli 53 e 54 (1^a parte) del Codice penale;

7° che sebbene sarebbe preferibile, che coloro, che sono addetti al servizio dei Riformatorii, nulla avessero di comune con coloro che sono addetti al servizio delle carceri, tuttavia per la

vigile sollecitudine dell'Amministrazione, ciò non ha dato luogo a lagni;

8° che il lavoro è regolato così come si è autorevolmente espresso il desiderio nelle discussioni della Commissione, e cioè coll'intendimento di addestrare i giovani ad un'arte, anzichè proporsi in mira il lucro dell'Amministrazione. Che se, ciò nulla ostante, ed in particolare nel Riformatorio della *Generala* di Torino, rimangono inoperosi taluni minorenni, la Direzione procura di intrattenerli maggiormente alla scuola o negli esercizi corporali per evitare possibilmente l'ozio.

XI.

Questi sono gli intendimenti dell'Amministrazione, che essa con lodevolissima sollecitudine si studia di porre in atto. Ricordiamo tra le opere sancite col R. Decreto n. 199, 16 marzo 1893, i lavori di trasformazione della Casa penale di Bosco Marengo (Alessandria) da Casa penale in Istituto di correzione paterna. Ricordiamo inoltre la *Casa di correzione* dei minorenni condannati, articoli 54 e 55 del Codice penale, con una speciale sezione di *Istituto di educazione e correzione* pel ricovero dei minorenni, articoli 53 e 54 del Codice, ad Urbino, per Decreto ministeriale 17 aprile 1893; il Decreto ministeriale 7 novembre 1894 che sopprime la Casa di reclusione a Bosco Marengo e la converte in Riformatorio di educazione correzionale in esecuzione degli articoli 114 e 116 della Legge di Pubblica Sicurezza; i Decreti 18 marzo 1894 che istituiscono a Tivoli una sezione per minorenni sottoposti a ricovero per gli articoli 53 e 54 del Codice penale, affidandola alla Direzione dell'Istituto di correzione paterna in Tivoli; una sezione nel Riformatorio della *Generala* in Torino, distinta per i minorenni sottoposti a ricovero per gli articoli 114 e 116 della Legge di Pubblica Sicurezza; una sezione distinta nel Riformatorio in Pisa per i minorenni sottoposti a ricovero per gli articoli 53 e 54 del Codice penale. Certo niuno vorrà negare il giusto encomio all'Amministrazione per queste sollecitudini, ma nello stesso tempo l'Amministrazione sarà la prima a riconoscere con noi che non possono essere sufficienti, cosicchè è legittimo il desiderio che lo Stato

possa porre l'Amministrazione in condizione di effettuare i suoi intendimenti in modo meglio adeguato. Niuno è che non provi una viva soddisfazione nel visitare taluno dei Riformatorii governativi; ma colla istituzione delle sezioni, di cui abbiamo testè fatto parola, come è possibile che abbia vera esecuzione l'art. 252 del Regolamento citato 1° febbraio 1891 che prescrive non vi sia comunicazione alcuna fra i ricoverati di categorie diverse? Se nei dormitorii e nei piazzali di ricreazione i giovinetti possono dividersi, come è possibile tenerli divisi nelle scuole e nelle officine? Converrebbe avere altrettante scuole, altrettante officine quante sono le categorie diverse dei minorenni ammessi a ricovero. Rendiamo omaggio sincero alle cure oculte e continue perchè tali comunicazioni sieno il meno frequenti che sia possibile e portino i minimi inconvenienti possibili. Ma ciò non toglie, che la istituzione di sezioni distinte non possa in verun modo equivalere a veri istituti, i quali abbiano ciascuno uno scopo speciale e distinto.

XII.

Essendo però ufficio nostro il condurci a conclusioni statistiche verte e raccogliendo il voto già espresso dalla nostra Commissione per porre in perfetto accordo le statistiche *carcerarie* e le *giudiziarie*, stimiamo bene di porre in rilievo le divergenze che senza altro si fan manifeste fra le une e le altre, quanto al numero dei minorenni ricoverati in un Istituto di educazione e di correzione per l'articolo 222 del Codice civile, il che apparisce dal seguente prospetto, per quanto sia ovvio, come in fatto non possano corrispondere i numeri dei provvedimenti per collocamento adottati e quelli che ebbero poi esecuzione:

ANNI	STATISTICA GIUDIZIARIA	STATISTICA CARCERARIA		
	Decreti del Pres. del Tribunale di assegnazione del minore a una casa di educazione o correzione	Minorenni entrati		
		nei Riformatorii governativi	nei Riformatorii privati	Numero totale degli entrati
1880.	926	75	328	403
1881.	929	223	329	552
1882.	1,143	187	505	692
1883.	817	146	498	644
1884.	966	(a) 176	709	885
1885.	1,021			
1886.	1,014	230	505	735
1887.	998	199	609	808
1888.	1,088	233	483	716
1889.	1,061	274	498	772
1890.	1,606	352	471	823
1891.	1,486	265	508	773
1892.	1,740
1893.	1,871

(a) Dal 1884 le notizie della Statistica carceraria concernono l'anno finanziario e non quello solare. Dopo il 1890-91 non si hanno altre notizie.

Il numero dei minori entrati nei Riformatorii per correzione paterna è in ciascun anno inferiore a quello dei decreti di assegnazione del Presidente del Tribunale.

Che le due statistiche non si debbano corrispondere esattamente è chiaro, se si avverte che il momento della rilevazione dei dati non è lo stesso e l'uno è anzi successivo all'altro. Ma ciò al più potrebbe spiegare qualche differenza nelle unità o nelle decine, e mai nelle centinaia.

Essendo, come si è detto, inferiore il numero degli entrati nei Riformatorii, rispetto alle assegnazioni, si può forse giustificare la differenza, o una qualche parte almeno di essa, per minima che sia, col fatto che alcuni decreti dei Presidenti restino ineseguiti, potendo essere il decreto di per sè solo uno stimolo efficace al figlio travolto per il suo ravvedimento.

Bensi molti decreti possono anche restare ineseguiti per insufficienza dei Riformatorii a rinchiudere tutti quelli che vi vengono assegnati.

Ma tutte queste sono ipotesi che possono più o meno giustificare il fatto delle costanti anomalie che si son rilevate, ma non è certamente escluso anche l'errore nell'una o nell'altra statistica, specialmente per la statistica giudiziaria civile, la quale, essendo annuale e non giornaliera come la penale, non presenta sufficienti garanzie di esattezza.

XIII.

Importa ancor più di osservare che le notizie statistiche di cui possiamo disporre sono certamente pregevoli, ma ancora non sufficienti. La statistica della Direzione carceraria ci dà il numero dei minorenni ricoverati negli Istituti pii, e tanto degli entrati come degli usciti; così di quelli inviati per sentenza od ordinanza dell'Autorità competente, come di quelli inviati per correzione paterna; dei trasferiti in Istituti o Case di custodia; dei ritornati dalle carceri giudiziarie o da Ospizi sanitari; degli evasi che si sono ricuperati; e degli usciti per maggiore età, per restituzione ai parenti e fine di pena, o per collocamento, per trasferimento in altri Istituti o Case di custodia, carceri giudiziarie, Ospizi sanitari, per evasione o per morte; del numero medio giornaliero disponibile negli Istituti, del numero dei dormitorii, delle sale da lavoro; delle celle di segregazione continua, di segregazione notturna, di punizione; del numero dei posti a disposizione dello Stato. Ne abbiamo inoltre notizia dei ricoverati, distinti per sentenza od ordinanza delle Autorità competenti, o rinchiusi per correzione paterna; del tempo che avevano già passato negli Istituti; delle occupazioni varie. Ne sappiamo inoltre le giornate consumate nell'anno dai ricoverati sani e malati nelle infermerie degli Istituti, o negli Ospedali, o Manicomi; le somme erogate dall'Erario pel mantenimento dei ricoverati negli Istituti, a seconda dei contratti, o per retta dei ricoverati negli Ospedali e Manicomi. Possediamo notizie e confronti sui minorenni usciti per maggiore età, restituiti ai parenti o altrimenti collocati, mantenuti a carico del Governo: notizie inoltre e confronti alla età, la salute, la professione, istruzione al momento dell'uscita e dell'entrata, e quanto alla condotta durante il ricovero.

XIV.

Finalmente gioverà seguire il giovinetto quando esce dall'istituto. Non mancano direttori di istituti che con ogni cura s'informato se il giovane già ricoverato nell'Istituto serbi buona condotta, se è quale mestiere eserciti, se abbia commesso reati e quali, se e per quali ragioni sia stato costretto a recarsi altrove, dove e presso chi dimora.

Alleghiamo a questa relazione puranco una statistica delle Società di patronato pei liberati dalle Case di pena e dai Riformatorii. Essa invero non avrebbe attinenza diretta coll'argomento di questa relazione. A ogni modo, obbedendo a un desiderio già espresso, la pubblichiamo, se non altro per mostrarne la insufficienza. Evidentemente però le notizie che noi diamo non possono minimamente farci conoscere quanto veramente sieno eseguite tutte le sagaci disposizioni che sulle Società di patronato formano il Capo IV del regolamento per le Case di pena e pei Riformatorii governativi 1° febbraio 1891. Nè tanto ci preoccupa la decisione della IV sezione del Consiglio di Stato, resa pubblica colla Circolare 28 dicembre 1893 del Ministero dell'interno, che tali Società non hanno carattere di istituti pubblici di beneficenza soggetti alla legge 17 luglio 1890, ma sono istituti *sui generis* retti e disciplinati dalle disposizioni contenute nel Capo IV del citato regolamento. Bensì facciamo nostre le osservazioni del signor Giorgio Batardy, capo di divisione al Ministero di giustizia del Belgio all'*Unione Internazionale di diritto penale* (vol. V, fasc. I).

« Fare la statistica scientifica degli effetti del patronato? Di quali effetti? e che s'intende per patronato? »

Noi siamo ben lungi dagli intenti primitivi dell'opera del patronato. Più non si tratta di qualche buon consiglio, di qualche soccorso materiale. Il patronato è la protezione della fanciullezza contro tutto quello che può corromperla; la protezione dell'uomo che ha fallito contro quello che quasi fatalmente lo inciterebbe alla recidiva; la protezione del povero contro i cattivi istinti stimolati dalle privazioni e da quella cattiva consigliera che è la fame; sì, è la lotta contro la immoralità, contro l'abuso di liquori.

Il patronato è dunque la lotta preventiva contro la recidiva e

contro la stessa criminalità, lotta in cui la carità vincerà senza dubbio dove è riuscita inefficace ogni repressione.

Gli effetti!

Chi potrà dirli?

Senza dubbio, se si arriva a fare la statistica esatta della criminalità, si potrà stabilire che la progressione della recidiva sarà arrestata dal buon ordinamento del patronato e che i miglioramenti saranno tanto più notevoli quanto più perfetto sarà questo ordinamento. Conseguenza facile da prevedere che però sarà difficile di precisare esattamente.

Come epilogare, in quadri numerici, quello che avrà potuto ottenere il predominio generoso ed intelligente di quelli che cercano di rialzare il sentimento di onore e di moralità di esseri tralignati; quante ricadute avrà impedito l'appoggio dato in buon punto all'infelice che altrimenti si sarebbe rifugiato in un asilo di mendicizia e ne avrebbe conservato il marchio per tutta la vita; i delitti che la protezione del fanciullo moralmente abbandonato, del fanciullo martire, giungerà a prevenire?

E con quali elementi fare una statistica simile?

Si è alla carità privata, come l'esperienza ha provato, che bisogna dirigersi per fondare opere di patronato. Lo Stato non può che iniziarle e facilitare la missione ai sentimenti generosi che vi si dedicano. Le difficoltà della statistica si accrescono dunque nella lotta colla diversa inclinazione, che negli uni sarà quella di esagerare l'aumento spaventoso della criminalità, negli altri la tendenza opposta di magnificare i benefici conseguiti mediante il patronato.

Oltrechè sarà sempre d'uopo di una discrezione grande per non perpetuare la memoria non tanto di un fallo, quanto di una condizione misera, e non costituire quasi un supplemento allo specchietto giudiziario con un registro per i fanciulli che noi avremmo soccorsi. »

Dolorosamente il pensiero ricorre a reati che si sono organizzati dove era offerto l'asilo della espiazione! (Si allude al processo Coturno per l'assassinio della Carcano a Milano, a. 1892. Carlo San Martino, direttore degli Istituti pei Figli della Provvidenza, *Salviamo il Fanciullo*, Milano, tip. Cogliati, via Pantano, 26, 1895, p. 31). †

XV.

Non vorremo di certo togliere pregio a queste notizie, nè alle altre che si hanno nella Statistica carceraria. Con tutto questo esse ci fan sentire più vivo che mai il bisogno di una statistica che valga a chiarire i gravi dubbi che suscita l'applicazione dell'articolo 222 del Codice civile e di una statistica che ci dia una esatta notizia in relazione all'articolo 222 dei Riformatorii governativi e privati.

È vero: la statistica si trova fin dalle prime impacciata dallo stesso articolo di legge che non ammette che il Presidente esprima « i motivi del suo decreto. »

E tuttavia, quando non si creda portare modificazione al Codice civile su questo punto, siccome il decreto del Presidente segue bensì senza formalità di atti, ma è sempre preceduto da una attitudine, vedrà il Comitato, se da questa non possa desumersi quel criterio che non si può desumere dal corpo stesso del decreto; inoltre queste indagini possono essere completate, ed anco rettificate dalle investigazioni che si fanno dai Direttori dei Riformatorii rivolgendosi alle famiglie o ad altri per riceverne informazioni sui giovanetti dei quali è stato assegnato il ricovero nel loro Riformatorio.

Importerebbe poi, sempre per conoscere in quali condizioni abbia applicazione l'articolo 222 del Codice civile, distinguere non solo la provenienza secondo regioni e provincie, ma la provenienza dalla popolazione rurale od urbana e se da popolazione rurale sparsa o raccolta in grossi villaggi o meglio città campagnuole o villereccie.

Si aggiunga la notizia se si tratti di legittimi o illegittimi; orfani di tutti i due genitori o di uno di essi; se figli di artigiani, o insomma di dove i genitori traggano la sussistenza.

Qui non si fa che accennare quasi per via di esempio, e non già per tracciare una via al nostro Comitato, ma esprimere anzi a esso fiducia piena.

E in tal modo si arriverà, non ne dubitiamo, a conseguire quei saggi intendimenti che han suggerito già la Circolare del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, 13 gennaio 1893, n. 1183-1311.

XVI.

Così nei Riformatorii importa non solo distinguere i maschili ed i femminili, i governativi e i privati, ma precisare bene l'indole di ciascun istituto, in guisa che le notizie, che hanno relazione col l'articolo 222 del Codice civile, ossia cogli istituti di correzione paterna, sieno accuratamente distinte da quelle concernenti gli istituti di educazione e di correzione, e quelli di educazione correzionale, destinati i primi alla esecuzione dell'articolo 53 e 54 del Codice penale, i secondi alla esecuzione degli articoli 114 e 116, come invece gli istituti di correzione paterna alla esecuzione dell'articolo 222 del Codice civile.

Tanto più tali notizie devono esser distinte da quanto concerne case di pena ordinarie o speciali.

Sempre attenendoci alla nostra idea capitale, non ispetta a noi il porre a confronto i Riformatorii governativi e i privati, ma bensì ammanire le notizie statistiche le quali rendano possibile il raffronto, e sieno il fondamento di giudizi retti.

Tuttavia ci pare accertato che in progresso di tempo si sono venuti migliorando e gli uni e gli altri.

Non attenueremo quanto altra volta si è detto sulla necessità che la carità privata e la pubblica si diano la mano.

Ma non vogliamo nemmeno nasconderci che la statistica storica ci fa palese come almeno qualche istituto privato non sia giunto alle condizioni buone di oggidi, se non attraverso prove simili a quelle che si son dovute superare dagli istituti pubblici.

Non vogliamo nemmeno dissimulare che forse talora si crea in modo assoluto un antagonismo dove storicamente si riscontra piuttosto un progredire parallelo e dove anzi si dee desiderare un'azione convergente.

Una buona statistica ci porrà anche in condizione di stabilire quando sia più adatto l'istituto pubblico e quando invece giovi valersi di istituti privati.

Ma per ciò occorre raccogliere le notizie statistiche non solo in relazione col regolamento generale ma anche con quei regolamenti interni ai quali il regolamento generale si rimette e che hanno nel-

l'articolo 497 una traccia precipuamente importante pel buon andamento dei Riformatorii stessi e utili sono anche per avviare le ricerche statistiche.

XVII.

Le notizie statistiche, le quali dobbiamo alla Direzione generale delle carceri, non esauriscono di certo, non diremo il quesito sociale, che a noi non appartiene trattare, ma nemmeno il quesito scientifico.

Esse sono di per sè notizie complesse; nè sempre notizie comparabili particolarmente in ordine di data.

Esse però hanno nello stesso tempo un pregio più che un difetto: il pregio cioè di essersi fermate alla tangente dove si entra già in altro campo, dove non più si tratta dell'articolo 222 del Codice civile, ma ci troviamo di fronte e alla legge di Pubblica Sicurezza e al Codice penale.

È insomma avvenuto anche per l'articolo 222 del Codice civile quello che per la nostra Commissione è avvenuto quanto ad altri importanti quesiti statistici.

L'accurato esame del quesito statistico, che la Commissione si avea proposto, ha posto in luce che non bastava aver preso in esame esso solo se non si prendeva anche in esame i quesiti concomitanti.

Così fin dalla prima Relazione, ed in questa, l'articolo 222 del Codice, civile ci ha condotto a trattare di nuovo dei Riformatorii.

La discussione poi, la quale ebbe luogo in occasione della prima Relazione, ci ha condotto a parlare in questa delle Società di patronato.

L'argomento dunque dell'articolo 221 del Codice civile si è venuto ampliando in modo da sollevarsi a più alto e ampio quesito, quello che potrebbe in una frase accettata esprimersi: dei minorenni delinquenti.

Tenendo conto di tutto ciò, le nostre conclusioni si presentano senza più ovvie e oseremmo dire necessarie.

XVIII.

Da tutto ciò sorge senz'altro la deliberazione che noi proponiamo alla Commissione affidandone l'esecuzione alle alte sollecitudini del nostro Comitato :

« La Commissione di statistica giudiziaria :

« Espresso il voto che si armonizzi la statistica giudiziaria e quella carceraria ;

« Rivolge preghiera al suo Comitato perchè, valendosi degli elementi presso la Direzione generale delle carceri, li coordini e svolga in modo da formarsi esatta idea dell'applicazione pratica dell'art. 222 del Codice civile;

« Invita pure il Comitato a portare la sua attenzione sulla delinquenza dei minorenni e sui mezzi esistenti per prevenirla, fra cui i Riformatorii e le Società di Patronato. »

10 luglio 1895.

FEDELE LAMPERTICO.

NOTIZIE INTORNO AI MINORENNI RICOVERATI NEI RIFORMATORII MASCHILI E FEMMINILI NEL DECENNIO 1884-1893.

Prospetto N. 1.

ISTITUTI	RICOVERATI NEL DECENNIO 1884-93																		NOTIZIE SPECIALI sui ricoverati nel triennio 1891-93																						
	Divisi secondo il motivo del ricovero									Divisi secondo l'età									al loro ingresso nello Stabilimento e secondo il motivo del ricovero						Numero dei minorenni																
	per correzione paterna			per ozio e vagabondaggio o per condanna			per gli art. 88 del vecchio Cod. e 53 e 54 del vigente			per correzione paterna									per ozio e vagabondaggio o per condanna						per gli articoli 88 del vecchio Codice e 53 e 54 (prima parte) del Codice vigente			ridomandati dai genitori o tutori			nuovamente ricoverati			mantenuti a carico							
	esistenti al 1° gennaio 1884	entrati nel decennio	Totale	esistenti al 1° gennaio 1884	entrati nel decennio	Totale	esistenti al 1° gennaio 1884	entrati nel decennio	Totale	8 anni	da 8 a 10 anni	da 10 a 12 anni	da 12 a 14 anni	da 14 a 16 anni	da 16 a 18 anni	oltre 18 anni	Totale (Col. 3)	8 anni	da 8 a 10 anni	da 10 a 12 anni	da 12 a 14 anni	da 14 a 16 anni	da 16 a 18 anni	oltre 18 anni	Totale (Col. 6)	8 anni	da 8 a 10 anni	da 10 a 12 anni	da 12 a 14 anni	da 14 a 16 anni	da 16 a 18 anni	oltre 18 anni	Totale (Col. 9)	per istanza dei genitori o tutori	per altra causa	Totale	dello Stato	della famiglia	Totale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
Maschili.																																									
Educatore Principe di Napoli in Ascoli Piceno (a)	86	506	592	72	86	158	2	..	2	..	42	130	164	118	52	..	506	..	10	26	33	17	86	198	
Istituto di Correzione Paterna in Bologna	43	417	460	83	127	210	33	72	105	..	1	32	57	90	175	62	417	..	1	5	27	46	39	9	127	..	4	14	21	16	10	7	72	131	1	3	4	386	10	396	
Pio Istituto dei giovani derelitti in Brescia (b)	142	319	461	58	100	112	44	5	..	319
R. Ospizio di Beneficenza della provincia di Catania (b)	36	3	39	102	178	280	2	1	3	22	79	70	7	178
Pia Casa di Patronato pei minori corrigendi in Firenze	136	535	671	40	36	76	5	29	111	199	182	8	1	535	1	4	3	13	15	36	348	11	359	
Riformatorj Marchiondi-Spagliardi in Milano	54	489	543	380	1120	1500	4	33	101	194	115	40	2	489	7	139	398	394	174	8	..	1120	56	..	80	80	916	18	934	
Istituto di Correzione Paterna in Napoli	43	666	709	42	151	193	137	194	331	..	30	75	212	51	284	14	666	31	84	12	20	4	151	..	5	101	59	..	29	..	194	229	7	..	7	427	19	446	
Istituto Camerini-Rossi in Padova	..	141	141	10	34	32	35	20	10	141	19	135	4	139	
Colonia Agricola di San Martino presso Paterno	..	7	7	296	588	884	5	2	7	..	9	62	152	197	131	36	1	588	1	1	432	..	432	
Istituto di Correzione Paterna in Pisa	140	438	578	6	47	78	172	88	36	11	438	102	..	1	1	337	15	352		
Istituto di Educazione Correzionale in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) (c)	142	142	3	22	31	66	20	142	142	..	142		
Istituto di Correzione Paterna in Tivoli (Roma) (d)	136	637	778	1	7	66	141	145	196	81	637	324	2	..	2	378	15	393		
Istituto di Correzione Paterna in Torino	123	521	644	132	208	340	..	55	55	..	10	63	108	135	152	53	521	..	1	20	58	52	56	21	208	..	1	10	30	8	6	..	55	4	7	1	8	610	15	625	
Società Reale di Patrocinio dei giovani liberati dalle Case di correzione e di pena in Torino	18	85	103	28	143	171	13	79	92	..	4	8	22	23	21	7	85	..	7	26	35	36	29	10	143	..	3	10	22	22	17	5	79	66	142	..	142		
Pio Istituto Turazza in Treviso	..	3	3	148	287	435	1	2	..	3	..	15	64	86	84	30	7	1	287	1	..	1	239	..	239	
Pio Istituto Coletti in Venezia	49	59	108	199	406	605	2	5	23	23	6	..	59	6	40	86	91	101	48	34	406	87	..	1	1	386	..	386		
Totale	1006	4826	5832	1522	3472	4994	185	400	585	16	275	804	1441	1050	997	243	4826	60	407	906	1045	645	309	100	3472	..	13	133	132	46	62	12	400	1216	18	87	105	4878	107	4985	

(a) Mancano le notizie di cui alle colonne 39 a 41. — (b) Non si possono fornire le notizie chieste dalle colonne 35 classificate nella categoria giuridica della correzione paterna; però a Tivoli non furono mai tenuti distinti nella statistica

a 41 per il triennio 1891-93. — (c) Questo Riformatorio venne aperto soltanto il 13 gennaio 1893. — (d) I minorenni furono i ricoverati per categoria giuridica.

ISTITUTI	RICOVERATI NEL																	DECENNIO 1884-93																	NOTIZIE SPECIALI sui ricoverati nel triennio 1891-93												
	Divisi secondo il motivo del ricovero										Divisi secondo l'età							al loro ingresso nello Stabilimento e secondo il motivo del ricovero																	Numero dei minorenni												
	per correzione paterna			per ozio e vagabondaggio o per condanna			per gli art. 88 del vecchio Cod. e 53 e 54 del vigente				per correzione paterna							per ozio e vagabondaggio o per condanna							per gli articoli 88 del vecchio Codice e 53 e 54 (prima parte) del Codice vigente			ridomandati dai genitori o tutori	nuovamente ricoverati		mantenuti a carico																
	esistenti al 1° gennaio 1884	entrati nel decennio	Totale	esistenti al 1° gennaio 1884	entrati nel decennio	Totale	esistenti al 1° gennaio 1884	entrati nel decennio	Totale	esistenti al 1° gennaio 1884	entrati nel decennio	Totale	esistenti al 1° gennaio 1884	entrati nel decennio	Totale	esistenti al 1° gennaio 1884	entrati nel decennio	Totale	esistenti al 1° gennaio 1884	entrati nel decennio	Totale	esistenti al 1° gennaio 1884	entrati nel decennio	Totale	esistenti al 1° gennaio 1884	entrati nel decennio	Totale		esistenti al 1° gennaio 1884	entrati nel decennio	Totale	esistenti al 1° gennaio 1884	entrati nel decennio	Totale	esistenti al 1° gennaio 1884	entrati nel decennio	Totale	esistenti al 1° gennaio 1884	entrati nel decennio	Totale	esistenti al 1° gennaio 1884	entrati nel decennio	Totale	esistenti al 1° gennaio 1884	entrati nel decennio	Totale	esistenti al 1° gennaio 1884
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41								
Femminili.																																															
Casa di Provvidenza in <i>Brescia</i> (a)	63	423	486	19	2	15	29	78	120	94	57	37	8	423	1	..	1	..	2	1	..	1							
Istituto femminile delle minorenni a <i>Castello di Signa</i>	126	128	254	5	..	5	27	14	25	29	26	6	1	128	21	138	1	139						
Arciconfraternita del Santissimo Rosario in <i>Chieti</i> (a)	40	54	94	5	11	20	14	4	54							
Casa della Provvidenza in <i>Crema</i> (Cremona)	31	47	78	14	..	14	3	11	13	9	6	4	1	47	1	44	..	44						
Istituto del Buon Pastore in <i>Cremona</i> (a)	26	55	81	2	2	21	14	7	5	4	55							
Istituto femminile di San Silvestro in <i>Firenze</i>	104	135	239	13	60	33	16	4	6	3	135	18	80	..	80						
Casa di Rifugio per le minorenni corrigende a <i>San Felice a Ema</i> (Galluzzo - Firenze)	84	230	314	18	106	58	30	12	5	1	230	124	15	139						
Ospizio Provinciale Femminile Principe Umberto in <i>Lecce</i>	130	92	222	8	22	39	18	5	92	128	..	128						
Casa di Provvidenza (Sezione Corrigende) in <i>Mantova</i>	10	40	50	3	14	17	..	1	1	..	6	7	14	10	3	..	40	..	1	7	5	1	14	1	1	7	29	17	46							
Casa di Nazaret (Istituto privato femminile) in <i>Milano</i>	160	510	670	300	401	701	28	57	91	98	148	80	8	510	33	75	120	103	66	4	..	401	764	..	764						
Pio Istituto delle Orfanelle in <i>Modena</i>	14	57	71	36	48	84	..	8	8	2	11	16	14	12	2	..	57	4	9	15	10	8	2	..	46	8	8	10	..	6	6	95	..	95								
Istituto del Buon Pastore in <i>Monza</i> (Milano)	53	53	..	43	43	1	9	14	25	4	53	5	14	17	6	1	43	19	81	..	81							
Istituto delle Artigianelle in <i>Palermo</i> (b)	60	98	158	10	41	47	98							

(a) Mancano le notizie di cui alle colonne 39 a 41.

(b) Mancano le notizie di cui alle colonne 35 a 41.

ISTITUTI	RICOVERATI NEL																	
	Divisi secondo il motivo del ricovero									Divisi secondo l'età								
	per correzione paterna			per ozio e vagabondaggio o per condanna			per gli art. 88 del vecchio Cod. e 53 e 54 del vigente			per correzione paterna								
	esistenti al 1° gennaio 1884	entrati nel decennio	Totale	esistenti al 1° gennaio 1884	entrati nel decennio	Totale	esistenti al 1° gennaio 1884	entrati nel decennio	Totale	8 anni	da 8 a 10 anni	da 10 a 11 anni	da 12 a 14 anni	da 14 a 16 anni	da 16 a 18 anni	oltre i 18 anni	Totale (Col. 3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<i>Segue Femminili.</i>																		
Casa d'istruzione ed emenda in <i>Palermo</i>	38	118	156	3	7	10
Istituto di Correzione Paterna in <i>Perugia</i>	33	72	105	23	62	85	4	14	18	2	6	10	9	15	23	7	72	..
Istituto del Buon Pastore in <i>Piacenza</i>	6	26	32	13	8	21	5	1	6	5	11	7	3	26	..
Casa di Custodia Femminile al Buon Pastore in <i>Roma (a)</i>	22	112	134	102	82	184	1	9	10	20	36	32	19	5	112	..
Istituto del Buon Pastore in <i>Torino</i>	56	287	343	10	67	77	4	16	20	2	5	19	33	61	76	91	287	..
Riformatorio privato Turazza (Sezione Femminile) in <i>Treviso (b)</i>	55	134	189	4	34	46	30	19	1	..	134	..
Privata Casa Femminile di Riabilitazione (Istituto Canal) in <i>Venezia</i>	11	73	84	110	171	281	..	1	1	..	8	21	19	11	11	3	73	..
Totale	801	2382	3183	897	1260	2157	17	57	74	151	443	526	458	408	266	130	2382	..

R I A S

<i>istituti maschili</i>	1006	4826	5832	1522	3472	4994	185	400	585	16	275	804	1441	1050	997	243	4826	..
<i>Istituti femminili</i>	801	2382	3183	897	1260	2157	17	57	74	151	443	526	458	408	266	130	2382	..
TOTALE GENERALE (c)	1807	7208	9015	2419	4732	7151	202	457	659	167	718	1330	1899	1458	1263	373	7208	..

(a) Mancano le notizie di cui alle colonne 39 a 41. — (b) Mancano le notizie di cui alle colonne 35 a 41. — (c) In poter fornire le notizie richieste per mancanza dei registri matricolari, soltanto di recente istituiti; 2° Colonia Agraria di quell'Amministrazione; 3° Istituto delle Sacramentine in **Bergamo**, perchè aperto nel 1894; 4° Casa di Educazione

DECENNIO 1884-93																																			NOTIZIE SPECIALI sui ricoverati nel triennio 1891-93			
al loro ingresso nello Stabilimento e secondo il motivo del ricovero																																		Numero dei minorenni				
per ozio e vagabondaggio o per condanna															per gli articoli 88 del vecchio Codice e 53 e 54 (prima parte) del Codice vigente																			ridomandati dai genitori o tutori	nuovamente ricoverati		mantenuti a carico	
8 anni	da 8 a 10 anni	da 10 a 12 anni	da 12 a 14 anni	da 14 a 16 anni	da 16 a 18 anni	oltre 18 anni	Totale (Col. 6)	8 anni	da 8 a 10 anni	da 10 a 12 anni	da 12 a 14 anni	da 14 a 16 anni	da 16 a 18 anni	oltre 18 anni	Totale (Col. 9)	per istanza dei genitori	per altra causa	Totale	dello Stato	della famiglia	Totale																	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41																
7	13	30	29	19	15	5	118	..	1	1	1	3	1	..	7	11	145	..	145																
..	6	8	12	15	18	3	62	..	1	6	6	1	14	21	1	..	1	142	..	142																
..	3	2	2	1	8	1	..	1	37	..	37																
19	18	28	11	6	82	1	2	6	..	9	1	2	..	2																	
..	1	3	7	14	20	22	67	..	1	2	3	7	2	1	16	56	3	18	21	293	..	293																
..																
2	31	39	47	29	21	2	171	1	1	223	..	223																
93	242	373	266	170	83	33	1260	..	3	9	19	15	10	1	57	165	7	24	31	2323	33	2356																

S U N T O .

60	407	906	1045	645	309	100	3472	..	13	135	132	46	62	12	400	1216	18	87	105	4878	107	4985
93	242	373	266	170	83	33	1260	..	3	9	19	15	10	1	57	165	7	24	31	2323	33	2356
153	649	1279	1311	815	392	133	4732	..	16	144	151	61	72	13	457	1381	25	111	136	7201	140	7341

questo prospetto non sono compresi i seguenti Riformatori: 1° Istituto Buon Pastore di **Ancona**, che ha dichiarato di non di **Monteleone Calabro**, perchè il relativo ufficio trovasi chiuso in dipendenza del procedimento penale in corso a carico Correzionale in **Urbino**, perchè aperta nel 1894.

ISTITUTI	MINORENNI RICOVERATI, DIVISI SECONDO L'ETÀ							
	per correzione paterna							
	8 anni	da 8 a 10 anni	da 10 a 12 anni	da 12 a 14 anni	da 14 a 16 anni	da 16 a 18 anni	da 18 anni alla maggiore età	Totale
Maschili.								
Educatario Principe di Napoli in <i>Ascoli Piceno</i>	10	33	89	113	146	59	450
Istituto di correzione paterna in <i>Bologna</i>	4	19	37	132	237	429
Pio Istituto dei giovani derelitti in <i>Brescia</i>	1	10	24	27	116	68	246
R. Ospizio di beneficenza della provincia di <i>Catania</i>	1	8	16	12	1	38
Pia Casa di patronato per i minorenni corrigendi in <i>Firenze</i>	..	2	17	81	168	195	85	548
Riformatorio Marchiondi-Spagliardi in <i>Milano</i>	2	7	32	94	179	47	..	361
Istituto di correzione paterna in <i>Napoli</i>	2	25	42	64	81	168	144	526
Istituto Camerini-Rossi in <i>Padova</i>	1	5	6	14	12	19	57
Colonia agricola di San Martino presso <i>Palermo</i>	1	1	1	2	5
Istituto di correzione paterna in <i>Pisa</i>	4	21	62	167	157	85	496
Istituto di educazione correzionale in <i>Santa Maria Capua Vetere</i>
Istituto di correzione paterna in <i>Tivoli</i>	6	34	128	164	199	172	703
Istituto di correzione paterna in <i>Torino</i>	12	75	106	217	139	549
Società Reale di patrocinio dei giovani liberati dalle Case di correzione e di pena in <i>Torino</i>	22	45	18	85
Pio Istituto Turazza in <i>Treviso</i>	1	1	1	3
Pio Istituto Coletti in <i>Venezia</i>	2	21	18	36	21	98
<i>Totali</i>	4	56	213	672	1,114	1,484	1,051	4,594
Femminili.								
Casa di Provvidenza in <i>Brescia</i>	1	5	11	19	24	148	208
Istituto femminile delle minorenni a <i>Castello di Signa</i>	10	20	3	63	96	192
Arciconfraternita del SS. Rosario in <i>Chieti</i>
Casa della Provvidenza in <i>Crema</i>	2	1	6	3	4	46	62
Istituto del Buon Pastore in <i>Cremona</i>	1	2	6	30	39
Istituto femminile di San Silvestro in <i>Firenze</i>	6	14	28	25	29	23	57	182

ALLA QUALE USCIRONO DALL'ISTITUTO E SECONDO IL MOTIVO PEL QUALE ERANO STATI RICOVERATI															
per ozio, vagabondaggio o condanna								per gli articoli 88 del vecchio Codice e 53 e 54 (1ª parte) del Codice vigente							
8 anni	da 8 a 10 anni	da 10 a 12 anni	da 12 a 14 anni	da 14 a 16 anni	da 16 a 18 anni	da 18 anni alla maggiore età	Totale	8 anni	da 8 a 10 anni	da 10 a 12 anni	da 12 a 14 anni	da 14 a 16 anni	da 16 a 18 anni	da 18 anni alla maggiore età	Totale
..	2	11	33	40	44	28	158	1	1	2
..	1	4	8	32	72	81	198	4	6	21	41	12	84
..
..	..	5	14	21	58	22	120
..	1	4	10	28	21	12	76
1	49	173	277	568	280	36	1,384
..	18	66	49	57	190	23	177	110	310
..
..	2	6	24	62	188	242	524
..
..	3	2	4	9	18
..
..	..	10	44	9	150	68	281	9	11	30	5	55
..	1	28	74	63	166	8	32	41	7	88
..	..	2	21	49	107	112	291
..	..	7	20	89	213	181	510
1	55	222	473	994	1,260	911	3,916	4	23	87	290	135	539

ISTITUTI	MINORENNI RICOVERATI, DIVISI SECONDO L'ETA							
	per correzione paterna							
	8 anni	da 8 a 10 anni	da 10 a 12 anni	da 12 a 14 anni	da 14 a 16 anni	da 16 a 18 anni	da 18 anni alla maggiore età	Totale
<i>Segue Femminili.</i>								
Casa di Rifugio per le minorenni corrige a <i>San Felice a Ema (Galluzzo)</i>	3	11	5	16	9	27	149	220
Ospizio provinciale femminile Principe Umberto in <i>Lecce</i>
Casa di Provvidenza (Sezione Corrigende) in <i>Man-tova</i>	1	4	5
Casa di Nazaret (Istituto privato femminile) in <i>Mi-lano</i>	9	23	13	8	23	51	217	344
Pio Istituto delle Orfanelle in <i>Modena</i>	5	3	6	26	40
Istituto del Buon Pastore in <i>Monza</i>	1	6	4	3	14
Istituto delle Artigianelle in <i>Palermo</i>
Casa d'istruzione ed emenda in <i>Palermo</i>
Istituto di correzione paterna in <i>Perugia</i>	1	5	7	12	23	34	82
Istituto del Buon Pastore in <i>Piacenza</i>	1	..	6	8	15
Casa di custodia femminile al Buon Pastore in <i>Roma</i>	1	4	5	13	33	33	45	134
Istituto del Buon Pastore in <i>Torino</i>	2	1	11	27	55	128	224
Riformatorio privato Turazza (sezione femminile) in <i>Treviso</i>	2	6	10	19	18	56	111
Privata Casa femminile di riabilitazione (Istituto Canal) in <i>Venezia</i>	1	2	2	7	13	26
Totale . . .	20	60	80	136	190	351	1,060	1,897

R I A S

<i>Riformatorii maschili</i>	4	56	213	672	1,114	1,484	1,051	4,594
<i>Riformatorii femminili</i>	20	60	80	136	190	351	1,060	1,897
TOTALE GENERALE . . .	24	116	298	808	1,304	1,835	2,111	6,491

ALLA QUALE USCIRONO DALL'ISTITUTO E SECONDO IL MOTIVO PEL QUALE ERANO STATI RICOVERATI																	
per ozio, vagabondaggio o condanna										per gli art. 88 del vecchio Codice e 53 e 54 (prima parte) del Codice vigente							
8 anni	da 8 a 10 anni	da 10 a 12 anni	da 12 a 14 anni	da 14 a 16 anni	da 16 a 18 anni	da 18 anni alla maggiore età	Totale	8 anni	da 8 a 10 anni	da 10 a 12 anni	da 12 a 14 anni	da 14 a 16 anni	da 16 a 18 anni	da 18 anni alla maggiore età	Totale		
..		
..	..	2	8	6	10	196	222		
..	1	2	1	4		
6	13	17	39	46	82	308	511		
..	2	11	11	36	60	1	1		
..	2	..	5	3	8	4	22		
..	2	4	2	4	16	61	89		
3	9	30	39	32	27	3	143	..	1	1	2	4	2	..	10		
..	..	1	2	8	15	26	52	1	3	6	5	15		
..	2	..	5	11	18	5	5		
..	..	2	2	9	12	61	86	4	2	6		
..	1	1	8	29	39	1	2	10	2	15		
..		
..	..	6	22	24	29	108	189		
10	26	67	130	160	236	893	1,522	..	1	1	4	10	22	14	52		

S U N T O .

1	55	222	473	994	1,260	911	3,916	4	23	87	290	135	539
10	26	67	130	160	236	893	1,522	..	1	1	4	10	22	14	52
11	81	289	603	1,154	1,496	1,804	5,438	..	1	5	27	97	312	149	591

**DECRETI DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ASSEGNAZIONE DEI MINORENNI A UNA CASA DI EDUCAZIONE
O DI CORREZIONE E NUMERO DEI MINORENNI RICOVERATI.**

Prospetto N. 3

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE per l'assegnazione dei minorenni a una casa di educazione o di correzione (Art. 222 del Codice civile)	DECRETI				MINORENNI RICOVERATI per l'articolo 222 del Codice civile				
	pervenuti		ai quali fu dato corso						
	riguardanti minorenni								
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine					Maschi
Rimasti ineseguiti al 1° gennaio 1893 N.	1,068	74	} 401	156	Esistenti {	al 30 giugno 1890 N.	1,785	964	2,749
Giunti dal 1° gennaio al 30 giugno 1893 . . . »	501	164				al 31 dicem. 1890 »	1,647	1,032	2,679
Rimasti ineseguiti al 1° luglio 1893 »	1,168	82	} 278	179	Esistenti {	al 30 giugno 1891 »	1,592	1,176	2,768
Giunti dal 1° luglio al 31 dicembre 1893 . . . »	640	197				al 31 dicem. 1891 »	1,633	1,126	2,759
Rimasti ineseguiti al 31 dicembre 1893 . . . »	1,530	100	} 323	122	Esistenti {	al 30 giugno 1892 »	1,744	1,211	2,955
Giunti dal 1° gennaio al 30 giugno 1894 . . . »	513	155				al 31 dicem. 1892 »	1,886	1,312	3,198
Rimasti ineseguiti al 1° luglio 1894 »	1,720	133	} 480	166	Esistenti {	al 30 giugno 1893 »	1,968	1,371	3,339
Giunti dal 1° luglio al 31 dicembre 1894 . . . »	689	188				al 31 dicem. 1893 »	1,940	1,380	3,320
Rimasti ineseguiti al 1° luglio 1894 »	1,929	155	} 54	41	Esistenti {	al 30 giugno 1894 »	2,013	1,487	3,500
Giunti dal 1° luglio al 31 dicembre 1894 . . . »	149	52				al 31 dicem. 1894 »	1,997	1,546	3,543
Rimasti ineseguiti al 31 dicembre 1894 . . . »	2,024	166	Esistenti al 28 febbraio 1895 »	2,130	1,570	3,700	
Giunti dal 1° gennaio al 28 febbraio 1895 . . . »	149	52	Ricoverati a spese della fami- glia:				
Rimasti ineseguiti al 28 febbraio 1895 . . . »	2,024	166	a retta intera	89	2	91	
					a mezza retta	3	..	3	

PROSPETTO

delle notizie sulle Società di Patronato pei liberati dalle Case di pena,
di Custodia e dai Riformatorii nell'anno 1893.

PROVINCIE	Numero dei patroni		Mezzi pecuniari disponibili annualmente		Modo di esercitare il patronato			Categoria di liberati patrocinati			Numero dei liberati ammessi al patronato nell'anno 1893			Numero dei liberati ammessi al patronato nell'anno 1893 e negli anni precedenti, i quali in seguito			Somma erogata dalla Società durante l'anno 1893 a favore dei liberati	Somma concessa alla Società dal Ministero a titolo di sussidio nell'anno 1893	Osservazioni
	ordinari	straordinari	in rendite	in sottoscrizioni	ricovero in case di rifugio	soccorso pecuniario	collocamento in officine	adulti	minorenni	donne	adulti	minorenni	donne	furono recidivi	si condussero o restamente	furono perduti di vista			
Ancona	60	300. »	no	sì	sì	sì	sì	no	6	1	..	1	11	..	205. »	100. »	
Belluno	32	..	133.99	..	sì	sì	sì	a) sì	sì	sì	4	2	..	5	17	2	b) 9. »	100. »	a) Fin dall'anno 1891 la Società ha esteso il patrocinio agli adulti non recidivi, che abbiano tenuto buona condotta durante la detenzione. b) Per altre piccole spese di vestiario il Presidente ha provveduto del proprio, raccomandando inoltre i patrocinati al Comitato dello cucino economiche, dal quale riceveranno gratuitamente, durante l'inverno, pane e minestra ogni giorno.
Bergamo	27	15	507.78	165. »	sì	sì	sì	c) sì	no	no	12	22	53	25	268.95	100. »	c) La Società esercita il suo patronato sopra adulti maschi aventi l'età dai 18 ai 25 anni e non recidivi: assume anche il patronato fuori dei casi suesposti, quando vi concorrano circostanze eccezionali, decise dal Consiglio direttivo.
Bologna	248	2	1,248.71	1,035. »	no	sì	sì	sì	d) no	sì	32	..	1	3	40	2	845.25	100. »	d) Pei minorenni vi era a Bologna altra Istituzione, che ha cessato di funzionare fin dal 31 dicembre 1893, essendo pendenti le pratiche per la sua fusione con la Società protettrice dell'infanzia abbandonata.
Brescia	46	3	1,989.95	276. »	no	e) no	sì	sì	sì	sì	47	6	3	64	145	154	460.34	300. »	e) L'azione della Società si esplica provvedendo i liberati di vitto, vestiario, alloggio ed occupazione; somministrando loro anche merci da rivendere ed attrezzi di professione.
Cuneo	12	..	1,487.03	no	sì	sì	sì	sì	sì	100. »	f) Tale somma è costituita unicamente da sussidi.
Cuneo (Fossano)	133	266. »	sì	sì	sì	sì	sì	sì	1	?	1	318.75	100. »	
Cuneo (Saluzzo)	7	..	950. »	170. »	no	sì	sì	sì	sì	sì	21	..	1	2	16	14	235.45	150. »	
Firenze	66	2	201.60	2,190.96	g) sì	sì	sì	sì	sì	sì	38	3	..	36	54	4	4,536.18	1,600. »	La Società esercita il suo patronato su tutte le provincie della Toscana. g) Soltanto i minorenni maschi, che ricovera presso la Casa di Patronato, Istituto fondato e soccorso dalla Società stessa.
Mantova	80	..	111.93	297. »	sì	sì	sì	sì	sì	sì	30	9	1	5	12	49	530. »	200. »	
Milano	75	156	3,938.23	13,313.06	sì	sì	sì	sì	sì	sì	45	6	1	171	1,134	956	17,622. »	1,500. »	
Milano	762.86	..	no	i) sì	j) sì	sì	sì	no	78	k)	1,112.85	500. »	h) Legato disposto dal fu monsignor Stanislao Taverna. i) L'Istituto accorda ai patrocinati anche soccorsi di indumenti e di vitto j) Limitatamente ai minorenni che escono dai Riformatorii. k) Mancano i dati per rispondere.

PROVINCIE	Numero dei patroni		Mezzi pecuniari disponibili annualmente		Modo di esercitare il patronato			Categoria di liberati patrocinati		
	ordinari	straordinari	in rendite	in sottoscrizioni	ricovero in case di rifugio	soccorso pecuniario	collocamento in officine	adulti	minorenni	donne
Milano (Lodi)	73	40	675. »	150. »	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Modena	69	..	2,472.27	974. »	no	sì	sì	sì	sì	sì
Novara	39	..	1,115.65	410. »	no	sì	sì	sì	sì	sì
Novara (Biella)	222	..	192. »	2,350. » c)	no	sì	sì	sì	sì	»
Novara (Varallo).	49	12	250. »	36. »	no	sì	sì	sì	sì	sì
Padova	166	33	235.18	750. »	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Pavia
Perugia	17	4	24. »	102. »	no	sì	sì	sì	sì	sì
Roma e)	f)	no	sì	sì	sì	sì	no
Rovigo	25	2	..	30. »	no	sì	sì	sì	sì	sì
Torino	240	30	2,370. »	1,624. »	h) s	sì	sì	sì	i) sì	sì
Venezia	406	..	300. »	1,948. »	sì	sì	sì	sì	sì	sì

Numero dei liberati ammessi al patronato nell'anno 1893			Numero dei liberati ammessi al patronato nell'anno 1893 e negli anni precedenti, i quali in seguito			Somma erogata dalla Società durante l'anno 1893 a favore dei liberati	Somma concessa alla Società dal Ministero a titolo di sussidio nell'anno 1893	Osservazioni
adulti	minorenni	donne	furono recidivi	si condussero onestamente	furono perduto di vista			
34	4	2	21	130	63	562.86	200. »	
94	4	3	35	a) ..	b) ..	1,184.60	400. »	a) Tutti, meno i 35 recidivi indicati. b) Non se ne conosce il numero, perchè appena un liberato trova lavoro, cessa la sorveglianza a cui è sottoposto da parte di un socio patrono, e cessa del pari il sussidio accordatogli.
44	4	2	5	10	25	1,178.23	300. »	
23	12	..	8	24	2	461. »	100. »	c) Questa cifra rappresenta il totale delle sottoscrizioni ancora da realizzarsi; però alcune quote si ritengono inesigibili. La Società non è ancora stata riconosciuta come ente morale, epperò non può fruire del sussidio di lire 200 annue votato dal Consiglio Provinciale di Novara.
5	2	1	3	28	39	d) 197.55	100. »	d) La Società ha soccorso eziandio i patrocinati con oggetti di vestiario raccolti dalla carità cittadina.
..	83	152	45	1,196.15	600 »	
..	La Società di patronato di Pavia non ha ancora trasmesso le notizie richieste.
1	1	..	24.05	100. »	
20	7	g)	298.37	1,000. »	e) La Società non ha patroni, essendosi questi ritirati per non aver potuto ottenere il riconoscimento giuridico dell'ente, nonostante siansi espletate tutte le pratiche volute dalla legge. Il patronato viene esercitato dall'Asilo o Istituto della S. Famiglia. f) Si impiegano le rendite proprie della S. Famiglia. g) Si condussero tutti onestamente.
1	4	3	49.99	100. »	
10	42	6	18	..	j) ..	909.90	2,000. »	h) I ricoverati sono rinchiusi in apposito locale demaniale, pagando la Società una tassa sui fabbricati di lire 875.50. Le ragazze sono tenute nell'Istituto di San Pietro a spese del R. Patronato. i) Minorenni d'ambo i sessi. j) Dalle statistiche annuali della Società risulta che un quinto circa dei patrocinati si perde di vista.
66	1	..	k) 37	90	45	572. »	250. »	k) Venti patrocinati vennero mandati a domicilio coatto. La Società merita, sotto ogni rapporto, di essere validamente incoraggiata.

**Relazione del Consigliere Penserini sui rapporti intorno
ai fallimenti per l'anno 1894.**

La disattenzione e noncuranza nella compilazione dei quadri statistici è di molto diminuita, ma non cessata del tutto nel 1894.

Perocchè notansi differenze rilevanti di cifre fra gli stati delle Presidenze e delle regie Procure nei distretti di Napoli, Catania e Palermo; e differenze di poco rilievo in quelli dei distretti di Torino, Lucca, Firenze, Bologna, Ancona, Trani; e per la sola materia penale nei distretti di Genova, Casale e Cagliari.

Il periodo ascendente del numero dei fallimenti cominciato nel 1884 purtroppo continua, essendone stati dichiarati nel 1894 2338, dai quali tolti 161 revocati, rimasero 2177, contro 2190, ridotti per le revoche a 2032 nel 1893. E 5 di quelli chiusi negli anni precedenti furono riaperti nell'anno ultimo.

Dei 2338 fallimenti dichiarati nel 1894 ecco quale fu la distribuzione per regioni e il numero di quelli revocati in confronto dell'anno precedente.

Italia settentr.	N. 1,126	revocati	71	Nel 1893	N. 1,024	revocati	84
Italia centrale.	» 591	id.	36	Id.	» 565	id.	22
Italia merid.	» 397	id.	31	Id.	» 367	id.	21
Sicilia	» 186	id.	21	Id.	» 216	id.	29
Sardegna	» 38	id.	2	Id.	» 18	id.	2
	<hr/>		<hr/>		<hr/>		<hr/>
Regno	N. 2,338	revocati	161	Nel 1893	N. 2,190	revocati	158
	<hr/>		<hr/>		<hr/>		<hr/>

Le differenze coll'anno 1894 furono pertanto le seguenti:

Italia settentrionale	115 in più
Italia centrale	12 in più
Italia meridionale	20 in più
Sicilia	22 in meno
Sardegna	20 in più
Regno	145 in più

L'aumento più sensibile ebbesi nell'Italia settentrionale, ed in ispecie nei distretti di Torino e Milano. In quest'ultimo quasi per intero nel circondario di Milano, dove da 256 nel 1893 ascsero a 298 nel 1894: e nota il Presidente di quel Tribunale che più grave del numero dei fallimenti: è l'aumento del passivo ascso a lire 9,633,490 nel 1894 in confronto di lire 1,480,336. 22 nel 1893.

Nell'Italia centrale fuvvi aumento nei distretti di Ancona e Roma, diminuzione in quello di Bologna, lievi oscillazioni in più od in meno negli altri.

Nell'Italia meridionale due in meno nel distretto di Aquila, aumento non grave negli altri tre di Napoli, Trani e Catanzaro.

La diminuzione in Sicilia si ebbe in tutti tre i distretti di Messina, di Palermo e di Catania.

Grave, in proporzione, fu l'aumento in Sardegna, di oltre il doppio del 1893.

Dei 2338 fallimenti del 1894, 726 furono dichiarati ad istanza dei falliti; 1452 ad istanza dei creditori, e 160 d'ufficio. E riguardano 2018 individui, e 320 Società (285 in nome collettivo, 6 in accomandita semplice, 3 in accomandita per azioni e 26 anonime).

Riguardo al passivo dei fallimenti dichiarati nel 1894, quasi il 32 per cento non superava le lire 5000; quasi il 52 per cento da lire 5000 a meno di lire 50 mila; 157 da 50 mila a meno di lire 100 mila; 131 da 100 mila a meno di mezzo milione; 6 da mezzo milione a meno di un milione; 4 oltre un milione; gli altri 38 per somme ignote.

Ai 2338 fallimenti dichiarati nel 1894 addizionati 5 riaperti e 2880 rimasti pendenti alla fine del 1893, si ebbero 5223 procedure: ne furono chiuse 2238, rimanendone pendenti 2985: e così 105 più che nell'anno precedente, e 94 più delle 2891 alla fine del 1892: aumento certo non confortante, e dipendente dall'essere cresciuti i fallimenti e non da minore operosità, essendochè nel 1894 ne furono chiusi 73 in più dei 2165 chiusi nell'anno 1893.

Datano le procedure rimaste pendenti alla fine del 1894, da

non oltre sei mesi	N.	1,125
id. un anno	»	510
id. tre anni	»	690
id. cinque anni	»	279
oltre cinque anni	»	381
<i>Totale</i>	<i>N.</i>	<u>2,985</u>

CORTI D'APPELLO	FALLIMENTI															
	a carico					Totali	chiusi nel corso dell'anno	rimasti in corso alla fine dell'anno (Differenza fra le colonne 6 e 7)	i quali pendono da							
	in corso alla fine dell'anno precedente	dichiarati negli anni precedenti e risaperti nel corso dell'anno	dichiarati nel corso dell'anno						non oltre sei mesi	non oltre un anno	non oltre due anni	non oltre tre anni	non oltre quattro anni	non oltre cinque anni	oltre cinque anni	
			ad istanza	del fallito	dei creditori											d'ufficio
Genova	353	..	36	110	12	511	178	333	97	58	50	29	99			
Casale	97	1	44	37	4	183	87	96	38	14	18	7	19			
Torino	298	2	92	165	25	582	278	304	106	38	88	44	28			
Milano	281	..	125	228	14	648	336	312	128	72	76	21	15			
Brescia	70	..	20	34	6	130	70	60	22	7	22	7	2			
Venezia	142	1	63	94	17	317	198	119	57	24	31	3	4			
<i>Italia settentrionale</i>	1,241	4	380	668	78	2,371	1,147	1,224	448	213	285	111	167			
Parma e Modena	89	..	18	27	5	139	57	82	37	6	18	8	13			
Lucca	81	..	31	33	3	148	80	68	35	6	16	7	4			
Firenze	117	..	64	62	11	254	153	101	28	21	34	10	8			
Bologna	101	..	40	46	5	192	109	83	25	17	24	10	7			
Ancona, Macerata e Perugia	95	..	22	55	11	183	59	124	49	40	19	9	7			
Roma	148	..	55	101	2	306	107	199	78	36	53	22	10			
<i>Italia centrale</i>	631	..	230	324	37	1,222	565	657	252	126	164	66	49			
Aquila	45	..	4	21	2	72	19	53	10	10	15	7	11			
Napoli e Potenza	328	..	35	171	14	548	184	364	110	71	102	39	42			
Trani	183	..	27	80	6	296	98	203	158	11	12	10	12			
Catanzaro	73	..	1	33	3	110	15	95	30	22	21	7	15			
<i>Napoletano</i>	629	..	67	305	25	1,026	311	715	308	114	150	63	80			
Messina	30	..	8	13	3	54	21	33	20	5	7	..	1			
Catania	102	..	15	41	2	160	73	87	16	10	17	9	35			
Palermo	196	1	12	81	11	301	94	207	55	35	53	22	42			
<i>Sicilia</i>	328	1	35	135	16	515	188	327	91	50	77	31	78			
Cagliari (Sardegna)	51	..	14	20	4	89	27	62	26	7	14	8	7			
REGNO	2,880	5	726	1,452	160	5,223	2,338	2,985	1,125	510	690	279	381			

NOTIZIE SPECIALI																																
intorno ai fallimenti dichiarati nel corso dell'anno															intorno ai fallimenti chiusi nel corso dell'anno																	
Persone fallite che si distinguevano secondo la qualità in										Totale					Ammontare approssimativo del passivo							Durata della procedura (esclusi i fallimenti chiusi per revoca)										
individui	società					dei fallimenti	dei falliti	meno di 5,000 lire	da 5,000 a meno di 50,000 lire	da 50,000 a meno di 100,000 lire	da 100,000 a meno di 500,000 lire	da 500,000 ad un milione di lire	oltre un milione di lire	somme ignote	non oltre sei mesi	non oltre un anno	non oltre tre anni	oltre tre anni														
	in nome collettivo	in accomandita semplice	in accomandita per azioni	anonime	dei fallimenti														dei falliti	meno di 5,000 lire	da 5,000 a meno di 50,000 lire	da 50,000 a meno di 100,000 lire	da 100,000 a meno di 500,000 lire	da 500,000 ad un milione di lire	oltre un milione di lire	somme ignote	non oltre sei mesi	non oltre un anno	non oltre tre anni	oltre tre anni		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33															
141	16	1	158	177	55	87	11	8	1	43	39	49	31															
77	8	85	93	30	44	3	5	1	1	1	56	13	8	8															
230	50	..	1	1	282	326	80	141	22	16	..	2	..	135	70	38	18															
307	54	4	..	2	367	427	125	144	25	17	1	155	84	62	11															
54	6	60	67	18	35	5	7	2	33	18	11	5															
155	18	1	174	196	68	101	11	7	2	106	57	20	6															
964	152	5	1	4	1,126	1,286	376	552	77	60	3	3	5	528	281	188	79															
43	5	2	50	55	16	29	4	2	..	1	..	19	9	13	11															
64	3	67	72	25	39	4	7	31	19	16	9															
119	16	1	..	1	137	158	38	91	8	8	2	98	21	20	8															
85	6	91	98	37	54	8	6	40	46	17	2															
73	12	3	88	98	27	21	2	2	1	20	16	11	6															
127	27	4	158	188	24	43	10	14	1	..	5	46	33	18	..															
511	69	1	..	10	591	669	167	277	36	39	1	1	8	254	144	95	36															
21	6	27	34	5	7	1	1	2	7	5	4	..															
191	21	..	1	7	220	243	40	90	13	11	1	..	7	54	51	36	21															
97	12	4	113	128	29	39	9	7	1	..	4	43	19	18	9															
34	3	37	40	4	6	1	1	1	1	6	5	1															
343	42	..	1	11	397	445	78	142	24	20	2	..	14	105	81	63	31															
23	1	24	26	3	9	2	2	3	9	5	3	2															
51	6	1	58	66	17	35	7	3	31	8	11	12															
90	13	..	1	..	104	122	18	47	8	5	8	29	20	22	15															
164	20	..	1	1	186	214	58	91	17	10	11	69	33	36	29															
36	2	38	41	4	16	3	2	11	6	3	5															
2,018	285	6	3	26	2,338	2,655	663	1,078	157	131	6	4	38	967	545	385	180															

Segue NOTIZIE

CORTI D'APPELLO	intorno ai fallimenti chiusi nel corso dell'anno																			
	Modo della chiusura					Ammontare del dividendo ottenuto dai creditori														
	per revoca della dichiarazione di fallimento in seguito ad opposizione		per insufficienza di attivo			per concordato					per liquidazione									
	del fallito	di altri interessati	per concordato	per liquidazione	non più del 5 per cento	da più del 5 al 10 per cento	da più del 10 al 25 per cento	da più del 25 al 50 per cento	da più del 50 al 75 per cento	più del 75 per cento	non più del 5 per cento	da più del 5 al 10 per cento	da più del 10 al 25 per cento	da più del 25 al 50 per cento	da più del 50 al 75 per cento	più del 75 per cento				
	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50			
Genova	15	1	46	80	36	7	22	37	12	1	1	8	..	14	8	4	2			
Casale	2	..	17	50	18	6	11	23	7	1	..	1	2	6	6	..	3			
Torino	17	..	58	140	63	13	37	68	16	2	4	12	14	14	16	5	2			
Milano	23	1	114	140	58	5	25	83	23	4	..	9	8	30	8	3	..			
Brescia	2	1	13	35	19	2	5	20	7	..	1	1	3	8	6	1	..			
Venezia	9	..	48	93	48	8	19	41	18	1	6	4	16	16	6	4	2			
<i>Italia settentrionale</i>	68	3	296	538	242	43	119	272	83	9	12	35	43	88	50	17	9			
Parma e Modena	4	1	11	27	14	..	6	12	9	3	3	4	2	1	1			
Lucca	5	..	24	35	16	3	12	13	6	1	6	4	1	4	1			
Firenze	6	..	38	94	15	4	21	53	13	1	2	4	3	6	1	1	..			
Bologna	4	..	37	50	18	5	9	30	5	1	..	9	2	4	2	1	..			
Ancona, Macerata e Perugia	6	..	33	16	4	..	4	7	4	..	1	1	..	2	1			
Roma	10	..	31	65	1	5	16	33	6	3	2	1			
<i>Italia centrale</i>	35	1	174	287	68	17	68	148	43	6	5	17	14	21	6	7	3			
Aquila	2	1	7	6	3	6	1	..	1	1			
Napoli e Potenza	22	..	67	70	25	4	27	31	6	..	2	3	7	6	4	1	4			
Trani	4	..	21	61	7	9	21	15	8	2	6	..	1	4	..	1	1			
Catanzaro	2	..	3	10	..	1	2	5	1	..	1			
<i>Napoletano</i>	30	1	98	147	35	14	50	57	15	2	9	4	5	11	4	2	6			
Messina	2	..	3	15	1	3	7	3	1	..	1	1			
Catania	11	..	19	32	11	2	11	17	1	..	1	4	3	3	1			
Palermo	8	..	27	47	12	2	8	31	5	..	1	1	3	6	1	..	1			
<i>Sicilia</i>	21	..	49	94	24	7	26	51	7	..	3	5	6	10	1	..	2			
Cagliari (Sardegna)	2	..	5	16	4	1	3	11	1	1	1	1	1			
REGNO	156	5	622	1,082	373	82	266	539	149	17	29	62	72	131	62	26	20			

SPECIALI

intorno alla moratoria							intorno alla cancellazione dall'albo dei falliti			Curatori		Spese cagionate dalla procedura del fallimento			
Numero delle istanze per la concessione				Numero delle moratorie concesse che			Num. dei falliti il nome dei quali fu cancell. dall'albo			rimossi'		di amministrazione		giudiziali	
di una prima moratoria		di una seconda moratoria		evitarono la dichiarazione di fallimento	condussero ad un concordato	non produssero alcun effetto	per revoca della sentenza che pronunciò il fallimento	per completo adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato	per pagamento integrale dei debiti	per malversazione	per negligenza	per soccorsi al fallito (art. 752)	altre	per retribuzione al curatore (art. 722)	altre
accolte	rigettate	accolte	rigettate												
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
1	1	2	..	1	1	1	2	52	13	7,870 00	50,019 41	35,387 89	22,486 47
3	..	2	1	2	1	38	3	..	1	1,639 80	64,377 98	82,897 49	183,363 63
12	..	2	..	10	1	1	10	110	11	..	3	2,115 60	100,156 04	82,954 92	102,901 51
5	..	2	..	2	2	1	9	113	17	1	..	5,480 15	97,438 50	110,302 75	97,914 03
2	2	2	..	1	1	1	4	35	1	2,570 00	58,349 07	30,127 95	22,995 07
6	..	3	..	6	..	1	7	61	4	1	..	1,679 10	69,884 76	68,252 04	45,248 32
29	3	13	..	20	6	7	33	404	49	2	4	21,354 65	440,175 76	409,923 04	474,849 05
1	4	12	1	5,424 40	77,097 07	25,192 85	29,998 42
5	1	1	..	5	1	17	4,890 00	16,152 66	26,623 64	12,496 21
13	..	5	..	14	..	2	6	28	1	..	2	3,296 00	24,094 95	24,025 25	16,769 64
3	1	1	1	..	1	22	2	1,322 50	25,499 05	17,009 29	24,794 36
14	..	4	1	9	2	9	2	9	5	5,382 13	6,403 61	7,987 03
7	1	1	11	2	4,600 80	52,274 10	40,129 74	15,110 45
43	3	11	1	28	3	11	15	99	11	..	2	19,533 70	201,999 96	139,384 38	107,156 11
1	1	..	2	5	1	3,777 29	8,676 00	3,842 50
17	4	9	..	22	1	1	18	18	7	..	4	366 00	30,344 99	19,510 25	38,004 07
7	..	2	..	3	..	5	3	21	6	..	2	2,100 00	44,110 95	15,692 89	18,899 77
1	1	..	1	1	5	4	2,184 35
26	4	11	..	26	2	7	24	49	18	..	6	2,166 00	78,233 23	43,879 14	62,930 69
3	1	3	..	2	1	3	2	8	..	1	1	1,830 00	5,669 50	6,520 00	4,160 50
5	..	7	..	9	13	13	4	2,500 00	3,068 40	11,982 00	21,059 61
13	1	3	1	15	..	3	6	8	5	3	2	5,420 90	7,795 62	12,744 23	8,947 44
21	2	13	1	26	1	6	21	29	9	4	3	9,750 90	16,533 52	31,246 23	34,167 55
1	2	1	2,300 00	7,487 63	9,356 00	10,291 44
120	12	48	2	102	12	31	93	582	87	6	15	55,405 25	743,530 10	633,788 79	689,394 82

PARTE PENALE.

CORTI D'APPELLO	Procedimenti pendenti alla fine dell'anno precedente per					Procedimenti sopravvenuti nell'anno per					Totale dei procedimenti a carico
	1 bancarotta fraudolenta	2 bancarotta semplice	3 malversazione o negligenza di curatori (art. 864 Codice di commercio)	4 altri reati previsti dal Codice di commercio	5 Totale	6 bancarotta fraudolenta	7 bancarotta semplice	8 malversazione o negligenza di curatori (art. 864 Codice di commercio)	9 altri reati previsti dal Codice di commercio	10 Totale	
Genova	12	72	84	9	140	149	233
Casale	6	16	22	10	77	1	..	88	110
Torino	13	36	1	..	50	23	255	1	..	279	329
Milano	18	119	2	..	139	78	343	1	2	424	563
Brescia	19	19	4	58	57	76
Venezia	1	32	..	22	55	13	158	1	1	173	228
<i>Italia settentrionale</i>	50	294	3	22	369	137	1,026	4	3	1,170	1,539
Parma e Modena	22	22	3	46	49	71
Lucca	18	18	2	66	68	86
Firenze	3	33	36	8	123	..	2	133	169
Bologna	2	28	30	9	81	1	..	91	121
Ancona, Macerata e Perugia	2	28	30	10	83	93	123
Roma	4	101	105	12	124	136	241
<i>Italia centrale</i>	11	230	241	44	523	1	2	570	811
Aquila	1	10	1	..	12	3	21	24	36
Napoli e Potenza	134	21	155	61	169	280	385
Trani	7	30	3	15	55	13	90	..	1	104	159
Catanzaro	5	8	13	5	36	41	54
<i>Napoletano</i>	147	69	4	15	235	82	316	..	1	399	634
Messina	6	6	12	22	34	40
Catania	21	27	3	..	51	14	38	52	103
Palermo	14	35	49	25	80	105	154
<i>Sicilia</i>	41	62	3	..	106	51	140	191	297
Cagliari (Sardegna)	1	15	1	..	17	4	31	35	52
REGNO	250	870	11	37	968	318	2,036	5	6	2,365	3,333

ISTRUTTORIE

Procedimenti ultimati nel corso dell'anno con ordinanze										Istruttorie rimaste pendenti per					Imputati							
di trasmissione o rinvio secondo il titolo in esse ritenuto per										prosciolti durante la istruttoria					I rinvii erano							
12 di non luogo a procedimento	13 bancarotta fraudolenta	14 bancarotta semplice	15 malversazione (art. 864 Codice di commercio)	16 negligenza (art. 864 Codice di commercio)	17 altri reati previsti dal Codice di commercio	18 Totale	19 procedimenti sospesi per gli art. 889 e 861 Codice di commercio	20 bancarotta fraudolenta	21 bancarotta semplice	22 l'articolo 864 Codice di commercio	23 altri reati pr. visti dal Codice di commercio	24 Totale	25 Numero degli imputati	26 mai detenuti	27 già detenuti	28 rinvii al giudizio	29 liberi	30 posti in libertà	31 ammessi alla libertà provvisoria	32 detenuti	33 latitanti	34 non ancora giudicati
31	22	121	174	4	5	50	59	285	36	1	162	151	1	2	3	4	86
22	12	52	86	..	2	21	1	..	24	136	7	15	88	80	2	6	34
45	23	195	2	265	4	8	52	64	443	68	6	277	256	..	11	5	5	92
117	60	76	1	..	1	455	20	1	86	..	1	108	484	82	2	288	270	..	3	5	10	112
15	1	33	49	3	3	21	27	87	18	..	40	40	29
29	8	104	1	..	1	143	26	4	55	85	265	33	1	131	126	2	1	2	..	100
259	126	781	4	..	2	1,172	57	23	283	1	1	367	1,700	244	25	986	923	3	17	17	25	453
15	1	31	47	4	1	19	24	89	14	..	45	44	1	34
7	3	51	61	25	25	95	10	..	60	60	25
15	9	111	2	137	6	1	25	32	166	14	..	141	138	..	1	2	..	33
18	9	84	..	1	..	107	1	1	12	14	161	36	..	109	105	2	1	1	..	41
18	8	52	78	..	5	40	45	148	19	..	77	74	..	2	1	..	52
34	9	49	92	3	5	141	149	269	41	..	74	74	154
102	39	378	..	1	2	522	14	13	262	289	928	131	..	506	495	2	4	4	1	339
3	3	24	1	31	..	1	4	5	48	4	..	35	35	9
44	45	95	184	9	117	75	201	502	55	9	151	130	..	16	5	..	287
14	4	74	1	93	9	8	45	..	4	66	156	17	..	98	98	41
3	5	30	38	3	4	9	16	48	5	..	45	40	..	3	23
64	57	223	1	..	1	346	21	130	133	..	4	288	754	81	9	527	303	..	19	5	..	360
5	7	17	29	..	6	5	11	33	2	..	22	21	1	..	10
24	8	34	66	10	11	16	37	125	30	..	44	44	51
30	16	68	2	116	..	11	26	1	..	38	182	30	..	97	88	..	4	2	3	55
59	31	119	2	211	10	28	47	1	..	86	340	62	..	163	153	..	4	3	3	116
8	4	21	33	6	2	10	1	..	19	63	10	..	28	27	..	1	25
492	257	1,522	7	1	5	2,284	108	196	737	3	5	1,049	3,785	531	34	2,010	1,901	5	45	29	29	1,293

CORTI D'APPELLO	Condannati secondo il titolo ritenuto nella sentenza per												Appelli					RICORSI						Numero dei condannati sotto giudizio in		Sentenze passate in giudicato di		Numero dei condannati irrevocabilmente per				
	bancarotta fraudolenta	bancarotta semplice	malversazione (art. 864 Codice di commercio)	negligenza (art. 864 Codice di commercio)	altri reati previsti dal Codice di commercio	interposti da		definiti con					prodotti da		Esito				appello	cassazione	assoluzione o non luogo a procedimento	condanna	Numero dei prosciolti irrevocabilmente per sentenze di assoluzione o non luogo a procedimento	bancarotta fraudolenta	bancarotta semplice	malversazione (art. 864 Codice di commercio)	negligenza (art. 864 Codice di commercio)	altri reati previsti dal Codice di commercio				
						Pubblico Ministero o Parte civile	condannati	conferma	riduzione di pena	condanna di assoluti in primo grado	aumento di pena	assoluzione o non luogo a procedimento	Pubblico Ministero o Parte civile	condannati	Inammissibili	Rigettati	Accolti con rinvio	Accolti senza rinvio														
																													40	41	42	43
Genova	11	74	..	7	11	5	26	20	4	..	2	1	..	3	1	..	8	..	15	72	62	11	70	..	7	10						
Casale	11	22	1	13	8	1	1	..	1	4	..	26	25	30	10	18						
Torino	20	126	85	28	1	11	46	..	37	78	47	7	75						
Milano	25	115	3	..	1	1	88	6	2	1	..	1	7	2	31	93	40	18	114	1	2	..						
Brescia	4	22	13	9	1	2	..	2	1	1	17	22	19	3	20						
Venezia	5	88	56	20	5	7	..	9	30	1	32	48	36	2	55						
<i>Italia settentrionale</i>	76	447	3	7	12	7	281	91	14	..	2	23	..	16	3	8	..	2	96	4	158	338	234	51	352	1	9	10				
Parma e Modena	2	33	..	7	2	..	7	2	2	1	4	..	2	21	6	2	26	..	3	1						
Lucca	5	31	3	..	29	9	9	4	..	8	2	6	..	7	..	22	27	5	25						
Firenze	7	119	1	..	49	37	3	5	11	..	14	99	18	4	59	3						
Bologna	6	81	4	33	15	5	2	..	2	13	..	30	61	33	3	59						
Ancona, Macerata e Perugia	4	29	2	14	1	3	..	1	3	8	..	10	21	17	1	20						
Roma	12	58	50	34	6	2	..	4	2	1	..	10	1	5	54	14	9	51					
<i>Italia centrale</i>	36	351	..	7	6	6	182	98	28	2	1	16	..	13	4	8	53	1	83	283	125	24	240	..	3	4				
Aquila	25	11	9	1	..	1	..	2	..	5	18	6	..	23					
Napoli e Potenza	27	124	1	1	1	..	73	15	2	4	52	..	56	44	56	5	40					
Trani	5	37	1	13	7	1	..	1	1	..	1	..	1	..	9	..	21	40	39	7	33					
Catanzaro	2	13	4	7	1	1	..	3	6	..	5	9	5	1	7					
<i>Napoletano</i>	34	199	1	1	1	5	104	32	4	..	4	5	..	2	..	2	..	69	..	87	111	106	13	103					
Messina	4	12	1	12	1	1	1	..	12	..	7	5	7	1	1					
Catania	10	19	9	9	..	5	3	10					
Palermo	21	76	1	1	..	9	35	17	10	1	2	9	..	3	2	4	..	5	..	7	37	9	15	40	1					
<i>Sicilia</i>	35	107	1	1	..	10	56	18	10	1	2	9	..	3	3	5	..	26	..	19	45	16	16	51	1					
Cagliari (Sardegna)	6	16	10	2	5	1	..	4	..	1	13	1	1	16					
REGNO	187	1,120	5	16	19	28	633	241	61	3	9	53	3	35	12	19	1	2	248	5	348	760	482	105	762	2	12	14				

Le cagioni dei ritardi consistono principalmente nelle contestazioni, nei giudizi di divisione, nelle difficoltà delle liquidazioni specialmente per le vendite di immobili e successive graduazioni. Ma anche la inerzia delle delegazioni dei creditori, la poca attività dei curatori vi contribuiscono, come osservano i capi delle Corti di Bologna, Ancona, Roma, Aquila, Napoli, Trani, Messina, Catania, Palermo, Cagliari, ed i Presidenti dei Tribunali di Milano, Monza, Santa Maria Capua Vetere e Salerno.

Inoltre il Primo Presidente di Palermo avverte che vi contribuiscono i tramutamenti dei Giudici delegati, e il Procuratore generale di Cagliari nota che anche i Giudici potrebbero essere più vigilanti e solleciti.

Il Presidente del Tribunale di Napoli avvisa che si otterrebbe maggiore sollecitudine nella definizione dei giudizi di divisione, di graduazione e simili, che intralciano la procedura dei fallimenti, con la concentrazione di essi, unificando la giurisdizione e competenza nel Tribunale del fallimento.

Il Procuratore del Re di Forlì è di parere che converrebbe dare facoltà al Tribunale di autorizzare il curatore a non procedere alla vendita degli immobili del fallito, quando per le ipoteche iscritte sia certo che niun profitto ne possa ridondare alla massa del fallimento.

È stato notato che spesso incontransi difficoltà nella liquidazione dei fallimenti di tenue importanza, nei quali l'inerzia dei creditori e l'accidia dei curatori intralcia la via, e le spese assorbono l'attivo quando non l'eccedono. Onde si fa voto per una procedura più sollecita e meno dispendiosa dai Procuratori generali di Milano, Trani, Catanzaro e da alcuni Presidenti di Tribunali.

Le procedure chiuse nel 1894 datavano da:

non oltre sei mesi	N.	1,027
id. un anno	»	546
id. tre anni	»	385
oltre tre anni	»	180
		<hr/>
<i>Totale</i>	N.	2,238
		<hr/>

E furono chiuse:

per revoca della dichiarazione di fallimento in seguito ad opposizione del fallito . . . N.	156
id. id. di altri interessati »	5
per insufficienza di attivo. »	622
per concordato »	1,082
per liquidazione. »	373

Dividendo ottenuto dai creditori per concordato e per liquidazione:

	Per concordato	Per liquidazione
non più del 5 % N.	82	N. 62
dal 5 al 10 % »	266	» 72
dal 10 al 25 % »	539	» 131
dal 25 al 50 % »	149	» 62
dal 50 al 75 % »	17	» 26
più del 75 % »	29	» 20

Così che il riparto minimo rappresenta l'otto per cento dei concordati, ed il 17 per cento delle liquidazioni: e la percentuale dal 5 al 10 si ha 25 e 19 volte rispettivamente per cento; dal dieci al venticinque cinquanta volte nei concordati, trentacinque volte per cento nelle liquidazioni: ed oltre il venticinque per cento, 17 nei concordati, 29 volte nelle liquidazioni.

È quindi naturale che i creditori preferiscano il concordato alla liquidazione, ottenendone risparmio di tempo e di spese, e vagheggiando la speranza di nuovi guadagni per negozi col debitore rimesso in commercio; speranza che spiega perchè dessi a concordato concluso si adoperino a fare ottenere al fallito tutte le indulgenze consentite dall'articolo 839 del Codice di commercio.

La proporzione fra concordati e liquidazioni, che nel 1894 è di circa 74 e 26 per cento, aggirasi costantemente intorno ai tre quarti ed un quarto rispettivamente.

Non ripeterò inutilmente quanto ebbi a riferire in maggio ultimo sul modo in che sono formati i ruoli dei curatori dalle Camere di commercio, e come procedono le nomine dei medesimi.

Mi limiterò a rilevare che anche nel 1894 l'opera dei curatori

non fu dissimile dagli anni passati, e ne viene confermata l'osservazione che la scelta, non meno che l'ambiente nel quale l'opera si svolge influiscono assai sui risultati.

Ne furono rimossi per :

DISTRETTI	Malversazione	Negligenza
Casale	1
Torino	3
Milano	1	..
Venezia	1	..
Firenze.	2
Napoli	4
Trani	2
Messina	1	1
Palermo	3	2
	6	15

In generale spiegarono sufficiente attività e solerzia nei distretti di Genova, Casale, Torino, Brescia e Venezia.

Nel distretto di Milano, i Presidenti dei Tribunali di Milano, di Monza, di Sondrio notano molte eccezioni alla solerzia e regolarità della gestione; e nota il primo di essi che alcuni inetti si ingolfano in liti disastrose, perdono occasioni di utili transazioni e trascinano in lungo la procedura.

Il terzo — di Sondrio — vorrebbe espressa sanzione penale per il ritardo al deposito delle somme incassate che dovrebbero interamente versarsi al libretto di conto corrente della Cancelleria con la Cassa postale, creando al curatore interesse ad accelerare la procedura per potere percepire la retribuzione, che ora arbitrariamente si trattiene; e suggerisce altresì la fissazione di termini prorogabili al curatore, e maggiori facoltà al Giudice delegato.

Nell'Italia centrale, lamentasi poca attività a Piacenza, poca attitudine in molti a Firenze, qualche lentezza nel distretto di Bologna; alcuni poco idonei ed altri poco attivi a Macerata e Perugia.

Nota il Procuratore generale di Roma che il ruolo dei curatori

ha creato una nuova specie di affarismo, che la più severa vigilanza non riesce a frenare: d'onde studiose lungaggini in quei fallimenti che possono alimentare lo spirito di lucro dei curatori.

Non lodevole ravvisano l'opera dei curatori i capi delle Corti di appello di Aquila e di Trani. E poichè nel distretto di Aquila mancano i ruoli, ed incontransi molte difficoltà a fare accettare l'incarico ai nominati, specialmente nei fallimenti di poco momento, così i Capi di quella Corte esprimono il voto che rendasi obbligatoria alle Camere di commercio la compilazione dei ruoli, e considerando la curatela come *munus publicum*, non possano i nominati rinunziarvi senza legittimo motivo.

Quelli di Napoli riferiscono che generalmente procedono meno male; ma alcuni dimostraronsi inoperosi od inetti e furono surrogati a Napoli, Santa Maria, Larino e Matera: e per altri necessitano eccitamenti alla sollecitudine in Salerno.

Pel distretto di Catanzaro mancano i rapporti dei Presidenti.

Da quelli delle Regie Procure rilevasi che a Nicastro i curatori colludono spesso col fallito e con i creditori in luogo, a danno dei lontani; e che a Reggio Calabria tirano in lungo per ottenere pingue retribuzione, e recalcitrano a depositare le somme incassate.

In Sicilia non meritano encomio nel maggior numero per solerzia; e non pochi vengono notati di fare l'interesse proprio, non quello dei creditori, e di renuenza a depositare le somme incassate.

Lodati in generale sono in Sardegna: ma non mancano censure specialmente nei fallimenti di maggior importanza, dai quali i curatori traggono i mezzi di sussistenza e studiano perciò di prolungarne la procedura.

Non mancano pareri che sia meglio tornare all'antico, affidando l'amministrazione a creditori, fra i maggiori e più onesti. Parere da altri contrastato, notando che come già prima i sindaci, ora i componenti la Commissione di sorveglianza, curano l'interesse proprio a scapito degli altri. Alcuni vorrebbero invece facoltativo di scegliere il curatore fra i creditori.

Il Presidente del Tribunale di Casale critica i criteri accennati nell'articolo 722 del Codice di commercio per la liquidazione della retribuzione; ed a suo parere dovrebbe invece commisurarla alle utilità dal curatore procurata alla massa, alla entità dell'opera prestata, ed alla diligenza spiegatavi.

Dell'istituto della delegazione dei creditori ripetonsi nei rapporti le osservazioni degli anni avanti, che possono riassumersi nel voto quasi unanime di renderla facoltativa.

La moratoria che fu nel 1894 concessa prima 120, seconda 48, e negata la prima 12, la seconda 2; evitò la dichiarazione di fallimento in 102 casi, condusse a concordato in 12, non produsse effetto negli altri casi.

Discordi perdurano le opinioni e gli apprezzamenti su codesto istituto dagli uni lodato, da altri condannato, e da alcuni apprezzato quale innovazione che a poco a poco va introducendosi nei costumi e che merita di essere più a lungo sperimentata.

Stimo inutile maggiore dettaglio nel riferire codesti pareri discordanti, anche perchè è noto essere allo studio un progetto di concordato preventivo che surrogerebbe la moratoria.

A proposta dell'onorevole senatore Righi, accettata dalla Commissione e secondata dal Ministro, furono chieste notizie sull'applicazione dell'articolo 704 del Codice di commercio. E vennero date da quasi tutti i Tribunali. Ma da molti in modo così indeterminato, che si riassumono nell'affermazione che ne fecero applicazione, quando dai documenti venne a risultare che fosse giusto di fissare a tempo anteriore alla dichiarazione di fallimento la data della cessazione dei pagamenti.

Tuttavia sappiamo che nel distretto di Genova se ne fece uso con molta discrezione e dietro prove rigorose; che in quello di Torino non ebbe applicazione in 10 Tribunali, e negli altri 5 fu applicato 4 volte da quello di Torino su 276 fallimenti; 6 volte in Alba su 13; 2 volte a Novara su 13; e poche volte a Susa e Vercelli: che se ne fece spesso applicazione a Como; una sola volta a Lecco, talvolta a Lodi ed a Milano; due volte a Monza, in un fallimento di 3 giorni, in un altro di un anno; 4 volte a Pavia di giorni e mesi infra un anno; poche volte nel distretto di Firenze; raramente in quello di Parma; raramente a Bologna e Ravenna, mai a Ferrara, 24 volte su 28 fallimenti a Forlì; frequentemente e nella maggior parte dei fallimenti nel distretto di Ancona; raramente in quello di Roma; e poche volte dal Tribunale di Roma senza che vi si facesse opposizione; talvolta nel distretto di Aquila; poche volte in quello di Napoli, e dal Tribunale di Napoli sole 4 volte; non sempre nell'altro di Trani; talvolta nel distretto di Catanzaro; 23 volte in quello di

Messina; spesso nell'altro di Catania; ed in non pochi casi in Sardegna, dove in un caso fu estesa al massimo consentito di 3 anni.

Penso che, se vogliansi notizie più dettagliate e precise, convenga aggiungere ai quadri statistici opportune richieste.

La concessione dei beneficii consentiti dall'articolo 839 del Codice di commercio anche per gli effetti penali riguardo alla bancarotta semplice, si mantenne nel 1894 press'a poco negli stessi limiti degli anni precedenti, cioè a dire con grande larghezza in alcuni Tribunali, con severa parsimonia in altri.

Così il Procuratore generale di Genova dice che troppo spesso sono concessi a Genova, Sarzana e Savona.

In Asti e Novi furono concessi sempre, in pochi casi a Casale.

Quasi sempre nei distretti di Torino e Milano; sempre a Como, 70 volte su 103 a Milano; sempre a Varese.

Salve rare eccezioni, si concedono con larghezza nel distretto di Brescia. Largamente anche in quello di Firenze.

Prudente e discreta ne è l'applicazione nei distretti di Bologna, Ancona, Roma, Napoli, e nei Tribunali di Girgenti e Palermo.

Da alcuni invocasi l'abolizione di detto articolo, od almeno che infrenisi l'abuso con opportune limitazioni, vuoi di percentuale non inferiore ad un minimo, che il Procuratore generale di Napoli vorrebbe del 50 per cento e quello di Torino del 70 per cento, vuoi negandone l'applicazione a recidivi in fallimento, vuoi colle cautele che debba essere sentito il Pubblico Ministero e richiesta una relazione dal Giudice istruttore prima di estendere i beneficii agli effetti penali. Ed il Presidente del Tribunale di Milano ha richiamato l'attenzione dei Giudici sul carattere eccezionale della disposizione, che viene falsato, applicandola anche a coloro che offrono un dividendo meschino (spesso, secondo il Procuratore generale di Torino, detratto da quanto il bancarottiere ha saputo sottrarre all'attivo), senza che straordinarie cause di rovina lo giustifichino: ed ha disposto che cessi il sistema di interrogare i creditori e di ammettere il curatore a dare il parere sulla convenienza di accordare i benefizi, costituendo una indebita pressione sull'animo dei giudicanti, ai quali unicamente la legge affida una delicata facoltà, il porre loro sott'occhi un apprezzamento che altro non è che il prodotto delle raccomandazioni del fallito e de' suoi famigliari.

La concessione dei beneficii anche agli effetti penali porta di

conseguenza la sospensione del procedimento e del giudizio per bancarotta semplice durante il termine consentito al fallito per l'adempimento degli obblighi assunti nel concordato.

Senonchè la pratica invalsa nei Tribunali non è uniforme.

In alcuni non soppesendesi l'istruttoria, ma soppesendesi il giudizio: in altri soppesendesi anche l'istruttoria, se non è compiuta al tempo della omologazione del concordato. Questa differenza non ha molta importanza.

L'hanno invece i differenti sistemi, che da estremo rigore vanno a soverchia larghezza.

Infatti in alcuni Tribunali del distretto di Brescia la sospensione del giudizio è a tempo non lungo, e questo decorso, se il concordato non sia stato eseguito, sebbene duri la dilazione consentita nel concordato, si procede al giudizio, lasciando che il condannato dimostri in appello di averlo eseguito. In altri invece si accordano rinvii sopra rinvii per attendere l'esecuzione del concordato.

Nel distretto di Venezia il Tribunale di Conegliano, attenendosi assolutamente al principio della indipendenza del giudizio penale dal commerciale, non accorda rinvii, e giudica anche durante il termine utile allo adempimento degli obblighi assunti nel concordato.

Il Tribunale di Monza non attribuisce valore alla esecuzione del concordato, se è tardiva, seguita cioè dopo decorso il termine consentito nel concordato, ritenendo il beneficio condizionato alla piena osservanza del medesimo. Opposta opinione è seguita dai Tribunali di Massa, Oneglia, Milano.

Al contrario del rigore suaccennato, alcuni Tribunali differiscono il giudizio anche prima che sia conchiuso il concordato, se iniziate analoghe trattative. Ed altri continuano a differirlo dopo decorsa la dilazione consentita nel concordato, sulla promessa del fallito di darvi esecuzione tardiva. La prima larghezza è adottata da Novi Ligure, Pallanza, Siena, e da quelli del distretto di Catanzaro, meno Palmi e Reggio Calabria: la seconda dagli altri di Massa, Oneglia, e da quelli delle Calabrie, esclusi Palmi e Reggio.

Sembra che in tutti gli altri Tribunali la sospensione abbia luogo solo nell'intervallo dalla sentenza di omologazione a quella che constata l'adempimento degli obblighi assunti nel concordato; ovvero, e con maggior precisione, della omologazione allo

spirare del termine consentito dai creditori per adempierli. La quale pratica più precisa toglie di mezzo la difficoltà accennata dal Procuratore generale di Napoli di una sospensione indefinita, quando il fallito non auri di provocare la seconda sentenza che constata l'adempimento, nè alcun creditore denuncia l'inadempimento.

La statistica della parte penale dimostra che le istruttorie pendenti alla fine del 1893 erano 968, e cioè 250 per bancarotta fraudolenta, 670 per bancarotta semplice, 11 contro curatori, e 37 per altri reati previsti dal Codice di commercio.

Nel 1894 ne sopravvennero 318 per bancarotta fraudolenta, 2036 per bancarotta semplice, 5 contro curatori e 6 per altri reati; ascendendo fra i rimasti ed i sopravvenuti a 3333.

Ne furono ultimate 2284, delle quali 492 per non farsi luogo a procedimento, altre con rinvio pel giudizio, e di queste 257 per bancarotta fraudolenta, 8 contro curatori e cioè 7 per malversazione ed 1 per negligenza. Alla fine del 1894 ne rimasero pendenti 1049, compresevi 108 sospese pel disposto degli articoli 839 e 861 del Codice di commercio.

Gli imputati rinviati a giudizio furono 2010, dei quali soli 29 detenuti. Attendevano il giudizio 1293. Furono condannati nel 1894 per bancarotta fraudolenta 187, e semplice 1120; curatori 5 per malversazione, 16 per negligenza, 19 per altri reati preveduti dal Codice di commercio. Rimanevano però sotto giudizio in grado di appello 248 ed in Cassazione 5.

I condannati irrevocabilmente nel 1894 furono 105 per bancarotta fraudolenta, 762 per bancarotta semplice, 14 curatori (2 per malversazione, 12 per negligenza), e 14 per altri reati. Prosciolti irrevocabilmente 348 imputati.

Lamenta il Procuratore generale di Genova che i curatori ritardando le relazioni cagionano indugi nelle istruttorie penali.

Quello di Torino reputa che convenga rendere facoltativa come era nel Codice precedente, la condanna per bancarotta semplice a cagione dei libri di commercio non tenuti, o tenuti irregolarmente; dappoichè sia pretendere l'impossibile l'esigerne la regolare tenuta da merciai ambulanti e piccoli bottegai.

L'altro di Trani dice desiderabile concentrare in un solo Giudice l'istruttoria commerciale e la penale.

Il Presidente del Tribunale di Monza osserva che uno dei mo-

tivi pei quali si è larghi nel concedere tutti i benefizi dell'articolo 839 sta nella inflessibilità del Codice per i piccoli commercianti riguardo alla tenuta dei libri, e nel minimo di pena troppo severo per poterla graduare equamente nei casi di tenue colpa nella bancarotta semplice.

Ed è concorde l'avviso del Presidente del Tribunale di Pavia, il quale vorrebbe adottato il sistema della registrazione ed iscrizione dei commercianti presso le Camere di commercio, escludendone i rivenduglioli e piccoli bottegai che non saprebbero, anche volendo, tenere regolarmente i libri.

Dai quali li vorrebbe dispensati il Procuratore generale di Milano, ovvero sussidiati da persona pratica che periodicamente sorvegli la tenuta dei libri, persona da delegarsi dalla Camera di commercio.

Nota il Procuratore generale di Napoli che alcuni fatti che il Codice considera nell'articolo 856, specialmente nei primi tre numeri, costituenti bancarotta semplice, dovrebbero considerarsi come bancarotta fraudolenta quando avvenuti dopo la cessazione dei pagamenti.

Le spese eccessive per la famiglia, le operazioni di pura sorte ed imprudenti, i mezzi rovinosi per ritardare il fallimento: sono fatti che implicano colpa se avvenuti prima della cessazione dei pagamenti; ma se dopo, contengono frode per la malafede del fallito che sapeva di dissipare in quei modi il patrimonio non più suo, ma dei creditori.

Frode è altresì il non presentare il bilancio dopo dieci giorni dalla cessazione dei pagamenti. Ed è una truffa l'acquisto di merci a fido dopo la cessazione dei pagamenti.

Così pure dovrebbero, a suo parere, ritenere con presunzione *juris et de jure* bancarottiere fraudolento il fallito che non sia in grado di offrire almeno il 50 per cento ai suoi creditori. Indi la necessaria conseguenza che sotto quel limite di dividendo non potrebbero applicare l'articolo 839 anche per gli effetti penali.

E per l'interesse pubblico vorrebbe non pure l'intervento del Pubblico Ministero a diversi stadi della procedura commerciale, ma eziandio che avesse azione diretta a fare dichiarare il fallimento, e retrotrarre, quando ne sia il caso, la data della cessazione dei pagamenti.

\Conclusioni:

1° Demandasi al Comitato di aggiungere al modulo statistico le colonne necessarie a raccogliere notizie precise sull'applicazione dell'articolo 704 del Codice di commercio;

2° Raccomandasi a S. E. il Ministro di insistere perchè, prima di compilare gli stati riassuntivi per ogni Corte di appello, si confrontino quelli dei Presidenti e dei regi Procuratori dei Tribunali, facendone correggere gli errori ed eliminare le discordanze che vi si riscontrassero;

3° Richiamasi l'attenzione di S. E. il Ministro:

a) sulle pratiche differenti invalse nei Tribunali intorno alla sospensione dell'azione penale per bancarotta semplice in relazione agli articoli 839 e 861 del Codice di commercio;

b) sulla necessità di attenta vigilanza dei capi delle Corti di appello sulle procedure di fallimento, ed in ispecie sui ritardi che subiscono, esigendone giustificazione;

c) sull'azione penale da promuoversi dal Pubblico Ministero contro i curatori colpevoli di negligenza.

Roma, 17 luglio 1895.

F. PENSERINI.

Relazione del Consigliere Penserini sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti d'appello intorno ai giudizi di graduazione nell'anno 1894.

Per gli effetti statistici la procedura del giudizio di graduazione considerasi iniziata dalla trascrizione della sentenza di definitivo deliberamento.

Due osservazioni vengono fatte dai Primi Presidenti delle Corti di appello.

Osserva quello di Venezia che sarebbe utile risultasse dalla statistica la data in che la vendita divenne definitiva insieme a quella della eseguitane trascrizione, perchè ebbe occasione di rimarcare da parte dei Cancellieri qualche irregolarità od inosservanza del termine prescritto dall'ultimo capoverso dell'articolo 685 del Codice di procedura civile.

Ed il Primo Presidente di Parma critica che siasi stabilito come inizio la data della trascrizione, mentre è chiaro che per l'articolo 666, n. 4, il giudizio di graduazione apresi con la sentenza che ordina la vendita: e ne rileva il danno pel ritardo a presentare le domande di collocazione.

Ma è facile comprendere che il modulo statistico non ha voluto nè poteva modificare il Codice, e solo per gli effetti statistici prende come punto di partenza la data della trascrizione, dalla quale decorre il termine di cinque giorni fissato al Cancelliere per la consegna al Giudice delegato dei documenti indicati nell'articolo 710, fra i quali le domande che dovrebbero essere già state presentate ai termini dell'articolo 709.

E la ragione è chiara, per non infarcire cioè i dati statistici dei giudizi di graduazione colle procedure lungamente protratte od abbandonate di quelli di espropriazione, senza che sia possibile mettere in moto quella della graduazione.

Nè il danno del ritardo della presentazione delle domande di collocazione deriva da ciò: perocchè i risultati della statistica dimostrano che purtroppo il ritardo si verificava anche prima della distribuzione del modulo, destinato del resto a servizio interno e non già alle Curie.

Infatti generalmente rilevansi lunghi ritardi, talvolta di più anni nella consegna degli atti al Giudice delegato: e quasi sempre è addotta a motivo la mancanza di domande di collocazione: alcune volte ne fu causa la mancanza di attivo, il prodotto della vendita essendo assorbito o non bastando alle spese: in alcuni casi il ritardo dipende dal non essere stata dalle Parti spedita e notificata la sentenza di definitivo deliberamento: ovvero dal non essere stata chiesta la surrogazione del Giudice delegato: ed in altri dal non essere stato consegnato dalle Parti al Cancelliere l'estratto della sentenza di vendita contenente l'importare del prezzo della medesima; ovvero dal difetto del deposito della carta bollata occorrente, prescritto dall'art. 49 del regolamento 10 dicembre 1882 per l'esecuzione della legge 29 giugno detto anno. In pochi casi il ritardo è motivato dalla vendita incompleta dei lotti, attendendo che sia definitiva per tutti a mettere in moto la procedura di graduazione. Non sono pochi i casi nei quali alla trascrizione eseguita da più anni non tenne dietro alcun atto di procedura; lo che talvolta dipende da mancanza d'interesse a presentare domanda di collocazione, quando cioè il deliberatario è creditore primo iscritto, il cui credito assorba interamente il prezzo.

Nè gli indugi sono limitati a questo primo stadio della procedura. A parte, per ora, quelli dei Giudici delegati e dei Cancellieri, dei quali parlerò dipoi, si hanno procedure sospese dopo il deposito dello stato di graduazione; altre dopo il verbale di discussione sul medesimo non portato all'udienza; e non tenendo conto dei differimenti accordati dal Giudice delegato e dal Tribunale, ignorandosene i motivi che possono presumersi legittimi, è rimarcabile che non poche procedure restano pendenti dopo la sentenza di omologazione, non seguita da liquidazione. Perché? non risulta nè poteva risultare dalle statistiche il perché; ma sembrami molto probabile che abbiano avuto luogo amichevoli liquidazioni estragiudiziali eseguite bonariamente dal deliberatario, a risparmio di spese giudiziali, come avvisa il Primo Presidente di Roma. In pochi casi alla liquidazione non segue la spedizione delle note di collocazione, e ne è indicato a motivo che non fu richiesta dalle Parti.

Il Primo Presidente di Parma osserva che i Cancellieri ed i Giudici delegati dovrebbero procedere d'ufficio agli adempimenti loro demandati dalla legge, non ostando la mancanza del deposito della carta bollata, poichè il Giudice può rilasciare mandati di pagamento delle spese relative sul deliberatario: e che non vi è ragione di attendere la vendita di tutti i lotti, potendosi procedere intanto alla distribuzione del prezzo di quelli definitivamente deliberati.

Il Primo Presidente di Ancona, rilevando le cagioni dei ritardi, opina che il Cancelliere debba consegnare al Giudice delegato gli atti senza attendere domanda di collocazione, e debba il Giudice compilare lo stato; chè i Procuratori, per non incorrere nella sanzione dell'articolo 714 procedura, diverranno anch'essi diligenti a presentare le domande. Suggestisce che procedasi d'ufficio alla surrogazione del Giudice delegato senza spesa di carta bollata: e crede che il Giudice possa vigilare ed eccitare le Parti a fare la liquidazione, e, se la negligano, debba d'ufficio procedere alla nomina del perito.

Rilevai già nella relazione 16 giugno 1894 che negli anni 1887 e 1889 il Primo Presidente di Aquila aveva con Circolari dato istruzioni ai Tribunali di quel Distretto, di supplire d'ufficio alla inerzia delle Parti, specialmente riguardo alle liquidazioni, contro delle quali istruzioni aveva nel 31 maggio 1892 protestato il Consiglio di disciplina dei Procuratori di Sulmona, opponendosi soprattutto alla applicazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 49 del precitato regolamento, ossia al mandato di pagamento contro le Parti ed i Procuratori che secondo detta disposizione può rilasciarsi nel caso di insufficienza del deposito di carta bollata per l'originale della sentenza.

La vertenza fu deferita al Ministero, e l'attuale Primo Presidente ne invoca la risoluzione.

Il Primo Presidente di Messina, notando che molti ritardi derivano dall'oscitanza delle Parti a fare surrogare il Giudice delegato, opina anch'egli, come quello di Ancona, che possa la surrogazione farsi d'ufficio e senza spesa.

Anche il Primo Presidente di Napoli vorrebbe che Giudice delegato e Cancelliere procedessero d'ufficio; e preoccupandosi della difficoltà delle spese, è d'avviso che potrebbesi obbligare il creditore espropriante a depositare in Cancelleria, al momento della iscrizione a ruolo della vendita, la carta bollata occorrente a tutti gli atti ulteriori; e quando non bastasse, rilasciare dal Giudice delegato ordinanza al deliberatario di fare deposito di altra carta in conto del prezzo.

Il concetto della procedura d'ufficio per la compilazione dello stato di graduazione, apparisce adottato nei Tribunali di Tortona, dove il Presidente ha disposto che indeclinabilmente il Cancelliere consegni fra i cinque giorni dalla trascrizione gli atti al Giudice delegato; e di Pisa, dove il Giudice delegato in un caso depositò uno stato negativo per difetto di domande di collocazione.

Senonchè, è egli sempre possibile procedere d'ufficio? od è utile?

Quando la sentenza della vendita definitiva non fu spedita e notificata; quando l'attivo viene esaurito dalle spese, od è insufficiente a coprirle; quando non viene richiesto l'estratto della sentenza di deliberamento, nè fatto il deposito della carta bollata per detto estratto, per lo stato di graduazione e pel verbale della discussione sul medesimo; quando il Giudice delegato dalla sentenza che ordina la vendita viene a mancare, e le Parti non ne chiedono la surrogazione ai termini dell'articolo 708 combinato coll'articolo 50 di procedura civile: non sembra in verità che sia possibile procedere d'ufficio. Ad obbligare il creditore istante a depositare la carta bollata anche per tutti gli atti posteriori alla vendita, sembra che sarebbe necessario modificare le vigenti disposizioni. E l'espedito suggerito, in quanto al deposito della carta bollata, dal Primo Presidente di Parma, di rilasciare mandati di pagamento sul deliberatorio o di obbligarlo, secondo quello di Napoli, a depositare carta bollata, a parte che non è contemplato dalla procedura, è di esito non sicuro, perchè non è certo che il deliberatorio paghi e non dia luogo alla rivendita in suo danno.

Nè sembra accettabile allo stato attuale delle disposizioni regolamentari l'espedito suggerito dalle istruzioni sopra indicate della prima Presidenza di Aquila, poichè il capoverso ultimo dell'articolo 49 del regolamento 10 dicembre 1882 è limitato al caso speciale della insufficienza di carta depositata per l'originale della sentenza.

E quando mancano domande di collocazione, quale utilità all'amministrazione della giustizia deriverebbe dal deposito di uno stato negativo? Quale discussione potrebbe seguirne, e quale omologazione?

Negli stadi successivi della procedura, se depositato lo stato, può il Giudice delegato, indipendentemente da istanza delle Parti, rinviarle ad udienza fissa avanti al Tribunale per l'omologazione; non è dato però supplire all'inerzia delle Parti che non inscrivano la causa a ruolo, ovvero dopo iscritta la facciano cancellare, astenendosi dal comparire all'udienza.

E pronunziata la sentenza di omologazione, se le Parti non si accordano nella liquidazione, può il Giudice nominare il perito senza domanda? e dopo quale intervallo, se la legge non fissa termine alle Parti per la liquidazione d'accordo?

Ed i giudizi incidentali, e quelli di appello, e pei reclami contro a liquidazione del perito, non sono essi necessariamente affidati alla diligenza delle Parti per portarli a discussione?

E per le note di collocazione ripresentasi la difficoltà del deposito della carta bollata.

Sembrami quindi di potere concludere che rimedi alla inerzia delle Parti sono od impossibili o senza utilità alla amministrazione della giustizia, o di problematica efficacia.

Dello stesso parere in sostanza è il Primo Presidente di Casale, che opina essere necessario modificare la legge di procedura, aumentando le facoltà al Giudice, principalmente perchè possa convocare d'ufficio i creditori, come nel fallimento.

E del pari quelli di Trani e di Catanzaro reputano necessaria una riforma legislativa.

E così è che dei 5324 giudizi pendenti alla fine del 1894, oltre tre quinti, e cioè 3408, comprensivi 275 in appello, 20 in cassazione e 39 per opposizione alla liquidazione, lo erano per fatto od indugio delle Parti.

Alla fine del primo semestre 1894 la pendenza era di 4305; ondecchè alla fine dell'anno era aumentata di oltre mille; poichè nel secondo semestre sopravvennero 2427, e non ne furono ultimati con la spedizione delle note di collocazione che 1408. E pendevano da non oltre un anno 2589, da un anno a due 1120, da due anni a tre 487, da tre a cinque 444, da cinque a dieci 518, e da oltre dieci anni 166. In complesso dunque 1615 da prima del 1893. Ma quasi tutti i più antichi sono di quelli nei quali dopo la trascrizione non furono consegnati gli atti al Giudice delegato, trovandosene 1712 senza lo stato di graduazione, e rilevandosi dagli stati nominativi che di questi erano pochi in corso nelle mani dei Giudici per la formazione dello stato.

Degli altri giudizi, 675 trovavansi fermati al deposito eseguito dello stato di graduazione, 848 avanti i Tribunali per la omologazione e 1420 omologati: ed è in questo complesso di 2943 che comprendonsi molti dei giudizi rimasti sospesi per fatto od inerzia delle Parti. Gli altri trovavansi in istato di liquidazione; ed in soli 77 divenuta questa esecutiva non erano state spedite le note di collocazione.

In quale modo le cifre finora discorse ripartansi fra i Distretti delle Corti di appello, e per regioni, può vedersi dall'allegato prospetto numerico.

Giova notare l'accordo di tutti i Primi Presidenti delle Corti di appello ad attribuire alle Parti la cagione precipua dei ritardi.

La cifra della pendenza molto probabilmente andrà di anno in anno crescendo; poichè è prevedibile che altri non pochi giudizi

verranno abbandonati dalle Parti, aumentando il cumulo dei giudizi abbandonati.

Ed al fine di non infarcire inutilmente le statistiche penso sia da studiare il modo di non riprodurvi le procedure abbandonate; e forse potrebbesi prendere a norma il termine fissato per la perenzione degli atti, dando istruzione di non riportare negli stati i giudizi nei quali da tre anni non siavi stato alcun atto di procedura; salvo, bene inteso, di riprodurvi quelli di poi riassunti, e facendo eccezione per le graduazioni sospese da giudizi pendenti incidentali, o di appello, o di cassazione.

Convieni pure distinguere nei moduli, in riguardo al punto di partenza, i giudizi di graduazione aperti dopo l'esecuzione immobiliare seguita colle forme della legge 20 agosto 1871 per la riscossione delle imposte, e quelli in seguito a purgazione da ipoteche, quando non siavi stato incanto, indicando per questi ultimi la data in cui il valore degli immobili rimase definitivamente stabilito, e per i primi la data della scadenza del termine a produrre le domande di collocazione.

Venendo più specificatamente alla operosità degli Uffici giudiziari, dagli stati nominativi risulta in generale maggiore diligenza nei grandi Tribunali che nei piccoli: lo che precipuamente devesi attribuire alla divisione e specializzazione del lavoro, dipendenti dall'affidare, in conformità all'articolo 708 di procedura, a Giudici delegati annualmente l'istruzione di tutti i giudizi di graduazione nei Tribunali nei quali il bisogno del servizio lo richieda, che sono appunto i maggiori. È lo stesso fenomeno già notato per le procedure di fallimento.

Riguardo alla notificazione per biglietto che deve fare il Cancelliere del deposito dello stato di graduazione e del giorno e dell'ora stabiliti per la discussione avanti al Giudice delegato, talvolta ed in alcuni Tribunali notasi che non è fatta immediatamente: ma generalmente i ritardi non sono rilevanti, e mai, per quanto risulta dagli stati nominativi, hanno cagionato indugio alla discussione dello stato, nè altri inconvenienti.

I Giudici delegati non sempre furono diligenti a depositare gli stati di graduazione nel termine di giorni quaranta stabilito dall'articolo 711 procedura civile.

E prima di scendere a specificazioni, premetto che i ritardi che andrò rilevando riguardano tutti i giudizi nei quali ebbero i Giudici a compilare gli stati di graduazione e che sono notati nella statistica nominativa, tanto cioè quelli esauriti nel secondo semestre 1894,

quanto i pendenti, e non meno gli altri di poi sospesi od abbandonati: avvertenza che stimo necessaria, affinchè non credasi che i ritardi stessi siansi verificati tutti in tempo recente e sieno tutti addebitabili ai Giudici ora componenti i Tribunali nei quali si verificarono.

ITALIA SETTENTRIONALE. — *Distretto di Genova.* — Tribunale di Genova: pochi i ritardi in proporzione del numero; e cioè di oltre due mesi in tre, di oltre un mese in uno, e di pochi giorni in sei.

Tribunale di Massa: si ebbero ritardi in sei sul totale di 22.

A Castelnuovo di Garfagnana, su otto uno subi ritardo di oltre tre mesi. In altro fu fissata la discussione dello stato circa un mese al di là del termine consentito dalla legge, e le discussioni di questo e di altro furono rimandate di poco meno che due anni.

In Oneglia uno fu ritardato di oltre un anno, dal 6 luglio 1888 al 15 novembre 1889; altro, oltre sei mesi, due oltre tre mesi, uno oltre due, e due di pochi giorni. All'inverso notasi che 14 stati furono depositati nel giorno stesso della consegna degli atti al Giudice; ed altri 13 da uno a cinque giorni dopo la consegna: sollecitudine precipitosa che suggerisce la domanda se davvero fossero compilati dal Giudice, o non piuttosto preparati da altri e dal Giudice firmati.

A San Remo, sette ritardati da oltre un mese ad oltre cinque mesi, uno dal novembre 1889 al dicembre 1893, ed altro non depositato, mentre la consegna degli atti data dal 25 gennaio 1894. Ritardi si ebbero anche a Sarzana infra un mese in nove, ed in sette da oltre uno ad oltre quattro mesi.

Nel *Distretto di Casale* i ritardi sono di pochi giorni ed in pochi casi; solamente uno fu ritardato di oltre quattro mesi al tribunale di Alessandria, ed altro di oltre tre mesi a Bobbio.

Nel *Distretto di Torino* si ebbero ritardi di pochi giorni in alcuni Tribunali; ed inoltre a Biella sette da un mese ad oltre quattro mesi. A Pallanza, tre da uno ad oltre sette mesi; a Pinerolo, uno oltre un mese; a Saluzzo, undici da un mese ad oltre dieci mesi; a Torino, cinque da uno ad oltre quattro mesi; a Vercelli, uno di due mesi.

Distretto di Milano. — Trascurando i ritardi di pochi giorni, notansi a Pavia in due oltre un mese ed in uno oltre otto mesi. In un solo oltre un mese a Sondrio, ed in due soltanto a Milano da uno ad oltre due mesi.

Distretto di Brescia. — A Crema furonvi due soli giudizi, ed in entrambi si ebbe ritardo a depositare lo stato.

Tre giudizi a Breno, e ritardo di mesi in due.

A Bergamo ed a Brescia si ebbero ritardi di giorni in pochi, e da uno a due mesi in due.

Distretto di Venezia. — Pochi ritardi di giorni in qualche Tribunale; ed inoltre a Belluno in quattro da uno a due mesi, ed in uno oltre sette mesi. A Udine due da un mese a due mesi, ed un solo a Vicenza da un mese.

ITALIA CENTRALE. — Nel *Distretto di Parma* al Tribunale di Borgotaro con 14 giudizi gli stati sono ritardati per più mesi.

Anche a Pavullo in due si ebbe ritardo di oltre un mese, ed in altri tre di pochi giorni.

A Parma, oltre ritardi di pochi giorni, in cinque fu ritardato da uno a tre mesi, ed in uno oltre sette mesi.

A Modena, Piacenza e Reggio Emilia i ritardi furono pochi, e cioè di giorni, e di due mesi in due a Modena, in uno negli altri.

Distretto di Lucca. — Se tolgasi il ritardo di pochi giorni a Lucca e Pisa, e di oltre tre mesi in uno a Lucca, di oltre un mese in altro a Pisa, non furonvi indugi a depositare gli stati di graduazione.

Distretto di Firenze. — Anche in questo distretto, trascurando ritardi di pochi giorni, non se ne hanno che tre in Arezzo da uno ad oltre due mesi, e tre a Siena di oltre un mese.

Distretto di Bologna. — I Tribunali di Bologna, Forlì e Ravenna presentano pochi ritardi di giorni, e di oltre un mese in due a Bologna, in uno a Forlì, in altro a Ravenna: di oltre tre mesi in uno a Forlì, e di oltre sette mesi in altro a Ravenna, ma per malattia del Giudice delegato.

Richiede invece attenzione il Tribunale di Ferrara, dove rimarcansi indugi di giorni in 11 e da oltre un mese ad oltre un anno in 37 (di oltre un mese in 8; oltre due in 6; oltre tre 6; oltre quattro 9; oltre sei 2; oltre sette 1; oltre otto 2; oltre nove 1; oltre undici 1, ed oltre un anno 1).

Distretto di Ancona. — Oltre ritardi di pochi giorni, si ebbero:

a Fermo ritardi di oltre un mese in quattro, e in altro di oltre cinque mesi;

a Pesaro in uno di oltre tre mesi;

a Urbino in due, da due ad oltre tre mesi;

ad Ancona in uno di oltre un mese;

a Rieti in uno da oltre due mesi, in altro da oltre cinque, ed in un terzo dal 1892 di quasi due anni;

a Spoleto in tredici da oltre un mese, in due da oltre tre mesi ed in altro da oltre dieci mesi.

Distretto di Roma. — A Velletri fuvvi ritardo in uno solo di oltre due mesi.

A Viterbo in tre di oltre un mese.

Lo stato nominativo mandato dal Tribunale di Roma comprende erroneamente sette giudizi di espropriazione pendenti, nei quali non fuvvi sentenza di deliberamento.

Vi sono notati come abbandonati dalle Parti 279 giudizi dal 1883 al 1894. Dei quali due dopo lo stato di graduazione senza averne provocata l'omologazione, e quaranta dopo la sentenza di omologazione, e cioè 31 dal 1884 al 1891, e 9 del 1892-93.

Per 332 dopo la trascrizione non furono consegnati gli atti al Giudice delegato: e di questi 160 anteriori al 1894, e 172 del 1894; dei quali 62 dell'ultimo trimestre, cioè 26 trascrizioni di ottobre, 18 di novembre, e 18 in dicembre.

Molti di questi 332 sono di quelli notati come abbandonati dalle Parti. Per gli altri, non meno che per moltissimi di quelli passati al Giudice delegato, si hanno ritardi più o meno notevoli alla consegna, o non eseguita, o fatta tardivamente. È probabile, come per molti è notato, che per il maggior numero, se non per tutti, dipenda il ritardo dalla inerzia delle Parti. Tuttavia non si può affermare con sicurezza, per quanto risulta dallo stato nominativo, che in nessun caso il ritardo debba ascriversi a poca diligenza della Cancelleria.

Certa cosa è che nessun ritardo ebbe a verificarsi da parte del Giudice delegato che depositò sempre e tutti gli stati nel termine di legge.

Negli stadi ulteriori, non si hanno ritardi dannosi, come fu già notato in generale, nelle notificazioni del deposito e del giorno e dell'ora fissati per la discussione avanti al Giudice delegato.

Notansi ritardi nella spedizione delle cause avanti al Tribunale per l'omologazione; probabilmente in causa di differimenti chiesti ed ottenuti dalle Parti: mentre nella pubblicazione delle sentenze si ha sufficiente sollecitudine, due sole essendo state pubblicate pochi giorni dopo un mese dalla udienza di spedizione della causa.

Dei giudizi pendenti, oltre i 40 come sopra abbandonati dopo la sentenza di omologazione, sonovi altri 92 non seguiti da liquidazione; e di questi 92, le sentenze di omologazione per 25 datano dal 1892-93, e 67 furono pubblicate nel 1894.

Altri 18 giudizi sono in corso senza alcun ritardo dopo la consegna eseguita al Giudice delegato.

Due altri rinviati nel 1894 al Tribunale per l'omologazione non furono spediti all'udienza fissata, forse per differimento, seppure non mancasse l'iscrizione a ruolo, o non ne fosse ordinata la cancellazione.

Sonovi infine fra i pendenti quattro: uno del 1889 per giudizio di nullità della vendita; 2 del 1890 dopo sentenza di omologazione del 1891 e 1892, questa appellata, quella per opposizione di terzo; ed uno del 1894 pendente per approvazione del conto.

Al 31 dicembre 1894 in un giudizio non erano state spedite le note di collocazione dopo liquidazione, ma questa era divenuta esecutiva soltanto nel 29 detto mese.

Così che, se non celasi poca diligenza della Cancelleria nei ritardi a consegnare i documenti al Giudice delegato, sembra che ogni altro indugio dipenda da inerzia delle Parti, e certamente non dipende dai Magistrati.

ITALIA MERIDIONALE. — *Nel Distretto di Aquila* si ebbero ritardi da parte dei Giudici delegati nei Tribunali di Chieti, Lanciano e Sulmona. Tacendo dei ritardi di giorni, nel primo nove stati furono depositati con un indugio da oltre un mese ad oltre cinque mesi. Nel secondo cinque da un mese ad oltre tre, ed uno oltre dieci mesi.

A Sulmona recentemente non lunghi furono gli indugi, e cioè di pochi giorni in tre, e di oltre un mese in due.

Ma in un giudizio del 1877 furono consegnati gli atti nel 1889 al Giudice delegato il quale tardò poco meno di quattro anni a depositare lo stato di graduazione; ed in altro del 1881 l'indugio fu di quasi otto anni. È da credere che questi due giudizi siano stati così lungamente sospesi per desiderio delle Parti, le quali ne abbandonarono altri cinque dal 1879 al 1893.

Distretto di Napoli. — Sessanta dei giudizi riportati nello elenco nominativo del Tribunale di Napoli diconsi abbandonati dalle Parti.

In proporzione al numero, pochi e brevi furono gli indugi dei Giudici, e cioè in quattro da oltre un mese ad oltre quattro mesi, e di giorni in altri sette.

Anche al Tribunale di Santa Maria i ritardi furono oltre un mese in due soli, ed in quattro di giorni.

A Cassino invece da oltre un mese ad oltre cinque mesi furono nove gli stati depositati in ritardo, e quattro con indugio di giorni.

I maggiori indugi notansi al Tribunale di Salerno. Dove in 27 l'indugio fu infra un mese, ed oltre un mese in 16, oltre due mesi

in 13, oltre tre in 2, oltre quattro in 6, oltre sei in 2, oltre sette in 1, oltre otto in 2, ed oltre nove mesi in 1; e così settanta stati di graduazione furono depositati in ritardo.

È pure degno di nota che dei giudizi abbandonati dalle Parti 14 datano dal 1884 al 1891, uno dal 1881, uno dal 1878 ed uno dal 1835.

In Avellino in uno solo fu ritardato oltre un mese il deposito dello stato, ed in altro di pochi giorni.

A Benevento vi fu indugio in 13, e cioè uno di giorni, dieci oltre un mese, e due oltre due mesi.

Nulla che meriti rimarco negli altri Tribunali, se togli gli indugi di pochi giorni in due a Vallo della Lucania, ed in cinque a Larino. Anzi a Potenza la diligenza dei Giudici fu tanta da depositarne molti nello stesso giorno della consegna, e gli altri pochi giorni dopo; lo che fa sorgere il dubbio sopra espresso pel Tribunale di Oneglia.

Distretto di Trani. — Nelle Puglie al solo Tribunale di Bari rimarcansi molti e non lievi indugi, poichè a Lecce uno solo fu ritardato di oltre un mese, ed uno a Lucera di pochi giorni. A Bari invece furono 112 gli stati depositati in ritardo: 63 infra un mese, 24 oltre un mese, 15 oltre due mesi, 2 oltre tre, 1 oltre quattro, 4 oltre cinque, e 3 oltre sette mesi. Dove pure 88 giudizi figurano pendenti dal 1883 al 1893 in attesa di liquidazione, che verosimilmente deve essere seguita estragiudiziale.

Distretto di Catanzaro. — Gravi ritardi al Tribunale di Reggio Calabria, specialmente dal 1889 al 1892. È da notare che in 15 consegnati dal 1887 al 1892 non fu compilato lo stato perchè non depositata la carta bollata; ed in 4 consegnati nel 1893-94 perchè diconsi abbandonati dalle Parti. In 3 la consegna degli atti ebbe luogo nel 1888, e gli stati furono depositati: 1 nel 1890, 1 nel 1893 ed 1 nel 1894. Altro fu ritardato dal 1889 al 1892; 1 dal 1891 al 1893; ed in 5 consegnati nel 1892 furono depositati gli stati 2 nel 1893, 2 nel 1894 ed 1 nel 1895. Inoltre fuvvi indugio in altri 23, dei quali in 4 di pochi giorni; ma negli altri 19 da oltre un mese ad oltre dieci mesi.

Non poche sono poi le sentenze di omologazione non seguite da liquidazione giudiziale.

Al Tribunale di Palmi diconsi abbandonati dalle Parti 155 giudizi dal 1871 al 1894, e di essi in 122 non furono consegnati gli atti al Giudice delegato, 25 furono abbandonati dopo depositato lo stato di graduazione, ed 8 non proseguiti dopo la sentenza di omologazione.

Non furono a Palmi indugi da parte dei Giudici delegati, come non furono a Gerace e Castrovillari. E lo stesso può dirsi di Nicastro, dove si ebbe qualche indugio di pochi giorni.

A Monteleone furono ritardati 9 di giorni quattro, da oltre un mese ad oltre cinque mesi 5.

A Cosenza 48, dal 1883 al 1894, non furono consegnati ai Giudici delegati perchè non presentata domanda di collocazione, e 26 non furono proseguiti, e cioè 6 dopo depositato lo stato e 20 dopo l'omologazione. In 8 ritardarono i Giudici il deposito, 3 di pochi giorni, 2 oltre un mese, 1 oltre due mesi, 1 oltre sei ed 1 oltre nove mesi.

Nello stato nominativo del Tribunale di Catanzaro sono incomplete le indicazioni, ed altre evidentemente errate e contraddittorie, e non è quindi dato rilevare il vero stato delle cose.

SICILIA. — Nel *distretto di Messina* non lamentansi ritardi da parte dei Giudici delegati; e se in un caso vi fu indugio di alcuni mesi a Patti, avvenne in conseguenza di traslocazione del Giudice delegato.

Distretto di Catania. — Dal 1885 al 1892 furono abbandonati a Catania 39 giudizi, e di essi 3 dopo lo stato di graduazione e 7 non seguiti da liquidazione giudiziale dopo la sentenza di omologazione.

A Siracusa sono 26 i giudizi abbandonati dal 1881 al 1892; e dal 1893 diconsi abbandonati altri 17.

Da parte dei Giudici, in pochi casi, tre per ognuno di detti Tribunali, si ebbero indugi: e cioè di pochi giorni in due, e di oltre sette mesi in uno a Catania; in uno di giorni, in altro di oltre un mese, e terzo di oltre tre mesi a Siracusa.

Anche a Modica sei furono ritardati, tre infra un mese, gli altri tre da oltre un mese ed oltre tre mesi.

In due soli casi fuvvi ritardo di pochi giorni a Nicosia.

Nel *Distretto di Palermo* merita attenzione il Tribunale di Trapani, dove dal 1881 al 1892 figurano 48 giudizi abbandonati dalle Parti, e cioè 26 per non essere state presentate domande di collocazione, e 22 dopo la sentenza di omologazione.

Molti furono i ritardi, e taluni di non breve durata, da parte dei Giudici delegati; ma bisogna notare la spiegazione data nello stato nominativo per i casi nei quali non venne depositato il progetto di graduazione, che cioè mancarono le domande di collocazione: spiegazione che riguarda anche sette giudizi del 1893, e 24

del 1894: perocchè potrebbe essere che i ritardi verificatisi per i progetti depositati dipendessero dall'attendere la presentazione delle dimande dopo la consegna degli atti ai Giudici. Ritardi che riguardano 31 giudizi iniziati prima del 1893 e 34 nel 1893 e 94. Nei primi gli indugi furono di giorni in 3, e di mesi da uno ad undici in 18, di oltre un anno in 4, di oltre due anni in 3, e di oltre tre anni negli altri tre. Nei secondi più recenti gli indugi, di giorni in 10, oltrepassano uno e più mesi fino ad undici in 24.

A Palermo dal 1879 al 1894 sonovi 103 giudizi nei quali non furono gli atti consegnati ai Giudici per difetto di domande di collocazione o di deposito della carta bollata.

Negli altri i Giudici non indugiarono che di giorni in 7, e di oltre un mese in 2.

Così pure a Caltanissetta non vi fu indugio che di pochi giorni in uno solo.

A Girgenti si ebbe ritardo di giorni in 6, oltre un mese in 4, ed in uno di oltre due mesi.

Non rilevansi ritardi a Sciacca: ma lo stato nominativo è incompleto, dando conto soltanto dei giudizi in seguito a trascrizioni del secondo semestre 1894.

SARDEGNA. — E lo stesso può ripetersi pel Tribunale di Tempio Pausania.

Per mancanza di domande di collocazione non furono consegnati gli atti ai Giudici delegati in 15 giudizi dal 1866 al 1894 a Lanusei, ed in 13 a Cagliari degli anni 1892, 1893 e 1894.

Qualche ritardo dei Giudici ebbesi ad Oristano, in uno di pochi giorni, ed in tre di oltre un mese: a Lanusei in tre infra un mese, ed in due da un mese ad oltre due mesi; ed in uno solo e di pochi giorni a Nuoro.

E qui, prima di concludere, ho il debito di avvertire che le notizie surriferite le ho desunte dagli stati del secondo semestre 1894, e non anche da quelli del primo semestre. E la ragione, od almeno il motivo, sta in questo, che per tutti i giudizi iniziati anteriormente al 1894, si ha inutile duplicazione negli stati dei due semestri per la massima parte; ed è assai malagevole sceverarne le notizie di tutti gli atti sopravvenuti nell'uno anzichè nell'altro semestre per i giudizi ultimati colla spedizione delle note di collocazione; e più malagevole per quelli rimasti pendenti che naturalmente sono riportati dal primo al secondo semestre.

E concludendo parmi che convenga:

1° pregare S. E. il Ministro Guardasigilli, per avere notizie più complete sui giudizi di graduazione e perchè, al fine di evitare duplicazioni e probabili errori, gli odierni prospetti semestrali siano ridotti ad un unico prospetto annuale;

2° richiamare l'attenzione del Ministro sulla opportunità di modificare le norme regolatrici del giudizio di graduazione, al fine di conseguire maggiore sollecitudine nella definizione;

3° richiamare l'attenzione del Ministro sui ritardi che si verificano per parte degli Uffici giudiziari, e sull'opportunità di speciale vigilanza in proposito dei Primi Presidenti delle Corti di appello;

4° modificare i moduli statistici

a) introducendovi:

la data in cui la vendita divenne definitiva ;

le indicazioni opportune, al luogo della trascrizione, per i giudizi di graduazione aperti dietro aggiudicazioni fatte ai sensi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, e di quelli aperti in seguito a domanda di purgazione non seguita da incanti;

b) eliminandone i giudizi nei quali da tre anni non abbia avuto luogo alcun atto di procedura, eccettuati quelli rimasti sospesi per appello, ricorso, e giudizi di divisione, di nullità, di opposizioni o di altro genere.

Roma, 13 luglio 1895.

F. PENSERINI.

Prospetto numerico dei giudizi di graduazione.

CORTI D'APPELLO	GIUDIZI A CARICO (I giudizi di graduazione s'intendono iniziati dalla data della trascrizione della sentenza di vendita)			GIUDIZI esauriti nel corso del semestre colla spedizione delle note di collocazione	Numero complessivo	divisi secondo la durata del tempo no pendenti			GIUDIZI RIMASTI PENDENTI ALLA FINE DEL SEMESTRE														
	rimasti pendenti alla fine del semestre precedente	iniziati nel semestre	Numero complessivo			da non oltre 1 anno	da più di 1 anno a 2 anni	da più di 2 anni a 3	durata del tempo no pendenti			divisi secondo lo stadio in cui si trovavano						divisi secondo il motivo della pendenza					
									da più di 3 anni a 5	da più di 5 anni a 10	da oltre 10 anni	Non fatto lo stato di graduazione	Depositato lo stato di graduazione	Avanti il Tribunale per la omologazione	Omologati con sentenza	Pende la liquidazione	Depositata la liquidazione	Diventata esecutiva la liquidazione	Ricorso in appello	Ricorso in cassazione	Opposizione alla liquidazione	Indugio delle Parti	Altro motivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Genova	158	148	306	88	223	134	41	19	16	13	..	67	17	44	68	11	4	12	21	126	76
Casale	287	154	441	126	315	209	69	19	10	6	2	41	51	90	100	23	10	..	12	6	6	115	176
Torino	213	208	421	135	286	218	49	12	6	1	..	51	58	77	66	29	2	3	10	77	199
Milano	47	77	124	44	80	69	10	..	1	18	12	24	16	8	..	2	6	1	..	29	44
Brescia	73	58	131	58	73	54	13	1	3	2	..	9	16	21	9	16	1	1	8	23	42
Venezia	129	138	267	97	170	139	24	2	3	2	..	10	40	29	59	24	6	2	10	..	3	83	74
<i>Italia settentrionale</i>	907	783	1,690	543	1,147	823	206	53	39	24	2	196	194	285	318	111	23	20	67	7	9	453	611
Parma e Modena . . .	124	103	227	53	174	106	29	20	5	12	2	30	15	27	61	35	6	..	8	1	1	107	57
Lucca	41	43	84	33	51	40	7	2	2	15	7	9	10	6	2	2	2	1	1	19	28
Firenze	66	93	159	31	128	107	17	2	1	1	..	16	21	17	29	25	11	9	4	1	..	89	34
Bologna	90	95	185	50	135	80	31	6	13	5	..	31	24	23	51	5	1	..	10	49	76
Ancona, Macerata e Perugia	87	151	238	76	162	121	25	10	4	2	..	32	20	33	32	39	4	2	9	1	2	54	96
Roma	425	149	574	20	554	152	78	39	56	187	42	349	16	19	31	136	3	..	6	5	3	310	230
<i>Italia centrale . . .</i>	333	634	1,467	263	1,204	606	187	79	81	207	44	473	103	128	214	246	27	13	39	9	7	628	521
Aquila	122	51	173	45	128	67	17	14	14	7	9	53	9	13	19	21	4	9	16	65	47
Napoli e Potenza . . .	851	265	1,116	189	927	451	221	80	80	66	29	138	134	193	311	61	18	12	78	2	11	532	304
Trani	479	276	755	180	575	169	141	83	68	104	10	181	40	66	269	16	2	1	24	1	1	475	74
Catanzaro	464	96	560	60	500	122	118	64	71	61	64	246	113	46	78	12	5	..	20	1	6	391	82
<i>Napoletano</i>	1,916	688	2,604	474	2,130	809	497	241	233	218	112	678	296	318	677	110	29	22	138	4	18	1,463	507
Messina	30	24	54	4	50	37	8	1	2	2	..	27	3	13	1	6	2	27	21
Catania	293	130	423	41	382	176	115	36	39	15	1	168	38	30	111	9	6	20	15	..	2	167	198
Palermo	240	108	348	57	291	69	87	68	36	24	7	109	34	37	86	12	11	2	12	..	3	224	52
<i>Sicilia</i>	563	262	825	102	723	282	210	105	77	41	8	304	75	80	198	27	17	22	29	..	5	418	271
Cagliari (Sardegna) . .	86	60	146	26	120	69	20	9	14	8	..	61	7	37	13	..	2	..	2	112	6
REGNO . . .	4,305	2,427	6,732	1,408	5,324	2,589	1,120	487	444	518	166	1,712	675	848	1,420	494	98	77	275	20	39	3,074	1,916

Relazione del Consigliere Lucchini sui rapporti dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno alle schede individuali per i condannati ammessi all'indulto del 22 aprile 1893, ai quali il beneficio fu quindi revocato per susseguente condanna.

Onorevoli colleghi! — Il regio decreto 22 aprile 1893, n. 190, emanato in occasione delle Nozze d'argento dei Reali d'Italia, sotto due aspetti meritava specialmente l'attenzione degli studiosi di cose giuridiche e sociali: per avere, forse la prima volta in simili decreti, distinto nettamente l'istituto dell'amnistia da quello dell'indulto; per avere infuso un alito di nuova vita, uno spirito tutto moderno in tali atti della cosiddetta clemenza sovrana, che possono trovare ancora occasione nella ricorrenza di solennità nazionali o di fasti principeschi, ma che devono giustificarsi ormai soltanto per intenti di alto e positivo interesse pubblico.

Sino allora (e pur troppo anche nell'ultimo decreto del 14 marzo) non si era saputo distinguere bene ciò che sia indulto da ciò che deve e può soltanto essere amnistia. Eppure, anche alla stregua degli articoli 830 e 831 del Codice di procedura penale, e tanto più a' termini degli articoli 86 e 87 del Codice penale, non parrebbe difficile la distinzione, l'indulto, come la grazia, riferendosi unicamente alla pena e alla esecuzione della condanna, la quale ultima rimane ferma e salda nonostante il condono, sia pur totale, mentre l'amnistia cancella ed estingue l'azione penale, o, come dicevasi prima, il reato, e, se vi fu condanna, estingue e cancella questa medesima. In altre parole, l'amnistia, operando sull'*azione penale* e conseguenzialmente sulla *condanna*, non può e non deve riferirsi che a reati i quali risultino designati dalla legge stessa, o per la specie ed entità della pena, all'infuori perciò da ogni arbitrio giudiziale; invece l'indulto, agendo unicamente sulla *pena* positivamente e concretamente applicata dal giudice, può riferirsi a qualsiasi reato non escluso dal decreto, qualunque sia l'entità della pena comminata dalla legge, purchè nella condanna pronunziata si riscontrino gli estremi e le condizioni prescritte dal decreto medesimo.

Or bene, il decreto del 22 aprile 1893 fece pieno omaggio a tale distinzione, statuendo che amnistia si riconoscesse e applicasse per i reati tassativamente e nominativamente indicati (art. 1) e per quelli per i quali la legge stabilisse una pena non superiore a una durata o a un ammontare determinato (1^a parte dell'art. 2); laddove d'indulto soltanto dovesse parlarsi allorchè, il reato non essendo nel novero degli amnistiati, il massimo della pena stabilita dalla legge eccedesse quella misura.

E, per gli effetti assai diversi che ne derivano, la esatta distinzione fra i due istituti non è d'interesse meramente teorico e astratto, ma di alta importanza pratica.

In relazione pure a tale concetto distintivo, il decreto 22 aprile 1893 provvide a rivestire l'indulto, ossia il mero e semplice condono, totale o parziale, della pena, di un carattere veramente moralizzatore e preventivo, col subordinare il godimento del beneficio sovrano alla condizione che il condannato dovesse per un certo tempo (tre anni dal condono) non incorrere in altra condanna per delitto, chè altrimenti il beneficio sarebbe come non accordato e la condanna anteriore dovrebbe ricevere piena applicazione.

È una specie di indulto condizionale, non privo di analoghi precedenti, la cui essenza consiste propriamente nel produrre, per il momento, la mera sospensione dell'esecuzione della condanna, in tutto o in quella parte per cui è operativo, effettuandosi l'effettivo condono della pena solo quando sia trascorso senza nuove condanne il triennio.

La benefica disposizione aveva altresì l'utile intento di predisporre, in un campo pratico e sperimentale, lo studio e la conoscenza di un novello istituto, quello della condanna condizionale, che funziona da più anni e con soddisfacenti risultati all'estero, fra popoli al nostro molto simili per civiltà e per costumi, e che lo stesso Ministro aveva proposto si adottasse anche in Italia, mercè un disegno di legge già prima presentato alla Camera e andato poi a finire, come tanti altri, in archivio.

Era però assai opportuno che fin da principio si disponesse un sistema di ricerche onde poter studiare il nuovo congegno nella sua applicazione, e poterne sperimentalmente conoscere e apprezzare i risultati. Infatti il Guardasigilli faceva seguire il decreto da una Circolare, nella quale impartiva alcune chiare e importanti norme e istruzioni, che « servissero di guida e direzione agli ufficiali

del Pubblico Ministero, affinchè avessero a promuoverne con uniformità di criteri l'applicazione », e che finiva così: « e perchè si possa misurare esattamente quali ne saranno gli effetti, specialmente in rapporto alla condizione cui è subordinato il beneficio dell'indulto, unisco una *scheda individuale*, nella quale saranno raccolti i dati e le notizie concernenti le persone che potranno profittarne ».

Or si tratta appunto di sapere come abbia funzionato e come funzioni cotesta scheda speciale, che, per certi indizi, io temetti non avesse ottenuto il favore e le dovute cure dei funzionari ai quali n'era raccomandata la compilazione. Nè mal mi apponevo quando nello scorso anno richiamava all'uopo l'attenzione del nostro Comitato permanente; ben lieto che il mio richiamo abbia stimolato la solerzia del Ministro nel provvedere, siccome ringrazio il Comitato di aver incaricato me di riferire intorno all'esito delle providenze ministeriali.

Son due le Circolari del Ministro di cui devo occuparmi: l'una del 21 gennaio 1895, riportata fra i documenti (n. VII) allegati al volume degli *Atti* dell'ultima sessione di maggio, con la quale si chiesero notizie ai signori Procuratori generali intorno al modo con cui le schede fossero state compilate e fossero state tenute in considerazione; l'altra del 4-30 marzo, con cui si chiese loro un elenco nominativo dei condannati ammessi a godere dell'indulto ai quali fosse stato poi revocato il beneficio, giusta l'art. 4 del decreto 22 aprile.

Ben modesto era in apparenza il mio compito; ma nel soddisfarlo mi vidi crescere la materia fra mano, poichè, da un lato, mi era sembrata buona anche questa occasione onde appurare come i funzionari dell'ordine giudiziario rispondano alle premure del Governo, della Commissione nostra e della Direzione generale per il buon andamento del servizio statistico; e dall'altro lato avvenne, siccome è ben naturale avvenga, che le ricerche avviate traessero a un'inchiesta non soltanto di interesse meramente statistico, ma di vero interesse amministrativo e giudiziario, facendoci conoscere, almeno in parte, il modo con cui ha proceduto l'applicazione dell'indulto del quale si ragiona.

Così veniva ancora a riaffermarsi l'efficace controllo e la valida cooperazione che la funzione statistica presta e deve prestare alle istituzioni.

I.

Provvida fu certamente la prima Circolare, poichè dalle risposte avute alla medesima si cominciò a vedere come si fosse generalmente attuata la scheda statistica in questione, e, nello stesso tempo, come si fossero osservate e si osservassero le disposizioni del decreto 22 aprile 1893. Mi si consenta però di darne conto scendendo anche a qualche minuto particolare, com'è, del resto, nell'indole di questi studi.

Già tosto si notò l'indugio nel rispondere. Il Ministro ingiungeva gli fosse data risposta « non più tardi della fine di febbraio »; e ben dodici fra i signori Procuratori generali non la davano che in marzo; e uno, quello di Catania, in aprile.

Il Ministro chiedeva « particolareggiata relazione » intorno all'oggetto della sua Circolare, e ancora nel maggior numero (undici) rispondevano in modo troppo vago e generico. Per esempio, il Procuratore generale di Aquila si sdebitava come segue: « Pregiomi assicurare la Direzione generale di statistica (e perchè non il Ministro Guardasigilli scrivente?) che, in genere, dagli Uffici giudiziari di questo distretto si è ottemperato a quanto veniva prescritto, ecc. A quei pochi Uffici, i quali meno esattamente e meno prontamente vi avevano adempiuto, sono stati fatti opportuni richiami, e dati i necessari indirizzi per il più preciso adempimento delle istruzioni in parola. Non si mancherà, infine, di trasmettere a cotesta Direzione generale, dopo compiuta la decorrenza dei tre anni, le schede rimaste presso gli Uffici del casellario ». — Vedremo poi come lo stesso Procuratore generale ottemperasse alla seconda Circolare.

E il Procuratore generale di Messina: « Posso assicurare l'E. V. che in questo distretto è stata data *piena* esecuzione alla Circolare di cotesto Ministero del 27 aprile 1895, ecc. » — Ma poi nella successiva Nota 11 maggio, a riscontro della seconda Circolare 4-30 marzo, lo stesso Procuratore generale doveva far conoscere al Ministero le omissioni avvenute nel circondario di Patti, siccome più innanzi accennerò.

Nello stesso senso riferiva, in data 22 marzo, il Procuratore generale di Palermo, affermando che « fin allora nessun caso di recidiva si fosse ivi verificato »; mentre poi con la Nota 7 giugno accompagnava gli elenchi di alcuni (se non troppi) recidivi, cui

si era dovuto revocare il condono, per la maggior parte in epoca anteriore.

Vanno segnalati, fra quelli che meglio ottemperarono alle prescrizioni ministeriali, i Procuratori generali di Ancona, Brescia, Bologna, Casale, Genova, Lucca, Milano, Parma, Torino, e specialmente quello di Milano, che però nella Nota 28 febbraio assicurava, fra l'altro, non essere avvenuta alcuna revoca nel circondario di Monza, dove invece, giusta l'elenco trasmesso con Nota 27 marzo, emergono due revoche pronunziate nell'anno anteriore.

Sei soltanto eccettuati, che asseverarono (e forse non tutti fondatamente) sul miglior andamento della scheda, gli altri dovettero riconoscere e riferire che omissioni ed errori si erano commessi nel rispettivo distretto circa il modo d'intendere e di funzionare della medesima.

In non pochi Tribunali e Preture le schede o non si compilarono affatto o solo parzialmente. Più specialmente siamo informati, ad esempio, che non se ne fece nulla nel circondario di Urbino (Ancona), in alcune Preture dei circondari di Torino, Pinerolo e Biella e nella Pretura di Pallanza (Torino), nel circondario di Castrovillari (Catanzaro), in alcune Preture dei circondari di Frosinone e Velletri, e qui nello stesso circondario di Roma. Altrove, come a Ivrea (Torino), Asti e Acqui (Casale), Salò (Brescia), Portoferraio (Lucca), si riscontrò mancante un certo e determinato numero di schede. E infine altri Procuratori generali ci attestano, sebbene in modo vago e generico, che non si compilarono *alcune* schede (Forlì), o che *non tutte* furono compilate (circondari di Genova e di Siracusa), o si verificò *qualche* lieve o non lieve omissione (Firenze, Trani), o *qualche* Pretura non ottemperò al precetto (Cagliari). È curiosa la scusa addotta per la Pretura di Caltagirone (Catania), dove l'omissione avrebbe dovuto attribuirsi a deficienza dei moduli della scheda...

Nè ciò basta. Da quella prima inchiesta cominciavasi a rilevare che non soltanto si era omesso sovente di compilare la scheda, ma, pur quando la scheda era stata compilata, si era omesso di dichiarare la revoca del condono, in conseguenza di una nuova condanna incorsa. Questo attestava essere avvenuto il Procuratore generale di Casale una volta ad Asti e cinque ad Acqui; e quello di Lucca una volta a Pisa, e quello di Parma tre volte a Piacenza e cinque a Parma stessa.

Nè si peccò soltanto per difetto, ma anche per eccesso e per erronea interpretazione. Il Procuratore generale di Bologna informa e quello di Catanzaro lascia credere che la scheda siasi compilata anche in caso di vera e propria amnistia.

II.

Dopo i risultati così poco soddisfacenti di questa prima inchiesta, bene però si avvisava di istituire nuove indagini, richiedendo con la seconda Circolare « un elenco nominativo dei condannati ammessi a godere dell'indulto concesso col regio decreto 22 aprile 1893, n. 190, ai quali, in seguito, e ai termini dell'art. 4 (erroneamente venne stampato 2) del decreto stesso, quel beneficio fu revocato ».

L'esame di questa seconda parte dell'inchiesta e delle relazioni ed elenchi nominativi che vi si riferiscono non può avere altro oggetto che il fine medesimo per cui essa venne istituita, quello cioè di accertare se e come si fosse proceduto alla compilazione delle schede.

Per verità, tale richiesta di elenchi poteva essere fatta in modo più acconcio, stabilendo qualche traccia o criterio uniforme di compilazione. Invece, nulla più si è domandato di un « elenco nominativo », senza nemmeno accennarne lo scopo.

È quindi avvenuto che cotesti elenchi, arrivati anch'essi con molta lentezza (dal più sollecito, quello di Lucca, giunto il 19 marzo, al più tardo, quello di Napoli, giunto appena in questi giorni, mentre correggevo le bozze della presente Relazione, corsero ben quattro mesi!) si compilarono con criterii i più disformi e incoerenti. E per averne una prova, poichè il caso merita davvero, statisticamente e psicologicamente, di essere segnalato, basti gettare l'occhio sul seguente prospetto, in cui stanno indicati col *st* le rubriche comprese nei singoli elenchi.

Per qualche distretto non figurano tutti i circondari che ne fanno parte, o perchè i relativi elenchi non vennero spediti, senza darne spiegazione, come per Parma e in parte Palermo, o perchè v'è dichiarazione che niuna revoca vi sia stata pronunziata, come per Napoli, Cagliari e Palermo in parte. Devo infine avvertire che nel distretto di Napoli manca la Sezione di Potenza, di cui non si ebbe alcuna notizia.

DISTRETTI E CIRCONDARI	Individui condannati					Prima		condanna.			Sentenza o declaratoria d'indulto			Seconda condanna e declaratoria di revoca			Invio della scheda alla Direzione generale di statistica		
	Cognome e nome	Paternità	Luogo di nascita	Età	Professione	Magistrato	Sentenza: data	Reato		Pena	Magistrato	Data	Pena condonata	Magistrato	Sentenza: data	Delitto		Pena	
								titolo	dove commesso							titolo			quando commesso
Ancona	si	si (?)	..	si	si	si
Aquila	si	si
Bologna:																			
Bologna	si	si	si	si	si	si
Ferrara	si	si	..	si	si	si	si
Forli	si	si
Ravenna	si	si	si	si	si	si	si	si	..	si	si	..	si	si	si	..	si
Brescia	si	..	si	si	si
Cagliari:																			
Cagliari	si	si	si	si	si	si	si	..	si	si	si
Lanusei	si	si
Nuoro	si	..	si	si
Sassari	si	..	si	si	si	si
Casale	si	si	si	si	si	si	si	..	si	si	si
Catanzaro	si	si	..	si	..	si	si	si	si	si
Catania	si
Firenze	si	si	si	si	si	si	..	si	si	si
Genova	si	si	si	si	si	si	si	si
Lucca	si	si	si	si	si	si	si
Messina	si	si	si	si
Milano:																			
Busto Arsizio	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	..	si	si	si	..	si	..
Como	si	si	si	si	si	..	si	si	..	si	..	si	si	..	si	si	si	si	..
Lecco	si	si	si	si	..	si	si	si	..	si	si	si	si	si	si	si	..
Lodi	si	si	si	si	..	si	si	..	si	si	si
Milano	si	si	si
Monza	si	si	si	si	si	si	..	si	si
Pavia	si	si	si	si	..	si	si
Sondrio	si	si	si	si	..	si	si	si	..	si	si	si	si	si	si
Varese	si	si	si	si	..	si	si	si	si	si	si	si	..	si	..

DISTRETTI E CIRCONDARI	Individui condannati					Prima condanna		Sentenza o declaratoria d'indulto			Seconda condanna e declaratoria di revoca				Invio della scheda alla Direzione generale di statistica				
	Cognome e nome	Paternità	Luogo di nascita	Età	Professione	Magistrato	Sentenza: data	Reato		Pena	Magistrato	Data	Pena condonata	Magistrato		Sentenza: data	Delitto		Pena
								titolo	dove commesso								titolo	quando commesso	
Napoli:																			
Ariano di Puglia.	sì	sì	sì	sì	..	sì	sì
Cassino.	sì	sì	sì	sì	sì
Napoli	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
S. Maria Capua Vetere .	sì	..	sì	sì	sì	sì	sì	sì	..	sì	..	sì	..	sì	sì	sì	..	sì	..
Palermo:																			
Girgenti	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	..	sì
Trapani	sì	sì	sì	sì	..	sì	sì	sì	sì	sì	..	sì	..
Parma:																			
Parma	sì	sì	sì	sì	..	sì	sì	sì	sì
Piacenza	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	..	sì	sì
Modena	sì	sì	sì	sì	..	sì	sì	sì	..	sì	sì	sì	sì	..	sì	..
Roma:																			
Civitavecchia	sì	sì	sì	sì	..	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Frosinone.	sì	sì	sì	sì	..	sì	..	sì	..	sì	sì	sì	..	sì	..
Roma	sì	..	sì	sì	sì	..	sì	sì	sì
Velletri.	sì	sì	sì	..	sì	..	sì	sì	sì	..	sì	..
Viterbo.	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	..	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	..	sì	..
Torino	sì	sì	sì	..	sì	sì
Trani:																			
Bari	sì	sì	sì	sì	sì
Lecce	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Lucera	sì	sì	sì	sì	sì	..	sì	sì	sì	sì	..
Taranto	sì
Trani	sì	sì	sì	..	sì	sì	sì	sì	..	sì	..
Venezia	sì	sì	sì	sì	sì

A farlo apposta non si avrebbe ottenuto altrettanto; poichè non vi sono due elenchi, due soli, nè fra quelli dei Procuratori generali, nè fra quelli dei Procuratori del Re, nè fra gli uni e gli altri a vicenda, che rispondano allo stesso ordine di ricerche e di dati. Dal più semplice, quello di Catanzaro, che prese alla lettera la domanda ministeriale e ci presenta un mero elenco di nomi e cognomi, ai più copiosi, quelli dei Procuratori del Re a Ravenna e a Sondrio, che ci hanno fornito ben quindici serie diverse di notizie, ciascuno ha fatto il piacer suo e offre un complesso diverso, in un senso o in un altro, di dati. Quale abbonda nelle notizie affatto individuali e soggettive, come più specialmente nei distretti di Milano e di Parma, quale altro in quelle relative alla prima condanna, come nei distretti di Milano ancora e di Roma, o in altre rubriche; ma non ce ne sono due che s'accordino, neanche fra i Procuratori del Re che appartengono a un medesimo distretto. Per cui, mentre non può trovarsi corretto l'operato di quelli che si limitarono a fare un fascio dei prospetti avuti dai Procuratori del Re e trasmetterlo tal quale al Ministero, non si comprende bene come altri Procuratori generali, quali son quelli specialmente di Messina e di Casale, abbiano potuto raccogliere e mettere assieme in tutto il distretto dati abbastanza copiosi, senza che accennino a un sistema di ricerche all'uopo ordinate. Si finirebbe per trovare giustificato, se non esauriente, l'elenco del Procuratore generale di Catanzaro, che lo limita, come notai, a una lista di nomi, senza neppure altre identificazioni individuali, dei condannati ai quali l'indulto fu revocato « ai termini dell'articolo 2 », anch'egli erroneamente ripete; ma che somma a un tal numero (88), più che in ogni altro distretto, da far dubitare assai sull'esattezza dell'elenco.

Prescindendo però anche dal disaccordo nei criteri e nel metodo di compilazione degli elenchi, taluni in forma statistica e tali altri in forma cronologica, quali riassuntivi per tutto il distretto e quali distinti per circondari e anche per singoli Tribunali e Preture, senza che il Procuratore generale, come si è detto, si sia data la briga di tentarne un riassunto, sono per la più parte compilati in quella guisa tanto poco soddisfacente che rimarcai e offrono risultati ancor meno soddisfacenti e confortanti.

Rimane inesplicabile, per esempio, come i Procuratori generali di Aquila e di Lucca, e i Procuratori del Re a Forlì e a Taranto, pur

abbondando in confronto a quello di Catanzaro, abbiano creduto di fornire un elenco esauriente aggiungendo al nome e cognome dei condannati il nome del padre, o la sola indicazione del magistrato che proferì la prima o la seconda condanna, o la data dell'una o dell'altra. Nè può dirsi che abbondi il Procuratore del Re a Milano, che per terza notizia aggiunge quella del luogo di nascita del condannato. E agli scarsi ma armonici dati dei Procuratori generali di Brescia, Torino e Venezia fanno riscontro quelli più copiosi ma incoerenti, per esempio, del Procuratore generale di Catania, che porge la data e non il titolo del reato commesso la seconda volta, e non parla del primo reato, indica la pena condonata e non quella della seconda condanna, la data di questa e non quella della prima; del Procuratore generale di Messina, che fra i numerosi dati omette quelli relativi ai reati per cui seguì condanna; e via dicendo.

E per quanto i signori Procuratori generali finiscano con l'assicurare che la compilazione e il servizio di questa scheda procedono ormai regolarmente, non lievi e pochi dubbi si sollevano nell'animo intorno alla funzione normale di essa, e, quello che più importa, dell'indulto di cui si tratta, in parecchi distretti.

Infatti, nella maggior parte dei Tribunali e delle Preture del distretto di Cagliari o non emerge sia accertata alcuna revoca o si denunciano senz'altro delle revoche incorse e non pronunziate; — nel distretto di Casale, dove si è dovuto compilare un secondo elenco, il primo essendo stato riconosciuto incompleto, si è constatato pure un certo numero di casi nei quali era stata omessa l'applicazione dell'articolo 4 del decreto 22 aprile; — in quello di Catania son così scarse le revoche (17), una delle quali non accompagnata dalla relativa scheda, e non trasmessa quindi alla Direzione generale della statistica, da lasciar poco tranquilli sull'esattezza del numero; — viceversa non ispirano molta fiducia, in quello di Catanzaro, il numero esorbitante che già avvertii delle revoche e l'elenco assolutamente deficiente comunicato; — nè troppo verosimile, al contrario, sembra l'assoluta mancanza di revoche nei circondari di Pisa e di Portoferraio, nel distretto di Lucca; — come pure in quello di Messina è poco credibile la mancanza di revoche nei circondari di Mistretta e di Patti, dove si ammettono due casi di omissione; — anche nel distretto di Milano non poche Preture diedero risposta assoluta-

mente negativa in fatto di revoche, e nel circondario di Lecco si riscontrarono omissioni di schede e di revoche.

Non parlo del distretto di Napoli, per cui il rapporto e gli elenchi son venuti ultimissimi, e recano: nel circondario di Cassino 4 revoche del Tribunale, una delle quali portò, si dice, decadenza dall'*amnistia* (!), e nessuna revoca da parte delle Preture; a Santa Maria Capua Vetere una sola revoca della Pretura di Palma; ad Ariano una revoca del Tribunale, pronunciata in conseguenza di condanna per *contravvenzione* (!); a Napoli è data in nota una sola revoca del Tribunale, ma con la curiosa avvertenza che poi la Corte assolvette l'imputato dall'imputazione che l'avrebbe prodotta, e 11 delle Preture di Torre Annunziata e di Pomigliano; nel circondario di Sala Consilina non risulterebbe *alcuna revoca*, ma poi viceversa il Procuratore generale riferisce che si accertarono pur troppo anche là omissioni di revoca, una alla Pretura di Auletta e 9 a quella di Vibonati; e poi *nessuna revoca* nei Tribunali e nelle Preture di Avellino, Campobasso, Isernia, Larino, Benevento, nei Tribunali di Salerno e Vallo della Lucania; *niuna notizia* per le Preture di questi due ultimi circondari; e infine il Procuratore generale riferisce che « per il Tribunale di Sant' Angelo dei Lombardi le notizie spedite sono così irregolari che ha dovuto chiedere chiarimenti ».

Nel distretto di Palermo si sarebbe verificato il singolare fenomeno che nel maggior numero dei Tribunali e delle Preture non si sarebbe pronunciata alcuna revoca (8 in tutto il distretto, di cui una non ancora passata in giudicato); — il Procuratore generale di Parma non comunica alcuna notizia intorno ai circondari di Reggio, Finale e Castelnuovo, e non ne porge alcuna ragione; — del pari non par verosimile la scarsità delle revoche (una sola del Tribunale di Roma e nessuna di quello di Velletri!) nel distretto di Roma; — mentre, infine, il Procuratore generale di Trani denuncia esplicitamente il caso di « non pochi individui ammessi al godimento dell'indulto, che, essendo successivamente incorsi in altri reati, furono giudicati e condannati senza che si fosse tenuto conto della pena stata loro in precedenza condonata, onde procedere al cumulo giuridico di quella con l'altra inflitta per il nuovo delitto ».

Al qual proposito giova rilevare come il Procuratore generale di Trani rivolgesse con apposita Circolare vive rimostranze e pre-

mure ai funzionari suoi dipendenti, onde rimuovere il grave inconveniente, da lui attribuito all'omessa domanda dei certificati penali o al non essersi fatte rilevare dall'ufficio del casellario il precedente condono, anche con l'invio dell'apposita scheda individuale, o, aggiungo io, della mancata compilazione di quest'ultima.

Suggeriva frattanto quel signor Procuratore generale doversi provvedere, finchè la nuova pena non fosse scontata, in via di esecuzione. Ciò che a me pure, come ad altri Procuratori generali, sembra doversi fare, ma procedendosi con ricorso alla Sezione d'accusa, non, come opinava il Procuratore del Re a Pavia, con provvedimento economicamente emanato dallo stesso Pubblico Ministero, che non ha alcuna veste all'uopo.

Così la mancata compilazione della scheda reca non soltanto un pregiudizio statistico, ma produce un vero e reale pregiudizio all'amministrazione della giustizia, facendo venir meno gli effetti repressivi della legge in caso di recidiva del condannato ammesso al beneficio dell'indulto.

Devo ancora notare quel che rileva lo stesso Procuratore generale di Trani, ed emerge pure da altre fra le relazioni in esame, che si persiste da qualche magistrato nel confondere l'amnistia con l'indulto, essendosi compilate delle schede per casi di vera amnistia e applicata la revoca a individui, come già si è veduto, che ne erano stati beneficiati e ai quali quindi non era applicabile.

Per meglio ancora convincersi, se ve n'era d'uopo, del modo informe e deplorabile con cui procedettero l'applicazione dell'indulto e della revoca di esso e il servizio delle relative schede, prego la Direzione generale di comunicarmi un prospetto delle schede che le furono spedite dalle Autorità giudiziarie a tutt'oggi.

Il numero avrebbe dovuto presso a poco corrispondere a quello dato dagli elenchi che i Procuratori generali comunicarono al Ministero, poichè per ogni revoca accertata ci deve essere una scheda compiuta e spedita all'Ufficio di statistica, con una corrispondenza approssimativa, considerando che gli elenchi sono stati compilati e spediti qualche tempo prima e tenuto conto del ritardo nella trasmissione delle schede.

Ecco il prospetto comparativo che ne risultò :

CORTI d'appello	Num. delle revoche		CORTI d'appello	Num. delle revoche	
	secondo gli elenchi	secondo le schede		secondo gli elenchi	secondo le schede
Ancona	30	40	Lucca	15	22
Aquila	39	47	Messina	2	1
Bologna	35	36	Milano	38	25
Brescia	19	25	Napoli	18	52
Cagliari	21	55	Palermo	8	3
Casale	20	14	Parma	12	13
Catania	17	11	Roma	30	7
Catanzaro	88	9	Torino	34	27
Firenze	24	11	Trani	50	45
Genova	20	11	Venezia	39	17

Come si vede, eccettuati pochi distretti (Ancona, Aquila, Bologna, Brescia, Lucca, Parma), nei quali le cifre corrispondono abbastanza — sebbene nella maggior parte il divario della seconda colonna sia anche troppo forte — ed eccettuato quello di Napoli, dove non è possibile la comparazione, per la mancanza di alcuni elenchi, in tutti gli altri si fanno anche più palesi i disordini lamentati e se ne rivela un altro, quello dell'omessa trasmissione delle schede alla Direzione della statistica.

Si riafferma l'inverosimiglianza della scarsità di revoche a Catania, a Messina, a Palermo, a Roma; si ribadisce l'incompletezza degli elenchi di Cagliari; si accerta che o non furono compilate, o non vennero trasmesse all'Ufficio statistico, o lo sono con soverchio indugio alcune o molte schede dei distretti di Casale, Catania, Catanzaro (ove da 88 si ridurrebbero a 9 le revoche!), Firenze, Genova, Messina, Milano, Palermo, Roma, Torino, Trani e Venezia.

Dopo questo, e non essendomi possibile, anche se lo volessi, uno studio in merito delle cifre parziali contenute negli elenchi, sia per la loro scambievolmente incoerenza e disarmonia, sia perchè mancherebbero sempre i dati di confronto del numero complessivo degli individui ammessi al beneficio dell'indulto, non mi rimane che di concludere sull'esito dell'inchiesta e di fare eventuali

proposte perchè se ne possa trarre qualche profitto riguardo ai fini per cui la scheda in esame venne istituita.

Ora non mi par dubbio che l'inchiesta ci abbia rivelato chiaramente due cose: la prima, che, venendo meno agli uffici locali la guida o lo stimolo dell'Amministrazione centrale, l'opera loro procede incerta, deficiente, incoerente; la seconda, che la scheda individuale di cui trattasi e, peggio ancora, l'articolo 4 del decreto 22 aprile 1893, cui quella si riferisce, ricevertero sinora e nella maggior parte delle giurisdizioni un'applicazione spesso manchevole e non rare volte erronea.

Il difetto di vigilanza dell'Autorità centrale è pur troppo il fenomeno che si ripete quasi sistematicamente nelle nostre Amministrazioni, e fa strano riscontro col sistema di accentramento che le contraddistingue; essa è una delle precipue ragioni per cui ne sono così scarsi i benefici, lenta l'azione e poco elevato il prestigio. La tenue importanza dell'argomento in esame parrebbe non comportare sì gravi considerazioni; ma per noi ogni ricerca statistica è e deve avere la stessa importanza, ed è spesso nello studio delle più semplici e modeste che meglio si pongono in luce i difetti della pratica.

D'altronde, è anche questa una riconferma di quanto abbiamo già dovuto deplorare nei riguardi degli istituti del Codice penale, che si imperfettamente e insufficientemente funzionano, o anche non funzionano affatto, non soltanto per difficoltà finanziarie, ma anche e più per inerzia e incuria governativa. Specialmente se di nuovo impianto, le istituzioni non devono abbandonarsi a loro stesse e alla volontà e all'iniziativa dei singoli funzionari, ma se ne deve amorevolmente e indefessamente vigilare e dirigere l'andamento e l'applicazione dai Dicasteri centrali, che appunto e precipuamente per questo esistono, e da cui i funzionari locali sogliono o amano aspettare il verbo e l'impulso, un po' per ragione del sistema, un po' per la naturale tendenza dell'uomo al minor sforzo possibile, e un po' per l'indolenza propria della nostra razza, nelle condizioni in cui ora è ridotta.

Così, per quanto lodevole e opportuna, venne un po' tardi quest'inchiesta, che, mentre ci fa conoscere la mala o deficiente applicazione dell'articolo 4 del decreto e della scheda individuale relativa, non ci lascia molte lusinghe nei suoi risultamenti. L'effetto

pratico e concreto di quella disposizione deve essere stato pressochè nullo là dove mancò il mezzo o la diligenza di revocare il beneficio dell'indulto da cui il recidivo dovea dichiararsi decaduto; e lo spoglio delle schede pervenute e che perverranno alla Direzione generale della Statistica sarà una fatica in gran parte sciupata, sapendo delle gravi lacune e dei non meno gravi errori esistenti nella compilazione loro.

In secondo luogo, mi pare sia emerso abbastanza chiaramente anche da questa inchiesta come importi richiamare alquanto anche i Capi del Pubblico Ministero e i Pretori all'osservanza di un loro preciso dovere, quale si è quello di esercitare la dovuta e assidua vigilanza sull'operato dei funzionari di segreteria e di cancelleria, e particolarmente per quanto si riferisce al servizio statistico, che è fattore tanto importante per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia e che ne costituisce, come abbiamo veduto, un sì efficace controllo. Non è possibile attribuire che a un completo e non lodevole disinteressamento dal canto loro e all'assoluto difetto della loro sorveglianza gran parte delle mancanze e degli errori che si commettono in questo servizio, e che ci rivelano altrettanti errori e mancanze altamente riprovevoli nell'applicazione della legge e delle disposizioni ministeriali.

Sta bene adunque che si esiga, e anche con opportuni rigori, dal personale di cancelleria e di segreteria l'adempimento del suo dovere nel servizio statistico, per quanto più specialmente si attiene all'opera materiale della compilazione e della scritturazione; ma è anche necessario e urgente che dai signori Procuratori generali, Procuratori del Re e Pretori si esiga l'adempimento del loro stretto dovere di dirigere e vigilare attentamente e costantemente questa opera, sradicando la infondata opinione comune a molti di loro (quale emerge anche dalle Relazioni ora esaminate), che tutta la responsabilità del malfatto si debba riversare su quei funzionari, e non attribuirne ad essi medesimi qualche parte, se non la maggiore.

In conclusione, e tenuto presente che la proposta di provvedimenti radicali ed energici non troverebbe forse facile accoglienza, io riterrei più pratico e prudente di finire col non fare alcuna proposta, e di abbandonare alla sua sorte questa disgraziata scheda, deplorando le cause dell'insuccesso e richiamando non solo i can-

cellieri e i segretari, ma anche i signori Procuratori generali, Procuratori del Re e Pretori all'osservanza del loro dovere rispettivo.

Ma, sia per voler essere men pessimista e più fiducioso nell'operosità e nello zelo dei funzionari, sia e più perchè si tratta di provvedere a che vengano colmate le lacune e rimossi gli errori occorsi e riscontrati o presunti nell'applicazione sinora fatta dell'articolo 4 del decreto 22 aprile 1893, proporrei che la Commissione, per organo del Comitato esecutivo, invitasse il Ministro Guardasigilli a diramare una nuova e sollecita Circolare ai signori Procuratori generali, nella quale, fatto un conveniente appello alle loro responsabilità in argomento, nell'interesse della giustizia e del servizio statistico, si stabilissero le seguenti prescrizioni:

I. I signori Procuratori generali, Procuratori del Re e Pretori eseguiranno personalmente una ispezione delle sentenze pronunziate dalle Corti e dai Tribunali cui sono rispettivamente adetti e nei rispettivi mandamenti, e i signori Procuratori eseguiranno una personale ispezione nell'ufficio del casellario giudiziale annesso al Tribunale, nell'intento:

a) di verificare se per tutti i casi di applicazione dell'indulto, giusta il capoverso dell'articolo 2 del Regio decreto 22 aprile 1893, n. 190, sia stata compilata la scheda individuale prescritta con la Circolare del 29 aprile a. m.;

b) di verificare se per tutti i casi di applicazione dell'articolo 4 dello stesso decreto sia stata pronunziata la decadenza dal detto beneficio riguardo ai condannati che vi erano stati ammessi e computata insieme con la nuova condanna la pena anteriormente condonata, esclusi i casi di vera e propria amnistia sancita con l'articolo 1 e la prima parte dell'articolo 2 del detto decreto; se di tale applicazione sia stata fatta annotazione nella scheda predetta, e se questa, in tale ipotesi, sia stata trasmessa alla Direzione generale della Statistica.

II. Gli stessi funzionari, nei limiti delle loro attribuzioni rispettive, e sotto la loro immediata responsabilità, provvederanno affinchè sieno compilate le schede mancanti, sieno completate quelle deficienti, sieno collocate nel casellario giudiziale, a norma della Circolare 21 gennaio 1895, e vengano trasmesse quando si trovino

compiute anche con le indicazioni del n. 9, alla Direzione generale della Statistica.

III. Qualora per talun condannato ammesso all'indulto, e quindi incorso nella decadenza preveduta nell'articolo 4 del decreto 22 aprile, questa non si fosse pronunziata dal giudice del merito, e la nuova condanna non fosse ancora estinta, gli stessi funzionari promuoveranno la declaratoria suddetta e il conseguente computo della pena già condonata nella nuova condanna da parte della Sezione d'accusa, che procederà in via di esecuzione.

IV. I funzionari medesimi trasmetteranno un nuovo elenco nominativo nel senso dell'ultima Circolare ministeriale e conforme al modello che il Comitato provvederà a compilare, conservandone in ufficio un duplicato, da continuarsi e completarsi, annotandovi i casi successivi, sino al compimento del triennic per ogni indulto applicato nel rispettivo distretto.

Roma, 18 luglio 1895.

LUIGI LUCCHINI.

SUL RIFORMATORIO DI ELMIRA NEGLI STATI UNITI.

Relazione di L. BODIO.

Il riformatorio di Elmira è posto a circa due miglia dalla città di questo nome nello Stato di New-York. Si offre all'aspetto come un grande e bello edificio, che ricorda assai più un collegio che una prigione ed un istituto correzionale. Lo ricinge tutto all'intorno un alto muro bianco, entro il quale stanno non solo gli edifici destinati al ricovero dei detenuti ed all'abitazione del direttore e degli impiegati, ma altri numerosi fabbricati per le officine, per le scuole, per gli esercizi ginnastici, per i magazzini in cui si raccolgono i prodotti industriali, frutto del lavoro dei detenuti. Fra questi vari edifici stanno ampi cortili che servono per le passeggiate e per gli esercizi militari. Visitai quel riformatorio nel 1893 in compagnia del mio caro amico e collaboratore l'avv. Bosco. Abbiamo trovato un'accoglienza cortese dal direttore signor Z. R. Brockway che ci avea invitati a vedere lo stabilimento in tutte le sue parti. La impressione che ricevemmo fu quella di trovarci piuttosto in un istituto di educazione, che non in un carcere. Si percorrono i lunghi corridoi, dai quali prendono aria e luce le celle sovrapposte a tre piani, le une sopra le altre; si passa dall'una all'altra grande stanza che serve di scuola ovvero è destinata all'insegnamento di un'arte o mestiere speciale, si va dall'una all'altra officina, e dovunque si trova ordine, pulizia, condannati tutti intenti al lavoro come degli operai liberi. Non si veggono nè guardie, nè carcerieri di alcuna specie. La vigilanza è affidata agli stessi detenuti. In ogni scuola ed officina vi è un soprastante, prigioniero anch'esso, che sorveglia la disciplina e il lavoro dei suoi compagni di pena. Le guardie sono collocate all'esterno del fabbricato, ad impedire la fuga dei prigionieri; esse non hanno alcun incarico, durante il giorno, d'invigilare la condotta.

Armate di fucile, le sentinelle stanno in vedetta in alcune piccole torri che s'innalzano di tratto in tratto sull'accennato muro di cinta.

Durante la notte sorvegliano anche i corridoi su cui si aprono le celle. Nel 1892, su un numero medio di 1397 detenuti vi erano solamente 40 guardie. Questo sistema di affidare per gran parte la vigilanza dei detenuti ad alcuni di essi, scelti fra quelli di migliore condotta, e che vien chiamato *Monitor system*, è stato soggetto, negli Stati Uniti, a molte critiche ed è anzi una delle accuse che si fanno contro il riformatorio di Elmira dai suoi avversari, i quali sostengono che il sistema è cagione di rilassatezza della disciplina e di illecite relazioni e favoritismi fra i detenuti.

A queste accuse il Brockway risponde opponendo la sua esperienza, i buoni risultati conseguiti sin qui, l'economia ottenuta nelle spese di sorveglianza. È certo, se si può giudicare dall'impressione provata in una semplice visita, che pochi stabilimenti carcerari appariscono così disciplinati come questo, che si mantiene quasi senza carcerieri. E se si pensa che tutti quei detenuti sono in possesso, mentre attendono ai lavori nelle officine, di strumenti ed arnesi, martelli, ascie, pialle, scalpelli, lime, che si potrebbero facilmente convertire in armi pericolose; bisogna convenire che il sistema organizzato dal Brockway dimostra una gran forza e che egli deve avere una grande autorità su tutti quei detenuti. Questi, come abbiamo detto, erano nel 1892, 1397. Questo numero è venuto crescendo, dai primi anni in cui fu aperto il riformatorio. Il quale, fondato nel 1876, si è ampliato per modo che, diceva lo stesso direttore, sta ora a quello che era nel 1876 nella proporzione di 16 ad 1. Questo incremento è dovuto all'energia ed alla capacità eccezionali del signor Brockway; e senza i buoni risultati conseguiti dalla sua istruzione non avrebbe certo in un paese comel'America potuto conseguire il favore del pubblico nè ottenere dalla legislatura dello Stato di New-York le somme sempre maggiori, di cui fu dotato il riformatorio.

L'aumento nel numero dei detenuti è stato grande soprattutto negli ultimi anni.

Da un numero medio di 647 detenuti nell'anno 1885 si è saliti: nel 1886 a 711; nel 1887 a 785; nel 1888 a 809; nel 1889 a 922; nel 1890 a 1,070; nel 1891 a 1,204; nel 1892 a 1,397; nel 1893 a 1,470.

Per quanto continuamente allargato, lo stabilimento non è più capace ora di contenere tutti questi prigionieri, col sistema puramente cellulare, poichè il numero delle celle è di 1,200. E se, come

si è visto, il numero medio dei detenuti nel 1893 fu di 1,470, in alcuni mesi esso giunse ad una cifra anche superiore.

Anche nel riformatorio di Elmira fu quindi necessario di riunire due o tre detenuti nella medesima cella, mentre la segregazione cellulare è parte essenziale del sistema.

Quando noi visitammo lo stabilimento, si stava provvedendo per aggiungere un altro fabbricato a quelli esistenti. Il signor Brockway vorrebbe provvedere al ricovero di 1,700 o 1,800 detenuti. Si può però dubitare se un così grande ampliamento sarebbe utile, trattandosi di una prigione, che si propone come intento supremo quello della riforma del colpevole. Al di là di un certo numero di detenuti, riuscirà troppo difficile al direttore di giungere alla conoscenza del carattere e delle attitudini di ciascuno, provvedere ai migliori mezzi correttivi e giudicare con sicurezza dei suoi progressi sulla via dell'emenda.

Tutti i prigionieri che sono mandati ad Elmira debbono essere in età dai 16 ai 30 anni e non essere stati condannati precedentemente. Secondo le ultime notizie i detenuti si dividevano, rispetto all'età, in questo modo :

fra 16 e 20 anni	57 per cento
fra 20 e 25 anni	33 id.
fra 25 e 30 anni	10 id.

Più della metà sono ancora minorenni ed è quindi più facile che il sistema educativo e di riforma morale possa aver buona influenza su di essi.

Invece non tutti i detenuti inviati ad Elmira sono, secondo la legge richiederebbe, dei condannati per la prima volta.

Non mancano fra essi dei recidivi. Il Brockway, indagando la loro vita precedente, come fa di ogni prigioniero, per conoscere l'indole, l'ambiente in cui visse, le cause che lo spinsero a delinquere, potè non di rado scoprire che alcuni avevano riportato delle condanne precedenti. Di queste, il giudice che aveva pronunciata la sentenza, non era stato informato. Dobbiamo notare che negli Stati Uniti non esiste alcun mezzo simile al casellario dei nostri paesi per la constatazione della recidiva. La grande facilità delle comunicazioni e l'esteso territorio della Unione fanno sì che i delinquenti cambiano facilmente di domicilio. Le leggi penali e l'ordinamento giudiziario sono poi diversi da uno Stato all'altro, cosicchè i

giudici non sono il più delle volte in grado di procurarsi i documenti necessari per conoscere i precedenti penali degli imputati.

La maggior parte dei colpevoli inviati al riformatorio appartengono alla classe dei condannati con una *indeterminate sentence*, che non fissa con precisione il termine della pena.

Questo istituto della sentenza indeterminata è in vigore da alcuni anni nello Stato di New-York ed è stato accolto anche da alcuni altri Stati della Confederazione americana, quali quelli del Massachusetts, del Minnesota, del Colorado, di Pennsylvania, dell'Ohio. Non si tratta di una sentenza a tempo assolutamente indeterminato, quale alcuni criminalisti vorrebbero introdurre nella legislazione penale, ma di una sentenza che lascia in facoltà al direttore della prigione di abbreviare o di accrescere il tempo della pena, senza poter superare il termine massimo fissato dal Codice o dallo statuto per quel determinato reato. Così ad esempio, se la pena è di cinque anni per un furto commesso di notte in casa abitata (*burglary*), il direttore potrà rilasciare il condannato dopo sei mesi, o dopo un anno, o dopo quattro anni, secondo che gli parrà che egli dia buona fidenza di ritornare in libertà senza pericolo di ricadere nel delitto, ma non potrà ritenerlo in carcere per più di cinque anni.

Non intendo qui discutere l'istituto della sentenza indeterminata, quale si trova applicato nella legge americana: mi limito a far rilevare come esso sostituisca l'autorità carceraria all'autorità giudiziaria nella prescrizione della pena e come riposi intieramente sulla coscienza e sulla responsabilità dei direttori delle carceri. Debbo soggiungere che nella decisione presa dal soprintendente di uno stabilimento penale circa alla libertà da concedersi ad un condannato, egli è assistito da un Consiglio amministrativo (*Board of Managers*) composto di cittadini nominati dal potere esecutivo; ma in generale il *Board* approva le proposte che gli son fatte dal direttore. Il *Board of Managers* di Elmira si compone di cinque membri.

Gli altri detenuti inviati allo stabilimento di Elmira, che non appartengono alla sopra detta classe dei condannati con una *indeterminate sentence*, sono dei colpevoli che hanno riportata una sentenza ordinaria (*definite sentence*) o dai tribunali dello Stato di New-York, ovvero dai tribunali federali. Come ho già avuto occa-

sione di accennare, la legislazione e la giustizia penale entrano, nell'Unione americana, nella competenza di ciascuno Stato; il Governo federale ha giurisdizione su tutto il territorio della Confederazione soltanto per la violazione di alcune leggi federali, quali, ad esempio, quelle sulla falsificazione dei biglietti di banca, sulle poste, sulle dogane. Per giudicare dei reati preveduti da queste leggi il Governo federale ha propri tribunali, ma non possiede ancora delle proprie prigioni per farvi scontare le pene inflitte da quei tribunali, e perciò assegna codesti condannati a questo o a quello stabilimento penitenziario di uno Stato, pagandogli una somma corrispettiva del mantenimento del prigioniero.

Sul numero totale dei detenuti entrati nel riformatorio di Elmira dall'anno in cui fu aperto (1876) sino al 30 settembre 1893, ossia su 6551 detenuti, 6151 erano condannati a sentenza indeterminata e solo 400 con sentenza determinata.

I reati per i quali la maggior parte dei detenuti di Elmira furono condannati son quelli contro la proprietà. Infatti di 100 prigionieri avevano riportato condanna:

94 per cento per reati contro la proprietà;

6 per cento per reati contro le persone;

0,4 per cento per reati contro l'ordine pubblico.

L'istituto della *indeterminate sentence* trova il suo complemento nell'altra istituzione della liberazione sulla parola (*system parole*), che non è altro se non la liberazione condizionale. Non però la liberazione condizionale colle disposizioni precise e colle garanzie giuridiche con le quali è disciplinata, per esempio, dal nostro Codice; ma una liberazione lasciata interamente in facoltà del soprintendente del riformatorio. Egli concede la libertà su parola, quando crede che il tempo passato nel riformatorio sia stato sufficiente per sradicare dall'animo del delinquente gli istinti e le abitudini che lo portavano al mal fare, e quando il condannato abbia fatto progressi tali nell'insegnamento professionale, da metterlo in grado di guadagnarsi la vita coll'esercizio di una professione o di un mestiere. Il condannato ottiene la liberazione condizionale senza altra formalità che la sua parola d'onore, prestata solennemente innanzi al direttore ed al Consiglio degli amministratori. Prima ancora che il liberato lasci il riformatorio, il soprintendente di questo gli ha già trovato un impiego od un'occupazione adatti alle attitudini del condan-

nato. Il signor Brockway si vale a questo scopo delle sue estese conoscenze e relazioni personali o procede coll'aiuto di Società locali di patronato. Lo stato di liberazione su parola dura generalmente sei mesi, e durante questo tempo il condannato è obbligato ad inviare ogni mese una relazione al direttore del riformatorio per informarlo della sua vita, della sua posizione economica, dei progressi fatti per divenire un buon cittadino.

La relazione deve essere attestata vera da qualche persona di riconosciuta probità, per esempio, un funzionario pubblico, un ministro del culto, dimorante nel luogo stesso in cui vive il giovane liberato. Questi non è sottoposto a vigilanza speciale della polizia: i soli obblighi che ha son quelli verso il direttore del riformatorio, col quale si mantiene in rapporti.

Qualora durante il periodo di liberazione il condannato manchi alla data parola, commettendo qualche nuovo reato o dandosi di nuovo all'ozio, al vagabondaggio, all'ubbriachezza, il direttore del riformatorio ha diritto di farlo arrestare. Il condannato è inviato di nuovo ad Elmira e sottoposto da capo allo speciale regime disciplinare ed educativo dello stabilimento. Al contrario, qualora il condannato abbia regolarmente inviate le sue relazioni e tenuta una buona condotta, è, dopo sei mesi, liberato definitivamente e cessa ogni suo obbligo verso il soprintendente del riformatorio.

Vi sono però alcuni che, anche ritornati liberi cittadini, continuano a corrispondere col signor Brockway e a richiederlo di consigli.

I mezzi coi quali nel carcere di Elmira si cerca di ottenere, nel più breve tempo, la riforma del colpevole, sono tutto uno speciale sistema di educazione morale, fisica, intellettuale e soprattutto professionale ed un regime disciplinare inteso principalmente a mettere in giuoco l'interesse personale del condannato ed a svolgere nel suo carattere il sentimento della indipendenza e della responsabilità.

I condannati sono divisi in tre gradi: 1° superiore o di prova (*upper-first or probationary grade*); 1° inferiore o neutrale (*lower-first or neutral grade*) e 2° o di condanna (*second grade*). Come i condannati giungono al riformatorio, sono tutti collocati nel 1° grado inferiore o neutrale e possono poi, a seconda della loro condotta, o salire nel primo o discendere nel 2° grado. La liberazione su

parola non viene concessa, se non si è raggiunto il primo grado superiore. Fra un grado e l'altro vi sono differenze notevoli nel modo con cui è trattato il condannato, in ispecie fra i due primi gradi ed il terzo. Le differenze consistono nel vitto migliore, nel poter prendere i pasti nel refettorio in comune ovvero in cella, nell'arredamento di queste ultime, nella facoltà di ricever visite e corrispondenze e di poter scrivere alla propria famiglia, nell'uso dei libri della biblioteca del riformatorio, in una più rigorosa vigilanza durante le ore di lavoro e di scuola. Infine, la divisione dei gradi è contrassegnata anche da una differenza visibile nel vestiario, poichè i condannati del primo grado superiore portano un giubbotto turchino, quelli del primo inferiore nero e quelli del secondo rosso.

La constatazione della condotta di ciascun prigioniero, del suo profitto nell'insegnamento scolastico ed in quello delle arti e mestieri, della sua operosità ovvero della sua negligenza nel lavoro, delle infrazioni disciplinari e delle mancanze di ogni genere si fa per mezzo di un sistema di rapporti e di multe. Il *reporting system* consiste in questo: gl'insegnanti, le guardie, i sorveglianti del riformatorio (fra i quali ultimi, come si è visto, vi sono alcuni degli stessi condannati) sono tutti provveduti di piccoli foglietti a stampa. Su questi vengono iscritte le infrazioni disciplinari nelle quali cade un detenuto, e si segna, accanto a ciascuna infrazione, la multa a cui soggiace chi la commette. Queste multe vanno da 15 cents (75 centesimi) a 9 dollari (45 lire).

Quando un detenuto incorre in qualche violazione dei regolamenti disciplinari, il sorvegliante contrassegna sul foglietto quella determinata mancanza, ne indica le principali circostanze di fatto, appone il nome del detenuto e il proprio. Ogni sera si raccolgono tutti questi foglietti, e dopo un attento esame nel giorno successivo si dà partecipazione ad ogni detenuto del fallo attribuitogli e della multa in cui è incorso. Se il detenuto trova ingiusta la multa inflitagli o crede men vera la mancanza addebitatagli, può ricorrere al soprintendente.

Questo sistema di multe è messo in azione per il fatto che ad ogni prigioniero è attribuito un guadagno o salario giornaliero e vi è quindi un continuo conto di dare ed avere fra il detenuto e lo stabilimento. Il salario, che si dà al prigioniero come compenso del suo lavoro, varia da un grado all'altro: è di 55 cents (lire 2. 55)

per i detenuti del 1° grado superiore, di 45 cents (lire 2. 25) per quelli del 1° grado inferiore, di 35 cents (lire 1. 75) per quelli del secondo grado. A questo guadagno giornaliero si aggiungono talvolta guadagni straordinari per avere compiuto un lavoro maggiore di quello richiesto nelle industrie produttive, ovvero per progressi nell'insegnamento professionale. Sul peculio, che in tal guisa viene a formarsi a profitto del condannato, si addebitano poi al medesimo tutte le spese di mantenimento che sostiene lo stabilimento per lui e che variano secondo i gradi. È parimenti sul conto individuale che si imputano le multe di cui abbiamo parlato. La disciplina si regge quasi intieramente su questo sistema; ma non va trascurato di dire che il signor Brockway non esclude la convenienza di ricorrere in alcuni casi anche a pene corporali. Queste però, somministrate per mezzo di una frusta di un corto manico e di una sottile striscia di cuoio, non possono essere inflitte che dal soprintendente generale, il quale le applica egli stesso sul corpo del paziente. Anche di queste pene, delle quali sembra però sia fatto un uso molto ristretto, vien fatta menzione nei libri e registri del riformatorio, nei quali libri si tien conto per ciascun condannato di tutti i fatti che lo riguardano durante la sua permanenza nella prigione.

Quest'uso delle pene corporali ha procurato fierissime accuse contro il signor Brockway e contro il riformatorio di Elmira; e le accuse, divulgate ed esagerate anche da uno dei giornali più diffusi di New-York, hanno condotto a nominare una Commissione d'inchiesta sulla condotta del Brockway. I risultati dell'inchiesta sono riusciti a piena giustificazione del signor Brockway, poichè si è constatato che il soprintendente non abusò dei poteri a lui consentiti dal regolamento del riformatorio. Del resto, qualunque sia il giudizio che si voglia fare dell'uso delle pene corporali, queste, nel riformatorio di Elmira, non sono che un particolare che non tocca in nulla il sistema generale disciplinare ed educativo messo in opera.

L'educazione è, come ho detto, fisica, intellettuale e professionale. L'educazione fisica consiste per la maggior parte dei detenuti in esercizi militari. Questi si fanno per varie ore nel pomeriggio di ciascun giorno. Tutti i detenuti sono ordinati in un reggimento diviso in battaglioni e compagnie, con sergenti ed ufficiali scelti fra gli stessi detenuti, e con una banda musicale. I soldati semplici sono armati di un fucile di legno, con canna di ferro, non suscetti-

bile di ricevere la carica; gli ufficiali hanno una spada d'acciaio. Noi stessi assistemmo il giorno della nostra visita al riformatorio ad una rivista ed alle esercitazioni di questo singolare reggimento. Il signor Brockway trova che gli esercizi militari suppliscono vantaggiosamente alla ginnastica. Questa è riservata per i più deboli e per i degenerati. Per questi detenuti, che mal potrebbero sostenere le fatiche degli altri, è stato istituito uno speciale dipartimento di educazione fisica (*physical training*), in cui gli esercizi sono ordinati e specializzati in modo da rafforzare le parti del corpo più difettose o più infiacchite. I detenuti di questa classe sono sottoposti ad un particolare regime di vita e di nutrizione.

All'insegnamento intellettuale sono pur date molte cure nel riformatorio di Elmira. I detenuti sono divisi in classi di non più che venti individui ciascuna. Le materie insegnate consistono principalmente nella lettura e scrittura, e nelle nozioni elementari dell'aritmetica. Ai detenuti più innanzi negli studi si danno anche alcune letture di logica e di filosofia, di storia, di economia politica, di scienze. Ogni domenica si tengono conferenze di morale pratica ed è permesso ai detenuti stessi di intervenire nelle discussioni e di proporre questioni.

Nel riformatorio di Elmira manca un vero e proprio culto ed insegnamento religioso. Soltanto la domenica un ministro del culto, a turno delle varie confessioni religiose, è ammesso nello stabilimento; questi ministri debbono esporvi i principii fondamentali della religione, senza dare però ai loro sermoni alcun spiccato carattere confessionale.

L'insegnamento scolastico si dà, per lo più, la sera; e come complemento dell'educazione ricorderemo anche il giornale settimanale *The summary* che si pubblica regolarmente nel penitenziario, stampato e redatto, per la maggior parte, dai detenuti stessi. Il giornale contiene scritti di morale e d'istruzione, novelle, articoli di varietà ed un sommario dei principali avvenimenti politici ed economici della settimana; dà inoltre notizie di tutto quanto si riferisce all'ordinamento ed all'amministrazione dell'istituto; e pubblica il movimento di entrata e di uscita dei prigionieri, le concessioni di libertà fatte su parola, gli ordini del giorno del direttore. Spesso son pure riferite le lettere con le quali i liberati condizionatamente od anche i liberati definitivamente danno informazioni della loro

vita fuori del carcere. Un carattere speciale di questo giornale carcerario è questo, che non dà mai notizia o descrizione di fatti delittuosi, poichè ciò potrebbe ridestare gli impulsi o le abitudini criminose. Il che dimostra quanta cura ponga il signor Brockway nel tener conto in ogni particolare dei risultati più sicuri della psicologia.

Alla lettura del giornale i detenuti possono aggiungere quella dei libri della biblioteca; la quale è divisa in due sezioni, una di opere da consultarsi (specialmente di tecnologia e di scienze applicate), l'altra di opere circolanti.

Ma la maggior parte del tempo è consacrato nel riformatorio di Elmira al lavoro manuale. Si lavora di giorno, ed anche di sera, tutto lo stabilimento essendo illuminato a luce elettrica.

Di giorno si attende principalmente al lavoro produttivo, per utile economico dello stabilimento; di sera al lavoro didattico nelle scuole di arti e mestieri. L'insegnamento professionale, com'è organizzato ad Elmira, costituisce una delle parti più ammirevoli del riformatorio. Scuole ed officine sono state costruite senza risparmio di spesa, e sono provvedute degli strumenti più recenti e delle macchine migliori. Numerosi e svariati sono i mestieri dei quali, per mezzo di abili operai della vicina città, s'impartisce l'insegnamento pratico; quello del muratore, dello scalpellino, del falegname, dell'ebanista, del fabbro, del lavoratore e del tornitore di metalli, del macchinista, del decoratore di stanze e verniciatore d'insegne, del sarto, del calzolaio, del tappeziere. Oltre questi mestieri, sono pure insegnati la tipografia, la stenografia e l'arte dello scrivere a macchina (*type writing*) la quale, accoppiata colla stenografia, ha preso in America un forte sviluppo e dà lavoro a un gran numero di uomini e di donne.

Scopo di questo insegnamento professionale così variato, è di rendere atto, nel più breve tempo possibile, il condannato a guadagnarsi la vita e di applicare le sue facoltà fisiche e mentali a quel mestiere per cui sono meglio adatte. La maggior parte dei detenuti, quando giunge ad Elmira, non conosce alcun mestiere; parecchi di essi appartengono a quella classe di vagabondi e di oziosi che, senza esercitare una professione determinata, trovano pur modo di vivere nelle grandi città; quando lasciano il riformatorio sono tutti in grado di esercitare un mestiere, spesso lucroso. Per questa parte l'opera del signor Brockway si può dire pienamente riuscita.

Il lavoro fatto in queste scuole di arti e mestieri non è diretto ad alcun fine di guadagno; spesso la materia prima impiegata in alcuni lavori si ritorna ad adoperare per dei lavori successivi; talora invece è completamente perduta.

A fianco del lavoro professionale è pure organizzato nello stabilimento il lavoro produttivo, a scopo economico. L'ordinamento del lavoro carcerario è stato, come si sa, oggetto anche agli Stati Uniti di discussioni e polemiche vivaci per le lagnanze delle classi operaie riguardo alla concorrenza che esso faceva al lavoro libero; e le assemblee legislative dei vari Stati, mosse non di rado da motivi esclusivamente politici, emanarono in questa materia leggi e regolamenti numerosi. Queste leggi e regolamenti cambiavano spesso radicalmente tutto l'ordinamento del lavoro carcerario, a distanza di pochi anni. Anche il riformatorio di Elmira dovette per questa parte adattarsi alle leggi successivamente emanate dallo Stato di New York. Oggidi i detenuti sono impiegati, oltre che nei varii servizi riguardanti lo stabilimento, nella fabbricazione di piccoli oggetti di metallo (*Hardware*), di mobili, specialmente di sedie (*Cabinet-making*) e di ombrelli. L'organizzazione del lavoro è fatta attualmente secondo i due metodi del *public account*, che noi diremmo in economia, e il *piece-price system*, che potremmo tradurre sistema dei prezzi fissi per ogni oggetto prodotto. Secondo il primo sistema, l'Amministrazione del penitenziario conduce l'industria come un privato, comprando le materie prime e vendendone il prodotto; secondo il *piece-price system* un industriale fornisce all'Amministrazione la materia prima preparata per la lavorazione e questa rivende allo stesso industriale i manufatti ad un prezzo convenuto per ciascuna specie di oggetto fabbricato. Nel riformatorio di Elmira la lavorazione dei piccoli oggetti in metallo (*Hardware*) e dei mobili è condotta secondo il *public account system*, e quella degli ombrelli secondo il *piece-price system*. Fu necessario però limitare negli ultimi anni l'impiego dei condannati nei lavori produttivi, a cagione delle ultime leggi entrate in vigore nello Stato di New-York per il lavoro carcerario; le quali leggi proibiscono negli stabilimenti penali certe industrie, o le permettono solo per un proporzionato numero di detenuti od escludono l'uso delle macchine.

Fu anzi in conseguenza di queste leggi, che avrebbero obbligato all'ozio una parte dei prigionieri, che il signor Brockway

dette un maggiore sviluppo al lavoro didattico e professionale e pensò a stabilire gli esercizi militari, i quali, come abbiamo visto, occupano parecchie ore al giorno.

Il prodotto del lavoro non sopperisce quindi che in piccola parte alla spesa del riformatorio di Elmira.

La spesa totale di questo stabilimento fu per l'anno 1893 di oltre 200,000 dollari (propriamente doll. 215,223. 62), più di un milione di nostre lire. I detenuti essendo stati 1470 nel 1893, la spesa media (al lordo) per ogni detenuto fu all'anno di dollari 146. 41 (lire 732. 05), al giorno di dollari 0. 40 (lire 2. 01).

La spesa è andata diminuendo negli ultimi anni e il costo medio annuale per ogni detenuto ha variato come segue (sempre al lordo, cioè senza tener conto del prodotto del lavoro dei detenuti, nella parte che va a profitto dello stabilimento):

nel 1885	di dollari	161
» 1886	»	147
» 1887	»	148
» 1888	»	167
» 1889	»	148
» 1890	»	144
» 1891	»	152
» 1892	»	142
» 1893	»	146

Fra queste spese sono comprese anche quelle sostenute per i prigionieri liberati e per il loro trasporto. Sono assai notevoli le spese fatte per le scuole e l'insegnamento professionale.

I guadagni fatti per le industrie esercitate nel 1893 furono complessivamente di dollari 53,458. 47, di modo che il costo effettivo del riformatorio a carico dello Stato di New-York si riduce a dollari 161,765. 15 (ossia a lire 808,825. 75), e il costo netto di ogni detenuto è all'anno di dollari 110. 04, cioè lire 550. 20, e al giorno di dollari 0. 30, ossia lire 1. 50.

Guardiamo infine ai risultati ottenuti, benchè non sia facile di determinarli statisticamente. Il signor Brockway afferma che l'80 per cento, circa, dei detenuti che escono liberati prima su parola e poi definitivamente dallo stabilimento di Elmira, si possono ritenere riformati, vale a dire che non ritornano a delinquere. Egli

trova questa proporzione paragonando al numero totale degli entrati nello stabilimento il numero di coloro che ottennero di esser posti in istato di liberazione condizionale, e durante i sei mesi di prova continuano ad osservare la parola data ed a mantenere una buona condotta. È questo però un periodo troppo breve per giudicare della riforma compiuta, specialmente quando si tratta di una riforma morale del carattere e delle abitudini. Per ciò quella proporzione del Brockway va accolta con una certa riserva. Ma, anche fatta questa riserva, i risultati praticamente utili conseguiti dal riformatorio di Elmira appariscono evidenti, così come il suo ordinamento interno merita la maggiore attenzione, non solo dei cultori della scienza penitenziaria, ma dei psicologi e di quanti si interessano all'arte difficile dell'educare.

SULLA STATISTICA GIUDIZIARIA PENALE FATTA COL MEZZO DELLE SCHEDE

Relazione di **L. BODIO.**

I.

La nostra Commissione principiò a studiare un ordinamento della statistica giudiziaria penale col mezzo delle schede nel 1882.

Con Circolare del Ministro Guardasigilli del 31 marzo 1883 fu iniziato l'esperimento della scheda, la quale doveva seguire passo passo l'andamento del processo, e doveva essere riempita dalle Autorità giudiziarie che avevano avuto parte nell'istruttoria e nel giudizio (1).

Quel primo saggio della scheda fu fatto nelle Preture, nei Tribunali e nelle Corti d'appello di Roma, Milano, Torino, Bologna, Venezia, Firenze, Ancona, Napoli, Palermo e Trani. Si raccolsero allora 6000 schede. Più tardi, con Circolare del Ministro Pessina, del 26 dicembre 1884, fu ordinato un nuovo esperimento, a datare dal 1° gennaio 1885, e l'onorevole senatore Costa riferì alla nostra Commissione sui risultamenti del secondo saggio, limitato a 1500 schede.

Nella relazione del senatore Costa furono esposte le difficoltà che aveva incontrato il metodo della scheda e indicate le modificazioni da introdursi nella medesima, affinchè i quesiti fossero più facilmente compresi. L'onorevole Costa concludeva esprimendo il convincimento che, se i funzionari dell'ordine giudiziario vi avessero posto buona volontà, il servizio avrebbe potuto benissimo camminare.

Del resto, gli stessi capi del Pubblico Ministero, interpellati, si dimostrarono, in generale, favorevoli al nuovo sistema e soltanto espressero l'avviso che sarebbe stato meglio adottare una scheda da riempirsi in una volta sola a processo esaurito.

(1) Veggasi il modello di questa scheda in allegato al volume degli *Atti della Commissione*, Sessione del 1883.

Intanto però cominciavano ad affacciarsi le difficoltà di trovare i fondi per la statistica da farsi col mezzo della scheda.

Si doveva scegliere fra due partiti: o ridurre la scheda a minor numero di quesiti, ovvero prescrivere l'uso della scheda soltanto per una parte degli imputati. Si preferì di conservare la scheda quale era stata apparecchiata, limitandola alla statistica dei soli imputati di crimini secondo la terminologia del Codice sardo allora in vigore. E di fatti una Circolare del Ministro Tajani, del 20 dicembre 1885, ordinò che la scheda si facesse per i soli imputati di crimini a cominciare dall'anno 1886. Anche questa scheda, come la precedente, si svolgeva in quattro facciate e doveva essere compilata mano mano che si svolgeva il processo, segnandovi prima le notizie riguardanti la denuncia o la querela per cui il procedimento era stato aperto, poi l'esito dell'istruttoria, infine quello del giudizio.

Le schede furono compilate per un anno in tutti i Tribunali e Corti del Regno, e ne fu fatto uno spoglio parziale di circa mille schede, sul quale ebbi l'onore di riferire alla Commissione (1).

Se non che, essendo la scheda ristretta, mancava il mezzo di studiare compiutamente la delinquenza nei suoi vari aspetti, soprattutto in relazione ad alcuni temi importanti, come quelli della recidiva e dei minorenni delinquenti.

Per avere notizie complete, non solo riguardo ai misfatti più gravi, ma riguardo a tutti i delitti, e per aver notizie sui minorenni delinquenti e sui recidivi, si abbandonò il partito di limitare la scheda ai soli crimini e fu esteso definitivamente l'uso della scheda a tutti quanti gli imputati di delitti secondo il nuovo Codice, che non distingue più fra delitti e crimini.

Però, fatto il calcolo della spesa e del lavoro che avrebbe importato la scheda, estesa a tutti i delitti, qualora vi si fossero conservate tutte le domande e mantenuto il formato in quattro facciate, si vide essere indispensabile ridurre la scheda ad un quarto circa dei quesiti che conteneva il primo modello.

Con questo ordinamento si prevedeva che la statistica giudiziaria penale avrebbe importata una spesa di 30 mila lire in più di quella che era bastata fino allora per raccogliere le notizie della

(1) Veggasi questa relazione negli *Atti della Commissione*, Sessioni del 1889, pag. 163 e seguenti.

statistica giudiziaria col mezzo dei registri giornalieri ed annuali, i quali si dovevano conservare almeno per i primi anni, nel numero e nelle dimensioni antiche, sia perchè la comparabilità dei dati non fosse bruscamente interrotta dall'introduzione del nuovo sistema, sia per non rimaner privi delle notizie più essenziali nel tempo non breve che avrebbe richiesto lo spoglio delle schede.

Fatto persuaso da queste considerazioni, il Ministro Guardasigilli, con Circolare 2 gennaio 1890, prescrisse l'uso della scheda per tutti i delitti: la scheda era stata ridotta al suo formato attuale, di due pagine, ed era stato stabilito che dovesse compilarli dopo l'ordinanza o sentenza divenuta irrevocabile.

Il numero delle schede ricevute nell'anno 1890 e nei successivi fu dalle 250,000 alle 300,000 ogni anno.

Malgrado le riduzioni portate alle schede, lo spoglio era un lavoro grande e richiedeva un aumento nel personale dell'ufficio. Ma i mezzi finanziari venivano a mancare, allora appunto che l'Ufficio avrebbe dovuto ampliarli.

Il concorso del Ministero della giustizia, che per alcuni anni era stato di 10 mila lire e poi di 8 mila, avrebbe dovuto accrescersi, affinchè si potesse cominciare lo spoglio delle schede. Invece il contributo del Ministero della giustizia per le spese della statistica fu diminuito allora appunto che si riduceva di un terzo il fondo assegnato alla statistica generale nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Per queste ragioni il lavoro di classificazione e di spoglio delle schede rimase sospeso per alcuni anni, e si potè intraprendere soltanto alla fine del 1892, quando il Ministro Guardasigilli mise a disposizione dell'Ufficio una decina di Pretori che erano rimasti in disponibilità per l'attuazione della legge di riduzione delle Preture.

Fu iniziato il lavoro per le schede del 1890, ed un saggio ne fu presentato alla Commissione (1).

L'esperienza dimostrò ben presto che, col personale e coi mezzi tanto limitati che rimanevano, uno spoglio compiuto delle notizie contenute nella scheda era impossibile a farsi, oppure avrebbe richiesto un tempo soverchiamente lungo, mentre urgeva di avere

(1) Veggasi la relazione De' Negri negli *Atti della Commissione*, Sessione del giugno 1893, pag. 256 e seguenti.

almeno le notizie principali sulle qualità personali degli imputati, sui minorenni, sui recidivi. Queste notizie mancavano nelle statistiche penali pubblicate dopo il 1889, essendo state soppresse le relative rubriche dai registri giornalieri.

Su questa situazione di cose dovetti richiamare più volte l'attenzione della Commissione (1).

Dopo varie discussioni, nella sessione dell'anno scorso, fu accolto il partito di limitare lo spoglio delle schede (2) per gli anni 1890-94 alle sole notizie più importanti, cioè a quelle dell'esito del procedimento nel periodo del giudizio e a quelle delle qualità personali degli imputati e della recidiva.

Ridotto entro questi termini, il lavoro potè procedere speditamente e in un anno si sono classificate e spogliate le schede del 1891, 1892 e 1893, ed ora si è iniziata anche la classificazione e lo spoglio delle schede del 1894.

II.

Esposte le principali fasi attraverso le quali è passata la statistica giudiziaria penale, compilata per mezzo della scheda individuale, debbo richiamare l'attenzione della Commissione sulle difficoltà incontrate nello spoglio delle schede del 1890 e degli anni successivi.

In generale la compilazione della scheda è venuta migliorando d'anno in anno.

Da principio si doveva rimandare un gran numero di schede errate o incomplete. Le schede si rimandavano ad ogni Autorità giudiziaria con una lettera, in cui, caso per caso, si notavano gli errori incorsi o le lacune lasciate.

Questo sistema cagionava un lavoro faticoso all'Ufficio statistico, ma riuscì di molta utilità. Andò mano mano diminuendo il numero delle schede inesatte od incomplete, ed attualmente il loro numero è ridotto a circa il 10 per cento.

Nè l'Ufficio si limita a rimandare le schede che contengono

(1) Vedi gli *Atti della Commissione*, Sessione ordinaria di maggio-giugno 1892, pag. 57 e seguenti; Sessione di marzo 1894, pag. 208 e seguenti.

(2) Vedi la deliberazione della Commissione del 18 marzo 1894.

degli errori o delle lacune, ma spesso richiede copia delle sentenze concernenti gli imputati.

Si può in tal guisa esercitare un diretto riscontro del lavoro delle cancellerie e delle Autorità giudiziarie che compilano le schede e si può appurare la verità delle notizie.

Non mi fermerò sui difetti che si devono tuttora notare più di frequente nelle schede, poichè su di essi riferirono in altre sessioni alla nostra Commissione l'on. senatore Costa ed il commendatore De' Negri (1).

Accennerò solo che qualche volta si omette di indicare la variazione che subì il titolo del reato nel passare dalla imputazione al giudizio ed in tali casi si trova esservi un'apparente contraddizione fra la pena pronunciata dal giudice ed il titolo del reato segnato nella scheda. Occorre invece che l'indicazione del titolo sia segnata esattamente, e ciò può essere fatto con facilità: basta che il compilatore della scheda legga con attenzione il dispositivo della sentenza.

Non sono sempre citati esattamente nelle schede gli articoli di legge applicati; non è sempre rettamente inteso il modo in cui, secondo il nostro Codice, debbono indicarsi le parti, i capoversi ed i numeri di un articolo.

In un medesimo articolo possono esser prevedute delle specie di reati che hanno una diversa importanza, e che devono essere tenute distinte, come, ad esempio, le differenti specie di omicidii, aggravati o qualificati (art. 365 e 366), delle lesioni (art. 372 e 373), dei furti qualificati ed aggravati (art. 403 e 404). Una esatta classificazione degli omicidii, delle lesioni, dei furti, non si può fare se non sono citate con precisione le parti, i capoversi ed i numeri di questi articoli.

Anche la professione od occupazione degli imputati è indicata talvolta in un modo indeterminato, con delle frasi generiche, come *industriante*, *commerciante*, *operaio* e simili, senza specificare il genere di industria o di commercio o di lavoro.

Certe volte sembra che la specie della professione non possa stare in relazione col reato per il quale l'imputato fu sottoposto a

(1) Vedi queste relazioni negli *Atti della Commissione*, sessione del 1890, pag. 206 e seguenti, e del giugno 1893, pag. 274 e seguenti.

giudizio, ma il più spesso si è trovato che le indicazioni date dalle schede sono conformi al vero, trattandosi di imputati correi o complici.

Quanto alla recidiva, essa non può essere accertata esattamente ed in tutti i casi, se il casellario giudiziale non sia anch'esso regolarmente tenuto. Sappiamo dalla relazione fatta alla Commissione lo scorso anno dal comm. Cosenza, come il servizio del casellario lasci molto da desiderare, specialmente in alcuni distretti giudiziari.

Oltre a ciò, i compilatori delle schede tralasciano qualche volta di dar notizia della recidiva, perchè gli atti del processo, o per ragione di procedura, come nel caso di giudizi per citazione diretta o direttissima, ovvero per negligenza dei funzionari, mancano del certificato penale dell'imputato.

Questa mancanza del certificato penale, anche in giudizi precedenti da istruzione formale, ha per effetto che non sempre sia applicata l'aggravante della recidiva a dei condannati ai quali dovrebbe invece essere aumentata la pena.

L'Ufficio di statistica non ha trascurato di far rilevare al Ministero della giustizia siffatto inconveniente che perturba l'amministrazione della giustizia in uno dei suoi fini principali, ossia l'equa assegnazione della pena.

Un'altra mancanza che si trova in varie schede è quella della notizia concernente le circostanze o aggravanti o diminuenti, mentre dovrebbero sempre essere indicate per poter giudicare della misura in cui le pene sono applicate.

Ho stimato necessario di indicare siffatti errori e lacune che si osservano, qua e là, nelle schede, affinchè la Commissione abbia una chiara idea del modo in cui procede questo servizio e possa avviarsi ai modi per migliorarlo. Ma ripeto che gli errori e le lacune si vengono facendo più rari e meno gravi.

Nè si deve dimenticare che si tratta di un servizio il quale richiede una certa pratica da parte dei funzionari, e che, prima del 1890, era stato solo sperimentato in qualche distretto di Corte d'appello.

Il personale di cancelleria in varie sedi è ancora insufficiente e inadatto: ma col sostituirsi di elementi giovani e, soprattutto, colle misure disciplinari che il Ministero della giustizia ha incominciato a

prendere, dobbiamo sperare che la compilazione delle schede continuerà a migliorare e che si eviteranno gli errori che ancora sussistono.

Ciò che importa è di ottenere che le schede si facciano in tutti i casi in cui sono prescritte.

Più volte ci eravamo fatta questa domanda: si compilano tutte le schede? Non mancavano le ragioni per dubitarne, e già nelle precedenti relazioni sul servizio delle schede il senatore Costa ed il comm. De'Negri accennarono a questi dubbi dell'Ufficio di statistica.

Proseguendosi nello spoglio delle schede degli anni 1890, 1891, 1892 e 1893, si dovette constatare che il numero di quelle mancanti era anche maggiore di quanto prima si supponesse.

Un riscontro diretto non si poteva eseguire. I registri giornalieri fanno conoscere il numero degli imputati giudicati per delitti e per contravvenzioni in complesso e non si poteva quindi avere separatamente il numero degli imputati per delitti, i soli per cui si fa la scheda.

Inoltre i registri indicano il numero degli imputati prosciolti o condannati in primo grado, non quello degli imputati giudicati in modo irrevocabile, come le schede. Si dovette pertanto fare un calcolo solo approssimativo, ma che bastò per stabilire quali fossero le sedi giudiziarie presso le quali il servizio delle schede aveva proceduto in un modo più irregolare.

Il Ministero della giustizia dispose che si facessero delle ispezioni in questi uffici ed il cav. Borgomanero vi ha già informati, a nome del Comitato, circa i risultati di alcune di esse, risultati che hanno confermato pienamente le omissioni rilevate dall'Ufficio statistico.

Altre inchieste sono in corso, e si è dato ordine agli Uffici, presso i quali si sono accertate le mancanze, di provvedere sollecitamente alla compilazione delle schede arretrate.

La sola Pretura urbana di Roma dovrà compilare più di 10,000 schede, che non aveva fatte durante il quinquennio 1890-94.

Nei pochi mesi, dacchè sono incominciate queste verifiche, abbiamo già ricevute circa 20 mila schede arretrate; e si prevede che il numero di quelle che si dovranno compilare per colmare le lacune sarà superiore alle 100,000.

Il vostro Comitato e l'Ufficio statistico si sono occupati dei mezzi per impedire che in avvenire si rinnovino simili inconvenienti. Il Ministro Guardasigilli ha già prese le seguenti disposizioni: che una speciale vigilanza sia esercitata d'ora innanzi dai Procuratori del Re e dai Pretori sulla compilazione delle schede; che mediante prospetti trimestrali sia data notizia alla Direzione di statistica delle ordinanze e sentenze divenute irrevocabili in ogni trimestre per paragonarne il numero con quello delle schede ricevute; che i Procuratori generali informino ogni semestre il Ministero della giustizia del modo in cui procede il servizio della scheda.

Giova sperare che, con questi provvedimenti e con altri, che si potranno adottare in seguito, la compilazione delle schede sarà fatta in avvenire in tutti i processi per delitti senza trascurare alcun imputato.

Intanto però le schede arretrate già venute, e quelle che ancora si attendono, debbono essere classificate e spogliate ed i risultati vanno sommati con quelli ottenuti precedentemente.

Gli spogli delle schede per gli anni 1890, 1891, 1892 e 1893 erano già completi e le tavole pronte per la stampa. Bisognerà ora rifare completamente il lavoro, e mentre avrei potuto presentare in questa sessione le bozze degli spogli per gli anni 1890-93, occorrerà invece attendere alcuni mesi prima di poterli pubblicare.

Non posso indicare precisamente quando sarà condotto a termine il nuovo lavoro, giacchè non conosciamo il numero delle schede che ancora si debbono ricevere, nè quanto tempo sarà necessario alle Autorità giudiziarie per mandare tutte le schede arretrate.

Il Ministero della giustizia ha disposto perchè le Cancellerie compilino sollecitamente queste schede; l'Ufficio statistico cercherà di affrettare i lavori di classificazione e di spoglio; ma non bisogna illudersi: si tratta di un lavoro lungo e paziente.

Chi non abbia pratica di siffatto genere di operazioni, e non le segua da vicino, non può farsi un'idea del tempo che richiedono e della fatica che costano. Se però la pubblicazione delle notizie per gli anni 1890-93 sarà ritardata, potremo aggiungervi quelle per l'anno 1894, e presentare i risultati di un intero quinquennio 1890, 1891, 1892, 1893, 1894.

Ciò sarà utile, sia perchè si potranno fare opportuni riscontri fra i vari anni, sia perchè le notizie del 1890 e del 1891 non possono dare da sole una giusta idea dell'applicazione del nuovo Codice penale. Una parte dei reati giudicati nel 1890 e nel 1891 erano stati commessi in anni antecedenti e furono giudicati applicando l'antica legislazione penale invece del nuovo Codice italiano.

III.

Per queste ragioni è inutile ch'io intrattenga la Commissione sui risultati dello spoglio delle schede per gli anni 1890-93. Questi risultati non sono ancora definitivi per cagione delle schede arretrate.

Credo opportuno piuttosto di dare qualche cenno sul modo in cui è condotto il lavoro e sulle rubriche delle varie tavole.

Lo spoglio delle schede, secondo che fu deliberato precedentemente dalla Commissione, limitasi a quelle degli imputati giudicati, escluse quelle degli imputati prosciolti durante l'istruzione. In avvenire si potranno spogliare anche le schede di questi imputati, ma per il momento vi si dovette rinunciare.

Del resto, faccio notare che anche la statistica criminale dell'Impero germanico, fatta col metodo della scheda e che si pubblica annualmente dal 1882 in poi, concerne soltanto gli imputati giudicati, e non quelli sottoposti ad istruzione.

Tornando allo spoglio delle nostre schede, tutte le notizie sull'esito dei giudizi, sulle condanne, sulle pene, sulle qualità personali degli imputati, sulla recidiva sono date in funzione delle specie dei reati.

La classificazione dei reati che abbiamo presa per base, è abbastanza particolareggiata, e permette di studiare la delinquenza nelle sue varie manifestazioni. Ad esempio, gli omicidii sono divisi secondo le varie ipotesi configurate nel Codice ed ogni voce comprende due sottodistinzioni, degli omicidii *consumati* e di quelli che rimasero allo stato di *tentativo*.

Delle lesioni si dà notizia sotto due aspetti: secondo la gravità, distinguendole in *gravissime*, *gravi*, *lievi* e *lievissime*, e secondo le

circostanze aggravanti o qualificanti dalle quali furono accompagnate.

I furti sono distinti, non solo in semplici, aggravati e qualificati, ma si fanno altre specificazioni: tra gli aggravati si dà notizia di quelli commessi su animali, su legna, su piante o su prodotti del suolo; fra i qualificati di quelli commessi su bestiame e così via.

Dei reati commessi da Codici o leggi diverse dal Codice penale non si è tenuto conto per ora che dei delitti di bancarotta (fraudolenta e semplice) e degli altri reati preveduti dal Codice di commercio.

La Commissione conosce già, da quanto riferì autorevolmente il senatore Costa, le difficoltà che si incontrarono nello stabilire quali reati preveduti da leggi speciali debbano considerarsi come delitti e quali come contravvenzioni. L'incertezza dei criteri nel fare questa distinzione si presenta talora allo stesso magistrato, come provano le sentenze della Cassazione chiamata a pronunciarsi su questo punto.

La difficoltà diviene più grave per chi deve compilare la scheda, non rilevandosi sempre dalle sentenze se un reato preveduto da una legge speciale sia un delitto od una contravvenzione.

Per questi primi anni si è quindi creduto conveniente di eliminare dallo spoglio queste schede in attesa di poter risolvere ponderatamente la questione.

Le schede non sono divise secondo l'anno del commesso reato, ma secondo l'anno in cui fu pronunziato il giudizio divenuto definitivo.

Se si fosse voluto seguire il primo sistema, dello spoglio, cioè, secondo l'anno del commesso reato, si sarebbe dovuto aspettare tre o quattro anni prima di intraprenderlo per avere la sicurezza di comprendervi tutti i reati commessi in un dato anno. Ma a cominciare dal 1896, quando cioè si farà lo spoglio completo delle schede, i reati saranno classificati anche secondo il tempo in cui avvennero, ossia saranno divisi secondochè furono:

commessi nell'anno a cui si riferisce la statistica (p. e. nel 1896), distinti per mesi;

nell'anno immediatamente precedente (p. e. nel 1895);

negli anni anteriori.

Si potrà così, dopo il giro di alcuni anni, stabilire il numero ef-

fettivo dei reati commessi in ciascun anno. Tale è pure il sistema seguito nella statistica tedesca.

Le notizie riguardanti lo spoglio parziale delle schede per il periodo 1890-94 sono distribuite per ogni anno in cinque tavole.

La prima tavola dà il numero degli imputati giudicati e l'esito del giudizio.

La seconda il numero dei condannati maschi, divisi per età e professione.

La terza il numero dei condannati femmine, divise pure per età e per professione.

La quarta fa conoscere i precedenti penali degli imputati condannati.

La quinta tavola riassume per compartimenti i risultati principali.

Tutte le notizie delle cinque tavole sono date in relazione alle specie di reati.

La prima tavola riguarda, come si è detto, il numero degli imputati giudicati, classificati secondo l'esito del giudizio e secondo le specie dei reati.

È la prima volta che possiamo studiare per tutte le Magistrate l'esito dei giudizi rispetto alle varie specie di reati, ciò che è di grande importanza, perchè l'esito del giudizio, oltrechè col grado di responsabilità dell'imputato, sta in relazione colla specie del reato.

Gli imputati sono divisi secondo che erano prosciolti ed esenti da pena (ad esempio per compensazione nei reati di ingiurie, per la parentela del reo col danneggiato nei reati di furto, per la cooperazione dell'imputato a scoprire i colpevoli nei reati di falsità in monete), oppure condannati.

Circa ai motivi per i quali fu pronunziato il proscioglimento, la scheda li fa conoscere in modo più particolareggiato di quanto si poteva sapere prima dai registri.

Alcuni di questi motivi ricorrono con grande frequenza, altri sono più rari; ma gli uni e gli altri sono importanti a distinguersi da chi voglia conoscere il modo come si svolge il processo penale. Ad esempio, è piccolo il numero dei prosciolti *per improcedibilità*, cioè: per l'età sotto i nove anni; per mancanza di querela in reati di azione privata, per mancanza di autorizzazione nel caso di reati contro Corpi morali, ovvero di reati commessi all'estero, o da stra-

nieri in Italia, pei quali si richiede l'autorizzazione a procedere del Ministero della giustizia o la richiesta dello Stato estero.

Molto numerosi invece sono i prosciolti *per estinzione dell'azione penale*. La cifra dei prosciolti per questo motivo varia talvolta notevolmente da anno ad anno per effetto delle amnistie che sono concesse in certe occasioni.

Fra i motivi di estinzione dell'azione penale uno dei più frequenti è quello della *remissione della querela*, ed importa di mettere in evidenza il numero degli imputati prosciolti per tale ragione a causa della estensione data dal nuovo Codice penale alla querela di Parte ed alla remissione.

Gli imputati prosciolti per remissione sono infatti andati crescendo dopo il 1890 a misura che poté spiegare la sua azione il nuovo Codice.

Gli altri motivi di proscioglimento distinti nelle tavole sono quelli della *non provata reità* e perchè *il fatto non era provato o non costituiva reato*. Gli imputati prosciolti per quest'ultimo motivo sono naturalmente in piccolo numero se si considera che si tratta di imputati giudicati e che il processo è già passato a traverso la denuncia e l'istruttoria e deve già essere stata fatta una prima eliminazione dei fatti insussistenti o non costituenti reato.

Passando ai *condannati*, essi sono divisi secondo le pene ad essi inflitte: ergastolo, reclusione, detenzione, multa. I condannati alla reclusione ed alla detenzione sono classificati secondo la durata della pena in vari gruppi.

È pure indicata separatamente la pena del confino. Essa però non fu quasi mai applicata, ed infatti il nuovo Codice non commina questa pena che in pochissimi casi.

La detenzione si trova applicata più spesso nel 1890 che negli anni successivi, il che si spiega perchè nel 1890 fu giudicato un certo numero di reati commessi nel 1889, pei quali, secondo la legislazione abolita, era comminata la pena del *carcere*, pena che deve convertirsi nella *detenzione* in forza delle disposizioni per l'attuazione del nuovo Codice penale.

Le pene sono studiate anche in relazione all'applicazione delle circostanze diminuenti, ed è data notizia dei condannati che ebbero il beneficio delle circostanze che fanno *diminuire l'imputabilità*

(stato di mente, ubbriachezza, ecc.), di quelli ai quali fu diminuita la pena per *cause specifiche*, ossia per circostanze prevedute per *determinati reati* (per esempio, il piccolo valore della cosa rubata nei reati contro la proprietà; la facile riconoscibilità della moneta, nel reato di falsa moneta, ecc.), di quelli per circostanze generiche o innominate (art. 59 del Codice penale).

Le qualità personali dei condannati sono, come si è detto, indicate per gli uomini e per le donne separatamente. Avremo così il mezzo di studiare la delinquenza dell'uno e dell'altro sesso in rapporto alle varie specie di reati, all'età, allo stato civile, alle professioni.

Queste notizie hanno un particolare interesse perchè dal 1889 ne siamo privi, essendo, come è noto, stati soppressi i relativi quesiti dai registri.

Le distinzioni fatte per l'età sono le seguenti: sotto i 14 anni; fra 14 e 18; fra 18 e 21; dai 21 ai 25; dai 25 ai 30; dai 30 ai 40; dai 40 ai 50; dai 50 ai 60; dai 60 ai 70; oltre i 70.

Con questa classificazione per gruppi di età potremo determinare quali sono le specie di reato più frequenti nei diversi periodi di vita. Vedremo come i minorenni delinquano principalmente contro la proprietà, e massime per furti semplici, che comprendono i furti campestri e boschivi.

La classificazione delle professioni è più particolareggiata che in tutte le statistiche straniere. Lo studio della influenza della professione sulla delinquenza non si può fare se non scendendo ad un'analisi abbastanza minuta delle varie specie di occupazioni, di arti o di mestieri. Se ci limitiamo a considerare solo dei grandi gruppi di professioni, noi veniamo a confondere insieme delle occupazioni, che richiedono un differente genere di vita e possono avere un effetto diverso sulla criminalità.

Il nostro elenco delle professioni comprende 35 voci per gli uomini e 27 per le donne.

Molte di queste voci si dividono in due categorie, secondo che la professione od occupazione è esercitata in qualità di *padroni* o *dirigenti* ovvero di *dipendenti*. Così mettiamo in evidenza anche il rapporto economico, intimamente collegato con quello della professione.

Venendo alla tavola riguardante i precedenti penali dei con-

dannati, ossia i recidivi, osserviamo come la recidiva non sia presa nel suo stretto senso giuridico, non sia cioè limitata alle condizioni di tempo e di specie di reati stabilite dal Codice.

Nel riguardo della statistica classifichiamo tra i recidivi tutti coloro che erano stati precedentemente condannati qualunque fosse il delitto (escluse però le contravvenzioni) e qualunque fosse il tempo nel quale avevano riportate condanne.

I recidivi sono divisi secondo il sesso e l'età (maggiore o minore), secondo il numero delle sentenze di condanne e secondo l'indole dei delitti anteriormente commessi.

Circa il numero delle condanne precedenti si distinguono quelli che hanno avuto una sola condanna, da due a cinque condanne, da sei a dieci, da undici a quindici, da sedici a venticinque ed oltre venticinque condanne.

Rispetto all'indole dei delitti anteriormente commessi, si dà notizia dei condannati, che avevano violata sempre la stessa disposizione di legge; di quelli che avevano commesso delitti preveduti nello stesso capo del Codice o in una stessa legge penale; di quelli che avevano commesso delitti considerati come analoghi od affini, dal nostro Codice penale (articolo 82); ed infine di coloro che avevano commesso delitti di indole del tutto diversa.

Queste notizie sulla recidiva ci serviranno per un primo studio di essa.

In avvenire, quando faremo lo spoglio completo delle schede, potremo dare maggiori notizie anche su questo punto, e distinguere i recidivi secondo le *pene riportate precedentemente* e secondo le *pene ad essi inflitte coll'ultima sentenza*. In tal modo si potrà vedere quale influenza abbiano avuto le pene scontate, ed in qual misura il giudice abbia tenuto conto della recidiva nel pronunciare l'ultima condanna.

Tanto le notizie riguardanti l'esito dei giudizi come quelle sulle qualità personali e sulla recidiva, sono state spogliate per ciascuna provincia. Ma nella stampa verrà pubblicato soltanto il riassunto per il Regno a fine di limitare le spese di stampa e di non ingrossare soverchiamente i volumi.

I risultati per le varie provincie saranno conservati nell'Ufficio di statistica per servire a ricerche speciali e potranno essere con-

sultati da quegli studiosi, che volessero approfondire qualche punto della geografia della delinquenza nel nostro paese.

Tuttavia, per causa delle grandi differenze che sussistono da una regione all'altra d'Italia circa il numero e la specie dei delitti, abbiamo ritenuto conveniente di pubblicare per i compartimenti o regioni poche notizie più importanti, ossia il numero degli imputati giudicati, quello dei condannati in totale; quello delle donne e dei minorenni condannati, ed infine il numero dei recidivi.

Queste notizie sono riunite per ciascun anno in una tavola (la quinta), mediante la quale si potrà, sia pure per grandi estensioni territoriali, studiare la distribuzione territoriale della delinquenza nelle sue linee più generali.

IV.

Da queste poche indicazioni del contenuto delle tavole ognuno può persuadersi che la statistica fatta mediante le schede individuali, ancorchè tenuta nei limiti modesti entro i quali abbiamo dovuto restringerla per necessità di bilancio, offrirà un materiale importante per lo studio della delinquenza.

A principiare dal 1896 potremo dare un assetto definitivo alla statistica giudiziaria penale, se il Ministro Guardasigilli vorrà accogliere favorevolmente le proposte fatte dalla Commissione, di attuare una nuova scheda anche per i procedimenti per delitti chiusi con ordinanza di non farsi luogo a procedere per essere rimasti ignoti gli autori.

L'utilità di questa proposta vi fu dimostrata pochi mesi sono dal collega De' Negri ed io non tornerò ad insistervi (1).

Esteso il metodo della scheda a tutti i procedimenti per delitti, tanto se gli autori ne erano noti come se erano sconosciuti, si potranno ridurre notevolmente i registri giornalieri, come vi ha dimostrato lo stesso De' Negri.

Si potranno togliere dai registri le notizie riguardanti le specie dei reati e l'esito delle istruttorie e dei giudizi, le quali vi erano state mantenute provvisoriamente per non interrompere ad un

(1) Vedi gli *Atti della Commissione*, 1ª Sessione 1895, pag. 44 a 47 e 212.

tratto i confronti con gli anni anteriori. I registri saranno così limitati a far conoscere l'attività della Magistratura (numero dei provvedimenti presi, delle ordinanze e delle sentenze pronunciate) e a dar notizia di certi punti ed aspetti della procedura (durata della carcerazione preventiva, provvedimenti sulla libertà provvisoria e sulla liberazione condizionale, durata dei provvedimenti e così via) che meritano di essere particolarmente messi in rilievo.

Con questa riduzione dei registri si farà una economia nelle spese di stampa ed inoltre il lavoro dei funzionari di cancelleria sarà diminuito in modo che essi potranno attendere meglio alla compilazione della scheda.

Così si potrà sperare che il metodo della scheda entri nelle abitudini delle nostre Autorità giudiziarie e la statistica della giustizia penale proceda in avvenire con perfetta regolarità e sollecitudine.

ALLEGATI.

Modelli in uso presso alcuni Uffici di stato civile per dare comunicazione all'Autorità giudiziaria degli atti di matrimonio celebrati negli Uffici stessi.

1. — Presso gli Uffici della Corte d'appello di Venezia.



COMUNE

DI

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

N.

OGGETTO

Partecipazione di matrimonio.

Li

A' sensi dell'art. 104 del R. Decreto 15 novembre 1865. N. 2602, mi pregio partecipare che nel giorno ho celebrato il matrimonio tra il Signor figlio di e di nato in il giorno e la Signora figlia di e di nata in il giorno

Propongo quindi la seguente annotazione da eseguirsi in margine all'atto di nascita del... spos... registrato al N. nell'anno del Comune di nel ha celebrato matrimonio con nel Comune di il cui atto fu iscritto nel relativo registro di matrimonio al N.

L'Ufficiale dello Stato Civile

N. R. Prot. Mat.

Visto, si approva la annotazione, e si interessa il Sig. Ufficiale dello Stato Civile in ad eseguire ed a restituire la presente col cenno di esecuzione.

..... li

Il Procuratore del Re

Signor
Procuratore del Re

Visto ed eseguita la annotazione si ritorna.

..... *li*

L'Ufficiale dello Stato Civile

.....

Visto alla Cancelleria per la annotazione nel Registro del Tribunale e ritorno.

..... *li*

Il Procuratore del Re

.....

Visto ed eseguita la annotazione si ritorna.

..... *li*

Il Cancelliere

.....

Visto, all'Archivio.

..... *li*

Il Procuratore del Re

.....

2. — Presso gli Uffici del circondario di Asti.



PROVINCIA DI

..... li 189..

CIRCONDARIO DI

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

DEL

COMUNE di

OGGETTO

Avviso di seguito matrimonio.

In esecuzione dell'art. 104 del Regolamento sullo stato civile, il sottoscritto pregiasi notificare alla S. V. Ill.ma essersi in quest'Ufficio il..... mille ottocento novant..... al n..... del Registro celebrato il matrimonio

tra

TENORE DELLE ANNOTAZIONI

In margine all'atto di nascita dello Sposo

..... nel di 189.. atto N. ha contratto matrimonio con nel Comune di 189.. L'Ufficiale dello Stato Civile o Cancelliere

Eseguita l'annotazione si ritorna la presente al Signor Procuratore del Re di 189.. L'Ufficiale dello Stato Civile

In margine all'atto di nascita della Sposa

..... nel di 189.. atto N. ha contratto matrimonio con nel Comune di 189.. L'Ufficiale dello Stato Civile o Cancelliere

Eseguita l'annotazione si ritorna la presente al Signor Procuratore del Re di 189.. L'Ufficiale dello Stato Civile

nato a il Stato Civile } Parrocchia } ed ora dimorante a figlio di e di

e

nata a il Stato Civile } Parrocchia } ed ora dimorante a figlia di e di

Al Signor Procuratore del Re presso il Tribunale di

L'Ufficiale dello Stato Civile

Visto, per l'annotazione in margine
all'atto di nascita *dello sposo*, si tras-
mette al sig. Ufficiale dello stato civile
di

Asti, li

Il Procuratore del Re

.....

Visto, per l'annotazione in margine
all'atto di nascita *della sposa*, si tras-
mette al sig. Ufficiale dello stato civile
di

Asti, li

Il Procuratore del Re

.....

Visto, per la trascrizione delle eseguite
annotazioni sul doppio registro depositato
negli Archivi del Tribunale, si passa al
sig. Cancelliere per l'esecuzione e ritorno.

Asti, li

Il Procuratore del Re

.....

Numero d'ordine della domanda

Num. progressivo annuo della scheda

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Scheda individuale per i condannati che chiesero la liberazione condizionale

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Cognome e nome del condannato | 1 |
| 2. Sesso | 2 |
| 3. Data della nascita (giorno, mese ed anno). | 3 |
| 4. Precedenti giudiziari. Si indichi se il condannato era stato <i>ammonito</i> e se trovasi od era stato assegnato a <i>domicilio coatto</i> , o <i>precedentemente condannato</i> . In quest'ultimo caso si dia notizia dei reati per i quali vi fu condanna e della specie e misura delle pene incorse nelle singole condanne. | 4
.
. |
| 5. Autorità giudiziaria che emise l'ultima sentenza di condanna (Magistrato, Sede o grado). | 5
. |
| 6. Titolo dei reati ai quali si riferisce la unica o l'ultima condanna. | 6
. |
| 7. Specie e durata delle pene | 7 |
| 8. Data del giorno in cui il condannato incominciò a scontare la pena. | 8 |
| 9. Data della domanda per la liberazione. | 9 |
| 10. Pareri dati dalle competenti autorità: | 10 |
| <i>a)</i> dal Direttore dello Stabilimento di pena; | |
| <i>b)</i> dal Consiglio di sorveglianza. | |
| <i>c)</i> dalla Sezione d'accusa. | |

11. **Dell' deliberazione ministeriale:**

a) Istanza respinta perchè irregolarmente pervenuta;

b) Istanza inviata all'archivio:

1. per fine di pena

2. per morte del petente

3. per amnistia, indulto o grazia.

4. per altro motivo

c) Istanza respinta perentoriamente

1. per la pena:

— di specie non ammessa

— minore della prescritta

— sostituita alla perpetua

2. per il reato

3. per la recidiva.

d) Istanza respinta allo stato degli atti:

1. per non avere il condannato scontato sufficiente pena;

2. per non provato ravvedimento

e) Istanza accolta.

12. **Durata** della pena detentiva da scontarsi in liberazione condizionale.

11.

12.

Num. d'ordine della domanda di grazia

Num. progressivo annuo della scheda

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Scheda individuale per i condannati che chiesero la grazia sovrana

1. Cognome e nome del condannato	1.
2. Sesso	2.
3. Data della nascita (giorno, mese, anno)	3.
4. Precedenti giudiziari (si indichi se il condannato era stato <i>ammonito</i> od <i>assegnato a domicilio coatto</i> , e per quante volte; se <i>precedentemente con-</i> <i>dannato</i> e a quali pene).	4.
5. Autorità giudiziaria che emise l'unica o l'ultima sentenza di condanna.	5.
6. Titolo dei reati ai quali si riferisce l'unica o l'ultima condanna.	6.
7. Specie e misura della pena inflitta . .	7.
8. Se era in espiazione di pena ovvero ne era sospesa l'esecuzione per ordine ministeriale o di fatto.	8.
9. Esito della domanda:	9.
a) rigetto per irregolarità
b) rigetto per ragioni di merito
c) accoglimento
1. con condono totale
2. con riduzione della } da
pena. } a
3. con commutaz. della } da
pena. } a

Num. d'ordine della domanda di riabilitazione

Num. progressivo annuo della scheda

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Scheda individuale per i condannati che chiesero la riabilitazione

1. Cognome e nome del condannato. . .	1.
2. Sesso	2.
3. Data della nascita (giorno, mese anno)	3.
4. Precedenti giudiziari (si indichi se il condannato era stato <i>ammonito</i> od <i>assegnato a domicilio coatto</i> , e per quante volte; se <i>precedentemente con-</i> <i>dannato</i> e a quali pene).	4.
5. Autorità giudiziaria che emise l'unica o l'ultima sentenza di condanna.	5.
6. Titolo dei reati ai quali si riferisce l'unica o l'ultima condanna.	6.
7. Specie e misura della pena inflitta . .	7.
8. Parere dato dalla competente sezione di accusa.	8.
9. Esito della domanda:	9.
a) rigetto per irregolarità
b) rigetto per ragioni di merito.
c) accoglimento

Numero d'ordine della domanda

Num. progressivo annuo della scheda

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Scheda individuale per gl'imputati per i quali fu chiesta l'estradizione

1. Stato che ha presentato la richiesta. . .	1.
2. Stato al quale è diretta la richiesta . .	2.
3. Cognome e nome dell'imputato o del condannato.	3.
4. Nazionalità dell'imputato o del con- dannato.	4.
5. Titolo del reato per il quale si chiede l'estradizione.	5.
6. Se l'imputato era giudicabile o già stato condannato.	6.
7. Esito della richiesta	7.

Numero d'ordine della domanda
d'autorizzazione a procedere

Num. progressivo annuo della scheda ...

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

**Scheda individuale per i Sindaci contro i quali è stata chiesta
l'autorizzazione a procedere**

1. Cognome e nome del Sindaco	1.
2. Comune e provincia	2.
3. Titolo del reato per il quale si richiede l'autorizzazione a procedere.	3.
4. Esito della richiesta	4.
Se negativo dicasi il motivo

ALLEGATO.

Nuove istruzioni sulla compilazione della scheda individuale per gli imputati di delitti, prescritta con la Circolare del 2 gennaio 1890, n. 1232.

In relazione alla Circolare del 12 marzo 1895, n. 1343, si richiama l'attenzione delle Autorità giudiziarie sulle seguenti istruzioni, le quali servono di complemento a quelle già impartite, e sono intese a chiarire più specialmente alcuni punti della scheda, che l'esperienza ha dimostrato non essere esattamente compresi da tutti coloro ai quali ne incombe la compilazione (1).

I. — CORREITÀ E CONNESSITÀ.

Il vincolo di correità o di connessità fra vari coimputati in uno stesso procedimento deve essere indicato con precisione tanto sulla scheda quanto sulla copertina entro cui le schede si devono racchiudere, richiamando sull'una e sull'altra il nome dell'imputato col quale esiste il vincolo di correità o di connessità e il numero della scheda che riguarda l'imputato medesimo.

Questa notizia è essenziale per il computo dei reati, dovendo l'Ufficio centrale di statistica contare un solo reato, qualunque sia il numero degli imputati, quando questi abbiano preso parte al reato stesso per complicità o correità; e contare invece tanti reati quanti sono gli imputati, quando questi siano stati giudicati insieme solo per ragione di connessità. Per le ingiurie, le minacce, gli omicidii, le lesioni, i furti, le truffe, i danneggiamenti e in genere per i delitti che recano offesa alla persona o danno alla proprietà, si indicherà anche la persona danneggiata. Ad esempio:

Ingiurie contro.

Correità in furto a danno di

(1) Le istruzioni emanate in relazione alla Circolare 2 gennaio 1890, n. 1232, furono pubblicate a pag. 316 del volume degli *Atti della Commissione*, sessione 1889.

II. — PROFESSIONE OD OCCUPAZIONE.

La notizia della professione od occupazione dell'imputato richiede una particolare attenzione.

Non basta indicare la specie di essa, ma si deve anche precisare in quali condizioni veniva esercitata: cioè a dire, se in qualità di *padroni*, di *principali*, di *dirigenti* o simili, ovvero in qualità di *dipendenti* o di *operai*. Occorre ben determinare se l'imputato era occupato in un'industria, in un negozio, in una azienda come proprietario, intraprenditore, direttore, o esercitava una professione, un'arte, un mestiere per conto proprio; ovvero se lavorava a salario per conto altrui o sotto la direzione di altra persona.

Queste notizie si devono desumere dagli atti del procedimento o da informazioni assunte altrimenti.

Per le persone addette all'agricoltura importa conoscere se coltivavano il terreno proprio o l'altrui, e in questo ultimo caso se con contratto d'affitto, di colonia o di mezzadria, ovvero a salario. Per i contadini che lavoravano a salario, si deve inoltre cercare di distinguere, per quanto sia possibile, se si trattava di contadini addetti stabilmente ad un podere o ad una tenuta (come garzoni di campagna, bovari, ecc.), o invece di contadini che non erano occupati permanentemente in uno stesso fondo ma andavano abitualmente *ad opera* ossia *a giornata* ora da questo ora da quel proprietario. Ed è soltanto per questa specie di contadini che deve usarsi la qualifica di *giornalieri*.

III. — PRECEDENTI PENALI E RECIDIVA.

Nella rubrica 7 delle *condanne precedenti* si debbono segnare tutte quelle che sono indicate nel certificato penale unito agli atti del processo.

Anche per l'esatta compilazione della scheda importa pertanto di osservare le prescrizioni impartite con la Circolare del 22 novembre 1893, n. 1304, circa l'obbligo che spetta ai Pretori ed ai Giudici istruttori di allegare sempre agli atti processuali l'estratto del Casellario (meno i casi di somma urgenza), acciocchè il magistrato giudicante abbia modo di stabilire se siavi recidiva a' termini del Codice.

Qualora dal certificato penale risulti che l'imputato non era anteriormente incorso in alcuna condanna, nella scheda si deve segnalare la parola « negativo. » Conseguentemente la rubrica 7 deve riempirsi sempre ed in ogni caso, o con quest'ultima annotazione, o coll'indicazione delle condanne precedenti.

Parimenti non si deve trascurare di dar notizia, sotto la rubrica 13 *a* della scheda, della circostanza aggravante della recidiva, tutte le volte che ne fu fatta applicazione nella sentenza.

IV. — TITOLO DEI REATI E CITAZIONE DEGLI ARTICOLI.

Nel segnare i titoli dei reati (rubriche 8 e 9 della scheda) importa far seguire al nome del delitto (se indicato negli atti) la citazione precisa degli articoli di legge che lo riguardano, con la indicazione (quando ne sia il caso) della parte, dei capoversi o dei numeri degli articoli richiamati nella sentenza.

Credo opportuno ricordare, affinchè tutti seguano criteri uniformi, che, secondo la struttura del nuovo Codice, quando un articolo si compone di più parti, la *prima parte* è quella con cui comincia l'articolo e che termina ad un punto fermo dopo il quale si va a capo. *Capoversi* sono le parti successive dell'articolo stampate a capo di linea, e terminate pur esse da un punto fermo. *Numeri*, infine, chiamansi le suddivisioni di un articolo o di taluna delle sue parti, che sono contrassegnate da un numero arabo (1°, 2°, ecc.).

L'indicazione della parte, dei capoversi o dei numeri è assolutamente indispensabile per i seguenti delitti :

violenza carnale (articolo 331); atti di libidine (articolo 333); corruzione di minorenni (articolo 325); lenocinio (articolo 345); omicidio (articolo 364 a 366); lesione (articolo 372); partecipazione ad una rissa (articolo 379); diffamazione (articolo 393); furto aggravato (articolo 403) e qualificato (articolo 404).

V. — TITOLO DEI REATI PER I QUALI VI FU GIUDIZIO.

Sotto la rubrica 9 deve indicarsi il titolo del reato quale fu ritenuto nel provvedimento definitivo con cui si chiuse il giudizio. Pertanto, allorchè il titolo del reato non è rimasto qual'era nell'ordinanza o sentenza di rinvio a giudizio, ovvero qual'era nella sentenza

del primo giudice (se vi furono giudizi ulteriori, per appello, rinvio, opposizione, ecc.), ma fu modificato, non si trascuri mai di segnare sotto la rubrica 9 il nuovo titolo, in luogo del primitivo.

VI. -- INDICAZIONI SPECIALI PER I REATI DI OMICIDIO,
LESIONE E FURTO.

Per alcuni reati più importanti occorre dare qualche maggiore indicazione a fine di stabilirne esattamente la figura.

Per gli omicidi e per le lesioni si deve indicare:

nel caso delle circostanze previste dagli articoli 365, n. 1, e 366, n. 1, il vincolo di parentela tra la persona uccisa o lesa e l'imputato;

nel caso delle circostanze prevedute dai numeri 5 e 6 dell'articolo 366, la specie del reato concorrente (come violenza carnale, furto, rapina ecc.).

Per le lesioni si deve inoltre dar notizia del *danno* cagionato, indicando se produssero malattia od incapacità al lavoro per non più di 10 giorni (articolo 372, ult. cap.); o per più di 10 e meno di 20 giorni (articolo 372, prima parte), o per 20 o più giorni, ovvero indebolimento permanente di un senso o di un organo, difficoltà di favella o sfregio permanente al viso (articolo 372, 1° capoverso, n. 1); o se produssero una malattia di mente o di corpo certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di una mano, ecc. (articolo 372, 1° capoverso, n. 2).

Quando le lesioni siano commesse con le circostanze aggravanti o qualificanti prevedute nell'articolo 365, numeri 2 e 3, o nell'articolo 366, si deve specificare chiaramente di quale circostanza si tratti.

Per gli omicidi e per le lesioni s'indicherà anche il *mezzo* adoperato, ossia se un'arma insidiosa o un'arma propriamente detta, o un corpo contundente, ovvero delle sostanze corrosive.

Per i furti aggravati o qualificati giova, insieme con la citazione del numero che si riferisce alla circostanza aggravante o qualificante, specificare tale circostanza, aggiungendo, ad esempio, *furto aggravato su legna, piante o prodotti del suolo* (art. 403, n. 7), o *furto qualificato su bestiame* (art. 402, n. 12).

VII. — DISTINZIONE DEL PROSCIoglimento AVVENUTO NEL PERIODO ISTRUTTORIO DA QUELLO AVVENUTO NEL GIUDIZIO.

Quanto agli imputati prosciolti, si badi di segnare separatamente quelli prosciolti nel periodo istruttorio e quelli prosciolti nel periodo del giudizio nelle rispettive rubriche 11' e 12.

Per i reati di cognizione diretta del Pretore, pei quali non si fa una vera e propria istruttoria, si debbono ritenere come prosciolti nel periodo istruttorio quei soli imputati rispetto ai quali si dichiarò non farsi luogo a procedere prima di emettere il decreto di citazione per comparire all'udienza del Pretore stesso.

Conseguentemente, quando per remissione o per altro motivo che estingue l'azione penale, si dichiara il proscioglimento dopo emesso il decreto di citazione o dopo l'ordinanza o sentenza di rinvio al giudizio, ma prima dell'udienza, l'annotazione va fatta sotto la rubrica 12 della scheda insieme ai proscioglimenti ordinati con sentenza pronunciata all'udienza, e non sotto la rubrica 11 riservata al periodo istruttorio.

VIII. — MOTIVI DEL PROSCIoglimento.

Nel dar notizia del proscioglimento avvenuto sia nel periodo istruttorio sia in quello del giudizio, non si deve mai omettere di indicare il motivo legale di esso. Non basta, perciò, segnare che vi fu dichiarazione di « *non luogo a procedere* », ma occorre dire se tale dichiarazione fu pronunciata, ad esempio, per *inesistenza del fatto*, ovvero per *estinzione dell'azione penale*, e in quest'ultimo caso per quale motivo, cioè se per *prescrizione*, per *amnistia*, per *remissione*, ecc.

IX. — PROVVEDIMENTI SPECIALI PER GLI IMPUTATI PROSCIOLTI.

Non si trascuri di far menzione dei casi in cui il proscioglimento sia seguito da uno speciale provvedimento dell'Autorità, inteso ad un fine di sicurezza sociale o di emenda dell'imputato (*ricovero provvisorio in un manicomio, ricovero in un istituto di educazione o di correzione, consegna ai parenti, ecc.*), citando gli articoli di legge che concernono il provvedimento medesimo.

X. — CIRCOSTANZE AGGRAVANTI O DIMINUENTI LA PENA.

Le circostanze che aggravano o diminuiscono la misura della pena e delle quali fu tenuto conto nella sentenza devono indicarsi specificatamente sotto la rubrica 13 *a* colla citazione degli articoli applicati. Si badi d'indicarle tutte, anche quelle della minore età e della recidiva, che sono invece frequentemente omesse.

XI. — PENE INFLITTE E MODO DI SCONTARLE.

Sotto la rubrica 13 *b* riguardante le condanne, oltre alle pene restrittive della libertà personale e alla pena pecuniaria, deve essere fatta menzione anche di quelle speciali sanzioni che furono sostituite alla pena principale (come la *ripreensione giudiziale*) o furono aggiunte (come *l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea, la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, la vigilanza della P. S.*).

Quanto all'*interdizione*, l'indicazione di essa è necessaria soprattutto allorchè è pronunciata dal magistrato per certi determinati delitti, i quali, secondo il Codice, importano necessariamente questa pena, come il peculato, la corruzione, ecc.

Si deve pure indicare se siavi stata interdizione temporanea dall'ufficio inflitta, per delitti commessi con abuso di pubblico ufficio, in applicazione dell'articolo 35 del C. P., o per espressa disposizione di legge.

Quanto alla *sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte* ne va data notizia in tutti i casi nei quali è stata applicata, cioè anche quando era effetto di pena.

Parimenti va sempre fatta menzione della *vigilanza speciale della P. S.*, o segua come effetto di pena (art. 32 Cod. pen.), o sia espressamente pronunciata per certi delitti.

Quando la pena debba scontarsi in modo diverso dell'ordinario, si precisi se in uno *Stabilimento speciale* nel caso di ubbriachezza abituale (art. 48, 2° capov.), o in una *Casa di correzione* (art. 23 Cod. pen.), o in una *Casa di custodia* (art. 23 Cod. pen.).

XII. — ANNO AL QUALE DEBBOANO ASSEGNARSI LE SCHEDE.

Si debbono considerare come appartenenti ad un determinato anno tutte le schede di imputati pei quali il provvedimento definitivo divenne irrevocabile dal 1° gennaio al 31 dicembre di quell'anno.

XIII. — NUMERAZIONE DELLE SCHEDE.

La numerazione delle schede deve farsi per periodi annuali e in ordine progressivo, cominciando dall'1. Nelle spedizioni che le Preture sono tenute a compiere ogni trimestre e le altre Autorità giudiziarie ogni mese, si guardi che non avvengano interruzioni nella numerazione e che questa sia continuativa per tutte le schede di uno stesso anno.

Occorre perciò tenere in corrente il *Registro di spedizione delle schede* per poter sempre rilevare il numero d'ordine dell'ultima scheda inviata.

XIV. — DICHIARAZIONE NEGATIVA PER I MESI O I TRIMESTRI DURANTE I QUALI NON DIVENNE IRREVOCABILE ALCUNA SENTENZA OD ORDINANZA.

Se, durante un mese, presso le Preture urbane, gli uffici di istruzione, i Tribunali penali, le Sezioni d'accusa e le Corti d'Assise, e, durante un trimestre, presso le Preture mandamentali non sia divenuta irrevocabile alcuna ordinanza o sentenza per imputati di delitti, si deve ciò non ostante inviare alla Direzione generale di statistica un *foglio di accompagnamento delle schede*, con la dichiarazione che in quel mese od in quel trimestre non occorre di compilare alcuna scheda.

XV. — PROSPETTO TRIMESTRALE DELLE ORDINANZE O SENTENZE DIVENUTE ESECUTIVE.

Affinchè si possa verificare se le schede furono effettivamente tutte compilate e spedite, le Autorità giudiziarie debbono mandare

al Ministero della Giustizia ogni trimestre (anzichè ogni quadrimestre, come erasi prescritto con la circolare del 12 marzo 1895, n. 1343) un prospetto numerico delle ordinanze e sentenze divenute esecutive.

Allo scopo che questo prospetto sia redatto in modo uniforme si userà il modulo seguente :

SPECIE del provvedimento	Numero dei provvedimenti definitivi delle specie di contro indicate divenuti irrevocabili entro il ... trimestre dell'anno 189 .. in procedimenti per		Numero degli imputati che coi provvedimenti di contro segnati furono prosciolti o condannati per	
	delitti preveduti nel Codice penale 1	delitti preveduti in altri Codici o in leggi speciali 2	delitti preveduti nel Codice penale 3	delitti preveduti in altri Codici o in leggi speciali 4
Ordinanze di proscioglimento . . .				
Sentenze di proscioglimento e di condanna . .				

N.B. Se una medesima ordinanza o sentenza provveda per un imputato di più delitti, alcuni dei quali siano previsti nel Codice penale ed altri in Codici diversi od in leggi speciali, tanto il provvedimento quanto l'imputato si comprenderanno soltanto sotto la rubrica riguardante i delitti previsti nel Codice penale, cioè nelle colonne 1 e 3 rispettivamente.

